

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1541**

"Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"

Ed. provvisoria

luglio 2014
n. 152



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: R. Ercoli _2401

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Emanuela Catalucci _2581

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Anna Henrici _3696

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1541**

"Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"

Ed. provvisoria

luglio 2014
n. 152

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	9
SCHEDE DI LETTURA	39
Articolo 1 <i>(Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare)</i>	
Scheda di lettura	41
Articolo 2 <i>(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo)</i>	
Scheda di lettura	45
Articolo 3 <i>(Interventi per il sostegno del Made in Italy)</i>	
Scheda di lettura	49
Articolo 4 <i>(Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP)</i>	
Scheda di lettura	57
Articolo 5 <i>(Disposizioni per l'incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura)</i>	
Scheda di lettura	63
Articolo 6 <i>(Rete del lavoro agricolo di qualità)</i>	
Scheda di lettura	67
Articolo 7 <i>(Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e misure di carattere fiscale)</i>	
Scheda di lettura	71
Articolo 8 <i>(Disposizioni finanziarie)</i>	
Scheda di lettura	75
Articolo 9 <i>(Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici)</i>	
Scheda di lettura	77

Articolo 10

(Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura)

Scheda di lettura 83

Articolo 11

(Misure urgenti per la protezione di specie animali, il controllo delle specie alloctone e la difesa del mare, l'operatività del Parco nazionale delle Cinque Terre la riduzione dell'inquinamento da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio e da onde elettromagnetiche, nonché parametri di verifica per gli impianti termici civili)

Scheda di lettura 95

Articolo 12

(Misure urgenti per garantire l'alta qualificazione e la trasparenza degli organi di verifica ambientale e per accelerare la spesa per la programmazione unitaria 2007/2013)

Scheda di lettura 105

Articolo 13

(Procedure semplificate per la bonifica o di messa in sicurezza dei siti inquinati e per il recupero di rifiuti, anche radioattivi, norme urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle Forze Armate, norme urgenti per gli scarichi in mare)

Scheda di lettura 111

Articolo 14

(Ordinanze contingibili e urgenti, poteri sostitutivi e modifiche urgenti per semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Smaltimento rifiuti nella Regione Campania - Sentenza 4 marzo 2010 - C 27/2010)

Scheda di lettura 123

Articolo 15

(Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di infrazione 2013/2170)

Scheda di lettura 131

Articolo 16

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione 2014/2006, Caso EU-Pilot 4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot 5391/13/EATVI Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea. Caso EU-Pilot 4467/13/EN VI)

Scheda di lettura 143

Articolo 17 <i>(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino - Procedura d'infrazione 2013/2290 - Modifiche alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni - Procedura d'infrazione 2007/4680)</i>	
Scheda di lettura	157
Articolo 18 <i>(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi)</i>	
Scheda di lettura	165
Articolo 19 <i>(Modifiche alla disciplina ACE- aiuto crescita economica)</i>	
Scheda di lettura	173
Articolo 20, comma 1 <i>(Modifiche al D.Lgs. n. 58 del 1998 - TUF)</i>	
Scheda di lettura	177
Articolo 20, comma 2 <i>(Modifiche al D.Lgs. n. 38 del 2005 in materia di principi contabili internazionali)</i>	
Scheda di lettura	187
Articolo 20, commi 3-8 <i>(Modifiche al Libro V, Titolo V, del Codice civile)</i>	
Scheda di lettura	193
Articolo 21 <i>(Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie)</i>	
Scheda di lettura	199
Articolo 22, comma 1 <i>(Regime di esenzione da ritenuta alla fonte sugli interessi)</i>	
Scheda di lettura	203
Articolo 22, comma 2 <i>(Regime sostitutivo sui finanziamenti a medio e lungo termine)</i>	
Scheda di lettura	205
Articolo 22, commi 3-7 <i>(Misure a favore del credito alle imprese)</i>	
Scheda di lettura	207
Articolo 23 <i>(Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione)</i>	
Scheda di lettura	215

Articolo 24 <i>(Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo)</i>	
Scheda di lettura	219
Articolo 25 <i>(Modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.)</i>	
Scheda di lettura	225
Articolo 26 <i>(Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici)</i>	
Scheda di lettura	229
Articolo 27 <i>(Rimodulazione del sistema tariffario dei dipendenti del settore elettrico)</i>	
Scheda di lettura	233
Articolo 28 <i>(Riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori non interconnesse)</i>	
Scheda di lettura	235
Articolo 29 <i>(Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato)</i>	
Scheda di lettura	237
Articolo 30 <i>(Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili)</i>	
Scheda di lettura	241
Articolo 31 <i>(Modifiche all'articolo 120 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi)</i>	
Scheda di lettura	245
Articolo 32 <i>(Garanzia dello Stato in favore di SACE per operazioni non di mercato)</i>	
Scheda di lettura	249
Articolo 33 <i>(Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti)</i>	
Scheda di lettura	253
Articolo 34 <i>(Abrogazioni ed invarianza finanziaria)</i>	
Scheda di lettura	257

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare)

Al **comma 1** si dispone che l'attività di vigilanza nel settore agroalimentare debba essere svolta in forma coordinata, al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti, tenendo conto del piano nazionale integrato previsto dall'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004. Il coordinamento sarà compiuto sulla base dei dati di cui al **comma 2**, ove è istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro unico dei controlli ispettivi. Il **comma 3** introduce alcune deroghe all'impianto della disciplina ordinaria in tema di illeciti amministrativi. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare il **comma 4** prevede inoltre un'ulteriore modalità di estinzione dell'obbligazione: l'adempimento volontario entro un brevissimo termine.

Articolo 2

(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo)

Il **comma 1** prevede alcune modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato. In particolare alla **lettera a)** si ammette la produzione di mosto cotto; alla **lettera b)** si estende il regime - già previsto per l'utilizzo di saccarosio, alcol etilico, coloranti, edulcoranti e aromi consentiti nella preparazione delle bevande aromatizzate - anche all'utilizzo di tali sostanze nella preparazione di bevande spiritose; alla **lettera c)** si consente la detenzione, oggi vietata, nei locali di un'impresa agricola intercomunicanti con quelli in cui si estraggono mosti o vini ottenuti dalla medesima impresa, di acquavite, alcole e altre bevande spiritose; alla **lettera d)** si sottrae alla disciplina dell'autorizzazione l'istituzione - da parte delle distillerie - dei centri di raccolta temporanei fuori fabbrica dei sottoprodotti della vinificazione. Per la **lettera e)** viene meno una disciplina in tema di autorizzazione alla produzione delle sostanze impiegate in enologia; la **lettera h)** reca il conseguente adeguamento della disciplina sanzionatoria. La **lettera f)** rimuove il divieto di detenere nella cantina sostanze utilizzate per l'igiene dei locali e, al contempo, elimina le disposizioni specifiche dettate per i prodotti per la pulizia dei locali, dei recipienti e degli attrezzi della cantina. La **lettera g)** adegua la disciplina dei registri - per i produttori, degli importatori e dei grossisti di saccarosio, glucosio e isoglucosio - alla dematerializzazione già prevista. Infine, la **lettera i)** si rende necessaria a seguito dell'introduzione della nuova disciplina della diffida.

Articolo 3

(Interventi per il sostegno del Made in Italy)

Ai sensi del **comma 1**, è riconosciuto alle imprese agricole, anche costituite in forma cooperativa o in consorzi, un credito d'imposta, da applicarsi alle spese relative alla realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Il credito opera sia per le imprese produttrici di prodotti alimentari di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sia per le piccole e medie imprese i cui prodotti agroalimentari non sono inclusi nell'allegato in questione.

Il credito è riconosciuto alle imprese, anche costituite in forma cooperativa o in consorzi, nella misura del 40% delle spese sostenute e fino 50.000 euro, nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi. Ai sensi del **comma 2** il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale è concesso; esso è utilizzabile solamente in compensazione.

Il **comma 3** specifica i termini del credito d'imposta da applicarsi alle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera. Ai sensi del **comma 4** il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale è concesso; anche qui, esso è utilizzabile solamente in compensazione.

Il **comma 5** fissa la copertura finanziaria. Il **comma 6** specifica che il riconoscimento del credito d'imposta è subordinato all'approvazione della Commissione europea previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Il **comma 7** reca disposizioni volte a sbloccare l'attuazione della legge sull'etichettatura, mediante una procedura di consultazione per la quale il **comma 8** prevede un termine, mentre il **comma 9** prevede che i decreti attuativi della legge sull'etichettatura siano adottati entro sei mesi.

Il **comma 10** annovera, tra le finalità del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, quella di garantire l'efficientamento della filiera della produzione e della distribuzione di prodotti alimentari.

Articolo 4

(Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP)

Il **comma 1** ha lo scopo di garantire ai consumatori che, nel luogo in cui avviene la produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP e la lavorazione dei prodotti, sottoprodotti o derivati dal latte provenienti da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della relativa DOP, venga utilizzato solo latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala

Campana. Pertanto, si è disposto che la produzione di formaggi e preparati alimentari, realizzati con latte o derivati del latte non provenienti da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP in questione, siano prodotti in un luogo differente rispetto a quello in cui avviene la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP.

Il **comma 2** si occupa della rilevazione della produzione e la tracciabilità del latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino. Il **comma 3** ricollega ad un decreto ministeriale l'introduzione di un quadro normativo certo, in base al quale le aziende produttive interessate potranno programmare la loro attività produttiva. I **commi 4 e 5** dispongono le sanzioni amministrative pecuniarie. Il **comma 6** individua il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari quale organo competente all'accertamento delle violazioni ed alla elevazione delle sanzioni ivi previste. Il **comma 7** abroga la normativa precedentemente emanata sul tema. Il **comma 8**, infine, prevede specifiche sanzioni penali per chiunque violi i divieti di coltivazione di OGM.

Articolo 5

(Disposizioni per l'incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura)

I **commi da 1 a 12** dell'**articolo 5** riguardano una misura temporanea di incentivo alle assunzioni da parte dei datori di lavoro imprenditori agricoli, mentre i successivi **commi 13 e 14** consentono, per i produttori agricoli che rientrino nell'ambito di applicazione dell'IRAP, alcune deduzioni dalla base imponibile del medesimo tributo, con riferimento ai lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato.

Articolo 6

(Rete del lavoro agricolo di qualità)

L'**articolo 6** prevede l'istituzione, presso l'INPS, di una Rete del lavoro agricolo di qualità, alla quale possono partecipare, su istanza, le imprese agricole che siano in possesso di determinati requisiti di regolarità sotto il profilo lavoristico, previdenziale e tributario. Si pone, di conseguenza, il principio (**comma 6**) che l'attività di vigilanza, nel settore agricolo, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS, sia orientata nei confronti delle imprese non appartenenti alla Rete suddetta.

Articolo 7

(Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e misure di carattere fiscale)

L'**articolo 7** riconosce al **comma 1** ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore ai trentacinque anni una detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui. Tale disposizione, ai sensi del **comma 2**, si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2014. Il **comma 3** abroga l'articolo 31, comma 1, del TUIR, che dispone, in caso di mancata coltivazione di un fondo per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, la computazione del reddito dominicale per il 30 per cento. Il **comma 4** prevede che, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 30 per cento per il periodo di imposta 2015, e del 7 per cento a decorrere dal periodo di imposta 2016.

Articolo 8

(Disposizioni finanziarie)

Il **comma 1** incrementa lo stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2018.

Il **comma 2** reca la copertura degli oneri relativi agli articoli 3, commi 1 e 3 (credito d'imposta per le spese per nuovi investimenti sostenuti da imprese che producono taluni prodotti agricoli), 5, commi 2 (l'incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli) e 13 (deduzione ai fini IRAP dei costi per i lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato), 7, commi 1 e 2 (Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani), e dal comma 1 del presente articolo (incremento del Fondo per interventi strutturali)

Articolo 9

(Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici)

L'articolo, al **comma 1** prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, nel limite di trecento cinquanta milioni di euro, per interventi di incremento dell'efficienza energetica degli immobili pubblici adibiti all'istruzione scolastica ed universitaria nonché di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Per il finanziamento, che grava sul Fondo per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra, ci si avvarrà della Cassa depositi e prestiti S.p.A, quale gestore del Fondo stesso.

Il **comma 2** prevede che i finanziamenti di cui al comma 1 vengano concessi in deroga all'articolo 204 n. 267 del 2000 ove si prevedono regole particolari per l'assunzione di mutui da parte degli enti locali.

Il **comma 3** ammette i finanziamenti di cui al comma 1 a godere della riduzione del 50 per cento del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 novembre 2009.

Al **comma 4** si prevede che il Fondo rotativo sopracitato possa finanziare, per gli interventi per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica e universitaria, anche i fondi di investimento immobiliare chiusi, promossi ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge, n. 98 del 2011, che presentino i progetti di investimento convenienti ed efficaci.

Al **comma 5** si precisa che l'accesso ai finanziamenti avviene sulla base di diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica e, al **comma 6**, che gli interventi devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni, certificato da un organismo tecnico terzo. La mancata produzione di idonea certificazione attestante la riduzione del consumo energetico determina la revoca del finanziamento a tasso agevolato.

Il **comma 7** fissa la durata dei finanziamenti e gli importi massimi di spesa per gli interventi sugli edifici.

Il **comma 8** demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze la fissazione dei criteri e delle modalità di concessione dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente articolo.

Il **comma 9** contiene una clausola di invarianza finanziaria.

Al **comma 10**, è previsto che il coordinamento degli interventi sia assicurato, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in raccordo con i Ministeri competenti, anche mediante apposita struttura di missione.

Articolo 10

(Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura)

Il **comma 1** dell'**articolo 10** stabilisce che i Presidenti delle Regioni subentrino, per i territori di loro competenza, ai Commissari straordinari delegati per la mitigazione del rischio idrogeologico, nominati per la realizzazione degli interventi individuati da specifici accordi di programma sottoscritti tra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I commissari in carica sono chiamati a completare tutte le operazioni necessarie al subentro entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Il **comma 2** prevede che i Presidenti delle regioni non percepiscano compensi per lo

svolgimento delle funzioni considerate dalle presenti disposizioni; è inoltre prevista la nomina di commissari *ad acta* in caso di impedimento o dimissioni dei Presidenti regionali. Il **comma 3** stabilisce che gli adempimenti previsti dalla legge di stabilità 2014, articolo 1, comma 111, sono ultimati entro trenta giorni dall'effettivo subentro dei Presidenti, in luogo del termine del 30 aprile 2014 fissato dal comma 111 medesimo, per la finalizzazione delle risorse presenti sulle contabilità speciali. Il **comma 4** enumera le strutture di cui il Presidente della regione si può avvalere per gli adempimenti tecnico-amministrativi connessi allo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo. Il **comma 5** attribuisce al Presidente della regione la titolarità dei poteri di autorizzazione e approvazione dei progetti nonché i poteri di sostituzione e deroga attribuiti ai commissari delegati dalla legislazione vigente. Il **comma 7** sopprime l'ispettorato generale presso il Ministero dell'ambiente per quanto riguarda l'attività di coordinamento nella fase di progettazione e realizzazione degli interventi e la successiva attività di verifica. In luogo dell'Ispettorato soppresso il comma in esame introduce una direzione generale, nel rispetto della dotazione organica vigente, che subentra nelle funzioni alla precedente struttura. Il **comma 8** introduce una modifica alle modalità di nomina dei membri del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Fermo restando il termine del 31 dicembre 2014 per la revoca del finanziamento in caso di mancata pubblicazione del bando o di mancato affidamento dei lavori, il **comma 9** stabilisce che gli interventi per i quali sono trasferite le risorse statali o regionali entro il 30 giugno 2014 siano completati entro il 31 dicembre 2015. La medesima disposizione pone in capo ai Presidenti delle regioni di rendere noti i dati relativi allo stato di avanzamento dei lavori *on line* secondo modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il **comma 10** novella l'articolo 9, comma 1-bis, del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 al fine di specificare che la disciplina ivi contenuta - in tema di assoggettabilità a VAS - si applica solamente ad una determinata tipologia di Piani di gestione del rischio di alluvioni. Il **comma 11** prevede che criteri, modalità, entità delle risorse per il finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano definiti con DPCM su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto, per le parti di competenza, con il ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il **comma 12** novella alcune disposizioni del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, in materia di interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania. Sono previste nuove disposizioni relative all'emanazione dei decreti in ordine alla destinazione di determinati fondi all'esito della mappatura degli stessi in chiave di prevenzione del rischio agroalimentare. Ulteriore novella attribuisce priorità assoluta nella concessione di finanziamenti comunitari da fondi strutturali agli investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica al fine di limitare il prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde nella provincia di Napoli e Caserta e favorire l'uso collettivo della risorsa idrica.

Il **comma 13** stabilisce che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 11

(Misure urgenti per la protezione di specie animali, il controllo delle specie alloctone e la difesa del mare, l'operatività del Parco nazionale delle Cinque Terre, la riduzione dell'inquinamento da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio e da onde elettromagnetiche, nonché parametri di verifica per gli impianti termici civili)

L'**articolo 11** prevede misure urgenti per la protezione di specie animali, il controllo delle specie alloctone e la difesa del mare, per la nomina del direttore del Parco nazionale delle Cinque Terre, la proroga dei termini per il conferimento delle sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio, disposizioni relative all'emanazione delle linee guida per consentire la misurazione ed il rilevamento dei livelli di esposizione alle emissioni elettromagnetiche, nonché nuovi parametri di verifica per gli impianti termici civili.

Il **comma 1** prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuova intese ed accordi con gli altri ministri competenti, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati, finalizzati allo sviluppo e all'attuazione di piano di azione per la conservazione di specie di particolare interesse a rischio di estinzione, anche per ottemperare alla normativa dell'unione europea, ai regolamenti nazionali vigenti e alla Strategia nazionale per la Biodiversità, adottata in base alla Convenzione Internazionale sulla Diversità biologica.

Il **comma 2** introduce per i partecipanti alla Commissione scientifica per l'attuazione della Convenzione CITES, il rimborso degli oneri di missione, quantificati in 20.000 euro annui. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

Con il **comma 3** si dispone una modifica dell'articolo 12 della legge n. 979 del 1982, riguardante le responsabilità di vari soggetti (comandante, armatore o il proprietario di una nave o il responsabile di un mezzo o di un impianto situato sulla piattaforma continentale o sulla terraferma) nel caso di avarie o di incidenti suscettibili di arrecare danni all'ambiente marino attraverso il versamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti. L'articolo prevede, tra l'altro, la diffida a prendere tutte le misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento e, nei casi di urgenza, la possibilità da parte dell'autorità marittima di far eseguire per conto dell'armatore o del proprietario le misure necessarie, recuperandone, poi, le spese. Il comma 3 introduce, dunque, un comma con il quale si dispone che nei casi in cui l'autorità marittima l'amministrazione abbia fatto eseguire le misure necessarie previste, le spese sostenute siano recuperate, nei limiti del valore del carico, anche nei confronti

del proprietario del carico stesso quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la colpa grave del medesimo.

Con il successivo **comma 4** si dispone la nomina del direttore del Parco nazionale delle Cinque Terre ad opera del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante un decreto da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge qui in esame. Nel comma si sottolinea anche la vulnerabilità territoriale del parco, messa a rischio anche dai ricorrenti fenomeni alluvionali.

Il **comma 5** prevede un differimento di ulteriori 9 mesi del termine previsto per l'applicazione delle sanzioni per la mancata eliminazione di sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate da parte dei detentori di esse.

Il **comma 6** prevede una modifica della norma che attualmente richiede un unico atto per l'adozione delle linee guida finalizzate a consentire la misurazione e il rilevamento dei livelli di esposizione alle emissioni elettromagnetiche, benché gli aspetti tecnici coinvolti in tali linee guida siano molti e diversi tra loro, secondo quanto riportato nella relazione. Con la modifica dell'articolo 14, comma 8, lettera *d*) del decreto-legge n. 179 del 2012 viene dunque ora prevista la possibilità di ricorrere a uno o più appositi decreti dirigenziali.

I successivi **commi 7, 9, 10 e 11** riguardano gli impianti termici civili.

Il **comma 7** prevede che agli adempimenti relativi all'integrazione del libretto di centrale per gli impianti termici civili, previsti dall'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, se non espletati in precedenza, si proceda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Con il **comma 9** viene sostituito l'articolo 285, relativo alle caratteristiche tecniche degli impianti termici civili, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. L'intervento normativo, come evidenziato nella relazione, ripristina la normativa previgente di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenente, per gli impianti termici civili, il rinvio alle caratteristiche tecniche di cui all'Allegato IX alla parte quinta dello stesso decreto. Il testo dell'articolo 285 anteriore alle modifiche introdotte dal decreto-legge è sostanzialmente trasposto nel comma 10 dell'articolo in esame.

Il **comma 10** riprendendo, quindi, una disposizione già in vigore, ribadisce la necessità dell'adeguamento, entro il 1° settembre 2017, alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006, purché i singoli terminali vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico. Spetta al titolare dell'autorizzazione produrre le dichiarazioni previste dall'articolo 284 nei tempi stabiliti (**comma 11**).

Il **comma 8** dispone che, all'intesa tra lo Stato, la Regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano prevista dall'articolo 1, comma 515, della legge n. 147 del 2013, relativa al Parco nazionale dello Stelvio, partecipi anche la Regione Lombardia.

Con il **comma 12** viene integrato l'articolo 2 della legge n. 157 del 1992, riguardante la tutela di alcune specie di fauna selvatica, con l'inserimento del

comma 2-*bis* relativo alla gestione delle specie alloctone per le quali viene prevista l'eradicazione o il controllo delle popolazioni, con esclusione delle specie individuate dal Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministro delle politiche agricole e sentito l'ISPRA.

Articolo 12

(Misure urgenti per garantire l'alta qualificazione e la trasparenza degli organi di verifica ambientale e per accelerare la spesa per la programmazione unitaria 2007/2013)

L'**articolo 12** nei commi da 1 a 3 interviene sulla composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, mentre al comma 4 detta misure per consentire l'utilizzo delle contributi dell'Unione europea destinati ai Programmi nazionali, interregionali e regionali di riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici.

a comma 1, lettera a) sostituisce l'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 90 del 2008, che riguarda la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, riducendo il numero dei componenti della Commissione da cinquanta a quaranta, sempre inclusi il presidente e il segretario, e introducendo i requisiti per la nomina degli stessi. I componenti, infatti, debbono essere provvisti del diploma di laurea, non triennale, con esperienza professionale di almeno cinque anni nei rispettivi settori di congruente attività.

La **lettera b)** precisa che la ripartizione dei componenti della predetta Commissione, da effettuarsi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sempre secondo i criteri di competenze ed esperienze, riguarda i quaranta componenti.

Con il **comma 2** si prevede che i componenti della valutazione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, che sono in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, cessino dalle loro funzioni al momento del subentro dei nuovi componenti.

I **comma 3** disciplina le incompatibilità e il conflitto di interessi dei componenti della Commissione

Il **comma 4**, con la finalità di consentire l'utilizzo delle risorse del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2007/2013 dell'Unione europea destinate ai Programmi nazionali, interregionali e regionali di riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici, compresi gli interventi di efficientamento energetico, attribuisce, sino al 31 dicembre 2015, ai soggetti responsabili di tali interventi poteri derogatori rispetto alla normativa vigente.

Il riferimento al "Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2007/2013" potrebbe risultare di non agevole comprensione, atteso che per la programmazione delle risorse relative al periodo 2007-2013 nell'ambito dell'Unione Europea il quadro di riferimento per la programmazione è costituito dal Quadro strategico

nazionale 2007-2013 (QSN), mentre il Quadro comunitario di sostegno (QCS) si riferisce alla programmazione del periodo 2000-2006.

Articolo 13

(Procedure semplificate per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza e per il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate. Norme urgenti per gli scarichi in mare)

I **commi 1, 2 e 3** della disposizione in esame prevedono, l'introduzione di un nuovo articolo 242 *bis* al decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) contenente una procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza di siti contaminati. In particolare la disposizione prevede che i siti contaminati possano essere utilizzati a fini industriali anche prima del completo risanamento, adottando misure di messa in sicurezza operativa a tutela della salute e dell'ambiente. L'articolo stabilisce le condizioni in presenza delle quali nei siti contaminati, in attesa del completamento delle procedure di bonifica e messa in sicurezza possono essere effettuati interventi di manutenzione, adeguamento alle normative ambientali e altri interventi di realizzazione e messa in esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica. Si prevede che l'operatore privato interessato ad intraprendere l'attività di bonifica dei siti inquinati con procedura accelerata presenti gli elaborati tecnici esecutivi di impianti e attività alla Regione nel cui territorio questi sono situati e che, nell'arco dei successivi trenta giorni sia convocata una conferenza di servizi. Nei successivi novanta giorni la regione deve adottare una determinazione conclusiva che sostituisce ogni altro tipo di autorizzazione, nulla osta, concessione o atto di assenso. Una volta ultimati gli interventi di bonifica l'interessato deve presentare un piano di caratterizzazione al fine di valutare il raggiungimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato dall'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni. Tale procedura può essere applicata ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Il **comma 4** dispone una modifica all'articolo 216 del Codice dell'ambiente (D.lgs. 152/2006) con cui si introducono nell'ordinamento nazionale procedure autorizzative semplificate concernenti le attività di recupero di determinate tipologie di rifiuti nel rispetto delle disposizioni della Direttiva 2008/98/CE (*Direttiva rifiuti*).

Il **comma 5, lett. a)** sostituisce il comma 5-*bis* dell'articolo 184 del Codice dell'ambiente e il **comma 5, lett. b)** aggiunge al medesimo Codice l'articolo 241-*bis*. Ciò al fine di regolare nel rispetto delle procedure previste dal decreto legislativo 152/2006 tutte le operazioni di bonifica, messa in sicurezza,

smaltimento o recupero di rifiuti o di siti contaminati da rifiuti prodotti da sistemi d'arma, mezzi, materiali e infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, nonché l'esercizio degli impianti di smaltimento e trattamento delle acque reflue navali ed oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell'arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Capitanerie di porto.

Il **comma 6** rappresenta una disposizione di coordinamento.

Il **comma 7** intende innalzare i valori limite di emissione per le acque superficiali e in fognatura previsti dagli allegati al Codice dell'ambiente per quanto riguarda il parametro relativo ai 'solidi sospesi totali adeguandoli a quanto richiesto dall'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) come richiesto dalle norme europee.

Il **comma 8** richiede l'adozione di un decreto ministeriale per l'individuazione di una specifica categoria di lavorazioni specificamente riferita alla realizzazione di opere di smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari, e il **comma 9** specifica che la dotazione aggiuntiva destinata dalla legge di stabilità 2014 al Fondo per lo sviluppo e la coesione per la messa in sicurezza del territorio e la bonifica di siti inquinati riguarda anche la bonifica dei siti contenenti amianto.

Articolo 14

(Ordinanze contingibili e urgenti, poteri sostitutivi e modifiche urgenti per semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Smaltimento rifiuti nella Regione Campania - Sentenza 4 marzo 2010 - C 27/2010)

L'articolo 14, al comma 1, modifica l'articolo 191 del decreto legislativo 2006, n. 152 - che, in caso urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, autorizza il presidente della giunta regionale o della provincia o il sindaco ad emanare ordinanze per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti - al fine:

- di estendere la tutela prevista dalla norma anche alle situazioni di pericolo ancora allo stato potenziale (**lettera a**);
- di stabilire che suddette ordinanze possano essere emanate per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti - anziché solamente a forme speciali, come previsto nel testo precedente (**lettera b**);
- prevedere che con le suddette ordinanze si possa disporre la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto (**lettera b**).

Con il **comma 2** si prevede un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito della prevista semplificazione periodica del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), volto, in via prioritaria, all'applicazione dell'interoperabilità del sistema stesso e alla sostituzione dei dispositivi informatici.

Il **comma 3**, dispone l'ulteriore proroga, fino al 30 novembre 2014, della gestione da parte dei comuni delle attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata.

Nei **commi da 4 a 7** viene introdotta una disciplina volta ad accelerare le attività necessarie - secondo quanto evidenziato della relazione che accompagna il disegno di legge in esame - per conformare la gestione dei rifiuti nella regione Campania alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 4 marzo 2010, che ha condannato lo Stato italiano per violazione degli obblighi comunitari di corretta gestione dei rifiuti nella regione Campania.

Il **comma 4** demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti nella provincia di Salerno. Il commissario esercita tutte le funzioni di stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori, e stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario della concessione per la progettazione, costruzione e gestione del termovalorizzatore.

Il **comma 5** consente al commissario straordinario di avvalersi, per l'espletamento dei propri compiti, del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata e degli uffici delle Amministrazioni interessate alla realizzazione dell'opera.

Il **comma 7** nega la spettanza al Commissario straordinario di alcun compenso per l'opera prestata, fermo restando quanto dovuto per l'eventuale direzione dei lavori che grava sulle risorse stanziare per la realizzazione dell'opera.

Con il **comma 8** si apportano due modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Con la **lettera a)** si modifica l'articolo 166, comma 4-*bis*, in tema di usi delle acque irrigue e di bonifica, estendendo la necessità del concerto del Ministero della salute, in sede di emanazione del decreto di definizione dei parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica.

La **lettera b)**, aggiungendo un comma 6-*bis* all'articolo 256-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, esclude l'applicazione disposizioni dell'articolo 256-*bis* (riguardante la combustione illecita di rifiuti, reato doloso comune) e dell'articolo 256 (che prevede il reato di smaltimento illecito che si realizza nello smaltire rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione) al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Il nuovo comma 6-*bis* consente, quindi, secondo determinate modalità e in determinati periodi la combustione di tale materiale.

Articolo 15¹

(Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di infrazione 2013/2170)

L'**articolo 15**, modifica in più punti la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ed alla valutazione ambientale strategica (VAS), contenute nella parte seconda e nei relativi allegati del [decreto legislativo n. 152 del 2006](#) (cd. Codice dell'ambiente).

Le modifiche riguardano: la definizione di “progetto”; i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità alla VIA (*screening*); l’accesso alle informazioni, la partecipazione al pubblico ai processi decisionali in materia di VIA e VAS e il contenuto degli allegati del citato decreto legislativo e sono volte in gran parte a superare le censure mosse dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione 2009/2086, avviata per la non conformità della normativa italiana alla [direttiva 85/337/UEE](#) concernente la valutazione dell’impatto ambientale (VIA), come modificata dalle direttive 97/11/UE, 2003/35/UE e 2009/31/UE, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella parte seconda del [decreto legislativo n. n. 152 del 2006](#), come modificato dal [decreto legislativo n. 4 del 2008](#). In relazione a tale procedura si segnala che il 28 marzo 2014, la Commissione ha emesso nei confronti dell'Italia un parere motivato

Il **comma 1, lettera a)**, novella, integrandola, la definizione di “progetto” contenuta nell’articolo 5, comma 1, lettere g) e h), del decreto legislativo n. 152 del 2006, trasponendo integralmente la definizione recata dall’articolo 1, paragrafo 2, lett. a), della direttiva 2011/92/UE.

Poiché la nuova definizione unifica le due precedenti definizioni di progetto preliminare e definitivo contenute nelle citate lettere g) ed h), la **lettera b)** del comma 1 dispone quindi l’abrogazione della lettera h) del comma 1 dell’articolo 5.

La **lettera c)** del comma 1 prevede che, per i progetti elencati nell’allegato IV, siano emanate con D.M. Ambiente disposizioni volte a definire i criteri e le soglie per ciascuna tipologia di progetto prevista nell’allegato IV per l’assoggettamento alla procedura di *screening*, sulla base dei criteri stabiliti nell’Allegato V. Il decreto deve anche dettare, alle regioni e alle province

¹¹ Si segnala che un articolo analogo - il cui testo dopo le modifiche apportate nel corso dell'esame dalla camera dei deputati è ampiamente coincidente con quello dell'articolo in esame - è contenuto nel disegno di legge "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea -- Legge europea 2013-bis" (AS 1533), in corso di esame presso il Senato. Si tratta dell'articolo 22, recante ulteriori disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di infrazione n. 2009/2086 e n. 2013/2170.

autonome, le modalità di adeguamento dei criteri e delle soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Inoltre si stabilisce che, in attesa dell'entrata in vigore del decreto, l'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti all'allegato V del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il **comma 2** dell'articolo in commento prevede che il citato D.M. sia emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore de presente decreto-legge.

La **lettera d)** del **comma 1** stabilisce che le soglie fissate dal D.M. Ambiente, previsto dalla precedente lettera c), non sono da considerarsi sostitutive bensì integrative delle soglie attualmente previste dall'Allegato IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Un'ulteriore disposizione transitoria è contenuta nel **comma 3**, ai sensi del quale le disposizioni dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006 - ove si prevede il dimezzamento delle soglie dimensionali per i progetti (di cui agli allegati III e IV) ricadenti all'interno di aree naturali protette e per i progetti relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale - continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore del D.M. Ambiente previsto dalla precedente lettera c).

Il **comma 5** dispone l'abrogazione dell'articolo 23 della legge n. 97 del 2013, la cui disciplina è sostituita da quella delineata dalle lettere c), d) ed e) testé commentate.

Le lettere da e) ad i) del comma 1 introducono modifiche agli articoli 12, 17, 20, 24 e 32 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente all'accesso alle informazioni ed alla partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia di VIA e VAS. Si tratta di modifiche relative alla pubblicazione dell'avviso con cui viene data notizia della trasmissione all'autorità competente, da parte del proponente, del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale. Le modifiche apportate sono per lo più finalizzate ad eliminare gli obblighi di pubblicazione a mezzo stampa e ricondurre al solo canale *web*, tutte le forme di pubblicità dell'avviso citato. Si amplia inoltre la pubblicità, prevedendo la pubblicazione in formato digitale dell'intero progetto preliminare. Tale disposizione è però temperata da una norma che fa salvi eventuali dati coperti da segreto industriale. Nelle lettere g) ed h), inoltre, sono stati meglio specificati i contenuti dell'avviso in questione.

Nelle restanti **lettere, da l) a r)**, del **comma 1** dell'articolo 15, sono contenute disposizioni di modifica degli allegati alla [parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006](#) che delimitano il campo di applicazione delle valutazioni ambientali nazionali e regionali, elencando i piani e i progetti che vi sono sottoposti.

Con la **lettera l)** saranno assoggettati a VIA statale, qualora così disposto dalla fase di *screening*, per esempio, anche gli impianti di trattamento di residui non altamente radioattivi, nonché gli impianti ove avviene esclusivamente uno stoccaggio, per meno di dieci anni, di residui radioattivi.

La **lettera n)** modifica il punto 10), terzo trattino, dell'Allegato II (che elenca i progetti sottoposti a VIA statale) alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, eliminando l'aggettivo "extraurbane". In tal modo risultano sottoposte a VIA le opere relative a tutte le strade (non solo extraurbane, ma anche urbane) a quattro o più corsie.

Le **lettere m) ed o)** si limitano a meglio precisare le disposizioni di cui ai punti 7-ter) e 17) dell'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, relative ad opere connesse allo stoccaggio di CO₂.

La **lettera p)** aggiunge la costruzione di strade urbane di quartiere tra le opere assoggettate a *screening* di VIA elencate nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La **lettera q)** modifica l'Allegato IV, che elenca i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità, operando una riscrittura della lettera o) del punto 7 relativa alle opere sui corsi d'acqua. Rispetto al testo vigente, il nuovo testo si limita a contemplare le opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua. Vengono quindi esclusi gli interventi di bonifica e quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale.

La **lettera r)** modifica l'Allegato IV che elenca i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità, al fine di assoggettare allo *screening* - attualmente previsto per i depositi di fanghi con capacità superiore ai 10.0000 metri cubi, che tuttavia non riguardassero quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152- anche i fanghi provenienti dal trattamento delle acque reflue urbane.

Il **comma 4** dell'articolo 15 stabilisce che possono proseguire l'attività gli impianti - già autorizzati e in esercizio, per i quali era stata ritenuta esclusa la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica - fino all'adozione dell'atto definitivo di autorizzazione ambientale e comunque per 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, nei casi in cui detti impianti debbano essere sottoposti a verifica di assoggettabilità postuma, anche a seguito di annullamento dell'autorizzazione in sede giurisdizionale.

Articolo 16²

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione 2014/2006, Caso EU-Pilot 4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot 5391/13/ENVI - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea. Caso EU-Pilot 4467/13/ENVI)

² Si segnala che il testo della lettera a) del comma 1 coincide sostanzialmente con il testo dell'articolo 20 del disegno di legge "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis" (AS1533) in corso di esame presso il Senato.

L'**articolo 16**, con i commi da 1 a 3, interviene sulla legge n. 157 del 1992 in materia di prelievo venatorio, anche al fine di superare i rilievi della Commissione europea nell'ambito di procedure d'infrazione o procedure precontenziose, volte assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d'infrazione.

Il **comma 1, lettera a)**, consente la cattura di animali per richiamo solo nei casi previsti dall'articolo 19-*bis* della medesima legge e cioè nel rispetto delle condizioni e delle modalità che definiscono l'attività di caccia in deroga.

La **lettera b)** abroga il comma 4 dell'articolo 4, ove si dispone che la cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle determinate, mentre gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.

La **lettera c)** modifica il comma 2 dell'articolo 5, che, nell'ambito della disciplina dell'esercizio venatorio da posto fisso e richiami vivi alle modifiche apportate dalle precedenti lettere a) e b).

Il **comma 2** modifica l'articolo 13, comma 1, introducendo la limitazione a due cartucce per i caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia.

Il **comma 3**, modifica le lettere bb) e cc) del comma 1 dell'articolo 21 al fine di precisare che il divieto di commercializzazione riguarda le specie ornitiche oggetto di tutela ai sensi della direttiva 2009/147/CE, anche se provenienti dall'estero.

I **commi 4 e 5** contengono una serie di modifiche alla disciplina nazionale vigente riguardante l'istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'UE ([INSPIRE](#), acronimo di *Infrastructure for Spatial Information in Europe*) e finalizzata a consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati geografici e ambientali interoperabili e di servizi legati a tali dati, contenuta nel [decreto legislativo n. 32 del 2010](#)³, di recepimento della [direttiva 2007/2/UE](#) (c.d. direttiva INSPIRE). Le modifiche alla disciplina investono profili di carattere formale e sostanziale e riguardano: l'ambito di applicazione; i metadati; il Geoportale nazionale; l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi; l'accesso al pubblico dei servizi di rete; la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le autorità pubbliche; l'attività di monitoraggio e di rendicontazione.

Con riferimento all'attuazione della [direttiva 2007/2/UE](#), è stata avviata dalla Commissione, con lettera del 17 gennaio 2013, la procedura EU Pilot 4467/1/ENVI.

Il **comma 5** prevede che deve sempre essere assicurata la partecipazione della cittadinanza nell'elaborazione e istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea e, in particolare, l'accesso dei cittadini ad ogni tipo di informazioni ambientali, con le modalità stabilite dal [decreto legislativo n.](#)

³ D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32, Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).

[195 del 2005](#)⁴ (attuativo della [direttiva 2003/4/UE](#) sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale).

Articolo 17⁵

(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino - Procedura d'infrazione 2013/2290 - Modifiche alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni - Procedura d'infrazione 2007/4680)

L'articolo 17, al comma 1, prevede modifiche al decreto legislativo n. 190 del 2010 finalizzate a superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea per non corretta trasposizione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.

Il **comma 1 lettera a),** integra l'articolo 6, comma 1, ove si prevede che il Ministero dell'ambiente, individui le procedure per assicurare la cooperazione con gli Stati membri che hanno in comune con l'Italia una regione marina, al fine di precisare che nella valutazione dell'ambiente debbano essere tenuti presenti gli impatti e le caratteristiche transfrontaliere.

La **lettera b)** modifica l'articolo 8, comma 3, lettera b) - ove si richiede di inserire nella valutazione iniziale dello stato ambientale attuale e dell'impatto delle attività antropiche sull'ambiente marino un'analisi dei principali impatti e delle pressioni che influiscono sullo stato ambientale della regione- precisando che l'analisi comprenda anche gli aspetti qualitativi e quantitativi delle diverse pressioni.

La **lettera c)** integra l'articolo 9, comma 3 - riguardante la determinazione del buon stato ambientale per le acque marine da parte del Ministero dell'ambiente sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato I e tenuto conto delle pressioni e degli impatti di cui all'allegato III - specificando il contenuto di cui delle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III (caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia).

La **lettera d)** integra l'articolo 10, comma 2 - ove si prevede che una ricognizione da parte del Ministero dell'ambiente dei traguardi ambientali definiti in relazione alle acque marine dai vigenti strumenti normativi o di pianificazione e di programmazione esistenti in modo compatibile e integrato con gli altri traguardi

⁴ D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

⁵ Si segnala che il dei commi 2 e 3 dell'articolo in esame coincide sostanzialmente con il testo dell'articolo 24 del disegno di legge " Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis" (AS1533) in corso di esame presso il Senato.

ambientali vigenti - al fine di meglio precisare che tali traguardi debbono tener conto «degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri sulle acque marine».

Le **lettere e) e f)** intervengono sull'articolo 11, che prevede l'adozione di programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine, dando rilievo all'attuazione di tali programmi.

Alla **lettera g)**, mentre la modifica di cui al numero 2) sembra aver una portata meramente lessicale le modifiche di cui al numero 1) e 3) sono volte a prevedere che, nella ricognizione dei programmi di misure ai fini dell'elaborazione di programmi finalizzati a conseguire un buon stato dell'ambiente marino si tenga conto delle misure prescritte dalla legislazione dell'Unione europea, dalla normativa relativa a *standard* di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e delle norme sulla qualità delle acque di balneazione.

Il **commi 2 e 3 dell'articolo 17** novellano la Parte terza (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche) del decreto legislativo n. 152 del 2006 per rispondere ai rilievi della Commissione europea con la procedura di infrazione 2007/4680 per il non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Il **comma 2** integra l'articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevedendo l'individuazione da parte delle Autorità competenti di misure vincolanti di controllo dell'inquinamento qualora si evidenzino impatti antropici significativi da fonti diffuse. Stabilisce inoltre che i piani di gestione prevedano misure - da aggiornare periodicamente - che vietino l'introduzione di inquinanti nell'acqua o stabiliscano obblighi di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti.

Il **comma 3** interviene sull'Allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, rendendo i programmi di monitoraggio esistenti ai fini del controllo delle acque per la vita dei pesci e dei molluschi, di cui all'articolo 79 del citato decreto legislativo, parte integrante in via definitiva del monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee.

Articolo 18

(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi)

L'**articolo 18** attribuisce - a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 30 giugno 2015 - ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO un credito d'imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in detti beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti.

Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro e va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo. La fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità degli adempimenti in

materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali; il beneficio è altresì revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

Articolo 19

(Modifiche alla disciplina ACE- aiuto crescita economica)

L'**articolo 19** reca modifiche alla disciplina dell'aiuto alla crescita economica (ACE) introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, prevedendo anzitutto una maggiorazione del 40 per cento della variazione in aumento del capitale proprio per le società che vengono ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio Economico Europeo; la disciplina si applica per il periodo di imposta in cui avviene l'ammissione alla quotazione e per i due successivi.

Si attribuisce inoltre la facoltà, per i soggetti IRPEF e IRES, di usufruire di un credito di imposta commisurato all'eccedenza del rendimento nozionale non utilizzato nel periodo di imposta; il credito d'imposta va ripartito in 5 quote annuali in diminuzione dell'IRAP dovuta.

Articolo 20, comma 1

(Modifiche al D.Lgs. n. 58 del 1998 - TUF)

L'**articolo 20 al comma 1** reca una serie di modifiche e integrazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF), finalizzate a favorire e semplificare l'accesso al mercato dei capitali di rischio delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie.

Tali modifiche sono dirette, in sintesi: ad introdurre nel Testo unico la definizione di piccole e medie imprese con azioni quotate («PMI»), necessaria ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal testo in esame dirette a prevedere un regime agevolato per dette società di minori dimensioni; ad incentivare la quotazione delle piccole e medie imprese, prevedendo per le PMI la possibilità di modificare in via statutaria, entro un intervallo prestabilito, la soglia rilevante per le offerte pubbliche di acquisto (OPA) obbligatorie; a consentire alle PMI di prevedere nei propri statuti che nei primi cinque anni dall'inizio della quotazione non sia applicabile la disciplina dell'OPA da consolidamento; a sopprimere una serie di adempimenti per le società quotate connessi all'adempimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni regolamentate sulla stampa quotidiana; a modificare la soglia delle partecipazioni rilevanti da comunicare alla Consob e alla società partecipata, che viene elevata dal 2 per cento al 5 per cento qualora l'emittente sia una PMI, a novellare la disciplina dei limiti alle partecipazioni reciproche prevista per le società con

azioni quotate; ad introdurre nel TUF un nuovo articolo 127-*quinquies*, rubricato "*Maggiorazione del voto*", con il quale si rimette all'autonomia statutaria delle società la possibilità di prevedere azioni a voto maggiorato a beneficio degli azionisti di lungo periodo.

Articolo 20, comma 2

(Modifiche al D.Lgs. n. 38 del 2005 in materia di principi contabili internazionali)

L'**articolo 20** al **comma 2** reca una serie di modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, in materia di principi contabili internazionali, dirette, da un lato, a semplificare l'utilizzo degli IAS/IFRS (*International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards*) da parte delle c.d. società chiuse e, dall'altro, a definire il ruolo e le funzioni svolte dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Articolo 20, commi 3-8

(Modifiche al Libro V, Titolo V, del Codice civile)

L'**articolo 20** ai **commi da 3 ad 8** reca una serie di modifiche al Libro V, Titolo V "*Delle società*", del Codice civile.

In particolare il **comma 3** novella l'articolo 2437-*ter*, terzo comma, del codice civile, con il quale vengono disciplinati i criteri di determinazione del valore delle azioni delle società quotate in caso di recesso, tra l'altro eliminando il riferimento all'utilizzo esclusivo del criterio della media aritmetica dei prezzi di chiusura di mercato nei sei mesi precedenti la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

I **commi 4 e 5** recano modifiche, rispettivamente, all'articolo 2343-*bis* (*Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori*) ed all'articolo 2500-*ter* (*Trasformazione di società di persone*) del codice civile, al fine di prevedere, anche in tali fattispecie, la possibilità di applicare la procedura semplificata prevista dall'articolo 2343-*ter* del codice civile nell'ipotesi del conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima, qualora sussistano i presupposti ivi indicati.

Il **comma 6** novella il secondo comma dell'articolo 2441 del codice civile, dedicato al diritto di opzione. In particolare:

- si introduce la pubblicazione nel sito *internet* della società (con modalità tali da garantire sicurezza, autenticità e certezza di dati e documenti) di un avviso sull'offerta in opzione ovvero, in alternativa, il deposito dell'avviso presso la sede sociale;
- si riduce la durata minima del termine previsto per l'esercizio del diritto di opzione da trenta a quindici giorni.

Il **comma 7** modifica l'articolo 2327 del codice civile, al fine di ridurre il capitale minimo richiesto per la costituzione di una società per azioni da 120.000 euro a 50.000 euro.

Il **comma 8** novella, infine, l'articolo 2477 del codice civile, dedicato al sindaco e alla revisione legale dei conti nelle società a responsabilità limitata, abrogando la disposizione che impone alle srl con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni di nominare un organo di controllo o un revisore unico.

Articolo 21

(Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie)

L'**articolo 21** al **comma 1** estende il regime dell'imposta sostitutiva previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 239 del 1996 anche agli interessi e agli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e alle cambiali finanziarie non negoziati, detenuti da uno o più investitori qualificati.

Il **comma 2** modifica la disposizione che disciplina l'esclusione dall'applicazione della ritenuta prevista dall'articolo 26, comma 1, del DPR n. 600 del 1973, che viene estesa anche ai proventi corrisposti a società per la cartolarizzazione dei crediti emittenti titoli detenuti da investitori qualificati.

Articolo 22, comma 1

(Regime di esenzione da ritenuta alla fonte sugli interessi)

L'**articolo 22** al **comma 1** estende anche agli enti creditizi, alle imprese di assicurazione e agli organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria, costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati dello spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, il regime di esenzione da ritenuta alla fonte sugli interessi.

Articolo 22, comma 2

(Regime sostitutivo sui finanziamenti a medio e lungo termine)

L'**articolo 22** al **comma 2** reca modifiche al DPR 29 settembre 1973, n. 601, dirette ad ampliare l'ambito di applicazione del regime sostitutivo delle imposte gravanti sui finanziamenti a medio e lungo termine. Si prevede in particolare che ricadano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva, oltre che le cessioni di credito stipulate in relazione ai finanziamenti che beneficiano del regime, anche le successive cessioni dei relativi contratti o crediti nonché i trasferimenti delle garanzie ad essi relativi; viene altresì ampliato l'ambito dei soggetti

ammessi a fruire del regime sostitutivo previsto sui finanziamenti a medio e lungo termine.

Articolo 22, commi 3-7

(Misure a favore del credito alle imprese)

Il **comma 3** sottrae determinate attività delle imprese di assicurazione all'obbligo, previsto dal combinato disposto dell'articolo 106 e 114 comma 1 del TUB (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), di sottoporsi all'autorizzazione in caso di esercizio "nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma" (con conseguente obbligo di iscrizione in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia). Si prevede, infatti, che non configura l'esercizio in questione "l'operatività, diversa dal rilascio di garanzie", sia pure a determinate condizioni. Il **comma 4** novella in conseguenza il codice di settore (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), con la previsione espressa secondo cui l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) stabilirà le condizioni e i limiti operativi per la concessione dei finanziamenti.

Il **comma 5** introduce la possibilità anche per le società di cartolarizzazione di concedere finanziamenti alle imprese, nel rispetto di condizioni analoghe a quanto previsto per le compagnie di assicurazione; il **comma 6** incide, con lo stesso scopo, sulla legge del 30 aprile 1999, n. 130, che ha mostrato grande flessibilità operativa, coniugando le esigenze degli investitori con la necessaria presenza di una banca o di un intermediario vigilato.

Il **comma 7** abroga la norma di interpretazione autentica dell'art. 111 della legge fallimentare, in cui erano considerati prededucibili alcuni crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo con riserva.

Articolo 23

(Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione)

Ai sensi del **comma 1** i risparmi conseguenti alla riduzione di taluni oneri che gravano sulle bollette elettriche, derivanti dall'applicazione degli articoli da 24 a 30 del decreto-legge in commento, vengono destinati ai consumatori di energia elettrica dotati di connessioni a media e bassa tensione per utenze diverse dal residenziale e dall'illuminazione pubblica. Dal **comma 2** è esteso il medesimo meccanismo di destinazione dei risparmi anche a quelli conseguenti dall'attuazione del cd. "spalma-incentivi volontario" previsto dal decreto "Destinazione Italia" della fine dell'anno scorso. Al **comma 3** è attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico il compito di assicurare che, a regime, la riduzione della bolletta elettrica non sia cumulata con

le agevolazioni di cui godono le imprese ad alta intensità energetica e che i benefici siano ripartiti in modo proporzionale tra gli aventi diritto.

Articolo 24

(Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo)

Il **comma 1** stabilisce che, dall'anno prossimo, i corrispettivi tariffari per la copertura degli oneri di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, salvo le esenzioni disposte - nel prosieguo dell'articolo - per consumatori connessi ai cosiddetti sistemi semplici di produzione e consumo - le reti interne di utenza (RIU), i sistemi efficienti di utenza (SEU) e i sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza (SESEU). Il **comma 2** prevede che per costoro il regime di esenzione si applica non a tutta ma una parte dell'energia consumata e non prelevata dalla rete (ovvero a quella quota di energia consumata proveniente da autoproduzione). Tale disciplina vale anche per i sistemi efficienti di utenza: se però essi sono entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, per il **comma 3** i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete. In ogni caso, per il **comma 4** il Ministro dello sviluppo economico può variare con proprio decreto le percentuali, tenendo conto dell'esigenza di non ridurre la base di consumi cui si applicano gli oneri.

L'Autorità di settore adotta anche, ai sensi del **comma 5**, i provvedimenti necessari alla misurazione dell'energia consumata e non prelevata dalla rete. È prevista, al **comma 6**, una disciplina transitoria per l'anno 2015. Il **comma 7** reca una clausola di salvaguardia dei provvedimenti adottati dall'Autorità di settore in attuazione della disciplina di settore, in quanto compatibile.

Articolo 25

(Modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.)

Ai sensi del **comma 1** si tende a garantire che, per il futuro, il funzionamento del Gestore sia posto a carico dei fruitori dei servizi mediante tariffa specifica. Gli oneri per lo svolgimento dell'attività del Gestore dei servizi energetici (GSE), previsti dalla norma, sono quelli inerenti i meccanismi di incentivazione e sostegno alle imprese in materia di rinnovabili ed efficienza energetica. Gli oneri saranno posti entro 60 giorni a carico dei beneficiari dell'attività della medesima

società: ai sensi del **comma 2** le relative tariffe, proposte dal GSE sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle attività, sono approvate dal Ministro dello sviluppo economico e aggiornate ogni tre anni. La proposta di tariffe ai sensi del **comma 3** è approvata dal Ministro dello sviluppo economico con decreto da adottare entro 60 giorni dalla comunicazione. Per il **comma 4** l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede alle compensazioni ove necessario.

Articolo 26

(Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici)

Il **comma 1** enuncia la finalità della disposizione, che è quella di rimodulare modalità e tempistiche di erogazione degli incentivi per la produzione di energia termica da impianti solari fotovoltaici, con particolare riferimento a quelli di potenza superiore a 200 kW. In particolare, il **comma 2** ridefinisce le modalità con cui il Gestore dei Servizi Energetici SPA provvede all'erogazione degli incentivi.

Il **comma 3** prevede, per i soli impianti di potenza maggiore di 200 kW, una rimodulazione temporale degli incentivi (l'allegato - cui rinvia il **comma 4** - contempla anche il caso delle tariffe onnicomprensive). Per tali impianti, ai sensi del **comma 5** è prevista la possibilità di accedere a finanziamenti bancari. È previsto, al **comma 6**, che le Regioni e gli enti locali adeguino i permessi, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici, alla nuova durata dell'incentivo.

Si prevede, infine, al **comma 7** che il produttore possa optare, in alternativa al predetto allungamento a 24 anni, per una riduzione volontaria di una quota pari all'8% dell'entità residua dell'incentivo di spettanza.

Articolo 27

(Rimodulazione del sistema tariffario dei dipendenti del settore elettrico)

Il **comma 1** norma dispone l'esclusione dagli oneri tariffari, a decorrere dal 1 luglio 2014, dello sconto attualmente previsto dai CCNL per i dipendenti del settore elettrico assunti dal 1979 al 1996.

Articolo 28

(Riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori non interconnesse)

Ai sensi del **comma 1**, con riferimento alla progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro 60 giorni, adotterà una revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari.

Articolo 29

(Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato)

L'**articolo 29** limita, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'applicazione del regime tariffario speciale al consumo di energia elettrica previsto per RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.; il regime agevolato è limitato ai soli consumi di energia elettrica impiegati per i trasporti rientranti nel servizio universale, per la cui definizione è previsto un decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 30

(Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili)

Il **comma 1** introduce una serie di semplificazioni amministrative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di piccoli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare solare fotovoltaico: ciò avviene inserendo un articolo 7-bis nel decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2011/77/CE e 2003/30/CE*). In particolare, si precisano i contenuti degli interventi già realizzabili con semplice comunicazione, prevedendo un modello unico. Si stabiliscono, inoltre, modalità semplificate per l'acquisizione degli atti di assenso eventualmente necessari.

Sono, altresì, introdotte al **comma 2** - mercé l'inserimento di un articolo 8-bis nel medesimo decreto legislativo - ulteriori misure di semplificazione per la realizzazione di impianti di produzione di biometano e la conversione a biometano di impianti di produzione di energia elettrica da biogas, che consentono una diminuzione degli oneri economici gravanti sulle bollette elettriche, riducendo l'uso di biocarburanti diversi dal biometano, prevalentemente di importazione.

Articolo 31

(Modifiche all'articolo 120 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi)

L'**articolo 31** modifica l'articolo 120 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (TUB) in materia di decorrenza delle valute e calcolo degli interessi, demandando al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) la determinazione di modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni in conto corrente o di pagamento.

Articolo 32

(Garanzia dello Stato in favore di SACE per operazioni non di mercato)

Il **comma 1** istituisce un Fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2014 a copertura delle garanzie dello Stato per rischi non di mercato operate in favore di Sace S.p.A., estende le operazioni per le quali la garanzia dello Stato può essere richiesta e prevede la procedura per il rilascio di tali garanzie da parte di Sace S.p.A..

Il **comma 2** prevede che lo schema di convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Sace S.p.A. - che disciplina lo svolgimento dell'attività assicurativa per rischi non di mercato e il funzionamento della garanzia - sia approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

Articolo 33

(Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti)

Il **comma 1** rende annuale (anziché semestrale, com'è attualmente) il controllo preventivo delle sezioni regionali della Corte dei conti - nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni - quale verifica del funzionamento dei controlli interni onde siano rispettati le regole contabili e l'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale.

Del pari annuale (anziché semestrale) diviene l'obbligo (in capo al sindaco, per Comuni sopra 15.000 abitanti, o al presidente della Provincia) di trasmissione (alla volta della sezione regionale della Corte dei conti) di un referto sul sistema dei controlli interni.

Il **comma 2 lettera a), numero 1** rende annuale (anziché semestrale) la trasmissione ai consigli regionali - da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - della relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno (anziché semestre) precedente nonché sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

Il **numero 2** sopprime l'invio al presidente del consiglio regionale, della relazione che il presidente della Regione è tenuto a trasmettere annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, circa la regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni.

Il **numero 3** ha per oggetto i gruppi consiliari. O più esattamente, introduce previsione relativa all'impugnazione della decisione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, la quale riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a suo corredo non siano conformi alla normativa e che non sia intervenuta, dopo la contestazione di ciò, debita regolarizzazione.

Alla **lettera b)**, essa prevede che la Sezione autonomie della Corte dei conti emetta la sua "delibera di orientamento" per le sezioni regionali di controllo della medesima Corte, al fine di *prevenire* o risolvere contrasti interpretativi.

Il **comma 3** novella la legge n. 96 del 2012, la quale ha ridisegnato il finanziamento dei partiti.

La novella riguarda un profilo particolare ossia i *limiti massimi delle spese elettorali per le elezioni comunali*.

Modifica in 30.000 abitanti (anziché 15.000 abitanti) la soglia di popolazione del Comuni, a partire dalla quale si abbia sottoposizione al vaglio della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, in ordine alla spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati nell'elezione comunale (lettera a)).

E del pari modifica in 30.000 abitanti la soglia di popolazione dei Comuni, per i quali - in caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste - il collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applichi la sanzione amministrativa pecuniaria (da 50.000 a 500.000 euro). Così la lettera b).

Il **comma 4** prevede la contestualità, per gli atti delle amministrazioni statali che siano sottoposti ad entrambi, del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile da un lato, del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti dall'altro - secondo scansione che diviene bipartizione di tipologie di controlli.

Si specifica peraltro che gli atti per i quali non sia previsto il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, l'altro controllo sia necessariamente di regolarità amministrativa e contabile, dunque sia vaglio così del profilo di contabilità come di quello di regolarità amministrativa.

Articolo 34

(Abrogazioni ed invarianza finanziaria)

Il **comma 1** abroga una serie di disposizioni concernenti la determinazione delle tariffe elettriche agevolate.

Il **comma 2** contiene una clausola di invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato per gli articoli da 23 a 30.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare)

1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati

dagli ispettori ed indicati nel verbale del controllo ispettivo.

2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attività d'impresa è istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1 sulle imprese agricole. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del coordinamento dell'attività di controllo e dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo a carico delle imprese agricole sono resi disponibili tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalità definite con Accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo le modalità e i termini previsti con il medesimo accordo.

3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare di lieve entità, per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche ai prodotti già posti in vendita al consumatore finale, con esclusione delle violazioni relative alle norme in materia di sicurezza alimentare. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al periodo precedente, entro il termine

indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8-bis della citata legge n. 689 del 1981, nel caso di reiterazione specifica delle violazioni di cui al presente comma, accertata con provvedimento esecutivo nei tre mesi successivi alla diffida, non si applica la diffida.

4. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

Le disposizioni di cui al **comma 1** hanno la finalità - cui si ispirava anche l'articolo 1 del disegno di legge⁶ Atto Senato n. 1328 - di semplificare e coordinare il sistema dei controlli ispettivi e di assicurare un comportamento omogeneo nei confronti delle imprese nel settore agroalimentare: la relazione governativa ricorda, in proposito, che esso è "caratterizzato da una pluralità di organi di vigilanza appartenenti ad amministrazioni diverse, ma con competenze in alcuni casi analoghe o sovrapponibili, che di fatto comporta per le aziende agricole di essere sottoposte in momenti diversi, ma con riferimento agli stessi periodi e alle stesse materie, a controlli da parte dei vari organi di vigilanza".

Pertanto, si dispone che tale attività di vigilanza debba essere svolta in forma coordinata, al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti, tenendo conto del piano nazionale integrato previsto dall'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004: si tratta di un piano pluriennale - relativo alla struttura ed all'organizzazione dei sistemi di controllo dei mangimi e degli alimenti e della salute e del benessere degli animali - in cui già la legge comunitaria per il 2011

⁶ *Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca* (collegato alla manovra di finanza pubblica proposta dal governo Letta).

prevedeva che dovessero confluire i dati raccolti dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS) sulla base delle attività di tutte pubbliche amministrazioni competenti in materia. L'articolo del regolamento richiamato prevede che gli Stati membri elaborino un "unico piano integrato di controllo nazionale pluriennale" al fine di dare piena attuazione alle norme europee sulla sicurezza alimentazione, sul benessere e salute degli animali e per dare compiuta attuazione alla disciplina dei controlli in tali ambiti previsti dallo stesso regolamento n. 882. Per i periodi e per le materie oggetto di accertamento è previsto un divieto di *bis in idem* sotto il profilo dei controlli esperiti verso le imprese agricole⁷, salvo determinati casi quali comportamenti omissivi, irregolari o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione.

Il coordinamento sarà compiuto sulla base dei dati contenuti nel registro di cui al **comma 2**, ove è istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro unico dei controlli ispettivi. Tale registro, secondo la relazione governativa, risponde al fine di "rendere immediatamente disponibili i dati dei medesimi controlli effettuati dai competenti organi di vigilanza e di favorire forme di interscambio informatico che consentano di acquisire al sistema una maggiore completezza anche attraverso l'inserimento dei dati concernenti i controlli effettuati dagli organi di polizia nei limiti che verranno fissati dall'Accordo tra le amministrazioni interessate"; ne conseguono modalità di interscambio informatico e di rendicontazione (anche a fini di riprogrammazione)⁸, utilizzando le strutture informatiche e le unità di personale esistenti presso ciascuna amministrazione, secondo le modalità che saranno stabilite in sede di Conferenza unificata.

Il **comma 3** introduce alcune deroghe all'impianto della disciplina ordinaria in tema di illeciti amministrativi, al dichiarato fine di rendere più efficace l'impianto sanzionatorio posto a protezione del settore agroalimentare. In particolare, si estende l'istituto della diffida a tutti gli illeciti agroalimentari di lieve entità puniti con la sola sanzione amministrativa pecuniaria: il responsabile, in caso di prima infrazione di violazioni sanabili, potrà sottrarsi al pagamento della sanzione adempiendo alle prescrizioni dell'organo di controllo entro un breve termine: tali previsioni si applicano anche ai prodotti già posti in vendita al consumatore finale, con esclusione delle violazioni relative alle norme in materia

⁷ Si ricorda che ai sensi dell'art. 2135 c.c. "è imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".

⁸ Cfr. gli artt. 41, 42 e 44 del citato regolamento (CE) n. 882/2004 (*Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali*), che prevedono anche che esso sia adattato ed aggiornato a seconda delle esigenze, mentre la relazione sul piano è presentata alla Commissione europea con cadenza annuale. Sia la relazione sia il piano sono redatti dal Ministero della salute, come previsto dalle leggi comunitarie del 2008 e del 2011.

di sicurezza alimentare. Viene poi specificato che in caso di reiterazione specifica delle violazioni suddette, accertata con provvedimento esecutivo nei tre mesi successivi alla diffida, non sia più applicabile il medesimo istituto della diffida.

Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare il **comma 4** prevede inoltre un'ulteriore modalità di estinzione dell'obbligazione: l'adempimento volontario entro un brevissimo termine (cinque giorni) dalla contestazione o dalla notifica della stessa, con il vantaggio per il responsabile di ottenere un'ulteriore riduzione (del trenta per cento) dell'importo da pagare rispetto alla somma risultante dal computo del pagamento in misura ridotta.

Articolo 2

(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo)

1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. È altresì ammessa, la produzione di mosto cotto, denominato anche saba, sapa o similari, previa comunicazione al competente Ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, da eseguirsi secondo le modalità stabilite nell'articolo 5, comma 1, della presente legge.»;

b) all'articolo 5, comma 1:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «La preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di vini aromatizzati, di bevande aromatizzate a base di vino, di cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli e di spumanti, nonché la preparazione delle bevande spiritose, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino, e punto ii) del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, può essere eseguita anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso l'impiego di saccarosio, dell'acquavite di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, e successive modificazioni, a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto giorno

anteriore alla lavorazione, al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»;

2) al secondo periodo le parole: «(CEE) n. 1601/91» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 251/2014»;

c) all'articolo 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Nei locali di un'impresa agricola intercomunicanti con quelli in cui si estraggono mosti o vini ottenuti dalla medesima impresa, è consentita anche la detenzione dei prodotti di cui al comma 1, lettere da a) a d), se ottenuti esclusivamente dall'attività di coltivazione, silvicoltura e di allevamento svolte dall'impresa oppure impiegati nella preparazione di alimenti costituiti prevalentemente da prodotti agricoli ottenuti dalle medesime attività. In tali casi la detenzione è soggetta ad una preventiva comunicazione da inviarsi al competente ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»;

d) all'articolo 14:

1) al comma 3, primo periodo, le parole: «autorizzazione, valida per una campagna vitivinicola, rilasciata dal competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, al quale deve essere presentata domanda in carta da bollo con specificazione della sede e dell'ubicazione dei locali interessati, nonché del quantitativo presunto di sottoprodotti oggetto di richiesta.» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione, da inviarsi al competente ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della

repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»;

2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «almeno entro il quinto giorno antecedente» sono sostituite dalla seguente: «antecedentemente»;

e) all'articolo 25:

1) al comma 1, le parole: «, che rispondono ai requisiti e alle caratteristiche anche di purezza determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse;

2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

f) l'articolo 26 è abrogato;

g) all'articolo 28:

1) al comma 1 le parole da: «, con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente in base al luogo di detenzione, e annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano» sono soppresse;

2) i commi 4 e 5 sono abrogati;

h) all'articolo 35:

1) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 25 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.»;

2) il comma 12 è abrogato;

i) l'articolo 43 è abrogato.

Il **comma 1** prevede alcune modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato.

La disciplina della produzione e commercio dei vini, degli aceti e dei prodotti di uso enologico fu oggetto di un complessivo intervento legislativo di riordino, adottato con la legge 20 febbraio 2006, n. 82. Il provvedimento era volto a chiarire il quadro normativo (caratterizzato da una accentuata stratificazione normativa, sulla quale si intervenne disponendo numerose abrogazioni), semplificare gli adempimenti a carico dei produttori, razionalizzare le misure finalizzate a garantire la sicurezza dei prodotti e aggiornare il sistema sanzionatorio, superando la logica emergenziale che ha caratterizzato la produzione normativa in materia a partire dalla vicenda del c.d. vino al metanolo. Più specificamente, la nuova legge introdusse (anche al fine di raccordare la normativa interna a quella comunitaria, riconducibile essenzialmente al regolamento CE n.1493/1999 sulla OCM vino) nuove definizioni normative (quali quelle di “vino passito”, “vinsanto” e “vitigno autoctono italiano”), vietò la detenzione di mosti e vini non rispondenti ai parametri o che avessero subito trattamenti o aggiunte non consentiti, prevede nuove misure in materia di recipienti, bottiglie, sistemi di chiusura, detenzione di prodotti chimici e igiene delle cantine, dispose la costituzione presso il Dicastero agricolo di una Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi e di un Comitato di coordinamento per il servizio di repressione frodi. Per quanto concerne, in particolare, il sistema sanzionatorio (sul quale si erano appuntate da tempo le maggiori critiche del mondo produttivo), il provvedimento dispose la depenalizzazione delle precedenti figure di reato, strutturando un complesso sistema di sanzioni amministrative pecuniarie (la cui entità viene rapportata alla effettiva gravità dei comportamenti, secondo un principio di gradualità e proporzionalità) e introdusse, in via generale, lo strumento della diffida. L'approvazione della descritta riforma fu

seguita da provvedimenti, decreti o norme di legge, volti a governare il comparto nei termini previsti dalle disposizioni comunitarie.

In particolare alla **lettera a)** si ammette la produzione di mosto cotto, eliminando, per i casi ivi previsti, la necessità di ottenere una preventiva autorizzazione alla produzione e riducendo l'onere a carico dell'impresa a una mera comunicazione (da trasmettersi almeno cinque giorni prima dell'inizio delle lavorazioni al competente Ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi).

Alla **lettera b)** si estende il regime - già previsto per l'utilizzo di saccarosio, alcol etilico, coloranti, edulcoranti e aromi consentiti nella preparazione delle bevande aromatizzate⁹ - anche all'utilizzo di tali sostanze nella preparazione di bevande spiritose per le cantine dalle quali si producono mosti e vini; è però previsto che ciò deve avvenire solo in stabilimenti ove non siano poste in essere operazioni di distillazione, macerazione o trattamenti simili;

Alla **lettera c)** si consente la detenzione, oggi vietata, nei locali di un'impresa agricola intercomunicanti con quelli in cui si estraggono mosti o vini ottenuti dalla medesima impresa, di acquavite, alcole e altre bevande spiritose; anche qui è necessaria la previa comunicazione all'Ispettorato.

Alla **lettera d)** si sottrae alla disciplina dell'autorizzazione l'istituzione - da parte delle distillerie - dei centri di raccolta temporanei fuori fabbrica dei sottoprodotti della vinificazione. Una mera comunicazione preventiva al competente Ufficio dell'Ispettorato diventa sufficiente per l'apertura del deposito. Più in generale, la comunicazione preventiva in materia è stata affrancata dal limite dei cinque giorni.

Per la **lettera e)** viene meno una disciplina, in tema di autorizzazione alla produzione delle sostanze impiegate in enologia già considerate ammissibili dal legislatore europeo, per la quale il MiPAAF non aveva mai proceduto alla disciplina attuativa; la **lettera h)** reca il conseguente adeguamento della disciplina sanzionatoria.

La **lettera f)** rimuove il divieto di detenere nella cantina sostanze utilizzate per l'igiene dei locali e, al contempo, elimina le disposizioni specifiche dettate per i prodotti per la pulizia dei locali, dei recipienti e degli attrezzi della cantina: si riespanderà, per l'effetto, la disciplina generale di natura igienico-sanitaria valide per ogni tipologia di stabilimento di produzione; anche qui la lettera h) reca il conseguente adeguamento della disciplina sanzionatoria.

La **lettera g)** adegua la disciplina dei registri - per i produttori, degli importatori e dei grossisti di saccarosio, glucosio e isoglucosio - alla dematerializzazione già prevista. Infine, la **lettera i)** si rende necessaria a seguito dell'introduzione della nuova disciplina della diffida di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto in commento, che diviene quindi norma generale anche per questo tipo di procedura di accertamento ed irrogazione di sanzioni amministrative.

⁹ Regolamento (CEE) n. 1601/91, ora regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 feb-braio 2014.

Articolo 3

(Interventi per il sostegno del Made in Italy)

1. Alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera *a*), un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.

3. Al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti, alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera *b*), un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e

109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 3 e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, si provvede ai sensi dell'articolo 8, comma 2:

a) nel limite di 500.000 euro per l'anno 2014, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1;

b) nel limite di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

6. Il riconoscimento dei crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 3 è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

7. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Ai fini di cui al comma 3 ed ai sensi degli articoli 26, paragrafo 2, lettera a), e 39 del regolamento (UE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali svolge, attraverso il proprio sito istituzionale, una consultazione pubblica tra i consumatori per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quando l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con il Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, svolge studi diretti a individuare, su scala territoriale, i legami tra talune qualità dei prodotti alimentari e la loro origine o provenienza. I risultati delle consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e trasmessi alla Commissione europea. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge la consultazione pubblica tra i consumatori di cui all'articolo 4, comma 4-bis, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, come introdotto dal comma 7, lettera b), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. I decreti di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, comma 3, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le modalità di cui al medesimo comma 3.

10. All'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «È istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo»

sono inserite le seguenti: «per l'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione e».

Ai sensi del **comma 1**, è riconosciuto alle imprese agricole, anche costituite in forma cooperativa o in consorzi, un credito d'imposta, da applicarsi alle spese relative alla realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Il credito opera sia per le imprese produttrici di prodotti alimentari di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sia per le piccole e medie imprese i cui prodotti agroalimentari non sono inclusi nell'allegato in questione.

L'[Allegato I](#) al TFUE contiene una lista di denominazioni di prodotti alimentari previsto dall'articolo 38 del [Trattato](#), il primo articolo del Titolo III dedicato a "Agricoltura e pesca". L'articolo citato prevede che l'Unione europea stabilisca una politica comune dell'agricoltura e della pesca e che la politica comune debba accompagnare il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno - comprendente l'agricoltura, la pesca e il commercio dei prodotti agricoli, che esplicitamente comprendono i prodotti della pesca - del settore. L'Allegato I elenca, quindi, quei prodotti cui si applica la disciplina dettata dal Trattato stesso sull'agricoltura e la pesca.

Il credito è riconosciuto alle imprese, anche costituite in forma cooperativa o in consorzi, nella misura del 40% delle spese sostenute e fino 50.000 euro, nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi. Ai sensi del **comma 2** il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale è concesso; esso è utilizzabile solamente in compensazione.

L'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241¹⁰ prevede la compensazione dei crediti in relazione al versamento unitario (comprendente imposte, contributi all'INPS e altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali) da effettuare entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

Il credito non concorre alla determinazione del reddito e del valore ai fini IRAP. Esso inoltre non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi (che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi) e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi,

¹⁰ *Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.* Si tratta del meccanismo cui s'è richiamato, nel *ius conditum*, l'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, e, *de iure condendo*, l'articolo 1 del disegno di legge Atto Senato n. 1096, per la compensazione dei crediti da condanna giurisdizionale dello Stato.

definito dall'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1996) al fine della deducibilità degli interessi passivi, ovvero alla deducibilità delle spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo testo unico. Le disposizioni attuative relative al credito d'imposta previsto dalle disposizioni in esame sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Il **comma 3** specifica i termini del credito d'imposta da applicarsi alle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera che è riconosciuto alle imprese produttrici di prodotti alimentari di cui al citato Allegato I del TFUE e alle piccole e medie imprese. Il credito è riconosciuto alle imprese, anche costituite in forma cooperativa o in consorzi, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e fino 400.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi. Con la nuova disposizione si mira ad estendere le agevolazioni anche alle imprese agricole, che investono in ricerca ed innovazione e che aderiscono ad un contratto di rete: le reti di impresa rappresentano forme di coordinamento di natura contrattuale tra imprese, particolarmente destinate alle PMI che vogliono incrementare la loro capacità competitiva senza ricorrere a fusioni o a unioni sotto il controllo di un unico soggetto. Il [decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5](#), all'articolo 3, commi 4-ter e successivi, disciplina i contenuti essenziali del contratto di rete tra due o più imprese, con particolare riferimento ai diritti e agli obblighi assunti dalle imprese partecipanti e alle modalità di esecuzione dei contratti stessi.

Ai sensi del **comma 4** il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale è concesso; anche qui, esso è utilizzabile solamente in compensazione.

Il **comma 5** fissa la copertura finanziaria, precisando che il credito di imposta verrà erogato nei limiti di 500.000 euro per l'anno 2014 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e nei limiti di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

Il **comma 6** specifica che il riconoscimento del credito d'imposta è subordinato all'approvazione della Commissione europea previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, disponendo la sospensione dell'efficacia della disposizione in attesa della richiamata autorizzazione e reca una clausola di invarianza finanziaria con riferimento all'applicazione del presente articolo.

Si rammenta che, rispetto alla norma contenuta all'articolo 8 del disegno di legge¹¹ Atto Senato n. 1328, al comma 1 non si prevede che le PMI siano quelle definite dall'Allegato I al [regolamento n. 800/2008](#), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)¹².

Il **comma 7** reca disposizioni volte a sbloccare l'attuazione della legge sull'etichettatura e a prevedere una procedura finalizzata a dare piena attuazione alle norme previste dal regolamento (UE) n. 1169/2011 che entreranno in vigore il 13 dicembre 2014. In particolare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolgerà, attraverso il proprio sito istituzionale, una consultazione pubblica tra i consumatori per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quando l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con il Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, svolgerà anche studi diretti a individuare, su scala territoriale, i legami tra talune qualità dei prodotti alimentari e la loro origine o provenienza.

I risultati delle consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e trasmessi alla Commissione europea: il **comma 8** prevede un termine per la procedura di consultazione di cui al comma 7, mentre il **comma 9** prevede che i decreti attuativi della legge sull'etichettatura siano adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

Il **comma 10**, novellando l'articolo 58 del decreto-legge n. 83 del 2012, prevede di annoverare, tra le finalità del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti quella di garantire l'efficientamento della filiera della produzione e della distribuzione di prodotti alimentari.

La disposizione richiamata istituiva presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana. Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle modalità previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del

¹¹ *Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca* (collegato alla manovra di finanza pubblica proposta dal governo Letta).

¹² L'Allegato citato reca la definizione di PMI. In particolare, dopo la definizione di "impresa"¹² contenuta nell'articolo 1, l'articolo 2 definisce le soglie finanziarie utili alla classificazione delle imprese nei termini che seguono: alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro; all'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro; all'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Consiglio del 22 ottobre 2007. Il regolamento 1234/2007 reca le norme per l'organizzazione comune dei mercati agricoli nonché disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli; il provvedimento ha sostituito le precedenti normative che disciplinavano singolarmente, per ciascuno prodotto, 21 organizzazioni comuni di mercato. Per le carni da pollame è previsto che possono essere adottate misure di sostegno solo per far fronte a casi di malattie di animali e per gravi perturbazioni di mercato, legate ad una perdita di fiducia del consumatore. La Commissione europea può adottare specifiche misure per migliorare la qualità e per promuovere l'organizzazione della produzione, della trasformazione e commercializzazione del prodotto. Nell'Allegato XIV vengono, poi, specificate le norme di commercializzazione, definendo l'ambito oggettivo di applicazione e la relativa classificazione, basata sulla qualità e sul peso. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, viene adottato il programma annuale di distribuzione che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie. Le modalità di attuazione potranno riguardare anche le erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di soggetti privati, per le quali, ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460, che ha disposto il riordino della normativa degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale¹³. Gli operatori della filiera agroalimentare possono destinare all'attuazione del

¹³ Il comma 1 dell'articolo 10 di tale decreto definisce le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), come le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, che, a fini di solidarietà sociale, svolgono attività in uno o più dei settori di seguito indicati, con divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) beneficenza;
- 4) istruzione;
- 5) formazione;
- 6) sport dilettantistico;
- 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge n. 1089 del 1939, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. n. 1409 del 1963;
- 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 22 del 1997;
- 9) promozione della cultura e dell'arte;
- 10) tutela dei diritti civili;
- 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

Ai sensi del comma 8 dell'articolo 10 citato, sono inoltre considerate ONLUS (c.d. "Onlus di diritto"):

- 1) gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti negli appositi registri;
- 2) le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- 3) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991, la cui base sociale sia formata per il 100 per cento da cooperative sociali.

In base al comma 9 dell'articolo 10, sono inoltre ricompresi tra le Onlus gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, e le associazioni di promozione sociale comprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto

programma annuale derrate alimentari secondo modalità stabilite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura; l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura¹⁴ è individuata come il soggetto responsabile dell'attuazione del programma: essa opera secondo criteri di economicità - per conseguire gli scopi dell'articolo - dando preferenza, a parità di condizioni, alle forniture offerte da organismi rappresentativi di produttori agricoli o imprese di trasformazione dell'Unione Europea.

La novella consentirebbe, secondo la relazione governativa, "l'introduzione, tra le finalità del Tavolo permanente di coordinamento istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 7 del decreto interministeriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero per la cooperazione internazionale e l'integrazione n. 18476 del 17 dicembre 2012, quella di coordinare la gestione dei cosiddetti «sprechi alimentari», al fine di poterli destinare agli indigenti. Si sottolinea l'opportunità di una simile previsione assunta nel corso dell'anno della lotta agli sprechi alimentari (2014) e in vista di Expo Milano 2015 che, tra le proprie finalità, ha anche quella del contrasto agli sprechi alimentari".

1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, limitatamente all'esercizio delle attività elencate dal comma 1 dello stesso articolo 10.

¹⁴ L'AGEA, ai sensi del d.lgs 165/1999, svolge le funzioni di coordinamento dei servizi e degli organismi cui sono state decentrate a livello regionale le funzioni di Organismo pagatore. In tale funzione l'Agenzia promuove l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria (art. 4 reg. (CE) 885/2006) e a tal fine verifica la conformità e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli Organismi pagatori ed effettua il monitoraggio delle attività svolte dagli stessi. In caso di inerzia o di inadempienze nell'esercizio delle funzioni svolte dagli Organismi pagatori l'Agenzia dà segnalazione al Ministero e alle Regioni interessate per l'adozione delle procedure previste dall'art. 5, co. 3 del d.lgs 112 del 31.03.1998. In qualità di Organismo di coordinamento l'Agenzia supporta le attività svolte dagli Organismi pagatori territoriali predisponendo appositi manuali atti ad armonizzare le procedure per le funzioni espletate.

Articolo 4

(Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP)

1. La produzione della «Mozzarella di Bufala campana» DOP, registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, deve avvenire in uno spazio in cui è lavorato esclusivamente latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. In tale spazio può avvenire anche la produzione di semilavorati e di altri prodotti purché realizzati esclusivamente con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. La produzione di prodotti realizzati anche o esclusivamente con latte differente da quello da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana deve essere effettuata in uno spazio differente.

2. Al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala, gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala sono obbligati ad adottare, nelle rispettive attività, sistemi idonei a garantire la rilevazione e la tracciabilità del latte prodotto, dei quantitativi di latte di bufala trasformato e delle quantità di prodotto derivante dalla trasformazione del latte di bufala utilizzato.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per l'attuazione

delle disposizioni di cui ai commi 1, terzo periodo, e 2.

4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 13.000 e alla sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione per un periodo da un minimo di dieci ad un massimo di trenta giorni. Si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta dalla data dell'accertamento della violazione fino a quando l'organo di controllo non abbia verificato la rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione e l'avvenuta pubblicità a norma del periodo seguente. Della sanzione della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta è data tempestiva pubblicità attraverso la pubblicazione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, accertata con provvedimento esecutivo nei sei mesi successivi all'irrogazione delle sanzioni, la chiusura dello stabilimento è disposta per un periodo da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni e gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al presente comma sono raddoppiati. La sanzione della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione è altresì disposta a carico di coloro che utilizzano latte o cagliata diversi da quelli della Mozzarella di Bufala Campana DOP nella produzione

di Mozzarella di Bufala Campana DOP. In tali casi la chiusura dello stabilimento è disposta per un periodo da un minimo di un giorno a un massimo di dieci giorni, ovvero di trenta giorni in caso di reiterazione di tale comportamento accertato entro sei mesi.

5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 750 ad euro 4.500. Qualora la violazione riguarda prodotti inseriti nel sistema di controllo delle denominazioni protette di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 13.000. Gli addetti al controllo, nel caso di prima violazione delle disposizioni di cui al comma 2, procedono a diffidare il responsabile ad adempiere alle prescrizioni previste entro un termine massimo di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono raddoppiati.

6. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali, è designato quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5.

7. L'articolo 4-*quinqüesdecies* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è abrogato. L'articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, è punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000. L'autore del delitto di cui al presente comma è tenuto altresì a rimuovere, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, le coltivazioni di sementi vietate ed alla realizzazione delle misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalità definiti dalla regione competente per territorio.

Il **comma 1** ha lo scopo di garantire ai consumatori che, nel luogo in cui avviene la produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP e la lavorazione dei prodotti, sottoprodotti o derivati dal latte provenienti da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della relativa DOP, venga utilizzato solo latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana.

Attualmente l'Italia è il Paese europeo con la maggiore quantità di capi bufalini allevati: dati del 2006 riferiscono la presenza di circa 318158 capi, che rappresentano l'85% dell'intera popolazione europea. Il 73% dei bufali allevati in Italia è attualmente concentrato nella regione Campania, sebbene l'allevamento della bufala si stia diffondendo anche in regioni più vicine ai mercati europei. In Italia, comunque, è stato effettuato un intenso lavoro di ricerca e di selezione nell'allevamento bufalino, al fine di

incrementare la produzione del latte e migliorarne le caratteristiche qualitative. Negli ultimi trenta anni la produzione media di latte è aumentata di circa 600 kg/lattazione, con aumento anche del contenuto percentuale di grasso e proteine.

Il latte di bufala è utilizzato per la fabbricazione della rinomata Mozzarella di Bufala Campana, che ha ricevuto il marchio di tutela DOP a livello comunitario, in base al Reg CE n. 1107/96. Questa denominazione offre garanzie su diversi livelli del processo produttivo: origine, provenienza delle materie prime, localizzazione e tradizione del processo produttivo. Nel settore latteo-caseario le bufale ha da sempre rivestito un ruolo fondamentale nel nostro paese, raggiungendo nel 2007 un fatturato di 14.2 miliardi di euro su un totale di 110, pari al 13%. Secondo fonti Databank, il fatturato della produzione del comparto “mozzarelle” (Mozzarella di Bufala Campana DOP, vaccina e di latte di bufala) in Italia è stato di 1522 milioni di euro nel corso del 2007. Questo implica che l'allevamento del bufalo rappresenta un elemento fondamentale nell'economia delle zone DOP “Mozzarella di Bufala Campana”, producendo un indotto di rilevante impatto socio-economico. Il ritorno economico derivante dalla trasformazione del latte in mozzarella ha favorito il continuo incremento sia della popolazione bufalina sia delle aziende: attualmente nel settore del DOP, sono impegnati circa 15 mila addetti (fonte ANSAB) con un valore aggiunto complessivo per l'intera filiera pari a 260 milioni di euro.

Pertanto, si è disposto che la produzione di formaggi e preparati alimentari, realizzati con latte o derivati del latte non provenienti da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP in questione, siano prodotti in un luogo differente rispetto a quello in cui avviene la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP: *tale disposizione è assoggettata alla normazione attuativa di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 3, eppure rientra anche tra le fattispecie direttamente sanzionate dal comma 4.*

Il **comma 2** si occupa della rilevazione della produzione e la tracciabilità del latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino ed ha lo scopo di garantire la tracciabilità e rintracciabilità della materia prima e dei prodotti finiti in modo da limitare gli eventuali tentativi di contraffazione. Si tratta di un'esigenza più volte emersa in sede parlamentare¹⁵, ma mai compiutamente recepita in testi di legge. Per tale finalità viene previsto ora l'obbligo per gli allevatori bufalini ed i trasformatori di latte di bufala di adottare strumenti idonei a garantire la tracciabilità del latte di bufala prodotto da ciascun animale e di quello trasformato, oltre che del prodotto finito realizzato con il latte di bufala. Si vuole così difendere e promuovere il sistema produttivo del latte di bufala, la cui qualità ed origine deve essere correttamente e chiaramente

¹⁵ Nella XVI legislatura, v. il disegno di legge *Disposizioni di tutela e valorizzazione dei formaggi freschi a pasta filata e della mozzarella di bufala* (2433), presentato dai senatori D'Alia e Poli Bortone, che tutelava il complesso settore bufalino, insidiato da produzioni spesso inidonee a soddisfare anche i requisiti minimi di qualità: ciò non solo rafforzando le sanzioni volte a frenare il peggioramento della qualità, ma anche premiando le iniziative che tendono ad innalzare il livello del prodotto e la sua diffusione.

comunicata al consumatore, e garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala.

Il **comma 3** ricollega ad un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della salute (da emanare entro trenta giorni, attuativo delle disposizioni previste ai commi 1, terzo periodo, e 2) l'introduzione di un quadro normativo certo, in base al quale le aziende produttive interessate potranno programmare la loro attività produttiva e definire le modalità per individuare gli adempimenti degli allevatori bufalini e dei trasformatori di latte di bufala relativamente alla rilevazione e tracciabilità obbligatoria della produzione di latte di bufala e di prodotti derivanti dalla trasformazione del latte di bufala.

Il **comma 4** dispone le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione delle disposizioni concernenti la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP di cui al comma 1. In particolare, viene prevista l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 2.000 a 13.000 euro, la sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione, di cui deve essere data adeguata pubblicità e la chiusura dello stabilimento da 10 a 30 giorni. Si prevede l'inasprimento della sanzione della chiusura dello stabilimento in caso di reiterazione della medesima violazione accertata con provvedimento esecutivo entro 6 mesi. Si dispone altresì l'irrogazione della sanzione della chiusura dello stabilimento da uno a dieci giorni nel caso di utilizzo di latte o cagliata non di bufala DOP per la produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP.

Nel **comma 5** sono individuate le sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazioni relative alla mancata adozione di un sistema di rilevazione e di tracciabilità del latte di bufala e dei prodotti finiti derivanti dalla trasformazione del latte di bufala di cui al comma 2. Si prescrive inoltre la diffida nel caso di prima infrazione, cosa che permetterebbe agli operatori di adeguarsi alle prescrizioni normative senza essere sottoposti all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste.

Il **comma 6** individua il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari quale organo competente all'accertamento delle violazioni di cui ai commi 4 e 5 ed alla elevazione delle sanzioni ivi previste.

Il **comma 7** prevede, in primo luogo, l'abrogazione dell'articolo 4-*quinqüiesdecies* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205. Gli interventi normativi volti ad inserire nel sistema dei controlli le proposte avanzate per la rilevazione delle quantità di latte prodotte da ciascuna bufala, nella scorsa legislatura, avevano prodotto infatti - all'esito di vari tentativi della Camera dei deputati (v. articolo 9 del disegno di legge n. 2363) - l'introduzione di un obbligo privo di sanzione per i produttori (per di più senza alcuna connessione con la programmazione regionale), secondo il quale a decorrere dal 1° luglio 2014 la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP doveva essere effettuata in

stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari. Viene anche prevista l'abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, dell'articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4 contenente le disposizioni per la rilevazione della sola quantità di latte bufalino prodotto, con esclusione della rilevazione e tracciabilità dei prodotti ottenuti dalla trasformazione del latte di bufala utilizzato.

Il **comma 8**, infine, risponde alla necessità di fissare disposizioni a tutela del territorio e della qualità e della salubrità delle produzioni agricole, individuando alcuni strumenti per assicurare l'effettività dei divieti e dei limiti imposti per la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul territorio. In particolare, tale disposizione prevede specifiche sanzioni - la reclusione da 6 mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000 - per chiunque violi i divieti di coltivazione previsti dagli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002, il quale stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. L'autore del delitto è tenuto altresì a rimuovere, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, le coltivazioni di sementi vietate ed alla realizzazione delle misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalità definiti dalla regione competente per territorio.

Articolo 5

(Disposizioni per l'incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura)

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile in agricoltura di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020, è istituito, nel limite delle risorse del fondo istituito ai sensi del comma 2, un incentivo per i datori di lavoro che hanno i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile e che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato che presenta i requisiti di cui al comma 3, lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui al comma 4.

2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole il fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli, con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2015, 12 milioni di euro per l'anno 2016, 9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018.

3. Ai fini della concessione dell'incentivo di cui al presente articolo, il contratto di lavoro a tempo determinato deve:

- a) avere durata almeno triennale;
- b) garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno;
- c) essere redatto in forma scritta.

4. Le assunzioni di cui al comma 1 devono riguardare lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b) essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

5. Le assunzioni di cui al presente articolo devono essere effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 e devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno precedente l'assunzione. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

6. L'incentivo di cui al presente articolo è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi, riconosciuto al datore di lavoro unicamente mediante compensazione dei contributi dovuti e con le modalità di seguito illustrate:

- a) per le assunzioni a tempo determinato:
 - 1) 6 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione;
 - 2) 6 mensilità a decorrere dal completamento del secondo anno di assunzione;

3) 6 mensilità a decorrere dal completamento del terzo anno di assunzione;

b) per le assunzioni a tempo indeterminato: 18 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione.

7. All'incentivo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Inps adegua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo scopo di ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all'incentivo e di consentire la fruizione dell'incentivo stesso, comunicando sul proprio sito internet istituzionale la data a decorrere dalla quale è possibile presentare le domande di ammissione all'incentivo. Entro il medesimo termine l'Inps, con propria circolare, disciplina le modalità attuative dell'incentivo di cui al comma 1, nonché le modalità di controllo per il rispetto da parte dei datori di lavoro degli impegni assunti nei contratti per i quali è previsto l'incentivo ai sensi del presente articolo e per la verifica dell'incremento occupazionale.

9. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua la comunicazione di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008.

11. In relazione alla prossima scadenza del citato regolamento (CE) n. 800/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica la compatibilità delle disposizioni di cui al presente articolo rispetto alle nuove disposizioni europee di esenzione dalla notifica in corso di adozione e propone le misure necessarie all'eventuale adeguamento.

12. A decorrere dalla data in cui è possibile presentare le domande di ammissione all'incentivo di cui al presente articolo, per le assunzioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato non trova più applicazione l'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Restano salve le domande di ammissione all'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, presentate fino a tale data.

13. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1.1. Le deduzioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), si applicano, nella misura del 50 per cento degli importi ivi previsti, anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta purché abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale.».

14. La disposizione del comma 13 si applica, previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Della medesima disposizione non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo a

quello in corso al 31 dicembre 2013, secondo il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

I **commi da 1 a 12 dell'articolo 5** riguardano una misura temporanea di incentivo alle assunzioni da parte dei datori di lavoro imprenditori agricoli¹⁶, mentre i successivi **commi 13 e 14** consentono, per i produttori agricoli che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IRAP, alcune deduzioni dalla base imponibile del medesimo tributo, con riferimento ai lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato.

I **commi da 1 a 12** disciplinano un incentivo, in favore dei datori di lavoro imprenditori agricoli, per la stipulazione - nel periodo compreso tra il 1° luglio 2014 ed il 30 giugno 2015 (**comma 5**) - di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato o a termine, che diano luogo ad un incremento occupazionale netto (di cui al **comma 5**). Nel caso di contratti a tempo determinato, essi, ai fini in esame, devono (**comma 3**): avere durata almeno triennale; garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno; essere redatto in forma scritta. L'incentivo è relativo alle ipotesi in cui i lavoratori in esame siano di età compresa tra i 18 e i 35 anni (**comma 1**) e rientrino in una delle seguenti condizioni (di cui al **comma 4**): siano privi da almeno 6 mesi di un impiego regolarmente retribuito; siano privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

L'importo dell'incentivo è pari ad un terzo della retribuzione lorda (imponibile ai fini della contribuzione previdenziale), per un periodo complessivo massimo di 18 mesi, ed è riconosciuto - esclusivamente mediante compensazione con i contributi previdenziali dovuti - secondo i seguenti criteri (**comma 6**): per i contratti a termine, le quote del beneficio, ciascuna pari a 6 mensilità, spettano a decorrere dal completamento, rispettivamente, del primo, del secondo e del terzo anno di assunzione; per i contratti a tempo indeterminato, l'intero incentivo, pari, come detto, a 18 mensilità, spetta a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione.

L'incremento occupazionale netto è valutato in base ai criteri di cui al **comma 5**. Si dovrebbe ritenere, anche in base all'attuazione di precedenti misure di incentivo analoghe, che l'incremento si verifichi anche nel caso di imprese agricole di nuova costituzione (in cui, cioè, la media di riferimento di cui al **comma 5** sia per definizione pari a zero).

L'incentivo è riconosciuto, da parte dell'INPS, nel limite delle risorse di cui al **comma 2**, pari a 5,5 milioni di euro per il 2015, 12 milioni per il 2016, 9 milioni

¹⁶ Riguardo a quest'ultima nozione, la norma fa rinvio all'[art. 2135 del codice civile](#).

per il 2017 e 4,5 milioni per il 2018, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e secondo le modalità di cui ai **commi 8 e 9**.

In base al **comma 7**, per la misura di incentivo in esame si applicano le norme generali in materia di incentivi all'assunzione - relative soprattutto a fattispecie di esclusione del beneficio - [di cui all'art. 4, commi 12, 13 e 15, della L. 28 giugno 2012, n. 92](#).

Con riguardo al medesimo incentivo, i **commi 10 e 11** prevedono alcuni adempimenti istituzionali per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il successivo **comma 12** specifica che, a decorrere dalla prima data utile per la presentazione della domanda per il beneficio in esame (data determinata ai sensi del **comma 8**), con riferimento alle assunzioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato non trova più applicazione la misura di incentivo prevista per la generalità dei datori di lavoro e relativa alla stipulazione - entro il 30 giugno 2015 - di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni e che diano luogo ad un incremento occupazionale netto - misura di cui all'art. 1 del [D.L. 28 giugno 2013, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 99](#), e successive modificazioni -; sono fatte salve le domande presentate (per quest'ultimo beneficio) prima della suddetta data.

I **commi 13 e 14** consentono, per i produttori agricoli che rientrino¹⁷ nell'ambito di applicazione dell'IRAP, alcune deduzioni dalla base imponibile del medesimo tributo, con riferimento ai lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato, con contratto di durata almeno triennale, impiegati nel periodo di imposta e che abbiano lavorato almeno 150 giornate. Tali deduzioni sono pari al 50 per cento di quelle corrispettive previste - per la generalità dei settori e salvo eccezioni - con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), del [D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#), e successive modificazioni. Le nuove deduzioni di cui ai **commi in oggetto** si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e previa autorizzazione della Commissione europea; di esse non si tiene conto in sede di determinazione dell'acconto per l'IRAP relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

¹⁷ Ai sensi dell'[art. 3, comma 1, lettera d\), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#), e successive modificazioni.

Articolo 6

(Rete del lavoro agricolo di qualità)

1. È istituita presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità alla quale possono partecipare le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per le violazioni di cui alla lettera a);

c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

2. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità sovrintende una cabina di regia composta da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'INPS e della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Fanno parte della cabina di regia anche tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. La cabina

di regia è presieduta dal rappresentante dell'INPS.

3. Ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, le imprese di cui al comma 1 presentano istanza in via telematica. Entro trenta giorni dall'insediamento la cabina di regia definisce con apposita determinazione gli elementi essenziali dell'istanza.

4. La cabina di regia ha i seguenti compiti:

a) delibera sulle istanze di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità entro 30 giorni dalla presentazione;

b) esclude dalla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole che perdono i requisiti di cui al comma 1;

c) redige e aggiorna l'elenco delle imprese agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità e ne cura la pubblicazione sul sito internet dell'INPS;

d) formula proposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero delle politiche agricole e forestali in materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo.

5. La partecipazione alla cabina di regia è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. La cabina di regia si avvale per il suo funzionamento delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'INPS, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 8.

6. Al fine di realizzare un più efficace utilizzo delle risorse ispettive disponibili, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, fermi restando gli ordinari controlli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro, orientano l'attività di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità salvi i casi di richiesta di intervento proveniente dal lavoratore, dalle organizzazioni sindacali, dall'Autorità giudiziaria o da autorità amministrative.

7. È fatta salva comunque la possibilità per le amministrazioni di cui al comma 6

di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni in base alla disciplina vigente.

8. Per le attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

L'**articolo 6** prevede l'istituzione, presso l'INPS, di una Rete del lavoro agricolo di qualità, alla quale possono partecipare, su istanza, le imprese agricole¹⁸ che siano in possesso di determinati requisiti di regolarità sotto il profilo lavoristico, previdenziale e tributario. Si pone, di conseguenza, il principio (**comma 6**) che l'attività di vigilanza, nel settore agricolo, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS, sia orientata nei confronti delle imprese non appartenenti alla Rete suddetta, al fine di conseguire "un più efficace utilizzo delle risorse ispettive disponibili", fermi restando gli ordinari controlli in materia di sicurezza sul lavoro e fatti salvi i casi di richiesta di intervento da parte del lavoratore, delle organizzazioni sindacali, dell'autorità giudiziaria o amministrativa nonché (**comma 7**) le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni.

I requisiti di regolarità (per l'ammissione alla Rete) sono i seguenti (**comma 1**): non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale nonché in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per illeciti nelle materie suddette; essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. *Riguardo al primo requisito, potrebbe essere ritenuto opportuno valutare l'ambito della nozione "procedimento penale", in quanto, in base alla terminologia codicistica, tale locuzione comprende anche le fasi precedenti l'imputazione - fasi che, peraltro, non risultano nel casellario giudiziale dei carichi pendenti¹⁹ - . In merito al secondo requisito, potrebbe essere ritenuto opportuno valutare i problemi di verifica del medesimo, non sussistendo un casellario che raccolga gli illeciti amministrativi suddetti.*

Alla Rete in oggetto sovrintende una cabina di regia, composta secondo i criteri di cui al **comma 2**, la quale (ai sensi dei **commi 3 e 4**) ammette (nonché esclude, se del caso, successivamente) nella Rete le imprese (il relativo elenco è pubblicato sul sito internet dell'INPS), definisce gli elementi essenziali

¹⁸ Riguardo a quest'ultima nozione, la norma fa rinvio alla definizione di imprenditore agricolo di cui all'[art. 2135 del codice civile](#).

¹⁹ Riguardo a quest'ultimo, cfr. l'art. 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al [D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313](#).

dell'istanza di partecipazione e formula proposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo.

I **commi 5 e 8** recano norme di natura amministrativa e finanziaria, tra le quali la previsione, per i componenti, della partecipazione a titolo gratuito alla cabina di regia, con esclusione anche di rimborsi spese.

Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare:

- *l'esigenza di definire in termini espliciti se, nel caso di imprese individuali e di società unipersonali, i requisiti di regolarità per la partecipazione alla Rete facciano riferimento soltanto alla singola impresa o società unipersonale agricola o anche ad altre eventuali imprese o società unipersonali agricole facenti capo al medesimo soggetto;*
- *i problemi di applicazione delle norme di cui al presente **articolo 6** con riferimento ad imprese agricole eventualmente facenti capo a soggetti minorenni (nei casi circoscritti in cui tale ipotesi possa sussistere), anche in relazione ai divieti²⁰ di consultazione, con riferimento a questi ultimi, dei casellari giudiziari.*

²⁰ Divieti di cui all'art. 28 del citato testo unico di cui al [D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313](#) (cfr. altresì l'art. 1, comma 3, del [decreto direttoriale del 5 dicembre 2012](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 2012, n. 297).

Articolo 7

(Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e misure di carattere fiscale)

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*quinquies*, è inserito il seguente:

«1-*quinquies*.1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo, una detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro 1.200 annui.»;

b) al comma 1-*sexies*, dopo le parole: «la detrazione spettante» sono inserite le seguenti: «ai sensi del presente articolo».

2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2014, per il medesimo periodo d'imposta l'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui allo stesso comma 1.

3. All'articolo 31 del testo unico delle

imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 1 è abrogato.

4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 512 è sostituito dal seguente:

«512. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, nonché a decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati rispettivamente del 15 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e del 30 per cento per il periodo di imposta 2015, nonché del 7 per cento a decorrere dal periodo di imposta 2016. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta 2015. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per gli anni 2013, 2015 e 2016, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma.».

L'**articolo 7** riconosce al **comma 1** ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore ai trentacinque anni una detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui. Tale disposizione, ai sensi del **comma 2**, si applica a decorrere dal

periodo d'imposta 2014. Il **comma 3** abroga l'articolo 31, comma 1, del TUIR, che dispone, in caso di mancata coltivazione di un fondo per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, la computazione del reddito dominicale per il 30 per cento. Il **comma 4** prevede che, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 30 per cento per il periodo di imposta 2015, e del 7 per cento a decorrere dal periodo di imposta 2016.

Più in dettaglio, il **comma 1** novella l'articolo 16 del [DPR 22 dicembre 1986, n. 917](#) (TUIR), concernente le detrazioni per canoni di locazione.

Viene in particolare inserito dalla **lettera a)** un nuovo comma 1-*quinquies*.1 diretto a riconoscere ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai trentacinque anni una detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto.

La detrazione, che spetta sino a un massimo di 1.200 euro annui, si applica - ai sensi del **comma 2** - a decorrere dal periodo d'imposta 2014.

Per il periodo d'imposta 2014 l'acconto IRPEF e' calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al precedente comma 1; la norma non rileva pertanto ai fini del versamento degli acconti relativi alle imposte dirette poste a carico del beneficiario.

L'agevolazione in parola è attribuita nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.

La **lettera b)** del comma 1 modifica invece il successivo comma 1-*sexies* dello stesso articolo 16 del TUIR.

Tale disposizione prevede, nel testo previgente, che qualora la detrazione per canoni di locazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 (ovvero, rispettivamente, delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni), è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.

Con la modifica apportata viene specificato che la detrazione spettante è quella ai sensi dello stesso articolo 16.

Con riguardo alle figure soggettive che hanno titolo per usufruire dei benefici in esame va anzitutto richiamato l'articolo 1 del [D.Lgs. n. 99 del 2004](#)²¹, successivamente modificato dal [decreto legislativo n. 101 del 2005](#)²², che ha introdotto in via generale nell'ordinamento nazionale, in luogo di quella di imprenditore agricolo a titolo principale (IATP), la nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP), adeguandola alle nuove norme approvate con il regolamento CE n. 1257/1999. La norma prevede che la qualifica di IAP venga riconosciuta a chi, in possesso di specifiche conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi da tali attività almeno il 50% del proprio reddito globale. Per i soggetti che operino nelle zone svantaggiate i requisiti suddetti sono ridotti al 25%²³. La qualifica di IAP può essere riconosciuta, a determinate condizioni, differenziate a seconda delle forme societarie, anche alle società che abbiano come unico oggetto sociale l'esercizio di attività agricole.

Per la definizione di coltivatore diretto va invece richiamata la legge n. 203 del 1982²⁴ che prevede che siano coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole.

Il **comma 3** abroga il comma 1 dell'articolo 31 del TUIR, concernente le perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali.

In particolare viene soppressa l'agevolazione che consente di considerare il reddito dominicale pari al 30 per cento di quello determinato a norma dei precedenti articoli qualora un fondo rustico non sia stato coltivato, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria; deve trattarsi di un fondo costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali.

Il **comma 4** novella infine il comma 512 dell'articolo 1 della [legge 24 dicembre 2012, n. 228](#) (legge di stabilità 2013) in materia di determinazione del reddito dominicale ed agrario.

Si ricorda che il previgente comma 512 ha previsto che, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, il reddito dominicale e quello agrario siano rivalutati del 15 per cento, mentre per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione sia pari al 5 per cento.

²¹ Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38.

²² Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38.

²³ Tali aree sono da intendersi (v. articolo 17, reg. 1257/1999) non solo come zone di montagna, ma anche come zone nelle quali si riveli necessario mantenere una attività agricola con funzione di presidio e tutela del territorio, e nel contempo soffrano di fenomeni di spopolamento, o nelle quali ricorrano altri svantaggi specifici.

²⁴ Norme sui contratti agrari.

Per effetto della modifica apportata si prevede che i redditi dominicale e agrario siano rivalutati, rispettivamente:

- del 15 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014;
- del 30 per cento per il periodo di imposta 2015;
- del 7 per cento a decorrere dal periodo di imposta 2016.

Viene altresì previsto che per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione sia pari:

- al 5 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014;
- al 10 per cento per il periodo di imposta 2015.

Resta inalterata la previsione secondo cui l'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della [legge n. 662 del 1996](#)²⁵ che, a sua volta, aveva rivalutato i redditi dominicali e agrari, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento.

Si ricorda, in estrema sintesi, che sono titolari di redditi fondiari le persone fisiche (articolo 26 del TUIR) che hanno il possesso dell'immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento; tali redditi concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti possessori, nel periodo di imposta in cui si tale possesso si è verificato. Possono produrre redditi fondiari anche le società di persone, le s.r.l. e le cooperative che rivestono la qualifica di società agricole.

In particolare, il reddito dominicale è il tipo di reddito fondiario derivante dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento sui terreni; esso è indipendente dalla circostanza che la coltivazione del terreno sia effettuata dal proprietario o da terzi, in quanto esso è imputato al proprietario / titolare di diritto reale sul terreno. Il reddito agrario esprime invece (articolo 32 del TUIR) la redditività media derivante dall'esercizio di attività agricole; esso è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.

²⁵ *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.*

Articolo 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2018.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, commi 1 e 3, 5, commi 2 e 13, 7, commi 1 e 2, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, a 67,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 50,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 37,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 33,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 4,5 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come da ultimo rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) quanto a 12,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 8,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 2,2 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 13,3 milioni di euro per l'anno 2015 e 7,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 7, comma 3, del presente decreto;

e) quanto a 36,3 milioni di euro per l'anno 2015, 28,4 milioni di euro per l'anno 2016 e 21,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 7, comma 4, del presente decreto;

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il **comma 1** incrementa lo stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2018.

Il **comma 2** reca la copertura degli oneri relativi agli articoli 3, commi 1 e 3 (credito d'imposta per le spese per nuovi investimenti sostenuti da imprese che producono taluni prodotti agricoli), 5, commi 2 (l'incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli) e 13 (deduzione ai fini IRAP dei costi per i lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato), 7, commi 1 e 2 (Detrazioni per l'affitto

di terreni agricoli ai giovani), e dal comma 1 del presente articolo (incremento del Fondo per interventi strutturali).

Le coperture sono a valere:

- quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 4,5 milioni per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente;
- quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativi ad interventi in agricoltura;²⁶
- quanto a 12,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 8,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 2,2 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;
- quanto a 13,3 milioni di euro per l'anno 2015 e 7,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione di un'agevolazione fiscale relativa al reddito dominicale dei fondi rustici (articolo 7, comma 3, del presente decreto);
- quanto a 36,3 milioni di euro per l'anno 2015, 28,4 milioni di euro per l'anno 2016 e 21,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla rivalutazione del 15 per cento dei redditi dominicali (all'articolo 7, comma 4, del presente decreto);

²⁶ Tale autorizzazione di spesa è stata rifinanziata con la tabella E (recante gli importi delle spese a carattere pluriennale in conto capitale) della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) per importi pari a 30 milioni nel 2014 e 15 milioni nel 2015 e 2016.

Articolo 9

(Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici)

1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di trecentocinquanta milioni di euro, possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonché di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici e universitari negli usi finali dell'energia, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale soggetto gestore del predetto fondo.

2. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 sono concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Ai finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 si applica la riduzione del cinquanta per cento del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009.

4. Il fondo di cui al comma 1 può altresì concedere finanziamenti a tasso agevolato a fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica e universitaria. Ai fini del finanziamento i fondi immobiliari chiusi presentano i progetti di investimento

dimostrando la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento.

5. L'accesso ai finanziamenti a tasso agevolato di cui ai commi 1 e 4 avviene sulla base di diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica, ai sensi della normativa vigente.

6. Gli interventi di cui al presente articolo devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni. Tale miglioramento è oggetto di certificazione da parte di un organismo tecnico terzo individuato col decreto di cui al comma 8. La mancata produzione di idonea certificazione attestante la riduzione del consumo energetico determina la revoca del finanziamento a tasso agevolato.

7. La durata dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente articolo non potrà essere superiore a venti anni. Per gli interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad analisi, monitoraggio, audit, diagnosi, certificazione e progettazione la durata massima del finanziamento è fissata in dieci anni e l'importo del finanziamento non può essere superiore a cinquecentomila euro. L'importo di ciascun intervento non può essere superiore a un milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo dell'involucro.

8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati i criteri e le modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente articolo, nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni che si intendono realizzare ai sensi del comma 4 al fine della compatibilità delle stesse con gli equilibri di finanza pubblica.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Il coordinamento di tutti gli interventi in materia di edilizia scolastica pubblica, inclusi quelli di cui al presente articolo, è assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri anche mediante apposita struttura di missione, alle cui attività si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo, al **comma 1** prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, nel limite di trecento cinquanta milioni di euro, per interventi di incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica ed universitaria nonché di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Per il finanziamento, che grava sul Fondo, di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge n. 296 del 2006²⁷, relativo al finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra, ci si avvarrà della Cassa depositi e prestiti S.p.A quale gestore del Fondo stesso.

Il **comma 2** prevede che i finanziamenti di cui al comma 1 vengano concessi in deroga all'articolo 204 del D.lgs. n. 267 del 2000²⁸, ove si prevedono regole particolari per l'assunzione di mutui da parte degli enti locali.

L'articolo 204 prevede, in sintesi, che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello di altre forme di finanziamento, non supera l'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Inoltre i contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere determinate clausole e condizioni, relativamente alle rate e alla durata, alla decorrenza dell'ammortamento, alla natura della spesa da finanziare e al del tasso di interesse.

²⁷ Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007*)

²⁸ D.lgs. 28 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*)

Il **comma 3** ammette i finanziamenti di cui alla comma 1 a godere della riduzione del 50 per cento del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 novembre 2009²⁹.

Si rammenta che l'articolo 1 del citato decreto ministeriale prevede che il saggio di interesse sui finanziamenti da concedersi a valere sulle risorse del Fondo Kyoto, a sostegno delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici è fissato nella misura dello 0,50 per cento annuo.

Al comma 4 si prevede che il Fondo rotativo sopracitato possa finanziare, per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica e universitaria, anche i fondi di investimento immobiliare chiusi, promossi ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge, n. 98 del 2011³⁰ che presentino i progetti di investimento dimostrando la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento.

Si ricorda preliminarmente che l'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011 ha previsto la creazione di un sistema integrato di fondi immobiliari, con l'obiettivo di accrescere l'efficienza dei processi di sviluppo e di valorizzazione dei patrimoni immobiliari di proprietà degli enti territoriali, di altri enti pubblici e delle società interamente partecipate dai predetti enti. Si prevede, pertanto, la costituzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di una Società di gestione del risparmio (Sgr) per l'istituzione e gestione dei d'investimento immobiliare ("Fondo nazionale"), che perseguano i seguenti obiettivi strategici:

- a) partecipare in fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, promossi da regioni, province e comuni, anche in forma consorziata, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti (cosiddetto "Fondi di fondi");
- b) investire direttamente nell'acquisto di immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni, in ottica di razionalizzazione degli usi governativi,
- c) partecipare, sulla base dell'eventuale emanazione di uno specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a fondi titolari di diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e demaniali;
- d) acquistare immobili di proprietà degli enti territoriali ad uso ufficio o già inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio.

Gli enti territoriali, sulla base di analisi di fattibilità, promuovono la costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare ("Fondi territoriali"), a cui possono essere apportati beni immobili e diritti. A tali fondi degli enti locali possono essere apportati beni immobili e diritti a fronte della correlata emissione di quote.

Al comma 5 si precisa che l'accesso ai finanziamenti avviene sulla base di diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica e, **al comma 6**, che

²⁹ D.M. 17 novembre 2009, Tasso di interesse da applicare sui finanziamenti da concedersi a valere sulle risorse del Fondo rotativo a sostegno delle misure per l'attuazione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici.

³⁰ D.L. 6 luglio 2011, n. 98, Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111.

gli interventi devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni, certificato da un organismo tecnico terzo. La mancata produzione di idonea certificazione attestante la riduzione del consumo energetico determina la revoca del finanziamento a tasso agevolato.

La previsione della certificazione energetica degli edifici, che rientra nelle misure per la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali e per un contenimento delle emissioni clima alteranti, mira a promuovere il miglioramento del rendimento energetico, grazie alla informazione dei consumi energetici richiesti per mantenere un determinato clima interno

Le prime disposizioni in materia risalgono alla legge n. 10 del 1991³¹, volta a favorire e ad incentivare, tra l'altro, l'uso razionale dell'energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi.

Successivamente le disposizioni sono state riviste ed integrate dai decreti legislativi n. 192 del 2005³² e n. 311 del 2006³³ con i quali si è provveduto al recepimento nel nostro ordinamento della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia che ha introdotta nell'Unione europea la certificazione energetica degli edifici, intesa soprattutto come strumento di trasformazione del mercato immobiliare, finalizzato a sensibilizzare gli utenti sugli aspetti energetici all'atto della scelta dell'immobile.

Il decreto legislativo n. 192 del 2005, disciplinante - fra l'altro - la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici e l'applicazione di requisiti minimi in materia, ha stabilito (in attuazione dell'art. 7 della direttiva 2002/91/CE) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici, prevedendone l'obbligo per gli edifici di nuova costruzione. In particolare ha previsto che entro un anno dalla data della sua entrata in vigore (cioè entro l'8 ottobre 2006), gli edifici di nuova costruzione dovessero essere dotati, al termine della costruzione, di un attestato di certificazione energetica, con validità massima di 10 anni dal rilascio, comprendente i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentano ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio.

Con il decreto legislativo n. 311 del 2006, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 192 del 2005, l'obbligo della certificazione energetica è stato esteso gradualmente a tutti gli edifici preesistenti all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 192 del 2005, purché oggetto di compravendita o locazione. L'attestato di prestazione energetica ha una durata di 10 anni e attribuisce all'edificio una specifica classe di efficienza energetica ("A+" indica la classe di maggior efficienza e "G" quella più scadente); esso deve essere rilasciato da un certificatore qualificato che sia terzo indipendente rispetto alla proprietà o al costruttore.

³¹ Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*)

³² Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (*Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia*)

³³ Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 (*Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia*)

Il decreto-legge n. 63 del 2013³⁴ interviene sul decreto legislativo n. 192 del 2005 indicando le nuove regole per l'efficienza del patrimonio edilizio e rendendo obbligatorio l'attestato di prestazione energetica (APE), che sostituisce il tradizionale attestato di certificazione energetica (ACE).

Il decreto legislativo n. 192 del 2005 disciplina in modo specifico la certificazione energetica per quanto concerne gli edifici e anche, in particolare, per gli edifici scolastici. Infatti per quanto concerne gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m², ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m² di cui sopra, è abbassata a 250 m². Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari.

Il **comma 7** fissa la durata dei finanziamenti e gli importi massimi di spesa per gli interventi sugli edifici.

Prevede che la durata dei finanziamenti previsti dall'articolo in esame non potrà essere superiore a venti anni, mentre per gli interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad analisi, monitoraggio, *audit*, diagnosi, certificazione e progettazione la durata massima del finanziamento è fissata in dieci anni. L'importo di ciascun intervento non può superare un milione di euro se riguarda gli impianti e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo dell'involucro.

Il **comma 8** demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la fissazione dei criteri e delle modalità di concessione, e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente articolo, nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni che si intendono realizzare.

Il **comma 9** contiene una clausola di invarianza finanziaria.

Al **comma 10**, è previsto che il coordinamento degli interventi sia assicurato, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in raccordo con i Ministeri competenti, anche mediante apposita struttura di missione.

³⁴ Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (*Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale*)

Si ricorda che ai sensi articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 303 del 1999³⁵ il Presidente del Consiglio per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi può istituire, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite è specificata dall'atto istitutivo.

³⁵ Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*)

Articolo 10

(Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali. I commissari straordinari attualmente in carica completano le operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Al Presidente della regione non è dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo. In caso di dimissioni o di impedimento del Presidente della regione il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel presente articolo fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento.

3. Gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i quali è fissato il termine finale del 30 aprile 2014, sono

ultimati entro trenta giorni dall'effettivo subentro.

4. Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente della regione è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione

europea.

6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente agli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 1.

7. Ai fini delle attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale vigenti, l'Ispettorato di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è trasformato in una direzione generale individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, pertanto, l'Ispettorato è soppresso. Conseguentemente, al citato articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 2009 le parole da: «le proprie strutture anche vigilate» a: «decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140» sono sostituite dalle seguenti: «una direzione generale individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero nel rispetto della dotazione organica vigente che subentra nelle funzioni già esercitate dall'Ispettorato

generale».

8. Al fine di preordinare un risparmio di spesa, all'articolo 17, comma 35-*octies*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, secondo periodo, le parole: «almeno uno è» sono sostituite dalle seguenti: «uno può essere». I soggetti titolari dei corrispondenti incarichi alla data di entrata in vigore del presente decreto conservano l'incarico dirigenziale generale fino alla data di cessazione dello stesso.

9. Fermo restando il termine del 31 dicembre 2014, stabilito dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli interventi per i quali sono trasferite le relative risorse statali o regionali entro il 30 giugno 2014 sono completati entro il 31 dicembre 2015. I Presidenti delle regioni provvedono, con cadenza almeno trimestrale, ad aggiornare i dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi secondo modalità di inserimento in un sistema *on line* specificate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

10. Al primo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, dopo le parole: «di cui all'articolo 7» sono inserite le seguenti: «comma 3, lettera a)».

11. I criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi di apposita struttura di missione, alle cui attività si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. Al decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 6, le parole: «da svolgere entro i novanta giorni successivi all'emanazione del decreto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «da svolgere, secondo l'ordine di priorità definito nei medesimi decreti, entro i novanta giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei predetti decreti per i terreni classificati, sulla base delle indagini, nelle classi di rischio più elevate, e entro i successivi centottanta per i restanti terreni. Con i medesimi decreti, può essere disposto, nelle more dello svolgimento delle indagini dirette, il divieto di commercializzazione dei prodotti derivanti dai terreni rientranti nelle classi di rischio più elevato, ai sensi del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.»;

b) all'articolo 1, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6.1. Le indagini di cui al presente articolo possono essere estese, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con direttiva dei

Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, ai terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai sensi del comma 5, in quanto coperti da segreto giudiziario, ovvero oggetto di sversamenti resi noti successivamente alla chiusura delle indagini di cui al comma 5. Nelle direttive di cui al presente comma sono indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui terreni di cui al primo periodo e la presentazione delle relative relazioni. Entro i quindici giorni dalla presentazione delle relazioni sono emanati i decreti di cui al comma 6.»;

c) all'articolo 2, dopo il comma 5-*bis*, è inserito il seguente: «5-*ter*. Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nella concessione di contributi e finanziamenti previsti dai programmi comunitari finanziati con fondi strutturali, è attribuita priorità assoluta agli investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica, in sostituzione del prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde nelle province di Napoli e Caserta»

13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 1 dell'articolo 10** stabilisce che i Presidenti delle Regioni subentrino, per i territori di loro competenza, ai Commissari straordinari delegati per la mitigazione del rischio idrogeologico, nominati per la realizzazione degli interventi individuati da specifici accordi di programma sottoscritti tra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge finanziaria per il 2010 ([legge 23 dicembre 2009, n. 191](#)). I Presidenti regionali subentrano anche nella titolarità delle

relative contabilità speciali. I commissari in carica sono chiamati a completare tutte le operazioni necessarie al subentro entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

L'articolo 17, comma 1, del [decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195](#)³⁶ reca l'introduzione della figura del commissario delegato prevedendone la nomina ai sensi dell'art. 20 del [decreto-legge n. 185 del 2008](#), per l'attuazione degli interventi connessi alle situazioni a più elevato rischio idrogeologico da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale. Il riferimento all'articolo 20 del citato decreto legge n. 185 del 2008 implica che i commissari abbiano poteri di impulso e anche sostitutivi e svolgano, nel contempo, anche una serie di funzioni di indirizzo e coordinamento per la realizzazione degli interventi.

I commissari straordinari delegati sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Dipartimento della Protezione civile, nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate.

Con riferimento alle questioni di interesse per il presente comma, si segnala che l'articolo 6 del [decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136](#)³⁷ reca disposizioni volte, tra l'altro, a consentire la nomina a commissari anche dei presidenti o degli assessori all'ambiente delle regioni interessate. Ulteriori disposizioni consentono, inoltre, ai commissari di avvalersi – per l'espletamento dei propri compiti - degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni e delle regioni interessati dagli interventi, nonché dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche. Tali disposizioni sono introdotte novellando l'articolo 17, comma 1, del [decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195](#)³⁸.

Con riferimento alle risorse, il citato comma 240 della finanziaria per il 2010 destina ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico le risorse – pari a 1 miliardo di euro – a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale. Tali risorse, preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale, sono state successivamente ridotte di 100 milioni dall'articolo 17, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195³⁹, e, successivamente, di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012

³⁶ Recante " Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

³⁷ Recante "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate", convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.

³⁸ Recante " Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

³⁹ Recante "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

dall'art. 2, comma 12-*quinquies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225⁴⁰. Tali riduzioni sono state introdotte per finanziare gli interventi atti a fronteggiare taluni stati di emergenza. Lo stesso comma 240 prevede che l'individuazione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico sia effettuata dalla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente, sentiti le autorità di bacino e il Dipartimento della protezione civile. È consentito, inoltre, l'utilizzo delle risorse in oggetto anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro per gli affari regionali. Tale accordo definisce la quota di cofinanziamento regionale che ciascun programma attuativo regionale destina ad interventi di risanamento ambientale⁴¹.

Gli stanziamenti destinati alla difesa del suolo hanno subito ulteriori riduzioni in conseguenza delle manovre di finanza pubblica che hanno avuto impatto sul bilancio statale e quindi sulla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC, già Fondo per le aree sottoutilizzate - FAS) che finanzia gli interventi di difesa del suolo.

Il quadro complessivo delle risorse statali disponibili per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sul Fondo sviluppo e coesione è stato fissato dalle delibere CIPE nn. 6 e 8 del 2012. [La delibera CIPE n. 6/2012](#)⁴² reca il quadro finanziario complessivo per il periodo 2012-2015 delle risorse del Fondo e assegna 130 milioni di euro per gli interventi volti a fronteggiare il dissesto idrogeologico nei territori del centro-nord in attuazione degli accordi di programma stipulati tra il Ministero dell'ambiente e le suddette regioni. La [delibera CIPE n. 8/2012](#) assegna invece le risorse per complessivi 674,7 milioni - comprensivi di 26,2 milioni per interventi connessi all'allestimento della nuova sede NATO di Giugliano (NA) - del Fondo sviluppo e coesione per gli interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno.

La legge di stabilità 2014, al comma 111 dell'articolo 1, ha introdotto disposizioni finalizzate alla celere realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio a valere sulle risorse assegnate dalle delibere CIPE qui sopra ricordate nonché sulle risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, comunque nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro. Lo stesso comma autorizza la spesa complessiva di 180 milioni di euro per il triennio 2014-2016, così ripartita: 30 milioni per il 2014; 50 milioni per il 2015 e 100 milioni per il 2016.

Per le disposizioni di accelerazione degli interventi recate dal citato comma 111 si veda, oltre, il commento al comma 3 che fissa nuovi termini temporali di realizzazione di taluni adempimenti.

Il **comma 2** prevede che i Presidenti delle regioni non percepiscano compensi per lo svolgimento delle funzioni considerate dalle presenti disposizioni. In caso di

⁴⁰ Recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

⁴¹ Per una panoramica sugli accordi di programma stipulati dalle Regioni con il Ministero dell'ambiente si può consultare il sito del "Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS)": <http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/acprogr.jsp>.

⁴² Recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione. Imputazione delle riduzioni di spesa disposte per legge. Revisione della pregressa programmazione e assegnazione di risorse, ai sensi dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge n. 183/2011". La delibera è stata successivamente modificata dalla delibera CIPE n. 132/2012 per assegnazioni non legate agli scopi qui considerati.

dimissioni o impedimento del Presidente della regione, viene nominato un commissario *ad acta* dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il commissario *ad acta* spettano i poteri indicati dal presente articolo.

Per quanto riguarda la corresponsione dei compensi ai Commissari, la norma istitutiva recata dall'articolo 17 prevede l'applicazione del comma 9 dell'articolo 20 del citato decreto legge n. 185 del 2008, che ne dispone la determinazione con DPCM, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento. Si segnala inoltre che i commissari alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, sono collocati fuori ruolo ai sensi della normativa vigente mantenendo il trattamento economico in godimento. Il corrispondente posto nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile.

Il **comma 3** stabilisce che gli adempimenti previsti dalla legge di stabilità 2014, articolo 1, comma 111, sono ultimati entro trenta giorni dall'effettivo subentro, in luogo del termine del 30 aprile 2014 fissato dal comma 111 medesimo, per la finalizzazione delle risorse presenti sulle contabilità speciali. Inoltre, fermo restando il termine del 31 dicembre 2014 per la revoca del finanziamento in caso di mancata pubblicazione del bando o di mancato affidamento dei lavori, il **comma 9** stabilisce che gli interventi per i quali sono trasferite le risorse statali o regionali entro il 30 giugno 2014 siano completati entro il 31 dicembre 2015. La medesima disposizione pone in capo ai Presidenti delle regioni di rendere noti i dati relativi allo stato di avanzamento dei lavori *on line* secondo modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 111 della legge di stabilità prevede una specifica procedura, con precise scadenze temporali.

Viene infatti previsto che:

- entro il 1° marzo 2014 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare proceda alla verifica della compatibilità degli accordi di programma (v. infra) e dei connessi cronoprogrammi con l'esigenza di massimizzare la celerità degli interventi in relazione alle situazioni di massimo rischio per l'incolumità delle persone e, se del caso, propone alle regioni le integrazioni e gli aggiornamenti necessari;
- entro il 30 aprile 2014, deve avvenire la finalizzazione, da parte dei soggetti titolari, delle risorse disponibili sulle contabilità speciali concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico, agli interventi immediatamente cantierabili contenuti nell'accordo. Viene altresì previsto che entro la stessa data i citati soggetti titolari delle contabilità speciali, attraverso il Ministero dell'ambiente, presentino una specifica informativa al CIPE indicando il relativo cronoprogramma e lo stato di attuazione degli interventi già avviati.

La mancata pubblicazione del bando di gara o il mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014, comporta:

- la revoca del finanziamento statale;
- e la contestuale rifinalizzazione, con decreto interministeriale (adottato di concerto dai Ministri dell'ambiente e dell'economia e delle finanze), delle risorse ad altri interventi contro il dissesto idrogeologico.

Con riferimento alla citata rifinalizzazione delle risorse, rimane fermo il vincolo territoriale di destinazione delle risorse attraverso una rimodulazione dei singoli accordi di programma, ove esistano progetti immediatamente cantierabili compatibili con le finalità della norma.

Il **comma 4** stabilisce che il Presidente della regione per tutti gli adempimenti tecnico amministrativi connessi alle attività di protezione del suolo, in particolare gli adempimenti connessi all'affidamento ed esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi non solo degli uffici regionali, ma anche degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, nonché della società ANAS s.p.a., dei consorzi di bonifica e delle autorità di bacino. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi di progettazione previsti dal Codice dei contratti pubblici nonché dei quadri economici disciplinati dal regolamento di attuazione del Codice medesimo.

Il codice dei contratti pubblici ([decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#)) introduce, all'articolo 92, comma 5, l'incentivo a favore dei progettisti, stabilendo in particolare che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7 (cioè sugli stanziamenti destinati a coprire gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, a studi e ricerche connessi, nonché gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza), è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

Il regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti di cui al [D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207](#) prevede all'articolo 17 la definizione dei quadri economici che recano una specifica articolazione dei costi complessivi in relazione alla tipologia e categoria dell'intervento.

Il **comma 5** attribuisce al Presidente della regione la titolarità dei poteri di autorizzazione e approvazione dei progetti nonché i poteri di sostituzione e deroga attribuiti ai commissari delegati dall'articolo 17 del decreto-legge n. 195 del 2009. Come sopra accennato, il suddetto articolo 17, istituendo la figura del commissario delegato per il rischio idrogeologico, richiama l'articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008 conferendogli poteri di impulso e anche sostitutivi funzioni di indirizzo e coordinamento per la realizzazione degli interventi,

nonché poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa europea sull'affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Le autorizzazioni rilasciate dal Presidente regionale ai sensi del comma 5 sostituiscono tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta necessari per l'esecuzione degli interventi, le dichiarazioni di pubblica utilità e costituisce, eventualmente, variante degli strumenti urbanistici (**comma 6**). Sono comunque fatti salvi i pareri e gli atti di assenso di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). Tali pareri o atti di assenso devono essere comunque espressi entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali in mancanza del parere, si provvede alla conclusione del procedimento limitatamente agli interventi previsti dal pertinente accordo di programma.

Il **comma 7** sopprime l'ispettorato generale presso il Ministero dell'ambiente per quanto riguarda l'attività di coordinamento nella fase di progettazione e realizzazione degli interventi e la successiva attività di verifica. Tale ispettorato era stato istituito ai sensi del più volte citato articolo 17 del decreto-legge n. 195. A tale Ispettorato generale è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale e due dirigenti di livello dirigenziale generale (dello stesso ministero) con incarico conferito, anche in soprannumero, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (testo unico del pubblico impiego).

Si ricorda che l'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n.165 del 2001 dispone che i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

In luogo dell'Ispettorato soppresso il comma in esame introduce una direzione generale, nel rispetto della dotazione organica vigente, che subentra nelle funzioni alla precedente struttura. A tal fine il medesimo comma 7 introduce novella all'articolo 17 del decreto-legge n. 195.

Il **comma 8** introduce una modifica all'articolo 17, comma 35-*octies* del decreto-legge n. 78 del 2009,⁴³. Il comma 35-*octies* oggetto della novella, al fine di assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), prevede che ne venga nominato uno nuovo, in luogo dell'attuale rappresentato dal collegio dei revisori operante presso l'ex APAT.

⁴³ Recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

Si ricorda che all'ISPRA, istituito con l'art. 28 del decreto-legge n. 112 del 2008 e convertito con modificazioni dalla legge n. 133 2008, sono state trasferite le funzioni e le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dei seguenti enti che sono stati, pertanto, soppressi: APAT - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; INFS Istituto nazionale per la fauna selvatica e ICRAM - Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare). In attuazione della norma qui in esame, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 maggio 2010 n. 123, ha recato il regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Il comma 35-*octies* oggetto di modifica prevede, quindi, che il collegio dei revisori dei conti venga nominato sempre con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In merito, però, alla sua composizione - tre componenti effettivi e due supplenti - viene precisato che uno dei componenti effettivi, con funzioni di Presidente, dovrà essere designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale dello stesso Ministero ed i rimanenti due dal Ministro dell'ambiente, di cui almeno uno scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale dello stesso Ministero da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario. Con riferimento a quest'ultimo componente, la dicitura "almeno uno" è sostituita con al dicitura "uno può essere". In tal modo si provvede a rendere facoltativa, da obbligatoria che era secondo il testo previgente, la scelta, quale componente dell'organo, di un dirigente di livello dirigenziale generale da parte del Ministero dell'ambiente. Inoltre il comma 8 in esame stabilisce che la nuova disciplina si applichi alla scadenza dell'incarico in corso. Scopo dichiarato della disposizione è il raggiungimento di un risparmio di spesa.

Per il **comma 9**, si veda sopra.

Il **comma 10** novella l'articolo 9, comma 1-*bis*, del [decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49](#)⁴⁴.

L'articolo 9, comma 1-*bis*, oggetto di novella prescrive che i Piani di gestione del rischio di alluvioni siano sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) di cui all'articolo 12 del Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) qualora:

- definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti:
 1. designati come zone di protezione speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli selvatici;

⁴⁴ "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni".

2. classificati come siti di importanza comunitaria (SIC) per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.

La novella specifica che i Piani di gestione sono assoggettati a tale disciplina sono solamente quelli previsti dall'articolo 7, comma 3, lettera a), cioè i piani di gestione, coordinati a livello di distretto idrografico predisposti dalle autorità di bacino distrettuali⁴⁵ e non quelli previsti dalla lettera b) del medesimo comma (si tratta della parte dei piani di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, predisposta dalle regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile).

Il **comma 11** prevede che criteri, modalità, entità delle risorse per il finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano definiti con DPCM su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto, per le parti di competenza, con il ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine presso la Presidenza del Consiglio può essere istituita apposita struttura di missione cui si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 12** consta di tre lettere che modificano alcune disposizioni del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136⁴⁶, in materia di interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania.

La **lettera a)** modifica l'articolo 1, comma 6 del decreto-legge n. 136; la **lettera b)** inserisce un nuovo comma 6.1 dopo il comma 6 dello stesso articolo.

L'articolo 1 del decreto-legge n. 136 regola le indagini tecniche per la mappatura dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura (commi 1-4). In esito alle predette indagini, si prevede l'indicazione dei terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, nonché di quelli da destinare solo a particolari produzioni agroalimentari (commi 5-6). A conclusione dell'attività di mappatura, il comma 6 stabilisce che, entro 15 giorni dalla presentazione delle due relazioni, con distinti decreti ministeriali, si addivene ad indicazioni prescrittive in ordine alla destinazione di determinati fondi. Ciò avviene anche tenendo conto dei principi di cui agli articoli 14 e 15 del [regolamento \(CE\) n. 178/2002](#)⁴⁷. I decreti porranno le seguenti prescrizioni: indicazione dei terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse; indicazione dei terreni della regione Campania che sono inoltre destinati solo a particolari produzioni agroalimentari. Qualora sulla base delle indagini non sia possibile procedere all'indicazione della destinazione dei terreni, con i decreti in questione possono essere altresì indicati i terreni da sottoporre ad indagini dirette, da

⁴⁵ Tali autorità sono previste dall'articolo 63 del codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006).

⁴⁶ Recante " Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.

⁴⁷ Il regolamento stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

svolgere entro i novanta giorni successivi all'emanazione del decreto. Sulla base di tali ulteriori indagini, si procede all'indicazione della destinazione dei terreni.

Con la novella introdotta dalla lettera a), le ulteriori indagini dirette non sono tutte da svolgere necessariamente tutte entro novanta giorni dall'emanazione dei decreti ma andranno svolte secondo un ordine di priorità fissate dai decreti medesimi: entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto per i terreni a più alto rischio; entro 180 giorni per i terreni restanti. Nelle more dello svolgimento delle indagini può essere disposto, con i medesimi decreti, il divieto di commercializzazione dei prodotti in base al principio di precauzione stabilito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178 del 2002.

Il nuovo comma inserito dalla lettera b) prevede la possibilità di estendere le indagini anche a terreni agricoli non soggetti alle stesse in virtù dell'articolo 1 medesimo o perché coperti da segreto giudiziario o perché soggetti a sversamenti resi noti in un momento successivo alla chiusura delle precedenti indagini. Tale possibilità di estensione è stabilita con direttiva del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Presidente della Regione Campania. Nelle stesse direttive sono indicati i termini per lo svolgimento delle indagini e la presentazione delle relative relazioni. Nei successivi 15 giorni dall'emanazione delle direttive, sono emanati i decreti per la destinazione dei fondi oggetto di indagine ai sensi del comma 6 (si veda sopra).

La **lettera c)** novella l'articolo 2 inserendo un nuovo comma *5-ter* del decreto-legge n. 136 del 2013. Il nuovo comma, facendo comunque salva la disciplina relativa ad un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque recata dalla [direttiva 2000/60/CE](#), attribuisce priorità assoluta nella concessione di finanziamenti comunitari da fondi strutturali agli investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica al fine di limitare il prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde nella provincia di Napoli e Caserta e favorire l'uso collettivo della risorsa idrica.

Il **comma 13** stabilisce che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 11

(Misure urgenti per la protezione di specie animali, il controllo delle specie alloctone e la difesa del mare, l'operatività del Parco nazionale delle Cinque Terre la riduzione dell'inquinamento da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio e da onde elettromagnetiche, nonché parametri di verifica per gli impianti termici civili)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove intese e accordi con i Ministri competenti, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati titolati, per lo sviluppo e l'attuazione di piani d'azione per la conservazione di specie di particolare interesse a rischio di estinzione, anche per adempiere tempestivamente alle direttive ed atti d'indirizzo dell'Unione europea, alle regolazioni nazionali vigenti nonché alla Strategia Nazionale per la Biodiversità, adottata in base all'articolo 6 della Convenzione Internazionale sulla Diversità Biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124.

2. All'articolo 12, comma 23, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 125, dopo le parole: «e rimborsi spese», sono aggiunte le seguenti: «, fatti salvi gli oneri di missione. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente periodo, quantificati in euro ventimila annui, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179».

3. All'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei casi in cui l'amministrazione fa eseguire le misure necessarie ai sensi del secondo e terzo comma, le spese sostenute sono recuperate, nei limiti del valore del carico anche nei confronti del proprietario del carico stesso quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la colpa grave del medesimo.».

4. Al fine di conseguire con immediatezza i necessari livelli di operatività e consentire lo svolgimento stabile delle primarie funzioni attribuite al Parco nazionale delle Cinque Terre in tema di salvaguardia degli ecosistemi naturali e di promozione della sostenibilità, nella specifica cornice di vulnerabilità territoriale messa a rischio da ricorrenti eventi alluvionali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ne nomina il direttore, scegliendolo in una terna motivatamente proposta dal Presidente dell'Ente all'esito di una procedura pubblica di selezione effettuata avuto riguardo alle attitudini, alle competenze e alle capacità professionali necessarie per l'attribuzione dello specifico incarico. Alla selezione possono partecipare dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno dieci anni di anzianità nella qualifica nonché esperti anche tra coloro che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno due anni. Il presidente dell'ente parco stipula col

direttore così nominato un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senz'assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico.

5. Al decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è aggiunto, in fine, l'Allegato I di cui all'allegato 1 al presente decreto;

b) all'articolo 5, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente «2-bis. Il termine di sei mesi di cui al comma precedente è differito di ulteriori nove mesi per i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, che ne danno comunicazione, entro il 30 settembre 2014, ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, indicando l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantità della sostanza secondo il formato di cui all'allegato I al presente decreto.».

6. All'articolo 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «apposito decreto dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più appositi decreti dirigenziali».

7. Agli adempimenti relativi all'integrazione dei libretto di centrale per gli impianti termici civili previsti dall'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. All'intesa prevista dall'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Parco nazionale dello Stelvio, partecipa anche la Regione Lombardia.

9. L'articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 285. - (*Caratteristiche tecniche*). -- 1. Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla presente parte pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre ulteriori caratteristiche tecniche, ove necessarie al conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.».

10. Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2017 purché sui singoli terminali, siano e vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore. Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione è equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288.

11. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano altresì fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

12. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Nel caso delle specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito l'Istituto superiore per la

protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata ove possibile all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni.».

13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 11** prevede misure urgenti per la protezione di specie animali, il controllo delle specie alloctone e la difesa del mare, per la nomina del direttore del Parco nazionale delle Cinque Terre, la proroga dei termini per il conferimento delle sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio, disposizioni relative all'emanazione delle linee guida per consentire la misurazione ed il rilevamento dei livelli di esposizione alle emissioni elettromagnetiche, nonché nuovi parametri di verifica per gli impianti termici civili.

Il **comma 1** dell'articolo 11 in esame, prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuova intese ed accordi con gli altri ministri competenti, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati, finalizzati allo sviluppo e all'attuazione di piano di azione per la conservazione di specie di particolare interesse a rischio di estinzione, anche per ottemperare alla normativa dell'unione europea, ai regolamenti nazionali vigenti e alla Strategia nazionale per la Biodiversità, adottata in base alla Convenzione Internazionale sulla Diversità biologica e ratificata con la legge n. 124 del 1994⁴⁸.

La stesura della Strategia Nazionale per la Biodiversità è stata realizzata nel corso del 2010 grazie ad un percorso di partecipazione e condivisione fra i diversi attori istituzionali, sociali ed economici interessati, che è culminato nella Conferenza Nazionale per la Biodiversità tenutasi a Roma nel maggio 2010. La Strategia si pone come strumento di integrazione della esigenze della biodiversità nelle politiche nazionali di settore, riconoscendo la necessità di mantenerne e rafforzarne la conservazione e l'uso sostenibile per il suo valore intrinseco e in quanto elemento essenziale per il benessere umano. La Strategia nazionale è stata articolata intorno a tre tematiche cardine: Biodiversità e servizi ecosistemici; Biodiversità e cambiamenti climatici; Biodiversità e politiche economiche.

La Conferenza Stato-Regioni è stata individuata quale sede di discussione e decisione politica in merito alla Strategia ed è stato istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un apposito Comitato

⁴⁸ L. 14 febbraio 1994, n. 124, Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.

paritetico per la Biodiversità a supporto delle attività della Conferenza stessa, composto da rappresentanti delle Amministrazioni centrali e da rappresentanti delle Regioni e Province Autonome.

Il **comma 2** modificando il comma 23 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2012⁴⁹, introduce per i partecipanti alla Commissione scientifica per l'attuazione della Convenzione CITES, il rimborso degli oneri di missione, quantificati in 20.000 euro annui, ai quali si provvede con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'attuazione del programma di comunicazione ambientale di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 179 del 2002⁵⁰. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

Il comma 23 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2012 sottrae la Commissione scientifica CITES, per l'attuazione della Convenzione CITES e dei Regolamenti Comunitari in materia di commercio di fauna e flora, prevista dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 150 del 1992⁵¹, alla disciplina prevista

- dall'articolo 68 del decreto-legge n. n. 112 del 2008, riguardante la riduzione degli organismi collegiali e la duplicazioni di strutture;
- dall'articolo 29, comma 2, lettera *e-bis*) (che prevede per determinati organismi l'indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso) e comma *2-bis* (riguardante la valutazione, prima della scadenza del termine di durata di determinati organismi) del decreto- legge, 223 del 2006.

Si stabilisce, inoltre, la gratuità della partecipazione alla Commissione - senza diritto a compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.

Si ricorda che l'Italia è uno Stato parte della Convenzione sul commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione, conosciuta come Convenzione di Washington o CITES, firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata con la legge 19 dicembre 1975, n. 874. L'Unione europea ha attuato la Convenzione con il Regolamento CEE 338/97 del Consiglio e con quello della Commissione CEE 865/2006. Ai sensi dell'articolo IX della Convenzione e dell'articolo 13, comma 21, del citato Regolamento CEE 338/97, ogni Stato parte della Convenzione ed ogni Stato membro dell'Unione europea si deve dotare di una apposita autorità scientifica che svolga le funzioni previste dalla

⁴⁹ D.L. 6 luglio 2012, n. 95 recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*".

⁵⁰ L. 31 luglio 2002, n. 179, Disposizioni in materia ambientale.

⁵¹ L. 7 febbraio 1992, n. 150, *Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*.

Convenzione stessa e dai Regolamenti comunitari. L'autorità scientifica italiana denominata Commissione scientifica CITES è stata istituita con decreto 27 aprile 1993 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero della sanità, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, presieduta dal Ministro dell'Ambiente o da un suo delegato, è composta da diciotto membri nominati con decreto ministeriale su indicazione di Enti di carattere scientifico; della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome; di associazioni ambientaliste.

Con il **comma 3** si dispone una modifica dell'articolo 12 della legge n. 979 del 1982⁵², riguardante le responsabilità di vari soggetti (comandante, armatore o il proprietario di una nave o il responsabile di un mezzo o di un impianto situato sulla piattaforma continentale o sulla terraferma) nel caso di avarie o di incidenti suscettibili di arrecare danni all'ambiente marino attraverso il versamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti. L'articolo prevede, tra l'altro, la diffida a prendere tutte le misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento e, nei casi di urgenza, la possibilità da parte dell'autorità marittima di far eseguire per conto dell'armatore o del proprietario le misure necessarie, recuperandone, poi, le spese. Il comma 3 introduce, dunque, un comma con il quale si dispone che nei casi in cui l'autorità marittima l'amministrazione abbia fatto eseguire le misure necessarie previste, le spese sostenute siano recuperate, nei limiti del valore del carico, anche nei confronti del proprietario del carico stesso quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la colpa grave del medesimo.

Più in dettaglio, ai sensi del testo previgente di detto articolo 12 della legge n. 979 del 1982, il comandante, l'armatore o il proprietario di una nave o il responsabile di un mezzo o di un impianto situato sulla piattaforma continentale o sulla terraferma, nel caso di avarie o di incidenti agli stessi, suscettibili di arrecare, attraverso il versamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente marino, al litorale o agli interessi connessi, sono tenuti ad informare senza indugio l'autorità marittima più vicina al luogo del sinistro, e ad adottare ogni misura che risulti al momento possibile per evitare ulteriori danni ed eliminare gli effetti dannosi già prodotti. L'autorità marittima rivolge ai soggetti di cui sopra immediata diffida a prendere tutte le misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento e per eliminare gli effetti già prodotti. Nel caso in cui tale diffida resti senza effetto, o non produca gli effetti sperati in un periodo di tempo assegnato, l'autorità marittima farà eseguire le misure ritenute necessarie per conto dell'armatore o del proprietario, recuperando, poi, dagli stessi le spese sostenute. Nei casi di urgenza, l'autorità marittima farà eseguire per conto dell'armatore o del proprietario le misure

⁵² L. 31 dicembre 1982, n. 979, Disposizioni per la difesa del mare.

necessarie, recuperandone, poi, le spese, indipendentemente dalla preventiva diffida a provvedere.

Con il successivo **comma 4** si dispone la nomina del direttore del Parco nazionale delle Cinque Terre ad opera del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante un decreto da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge qui in esame. Il Direttore deve essere scelto in una rosa di tre candidati proposti dal Presidente dell'Ente in seguito a una procedura pubblica di selezione, cui possono partecipare dirigenti e funzionari pubblici con almeno dieci anni di anzianità nella qualifica, oppure esperti scelti anche tra coloro che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno due anni.

Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa dalla amministrazione di appartenenza, senza assegni.

Si ricorda che per il Parco Nazionale delle Cinque Terre, fin dalla istituzione avvenuta nel 1999, non è mai stato nominato un direttore. Attualmente il comma 11 dell'art. 9 della "Legge-quadro sulle aree protette", legge n. 394 del 1991⁵³, stabilisce che «Il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti a un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni».

Nel comma si sottolinea anche la vulnerabilità territoriale del parco, messa a rischio anche dai ricorrenti fenomeni alluvionali.

Il **comma 5**, con l'introduzione di un nuovo comma, prevede un differimento di ulteriori 9 mesi del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 108 del 2013⁵⁴, per l'applicazione delle sanzioni in esso contenute per la mancata eliminazione di sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate da parte dei detentori di esse, in quanto, secondo la relazione, la sostituzione di tali apparecchiature richieda un periodo superiore ai sei mesi attualmente previsti e ormai scaduti il 12 aprile 2014. Il differimento del termine è previsto per coloro i quali dichiarino l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantità della sostanza ivi contenuta entro e non oltre il 30 settembre 2014. A tal fine è stato predisposto un apposito modello, allegato al presente

⁵³ L. 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette.

⁵⁴ D.Lgs. 13 settembre 2013, n. 108, Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

decreto, per la comunicazione al Ministero dell'Ambiente ed al Ministero dello sviluppo economico dei dati di cui sopra.

Il **comma 6** prevede una modifica della norma che attualmente richiede un unico atto per l'adozione delle linee guida finalizzate a consentire la misurazione e il rilevamento dei livelli di esposizione alle emissioni elettromagnetiche, benché gli aspetti tecnici coinvolti in tali linee guida siano molti e diversi tra loro, secondo quanto riportato nella relazione. Con la modifica dell'articolo 14, comma 8, lettera *d*) del decreto-legge n. 179 del 2012⁵⁵ viene dunque ora prevista la possibilità di ricorrere a uno o più appositi decreti dirigenziali. Tale modifica, secondo quanto affermato nella relazione, consentirebbe di adottare immediatamente le linee guida tecniche già perfezionate, demandando ad ulteriori decreti la predisposizione delle ulteriori linee guida per i restanti profili.

Il comma 8 dell'articolo 14 conferma le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003, di attuazione della legge n. 36 del 2001 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ed introduce con le lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) alcune disposizioni in materia di misurazione dei valori delle frequenze. In particolare la lettera *d*) dell'art. 8 qui modificata, stabilisce che le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7, "*Guida per la misura e la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 KHz – 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana*", o specifiche norme emanate successivamente dal Comitato elettrotecnico Italiano (CEI). Per determinare il mancato superamento del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità, definito per la progressiva minimizzazione dell'esposizione, si potrà anche fare riferimento a metodologie di estrapolazione basate sui dati tecnici e storici dell'impianto. Per le e tecniche di calcolo previsionale si fa riferimento a quelle indicate nella norma CEI 211-10, "*Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza*" o specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Si stabilisce, inoltre che per la verifica attraverso stima previsionale del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità, le istanze per l'installazione degli impianti per telefonia mobile e per gli apparati di radio-telecomunicazione, previste dal decreto legislativo n. 259 del 2003, saranno basate su valori medi nell'arco delle 24 ore, valutati "in base alla riduzione della potenza massima al connettore d'antenna con appositi fattori che tengano conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore". Si demanda poi all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e alle le agenzie per la protezione dell'ambiente regionali (ARPA) e delle province autonome di Trento e Bolzano (APPA) l'individuazione dei fattori di riduzione di potenza in Linee Guida, da approvare con decreto dirigenziale emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

⁵⁵ D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221.

mare entro 60 giorni dalla di entrata in vigore del decreto stesso. Le Linee Guida sono soggette ad aggiornamento semestrale.

I successivi **commi 7, 9, 10 e 11** riguardano gli impianti termici civili. Secondo quanto riportato nella relazione che accompagna il decreto-legge in esame, le misure in essi contenute sono finalizzate alla soluzione delle criticità emerse in seguito all'emanazione della disposizione di cui all'articolo 34, comma 52, del decreto-legge n. 179 del 2012, che nell'attuale formulazione "sembrebbe aver soppresso l'articolo 285 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche tecniche degli impianti termici civili". Sempre secondo quanto riportato nella relazione, l'intervento normativo ha come scopo il ripristino della normativa previgente di cui all' articolo 285 del decreto legislativo 2006, n. 152 contenente, per gli impianti termici civili, il rinvio alle caratteristiche tecniche di cui all'Allegato IX alla parte quinta dello stesso decreto. Inoltre è stato ritenuto opportuno inserire una proroga dei termini previsti all'articolo 284, comma 2, con riferimento agli impianti termici civili in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta, per i quali era previsto, entro il 31 dicembre 2012, l'integrazione del libretto di centrale a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto con un atto di conformità alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 e ai valori limite di cui all'articolo 286.

Il **comma 7** prevede che agli adempimenti relativi all'integrazione del libretto di centrale per gli impianti termici civili, previsti dall'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, se non espletati in precedenza, si proceda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Con il **comma 9** viene sostituito l'articolo 285, relativo alle caratteristiche tecniche degli impianti termici civili, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. L'intervento normativo, come evidenziato nella relazione, ripristina la normativa previgente di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenente, per gli impianti termici civili, il rinvio alle caratteristiche tecniche di cui all'Allegato IX alla parte quinta dello stesso decreto. Il testo dell'articolo 285 anteriore alle modifiche introdotte dal decreto-legge è sostanzialmente trasposto nel comma 10 dell'articolo in esame.

Si segnala che il testo anteriore alle modifiche introdotte dal decreto-legge in esame dell'articolo 285 riguarda le caratteristiche tecniche degli impianti termici civili. Si dispone, infatti, che gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore della disposizione, siano stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, debbono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2017 purché sui singoli terminali, siano e vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore. Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni di conformità previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste.

Il **comma 10** riprendendo una disposizione già in vigore (si veda quanto detto in relazione al precedente comma 9) ribadisce la necessità dell'adeguamento, entro il 1° settembre 2017, alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006, purché i singoli terminali vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico. Spetta al titolare dell'autorizzazione produrre le dichiarazioni previste dall'articolo 284 nei tempi stabiliti (**comma 11**).

Si ricorda che, sensi dell'articolo 284, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo all'installazione o alla modifica degli impianti termici civili, in vigore dal 26 agosto 2010, nel corso delle verifiche finalizzate alla dichiarazione di conformità prevista dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, l'installatore verifica e dichiara anche che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286. Tali dichiarazioni devono essere espressamente riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformità, messo a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. L'autorità che riceve la dichiarazione di conformità, provvede ad inviare tale atto all'autorità competente. In occasione della dichiarazione di conformità, l'installatore indica al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286, affinché tale elenco sia inserito nel libretto di centrale. Se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto non è ancora individuato al momento dell'installazione, l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione, invia l'atto e l'elenco di cui sopra al soggetto committente, il quale li mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione. Il comma 2 dell'articolo 284 stabilisce che per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, il libretto di centrale previsto dall'articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n. 412 deve essere integrato, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286. Entro il 31 dicembre 2012, il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto provvede ad inviare tali atti integrativi all'autorità competente entro 30 giorni dalla redazione.

Il **comma 8** dispone che, all'intesa tra lo Stato, la Regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano prevista dall'articolo 1, comma 515,

della legge n. 147 del 2013⁵⁶, relativa al Parco nazionale dello Stelvio, partecipi anche la Regione Lombardia.

Il citato articolo 1, comma 515, della legge n. 147 del 2013, dispone che, mediante intese tra lo Stato, la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 giugno 2014, siano definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale per la Valle d'Aosta, alle Agenzie fiscali dello Stato e alle funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la giustizia civile, penale e minorile, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura, nonché al Parco nazionale dello Stelvio, per le province autonome di Trento e di Bolzano. Con apposite norme di attuazione si provvede al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa. Con i predetti accordi, lo Stato, la regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Trentino-Alto Adige individuano gli *standard* minimi di servizio e di attività che lo Stato, per ciascuna delle funzioni trasferite o delegate, si impegna a garantire sul territorio provinciale o regionale con riferimento alle funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o dalla regione, nonché i parametri e le modalità per la quantificazione e l'assunzione degli oneri.

Con il **comma 12** viene modificato l'articolo 2 della legge n. 157 del 1992⁵⁷, relativo alla tutela di alcune specie di fauna selvatica, con l'inserimento del comma *2-bis* relativo alla gestione delle specie alloctone per le quali viene prevista l'eradicazione o il controllo delle popolazioni, con esclusione delle specie individuate dal Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministro delle politiche agricole e sentito l'ISPRA.

Si rammenta che l'articolo 2 della legge n. 157 del 1992 stabilisce, al comma 1, che fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Indica poi talune specie particolarmente protette. Il successivo comma 2 esclude invece dalla tutela le talpe, i ratti, i topi propriamente detti, le arvicole.

⁵⁶ L. 27 dicembre 2013, n. 147, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

⁵⁷L. 11 febbraio 1992, n. 157, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Articolo 12

(Misure urgenti per garantire l'alta qualificazione e la trasparenza degli organi di verifica ambientale e per accelerare la spesa per la programmazione unitaria 2007/2013)

1. All'articolo 7, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento dell'efficienza procedimentale, il numero dei commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è ridotto da cinquanta a quaranta, inclusi il presidente e il segretario, scelti fra soggetti provvisti del diploma di laurea, non triennale, con esperienza professionale nei rispettivi settori di congruente attività, all'atto della nomina, di almeno cinque anni.»;

b) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, a ripartire le quaranta unità per profili di competenze ed esperienze, stabilendo i relativi criteri.».

2. Il decreto di cui al comma 1, lettera b), è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, che sono in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano dalle loro funzioni al momento del subentro dei nuovi componenti nominati, con

successivo decreto, secondo i criteri stabiliti dal decreto di cui al medesimo comma 1, lettera b).

3. Resta in ogni caso fermo, per i componenti della Commissione di cui al presente articolo, quanto stabilito dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro profilo di responsabilità, il componente responsabile decade dall'incarico con effetto dalla data dell'accertamento. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare segnala la violazione all'ordine professionale di appartenenza per le conseguenti determinazioni.

4. Al fine di consentire l'immediato ed efficiente utilizzo delle risorse finanziarie, ai soggetti pubblici già titolari di interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse dell'Unione europea nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2007/2013 e destinate dai Programmi nazionali, interregionali e regionali alla riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici, compresi gli interventi di efficientamento energetico degli stessi, sono attribuiti, fino al 31 dicembre 2015, i poteri derogatori previsti dal decreto del Presidente del Consiglio del 22 gennaio 2014 ai sensi dell'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

L'**articolo 12** nei commi da 1 a 3 interviene sulla composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, mentre al comma 4 detta misure per consentire l'utilizzo delle contributi dell'Unione europea destinati ai Programmi nazionali, interregionali e regionali di riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici.

Il **comma 1, lettera a)** sostituisce l'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 90 del 2008⁵⁸, che riguarda la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, istituita dall'articolo 9 del D.P.R. n. 90 del 2007⁵⁹, riducendo il numero dei componenti della Commissione da cinquanta a quaranta, sempre inclusi il presidente e il segretario, e introducendo i requisiti per la nomina degli stessi. I componenti infatti debbono essere provvisti del diploma di laurea, non triennale, con esperienza professionale di almeno cinque anni nei rispettivi settori di congruente attività.

Il citato articolo 7, comma 1, incide sulla composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS istituita dall'articolo 9 del D.P.R. n. 90 del 2007 - composta originariamente da sessanta commissari, oltre il presidente e il segretario, nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente, integrata per le valutazioni di impatto ambientale di interesse regionale da un componente designato dalle regioni - riducendo da sessanta a cinquanta il numero dei componenti (primo periodo). Prevede inoltre che il Ministro dell'Ambiente nomini con decreto i commissari, assicurando un congruo rapporto di proporzione fra i diversi tipi di competenze ed esperienze (secondo periodo).

La **lettera b)**, sostituendo il secondo periodo l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2008 - oltre ad eliminare la parte riguardante la disciplina transitoria ormai superata - conseguentemente alla modifica apportata alla lettera a), precisa che la ripartizione dei componenti della predetta Commissione, da effettuarsi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sempre secondo i criteri di competenze ed esperienze, riguarda i quaranta componenti. *Si segnala che non viene ripetuta la parte del periodo relativa alla nomina, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei commissari, che tuttavia è contenuta nel comma 2 dell'articolo in esame.*

⁵⁸

⁵⁹ D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 (1).

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

Secondo quanto riportato nella relazione che accompagna il decreto-legge in esame, la novella "coniuga l'esigenza di contenimento della spesa pubblica e di semplificazione delle procedure della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale (...) con il duplice fine di conseguire con immediatezza più elevati livelli di semplificazione e operatività mediante la riduzione del numero dei commissari che la compongono, nonché di assicurare la sussistenza di specifici requisiti di qualificazione all'atto della scelta dei componenti stessi, tenuto conto della prossima scadenza dei componenti dell'organismo in questione".

Con il **comma 2** si prevede che i componenti della valutazione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, che sono in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, cessino dalle loro funzioni al momento del subentro dei nuovi componenti nominati il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del mare previsto dal comma 1, lettera b) dell'articolo in esame.

Con il **comma 3** è esteso ai componenti della Commissione, il regime di incompatibilità di cui all'articolo 6-*bis* della legge n. 241 del 1990⁶⁰ (riguardante l'obbligo di astensione e di segnalazione in caso di conflitto di interessi) e di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013⁶¹ (riguardante le incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico). Si prevede, inoltre, che in caso di violazione delle prescrizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013, il componente responsabile decada dall'incarico e che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare segnali la violazione all'ordine professionale di appartenenza.

Il citato articolo 6-*bis* della legge n. 241 del 1990 prevede che il responsabile del procedimento amministrativo e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Il comma 4, avente la finalità dichiarata di consentire l'efficiente utilizzo delle risorse del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2007/2013 dell'Unione europea destinate ai Programmi nazionali, interregionali e regionali di riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici, compresi gli interventi di efficientamento energetico, attribuisce, sino al 31 dicembre 2015, ai soggetti responsabili di tali interventi i poteri derogatori rispetto alla normativa vigente

⁶⁰ L. 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

⁶¹ D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

attribuiti dall'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013⁶² ai sindaci e i presidenti delle province, per la messa in sicurezza delle scuole, che sono stati definiti dal decreto del Presidente del Consiglio del 22 gennaio 2014⁶³, ove sono elencate le disposizioni, anche di rango primario, cui è possibile derogare.

Il riferimento al "Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2007/2013" potrebbe risultare di non agevole comprensione, atteso che per la programmazione delle risorse relative al periodo 2007-2013 nell'ambito dell'Unione Europea il quadro di riferimento per la programmazione è costituito dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 (QSN), mentre il Quadro comunitario di sostegno (QCS) si riferisce alla programmazione del periodo 2000-2006.

Si rammenta che nell'ambito dell'Unione Europea il quadro di riferimento per la programmazione delle risorse relative al periodo 2007-2013 è costituito dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 (QSN), approvato in via definitiva dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007. Tale Quadro espone, in un progetto unitario, la programmazione dei fondi strutturali e delle risorse aggiuntive nazionali per le aree del Mezzogiorno e del Centro-Nord, secondo un sistema teso all'unificazione della politica regionale comunitaria e di quella nazionale. Esso viene attuato attraverso i fondi strutturali della UE, il cofinanziamento nazionale e ulteriori risorse specifiche, quali ad esempio il Fondo per lo sviluppo e la coesione (nuova denominazione del Fondo per le aree sottoutilizzate - FAS). Il QSN si attua tramite i Programmi Operativi, documenti che declinano le priorità strategiche per settori e territori. Essi possono essere di carattere nazionale (PON), regionale (POR) e interregionale (POIN). I POR sono multisettoriali, riferiti alle singole regioni e gestiti dalle Amministrazioni Regionali. Per ciascuna Regione, nonché per le due Province autonome esiste un POR relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e un POR relativo al Fondo sociale europeo FSE.

Si ricorda che il regolamento 1083/2006⁶⁴, all'articolo 107, dispone l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1260/1999⁶⁵ a decorrere dal 1 gennaio 2007. Risulta quindi abrogato l'articolo 9 di quest'ultimo regolamento ove, alla lettera d) si definisce lo strumento del quadro comunitario di sostegno. Si osserva, peraltro che l'articolo 105 del

⁶² D.L. 21 giugno 2013, n. 69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 98.

⁶³ D.P.C.M. 22 gennaio 2014, Definizione di poteri derogatori ai sindaci e ai presidenti delle province interessati che operano in qualità di commissari governativi per l'attuazione delle misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali.

⁶⁴ Regolamento 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.

⁶⁵ Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali

regolamento 1083/2006 consente il proseguimento di un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione approvato dalla Commissione in base ai regolamenti (CEE) n. 2052/88, (CEE) n. 4253/88, (CE) n. 1164/94 e (CE) n. 1260/1999.

Il Quadro comunitario di sostegno (QCS) 2000-2006 è il documento approvato dalla Commissione europea, d'intesa con lo Stato membro interessato, sulla base della valutazione del Piano presentato dallo stesso Stato. Il QCS contiene la fotografia della situazione di partenza, la strategia, le priorità d'azione, gli obiettivi specifici, la ripartizione delle risorse finanziarie, le condizioni di attuazione.

Il QCS è articolato in assi prioritari e attuato tramite uno o più Programmi operativi. Il QCS 2000-2006 per le regioni italiane obiettivo 1 è stato approvato dalla Commissione europea il 1° agosto 2000, con decisione n. C (2000) 2050. Ai sensi dell'art.14, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 1260/99, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, nel 2004 è stata effettuata la revisione di metà periodo del QCS 2000-2006 obiettivo 1. Il nuovo testo del QCS revisionato è stato approvato dalla Commissione europea il 30 novembre 2004 con decisione n. C (2004) 4689. Finalità del QCS è quello di coordinare gli interventi e renderli più efficaci rispetto alla riduzione del ritardo economico-sociale delle aree del Mezzogiorno d'Italia sulla base di quanto evidenziato dalla strategia di sviluppo. Le misure d'intervento previste dal QCS sono cofinanziate dai fondi strutturali comunitari e da fondi nazionali pubblici e privati. Per il periodo 2000-2006 i fondi strutturali europei sono quattro:

FESR: Fondo europeo di sviluppo regionale

FSE: Fondo sociale europeo

FEAOG: Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia

SFOP: Fondo per le azioni strutturali nel settore della pesca.

Il citato comma 8-ter prevede, per l'anno 2014, la spesa di 150 milioni di euro al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali. Si prevede, inoltre che fino al 31 dicembre 2014, i sindaci e i presidenti delle province, interessati dai piani per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle scuole statali operino in qualità di commissari governativi con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, che sono definiti con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Si demanda, pertanto, a D.P.C.M. il compito di individuare le disposizioni, che potrebbero essere anche di rango primario, cui i commissari possono derogare.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il citato decreto del Presidente del Consiglio del 22 gennaio 2014.

Articolo 13

(Procedure semplificate per la bonifica o di messa in sicurezza dei siti inquinati e per il recupero di rifiuti, anche radioattivi, norme urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle Forze Armate, norme urgenti per gli scarichi in mare)

1. Dopo l'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«Art. 242-bis. - *(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza)*. -- 1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica l'interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività alla regione nel cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività, che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione,

nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di cui agli articoli 242 o 252, la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi dodici mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252.

3. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione all'autorità di cui agli articoli 242 o 252 al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato. L'esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni.

4. La validazione dei risultati della caratterizzazione da parte dell'ARPA, attestante il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione

nei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. I costi della caratterizzazione della validazione sono a carico dell'operatore interessato. Ove i risultati della caratterizzazione dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252.

5. Resta fermo l'obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252.

6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda.».

2. L'articolo 242-*bis* si applica anche ai procedimenti di cui agli articoli 242 o 252 in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I procedimenti di approvazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza avviati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la cui istruttoria non sia conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti secondo le procedure e i criteri di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 8-*ter*, è inserito il seguente:

«8-*quater*. Le attività di trattamento delle specifiche tipologie di rifiuti

individuati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/Ce sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 e dal presente articolo a condizione che, ferme le quantità massime stabilite dai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dagli atti dell'Unione europea adottati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della suddetta direttiva con particolare riferimento:

a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere tali agli utilizzi individuati.».

5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 184, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro della salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell'Unione europea e del presente decreto legislativo, le speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonché per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il

trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, così come individuati con decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto -- Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.»;

b) dopo l'articolo 241 è inserito il seguente:

«Art. 241-bis. - (*Aree Militari*). -- 1. Ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, colonna b, dell'allegato 5, alla Parte IV, Titolo V, del presente decreto.

2. Gli obiettivi di intervento nelle aree di cui al comma 1 sono determinanti mediante applicazione di idonea analisi di rischio sito specifica che deve tenere conto dell'effettivo utilizzo e delle caratteristiche ambientali di dette aree o di porzioni di esse e delle aree limitrofe, al fine di prevenire, ridurre o eliminare i rischi per la salute dovuti alla potenziale esposizione a sostanze inquinanti e la diffusione della contaminazione nelle matrici ambientali.

3. Resta fermo che in caso di declassificazione del sito da uso militare a destinazione residenziale dovranno essere applicati i limiti di concentrazione di soglia di contaminazione di cui alla

Tabella 1, colonna a), dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente decreto.

4. Le concentrazioni soglia di contaminazione delle sostanze specifiche delle attività militari non incluse nella Tabella 1 dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente decreto sono definite dall'Istituto Superiore di Sanità sulla base delle informazioni tecniche fornite dal Ministero della difesa.

5. Per le attività di progettazione e realizzazione degli interventi, di cui al presente articolo, il Ministero della difesa si può avvalere, con apposite convenzioni, di organismi strumentali dell'Amministrazione centrale che operano nel settore e definisce con propria determinazione le relative modalità di attuazione.».

6. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo, del comma 5-bis dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come sostituito dal comma 5, lettera a), del presente articolo, le disposizioni recate dal decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 aprile 2010, n. 87, si applicano anche al trattamento e allo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto -- Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.

7. Alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152, recante «Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura», al parametro n. 6 «solidi sospesi totali» è introdotta la seguente nota:

«(2-bis) Tali limiti non valgono per gli scarichi in mare delle installazioni di cui all'allegato VIII alla parte seconda,

per i quali i rispettivi documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 5, lettera 1-ter.2), prevedano livelli di prestazione non compatibili con il medesimo valore limite. In tal caso, le Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate per l'esercizio di dette installazioni possono prevedere valori limite di emissione anche più elevati e proporzionati ai livelli di produzione, comunque in conformità ai medesimi documenti europei.»

8. Per il carattere di specificità delle lavorazioni che richiedono il trattamento di materiali e rifiuti radioattivi, nelle more dell'emanazione delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n. 80, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è individuata una apposita categoria di lavorazioni specificatamente riferita alla realizzazione di opere di smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari e sono contestualmente individuate le modalità atte a comprovare il possesso dei requisiti di ordine speciale necessari ai fini dell'acquisizione della qualificazione nella predetta categoria.

9. All'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «di bonifica di siti d'interesse nazionale» sono inserite le seguenti parole: « , di bonifica di beni contenenti amianto».

I primi tre commi dell'**articolo 13** sono dedicati alla semplificazione delle procedure di bonifica o di messa in sicurezza dei siti inquinati.⁶⁶

Il **comma 1** della dell'articolo inserisce nel Codice dell'ambiente ([decreto legislativo n. 152 del 2006](#)) un nuovo articolo dopo il [242](#) (*Bonifica dei siti contaminati - Procedure operative e amministrative*). Questo nuovo articolo introduce una procedura semplificata e particolarmente accelerata per gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza dei siti contaminati con l'obiettivo del risanamento e riduzione della contaminazione al livello più basso previsto per i valori di concentrazione - soglia (indicati nell'allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del decreto legislativo 152/2006).

L'introduzione di una procedura più snella e rapida per la bonifica e la messa in sicurezza dei siti inquinati dovrebbe rispondere - secondo quanto affermato nella relazione governativa - all'esigenza di superare la disciplina vigente che in taluni casi rallenta l'attuazione di interventi che hanno carattere di urgenza, in quanto consentono di rendere nuovamente utilizzabili in tempi rapidi i siti contaminati. L'efficienza delle operazioni di recupero produce vantaggi anche in

⁶⁶ *Analoghe iniziative di semplificazione erano contenute nell'articolo 18 del disegno di legge n. 958 presentato al Senato dal Governo Letta (Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo)*. Per la scheda di lettura di quel provvedimento si veda il [Dossier n. 47](#) del Servizio Studi del Senato (pag. 99).

termini economici e occupazionali, soprattutto quando tali siti si trovano in aree abitate perché consente su di essi nuovi investimenti e rilancio economico. D'altra parte, se i siti 'recuperati' sono in aree non urbanizzate il loro recupero ne favorisce la conservazione.

Il *comma 1* del nuovo articolo 242-*bis* prevede che l'operatore interessato ad effettuare bonifiche del suolo a sue spese possa farlo di iniziativa presentando uno specifico progetto alle amministrazioni indicate nell'articolo [242](#) o nell'articolo [252](#) del Codice dell'ambiente. Queste sono Regioni ed enti locali (nel caso previsto dall'articolo 242 - *vd. box*), mentre l'[articolo 252](#) individua i siti di interesse nazionale ai fini della bonifica stessa e attribuisce la competenza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La procedura semplificata prevede dunque che il progetto tenga conto dei dati sullo stato di contaminazione del sito e contenga un cronoprogramma di svolgimento dei lavori. All'operatore privato che intraprende l'operazione è attribuita la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle informazioni.

La realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attività previste dal progetto di bonifica devono essere oggetto di autorizzazione da parte della Regione nel cui territorio ricade la maggior parte degli impianti o delle attività stesse. A tal fine il *comma 2* del nuovo articolo 242-*bis* dispone che l'operatore presenti alla regione gli elaborati tecnici esecutivi; la regione convoca quindi un' apposita conferenza di servizi entro trenta giorni. Entro i novanta giorni successivi alla data della convocazione della conferenza di servizi la regione deve adottare la determinazione conclusiva, che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato.

Ricevuta la comunicazione dell'autorizzazione da parte della regione, l'operatore che intende procedere alla bonifica ha trenta giorni di tempo per informare l'amministrazione competente (quella titolare del procedimento di cui agli articoli [242](#) o [252](#) del Codice ambientale, *vd. sopra*) della data di avvio dell'esecuzione. Per concludere l'esecuzione della bonifica l'operatore ha 12 mesi di tempo. E' possibile una proroga non superiore a sei mesi.

Il *comma 3* del nuovo articolo 242-*bis* prevede che, una volta ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenti alle amministrazioni di cui agli articoli 242 o 252 un piano di caratterizzazione, al fine di valutare il raggiungimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione per la specifica destinazione d'uso. Il piano di caratterizzazione è approvato dall'autorità titolare del procedimento entro quarantacinque giorni. (in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2007, è previsto che decorso inutilmente tale termine il piano si intenda approvato).

Il Piano di caratterizzazione è una delle tappe previste dal Decreto legislativo 152/2006 per la bonifica di un sito contaminato; si tratta di un documento progettuale che definisce le attività di indagine, le modalità di esecuzione delle stesse e le sostanze

contaminanti da ricercare, in funzione delle conoscenze storiche di un sito e delle attività /impianti potenzialmente critiche presenti. Esso deve essere elaborato secondo rigide procedure e rispondere a precisi requisiti indicati nell'allegato 2 al Titolo V della Parte Quarta del Codice dell'ambiente. Deve essere presentato ed approvato dalla regione nel cui territorio si trova il sito oggetto di bonifica.

L'esecuzione del piano di caratterizzazione è effettuata con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei dati sul conseguimento dell'obiettivo di riduzione della contaminazione e li comunica all'autorità competente per il procedimento. Tale validazione da parte dell'ARPA costituisce certificazione dell'avvenuto risanamento e viene comunicata alle amministrazioni competenti. Qualora l'ARPA riscontri delle difformità tra il risultato e gli obiettivi, le comunica all'operatore che dovrà procedere **entro 45** giorni a modificare il progetto di bonifica, che altrimenti viene avviato con le procedure ordinarie previste agli articoli 242 o 252. Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo il sito può essere utilizzato secondo la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici. Solo in presenza di acque di falda contaminate è necessario valutare i rischi sanitari eventuali e adottare una procedura ordinaria come previsto dagli articoli 242 e 252 del Codice dell'ambiente.

Procedura descritta nell'articolo 242:

Al verificarsi dell'evento potenzialmente contaminante il responsabile mette immediatamente in atto le misure necessarie di prevenzione dandone in primo luogo comunicazione agli enti territoriali competenti, accertando in seguito i parametri oggetto di inquinamento e il superamento delle soglie di contaminazione. Se queste non risultano superate provvede subito al ripristino e - con apposita autocertificazione - avvisa gli enti interessati. Qualora invece la soglia di contaminazione sia superata inizia una procedura con cui il responsabile dell'inquinamento, dopo aver avvisato gli enti territoriali delle misure temporaneamente adottate, deve elaborare e presentare un 'piano di caratterizzazione' che deve essere approvato dalla Regione entro un periodo di trenta giorni e autorizzato da una Conferenza di servizi che può apportare prescrizioni integrative. Una volta approvato il piano si avvia una procedura di analisi del rischio i cui criteri sono stabiliti con decreto del Ministro dell'Ambiente. I risultati di tali analisi del rischio devono pervenire alla Regione interessata entro sei mesi dall'approvazione del Piano di caratterizzazione e di nuovo approvati dalla Conferenza di servizi appositamente convocata, che valuta la necessità o meno di procedere a un ulteriore controllo dei parametri di inquinamento.

Se viene ritenuto necessario, la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio. La Regione approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento, assegnando un congruo termine per l'adempimento. Alla scadenza di tale periodo il responsabile produce una relazione tecnica riassuntiva che presenta alla Regione e alla provincia. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di uno o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica. In base a questa il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.

Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive. Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di

tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore.

La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla sta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale,

Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

Procedura descritta nell'articolo 252 (*'Siti di interesse nazionale'*).

La procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale, che sono individuati sulla base di precise caratteristiche - e a determinate condizioni - con un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (e tra i quali sono sempre compresi i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto) è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero delle attività produttive. Questi possono avvalersi, per tali fini, dell'ISPRA, delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, nonché di altri soggetti pubblici o privati qualificati. Da osservare che per le operazioni di bonifica della rete di distribuzione carburanti il Ministero può adottare procedure semplificate ai sensi dell'articolo 57, comma 15 *bis* del DL n. 5/2012 come modificato dall'articolo 36-bis del DL n. 83/2012, modificato dalla legge di conversione).

Nel caso in cui il responsabile non vi provveda o non sia individuabile gli interventi di bonifica sono predisposti direttamente dal Ministero dell'ambiente, avvalendosi all'occorrenza degli enti citati, dell'ENEA o di altri soggetti pubblici o privati qualificati.

L'autorizzazione del progetto e dei relativi interventi da parte del Ministero sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta e ogni altro atto previsto dalla legislazione vigente, compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie. Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di VIA, l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione. L'autorizzazione comporta altresì dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Il Ministro dell'ambiente, una volta completata l'istruttoria tecnica dei progetti e anche prima che intervenga il provvedimento di autorizzazione può - ove ricorrano motivi di urgenza e su richiesta dell'interessato - autorizzare provvisoriamente l'avvio degli interventi di bonifica, fatta salva l'acquisizione della positiva pronuncia di compatibilità ambientale ove questa sia prevista. Comunque il progetto deve ottenere una valutazione positiva preventivamente da una conferenza di servizi appositamente convocata.

Il **comma 2** dell'articolo 13 in esame estende l'ambito di applicazione del nuovo articolo 242-*bis* ai procedimenti ordinari di bonifica in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto - legge.

Il **comma 3** modifica la disciplina transitoria applicabile alle procedure di bonifica avviate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006. La relazione sottolinea che a distanza di otto anni dall'entrata in vigore del Codice ambientale sono ancora in corso procedimenti di bonifica avviati ai sensi

del decreto ministeriale [n. 471 del 1999](#) . Rispetto a questi procedimenti sono sorte notevoli incertezze dovute alla differenza (e talvolta incompatibilità) di procedure e obiettivi con quelli recati dal Codice dell'ambiente. Per questo motivo si prevede che i procedimenti di approvazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza avviati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 91 del 2014 siano disciplinati secondo le procedure e i criteri di cui alla parte IV del Codice dell'ambiente (*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*, articoli 177 -266).

Il **comma 4** modifica l'[articolo 216](#) del Codice dell'ambiente (*Operazioni di recupero dei rifiuti*) inserendo un ulteriore comma dopo l'*8-ter* allo scopo di sottoporre a procedura semplificata le attività di trattamento di specifiche tipologie di rifiuti individuate ai sensi della direttiva 2008/98/UE. La modifica risponde alla duplice finalità di adeguare alla normativa europea le procedure autorizzative concernenti le attività di recupero e di individuare un *iter* procedimentale affinché gli impianti esistenti autorizzati alla produzione di materia prima secondaria dai rifiuti si conformino ai requisiti stabiliti a livello europeo.

L'articolo 216 del Codice era stato modificato nel 2010 dal [Decreto legislativo 3 dicembre 2012, n. 205](#), che recava proprio attuazione della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti. Con quelle norme si introduceva nel Codice - tra le altre modifiche - una procedura semplificata per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti, con tempi di avvio delle operazioni stesse non superiori a novanta giorni dal momento della comunicazione di inizio attività alla ente territorialmente competente. Tali procedure erano - e sono - comunque subordinate al rispetto delle condizioni tecniche e delle prescrizioni specifiche indicate nel Codice dell'ambiente all'articolo 214 (*Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate*), e devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci. Le procedure semplificate, determinate per le varie categorie di rifiuti da decreti del Ministro dell'ambiente adottati di concerto con i ministri eventualmente competenti devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente.

Prima dell'adozione del Codice dell'ambiente, in attuazione delle disposizioni del [d.lgs. n. 22 del 1997](#) erano stati emanati alcuni decreti ministeriali che individuavano i tipi e le quantità di rifiuti che potevano essere ammessi alle procedure di trattamento semplificate ([DM 17 novembre 2005, n. 269](#), [DM 12 giugno 2002, n. 161](#)). La nuova norma che il comma 4 in esame ha introdotto nell'articolo 216 del Codice dell'ambiente prevede che i limiti quantitativi previsti da questi decreti siano comunque rispettati e che siano rispettati tutti i requisiti i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive fissati dagli atti dell'Unione europea, con particolare riferimento alla qualità e caratteristiche dei rifiuti da trattare, alle condizioni da rispettare nello svolgimento di tali attività, alle norme

di sicurezza per tutelare la salute umana e prevenire ulteriori danni ambientali, alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere tali.

Il **comma 5**, lettera *a*) dell'articolo 13 modifica l'[articolo 184](#) del Codice dell'ambiente, sostituendone il comma *5-bis*. Tale comma era stato inserito nell'articolo del Codice riguardante la classificazione dei rifiuti dal [comma 2 dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#). Ai sensi del comma *5-bis* previgente la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati da materiali derivanti da sistemi d'arma, mezzi, materiali e infrastrutture destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale - individuati con decreto del Ministro della difesa - sono sottoposti alle norme della Parte Quarta del Codice dell'ambiente (*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati*), con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro della Salute. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale.

A tale fine sono stati adottati i [DM 6 marzo 2008](#) "Individuazione, ai sensi dell'articolo 184, comma *5-bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei sistemi d'arma, dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale" e [22 ottobre 2009](#) "Procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale".

Secondo quanto affermato nella relazione, la sostituzione del comma *5-bis* è finalizzata ad aggiornare e coordinare con le norme europee e con la disciplina complessivamente recata dal Codice dell'ambiente le speciali procedure cui sottoporre i rifiuti prodotti dalle attività militari di ogni tipo, comprendendo tra queste il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue e di sentina delle navi militari da guerra e ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Capitanerie di porto. La nuova formulazione del comma *5-bis*, conferma la competenza del Ministro della difesa per l'emanazione dei decreti che disciplinano le speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonché per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma dai mezzi, materiali e infrastrutture militari, ma amplia tale competenza ad altri Ministri: non solo ambiente e salute ma anche infrastrutture e trasporti nonché economia e finanze. Inoltre nel nuovo testo non vi è alcun riferimento alla attività di messa in sicurezza e bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle Forze Armate per attività connesse alla difesa nazionale, né fa cenno allo strumento del decreto ministeriale per l'individuazione delle concentrazioni di soglia di contaminazione ad esse applicabili (come invece accadeva nel testo previgente). Tali attività sono disciplinate nel rispetto delle norme europee e delle disposizioni complessivamente recate dal Codice dell'ambiente, e in particolare dal nuovo articolo *241-bis*, inserito dal **comma 5, lettera b)** dell'articolo 13. Il

nuovo articolo stabilisce che per l'individuazione delle misure di prevenzione, di messa in sicurezza e per le bonifiche da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione di cui allo stesso Codice dell'ambiente (allegato 5 al titolo V della Parte Quarta). In tal modo diventa possibile applicare criteri univoci alla definizione delle soglie di contaminazione del suolo. Il comma 2 del nuovo articolo 241-*bis* stabilisce che gli obiettivi di intervento nelle aree di demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze Armate per attività connesse alla difesa nazionale devono individuarsi previa idonea e specifica analisi di rischio, in cui tener conto dell'utilizzo e delle caratteristiche ambientali delle aree anche limitrofe, allo scopo di prevenire, ridurre od eliminare i rischi per la salute. Il terzo comma del nuovo articolo 241-*bis* stabilisce quali limiti di concentrazione di soglia di contaminazione debbano essere applicati qualora i siti militari siano destinati ad uso residenziale. (Quelli indicati nella colonna A - *Siti ad uso verde pubblico e privato e residenziale* - dell'allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del Codice ambientale). Il comma 4 stabilisce opportunamente che i valori di concentrazione soglia di contaminazione delle sostanze specifiche eventualmente in uso nelle sole attività militari siano stabiliti dall'Istituto superiore di sanità sulla base di informazioni tecniche fornite dal Ministero della Difesa. Infine il comma 5 del nuovo articolo 241-*bis* prevede che il Ministero della Difesa possa avvalersi di organismi strumentali che operano nell'Amministrazione centrale nei settori dell'ambiente e della sanità per svolgere le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza. Le procedure in realtà sono già definite dall'articolo 6 del [Decreto 22 ottobre 2009](#) (*Procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale*) che indica quali condotte i comandanti militari devono seguire per l'espletamento delle attività di prevenzione, messa in sicurezza e bonifiche.

Nelle more dell'adozione dei decreti previsti dal comma 5-*bis* dell'articolo 184 del Codice dell'ambiente così come modificato dal decreto legge in esame è previsto (**comma 6** del presente articolo 13) che le disposizioni del citato decreto ministeriale 22 ottobre 2009 vengano applicate anche al trattamento delle acque reflue navali. Questa disposizione rappresenta, secondo quanto specificato nella relazione governativa, un'indispensabile norma di coordinamento a salvaguardia della funzionalità del sistema nel periodo che intercorrerà tra l'entrata in vigore del presente decreto legge e l'adozione dei decreti ministeriali ivi previsti.

Il **comma 7** dell'articolo 13 riguarda i valori limite di emissione degli scarichi in acque superficiali e in fognatura, di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 (*Limiti di emissione degli scarichi idrici*) alla parte Terza del [Codice dell'ambiente](#). In particolare per quanto riguarda i solidi sospesi totali si propone l'introduzione di una nota che chiarisca che i limiti indicati non valgono per gli scarichi in mare di particolari impianti industriali, indicati nell'allegato VIII alla Parte seconda del Codice.

L'allegato VIII alla Parte seconda del Codice dell'ambiente, che delimita il campo di applicazione della disciplina in materia di AIA elencando gli impianti e le attività soggetti, è stato modificato più volte nel corso del tempo, e da ultimo è stato sostituito dall' [articolo 26 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46](#) che reca attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (*prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*).

Oltre all'inserimento di numerose precisazioni, il nuovo allegato aggiunge una serie di impianti o attività a quelli già elencati che sono: impianti di combustione, raffinazione di petrolio, produzione di coke; impianti di gassificazione; impianti di produzione e trasformazione di metalli ferrosi e non ferrosi; industria dei prodotti minerali; cementifici, impianti di produzione di amianto; fabbricazione del vetro; fabbricazione di prodotti ceramici; industria chimica e fabbricazione di prodotti chimici; impianti di gestione e smaltimento dei rifiuti, ecc. In particolare si segnalano:

impianti di gassificazione o liquefazione di combustibili diversi dal carbone in installazioni con una potenza non inferiore a 20 MW;

accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi, con una capacità totale superiore a 50 tonnellate (Mg), eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti;

deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 tonnellate;

conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m³ al giorno;

attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui al medesimo allegato VIII.

I limiti fissati dalla normativa italiana si sono rivelati nel tempo inadeguati sia rispetto alle tipologie di impianti sia rispetto ai corpi recettori ove scaricare le sostanze. La nota che viene introdotta dal comma in esame chiarisce che le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate per l'esercizio di detti impianti possono prevedere valori limite di emissione più elevati e proporzionati ai livelli di produzione, comunque in conformità ai documenti di riferimento sulle migliori tecnologie disponibili, fissati a livello europeo (BAT).

Il **comma 8** interviene nel settore dello smantellamento degli impianti nucleari, attività che include tutte le azioni da intraprendere nei tempi successivi alla cessazione del servizio dell'impianto per giungere alla completa demolizione e alla rimozione di ogni vincolo dovuto alla presenza di materiali radioattivi e alla restituzione del sito per altri usi. La presenza di materiale radioattivo o fissile richiede precauzioni specifiche, decontaminazione del personale e delle attrezzature, procedure di raccolta, trasporto, trattamento, stoccaggio e messa in sicurezza dei materiali radioattivi che debbono essere svolte da soggetti specializzati dotati di tecnologie avanzate.

La definizione di un'apposita categoria di lavorazioni e l'individuazione dei soggetti abilitati a tali operazioni è oggetto di un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente, del

Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute. Così dispone il comma in esame, che fissa in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge il termine per l'emanazione dell'atto, nelle more dell'adozione delle disposizioni regolamentari previste dall' [articolo 12, comma 5 del decreto-legge n. 47 del 2014](#).

Con quest'ultima norma si è inteso "rimediare" all'annullamento del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, (per il ricorso al Presidente della Repubblica proposto da AGI - Associazione imprese generali ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei ministri) in particolare contro le disposizioni che definivano le strutture, gli impianti e le opere generali e specializzate. A tal fine si disponeva che le disposizioni regolamentari sostitutive di quelle annullate dovessero essere adottate con la procedura prevista dall' [articolo 5 comma 4](#) del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 163 del 2006) entro dodici mesi. Nelle more dell'adozione di tali atti, il comma in esame prevede un nuovo e diverso termine, più stringente per l'emanazione del decreto ministeriale e ne specifica l'oggetto.

Con il **comma 9** le risorse destinate dalla Legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica dei siti di interesse nazionale e di altri interventi di politica ambientale si estendono alle bonifiche dei beni contenenti amianto. Tali risorse sono rappresentate da una dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione determinata dall'art. 1 [comma 6 della citata legge di stabilità](#), la cui finalità è determinata ai sensi delle disposizioni del [D.lgs.31 maggio 2011, n. 88 Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali](#).

Articolo 14

(Ordinanze contingibili e urgenti, poteri sostitutivi e modifiche urgenti per semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Smaltimento rifiuti nella Regione Campania - Sentenza 4 marzo 2010 - C 27/2010)

1. All'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «necessità di tutela» sono sostituite dalle seguenti: «necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela»;

b) le parole da: «ricorso temporaneo» a: «elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. L'ordinanza può disporre la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo».

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il sistema di tracciabilità dei rifiuti è semplificato, ai sensi dell'articolo 188-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, in via prioritaria, con l'applicazione dell'interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi *token usb*, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

3. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre».

4. Al fine di accelerare le attività necessarie per conformare la gestione dei rifiuti nella Regione Campania alla

Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 4 marzo 2010 -- Causa 297/08, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è nominato un commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui al bando di gara della Provincia di Salerno, pubblicato in data 2 novembre 2010 nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea. Il commissario straordinario, con i poteri di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, esercita tutte le funzioni di stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori, e, in particolare, stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario in via definitiva dell'affidamento delle concessione per la progettazione, costruzione e gestione di detto termovalorizzatore e provvede a tutte le altre attività necessarie alla realizzazione delle opere.

5. Nell'espletamento dei compiti conferiti, il commissario straordinario si avvale del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata e degli uffici delle Amministrazioni interessate alla realizzazione dell'opera e ai relativi oneri si fa fronte con le risorse stanziare per la realizzazione dell'opera.

6. Con il decreto di cui al comma 1 è indicata la durata dell'incarico del commissario straordinario, che non può comunque superare i tempi per

l'ultimazione dell'opera previsti dal cronoprogramma approvato.

7. Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso per l'opera prestata in tale qualità, fermo restando il compenso per l'eventuale direzione dei lavori che grava sulle risorse stanziare per la realizzazione dell'opera.

8. Al decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 166, comma 4-*bis*, dopo le parole: «di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute»;

b) all'articolo 256-*bis* dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-*bis*. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.».

L'articolo 14, al comma 1, modifica l'articolo 191 del decreto legislativo 2006, n. 152⁶⁷.

L'articolo 191, riguarda, nel testo previgente, i poteri concessi al Presidente della Giunta regionale o al Presidente della provincia ovvero al Sindaco, che possono, “qualora si verificchino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere”, emanare ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Il comma 4 prevede che le ordinanze contingibili e urgenti adottate dalle autorità locali per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.

La modifica contenuta nella **lettera a)** dell'articolo in esame interviene sulla definizione delle situazioni che giustificano l'emanazione delle predette ordinanze, aggiungendo alla necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il grave e concreto pericolo per la tutela della salute e dell'ambiente, estendendo così, secondo quanto riportato nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame, la tutela garantita dalla norma anche alle situazioni di pericolo ancora allo stato potenziale.

Con la modifica di cui alla **lettera b)**, si stabilisce che suddette ordinanze possano essere emanate per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti - anziché solamente a forme speciali, come previsto nel testo previgente -. Ciò consentirebbe di intervenire, secondo quanto precisato nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame, non solo in " una particolare forma di gestione da concepire al di fuori dell'ordinario ciclo

⁶⁷ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale.

dei rifiuti". Si prevede, inoltre, che con le suddette ordinanze si possa disporre la requisizione in uso degli impianti (*da intendersi impianti per la gestione dei rifiuti*) e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo.

Come noto la requisizione è disciplinata fundamentalmente dall'articolo 835 del codice, civile ove si prevede che, quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili, possa essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili, attribuendo al proprietario una giusta indennità. Lo stesso articolo stabilisce che le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.

In generale, si ricorda che si distingue tra requisizione in proprietà, riguarda i beni mobili ed ha effetti definitivi, e requisizione in uso, che può interessare anche i beni immobili ed ha effetti limitati al tempo necessario per l'utilizzo del bene.

Con il **comma 2** si prevede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto decreto-legge, un intervento normativo sul sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ai sensi dell'articolo 188-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che dispone la semplificazione periodica del sistema mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'intervento è volto, in via prioritaria, all'applicazione l'interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi *token usb*.

Si rammenta che l'188-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, riguarda disciplina sul controllo della tracciabilità dei rifiuti e prevede una serie di adempimenti finalizzati alla semplificazione periodica del sistema.

Il comma 4-*bis*, dispone con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in particolare:

- la semplificazione periodica del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina europea, anche tenendo conto delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti e ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza. Le semplificazioni, adottate previa verifica tecnica e della congruità dei costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale, prevista dal decreto-legge n. 83 del 2012, sono finalizzate, tra l'altro, alla riduzione dei costi di esercizio del sistema per gli utenti, anche mediante integrazione con altri sistemi di logistica e mobilità delle merci e delle persone, nonché attraverso innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle associazioni degli utenti. Le semplificazioni sono, altresì, volte ad assicurare la modifica, la sostituzione o l'evoluzione degli apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici per la misura e la certificazione dei dati. Il comma 4-*bis* prevede, inoltre, che il concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante, possa essere autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Garante per la privacy, a rendere disponibile l'informazione territoriale a favore di altri enti pubblici o società interamente a capitale pubblico, nell'ambito dell'integrazione dei sistemi pubblici e secondo le regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio -che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità

europea (INSPIRE) per gli scopi delle politiche ambientali comunitarie e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente - anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque assicurate la sicurezza e l'integrità dei dati di tracciabilità. Le disposizioni concernenti la disponibilità delle informazioni – secondo quanto previsto dalla norma – sono volte alla riduzione dei costi e al miglioramento dei processi produttivi degli utenti.

Si rammenta che sistema interoperativo del SISTRI consente l'interfacciamento fra il sistema SISTRI e gli applicativi di gestione ambientale già presenti presso le aziende iscritte al SISTRI; nell'ambito del SISTRI le imprese che utilizzino software gestionali in grado di tracciare le operazioni e che abbiano accreditato il *software* gestionale al servizio di interoperabilità, possono richiedere al SISTRI il rilascio di un "dispositivo USB per l'interoperabilità". Per "dispositivo USB per l'interoperabilità" si intende un dispositivo USB abilitato alla firma delle schede SISTRI per tutte le unità locali o operative, nonché per tutte le categorie di iscrizione che operano attraverso un *software* gestionale⁶⁸.

Il **comma 3**, novellando l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 150 del 2013⁶⁹ dispone l'ulteriore proroga, fino al 30 novembre 2014, della gestione da parte dei comuni delle attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata.

Si rammenta che il citato articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 150 del 2013 ha prorogato di 6 mesi, quindi fino al 30 giugno 2014, il termine della fase transitoria prevista dall'art. 11, comma 2-*ter*, del decreto - legge n. 195 del 2009, durante le quale, nel territorio della Regione Campania, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite dai comuni, in luogo del subentro in tali funzioni da parte delle province, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 11.

Si ricorda che l'art. 11 del decreto-legge n. 195 del 2009, nell'ambito della legislazione emanata per fronteggiare l'emergenza rifiuti in Campania, al comma 2, ha previsto il subentro delle amministrazioni provinciali, anche per il tramite di specifiche società provinciali, nei contratti in corso con soggetti privati svolgenti in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti. Lo stesso comma 2 ha consentito alle amministrazioni provinciali, in alternativa, di affidare il servizio in via di somma urgenza, nonché prorogare i contratti in cui sono subentrate per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno con abbattimento del per cento del corrispettivo negoziale inizialmente previsto.

Il termine della citata fase transitoria è stato più volte prorogato nel corso degli anni.

In precedenza tale termine era stato fissato al 31 dicembre 2013 dall'articolo 3, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 43 del 2013 e al 30 giugno 2013 dall'art. 1, comma 1, del

⁶⁸ Dati tratti dal documento " Interoperabilità SISTRI, Documento di specifica delle interfacce, Prot. N.: SISTRI-ICD_SIS-001 Versione: 1.21 del 28/03/2014", tratto dal sito www.sistri.it.

⁶⁹ D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 27 febbraio 2014, n. 15.

decreto-legge n. 1 del 2013. Tale ultima disposizione ha altresì disposto che, a partire dalla scadenza del termine della citata fase transitoria, si applicheranno, anche sul territorio della Regione Campania, le disposizioni di cui all'art. 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge n. 78/2010, che considera funzioni fondamentali dei comuni "l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi".

Nei **commi da 4 a 7** viene introdotta una disciplina volta ad accelerare le attività necessarie - secondo quanto evidenziato della relazione che accompagna il disegno di legge in esame - per conformare la gestione dei rifiuti nella regione Campania alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 4 marzo 2010. Con detta sentenza, pronunciata nella causa C 297/08, la Corte di Giustizia ha condannato lo Stato italiano per violazione degli obblighi comunitari di corretta gestione dei rifiuti nella regione Campania.

Si rammenta, infatti, che il 4 marzo 2010 la Corte di giustizia ha emesso una sentenza (causa C-297/08) con la quale ha giudicato l'Italia inadempiente agli obblighi incombenti in forza della direttiva 2006/12/CE (direttiva "rifiuti"). In particolare, la Corte contesta all'Italia di non avere adottato tutte le misure necessarie allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania ovvero di non aver creato una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento idonei a consentire l'autosufficienza in materia di smaltimento di rifiuti e che tale situazione avrebbe determinato un pericolo per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

Si ricorda che in seguito alla procedura di infrazione avviata a carico dell'Italia nel 2007 la Commissione europea ha deciso di sospendere il pagamento di 135 milioni di contributi Ue, che dal 2006 al 2013 avrebbero dovuto finanziare i progetti relativi ai rifiuti, e di altri 10,5 milioni del periodo 2000-2006 che sono stati aboliti.

Per adempiere agli obblighi nascenti dalla citata sentenza, il Governo italiano, a settembre 2012, ha presentato alla Commissione europea un Programma attuativo predisposto e approvato dalla regione Campania. Secondo quanto riportato nella citata relazione che accompagna il disegno di legge in esame "il cronoprogramma previsto per la realizzazione degli interventi necessari ad adempiere agli obblighi stabiliti nella citata sentenza non è stato, però, rispettato. Di conseguenza, in data 14 gennaio 2014, la Commissione europea ha nuovamente deferito lo Stato italiano innanzi alla Corte di Giustizia per mancata esecuzione della suddetta sentenza. In caso di condanna, lo Stato italiano rischia pesantissime sanzioni pecuniarie che possono essere quantificate in una somma forfettaria di circa 10.252.704 euro all'anno per il periodo intercorso tra la prima e la seconda sentenza e a una penalità di mora di 256.819,20 euro al giorno dovuta dal giorno in cui verrà pronunciata la seconda sentenza fino al completo adempimento (circa 93.739.008 euro all'anno)".

Il **comma 4** per le finalità suddette demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti nella provincia di Salerno e l'indicazione della durata dell'incarico del commissario stesso, durata che non può comunque superare i tempi per l'ultimazione dell'opera previsti dal cronoprogramma (**comma 6**).

Il commissario straordinario, con i poteri sostitutivi degli organi ordinari e straordinari e derogatori della normativa vigente, secondo quanto previsto all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 185 del 2008⁷⁰, e all'articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997⁷¹, esercita tutte le funzioni di stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori, e, in particolare, stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario delle concessione per la progettazione, costruzione e gestione del termovalorizzatore.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, tra gli impianti previsti per conformarsi alla citata sentenza "è compreso l'impianto di termovalorizzazione di Salerno. Per questo impianto è stata completata la procedura di aggiudicazione, la cui legittimità è stata confermata dal TAR Campania con sentenza n. 491/2014, ma la stazione appaltante non ha provveduto alla stipula del contratto. Per prevenire una condanna, è quindi necessario individuare un Commissario che, in luogo della stazione appaltante, provveda alla stipula del contratto e a tutti i conseguenti adempimenti amministrativi e tecnici per la realizzazione dell'opera".

Con riferimento ai poteri del commissario, si ricorda che il citato articolo 20, comma 4 decreto-legge 185 del 2008, attribuisce al commissario, per l'espletamento dei propri compiti, i poteri – anche sostitutivi – degli organi ordinari e straordinari. A tal fine egli può derogare ad ogni disposizione vigente nel rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento dei contratti pubblici nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico. I singoli decreti contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare.

Per quanto poi concerne i poteri previsti dall'articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997, questi poteri hanno natura più strettamente operativa e sono specificatamente quelli indicati dal comma 4-bis e 4-quater del citato articolo 13 e consistono nell'emanazione, in sostituzione degli organi istituzionalmente competenti, di tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'opera. In tale ambito i commissari possono anche assumere direttamente la funzione di stazione appaltante. In buona sostanza il commissario dapprima solleciterà le amministrazioni procedenti ad effettuare celermente gli adempimenti e, se le amministrazioni risulteranno inadempimenti, procederà in loro vece con pieni poteri, disponendo anche l'indizione delle gare di appalto

Il **comma 5** consente al commissario straordinario di avvalersi per l'espletamento dei propri compiti, del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata e degli uffici delle Amministrazioni interessate alla realizzazione dell'opera; ai relativi oneri si fa fronte con le risorse stanziare per la realizzazione dell'opera.

⁷⁰ D.L. 29 novembre 2008, n. 185, Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

⁷¹ D.L. 25 marzo 1997, n. 67, Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 1997.

Il **comma 7** nega la spettanza al Commissario straordinario di alcun compenso per l'opera prestata, fermo restando quanto dovuto per l'eventuale direzione dei lavori che grava sulle risorse stanziato per la realizzazione dell'opera.

Con il **comma 8** si apportano due modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In particolare, con la **lettera a)** si modifica l'articolo 166, comma 4-*bis*, in tema di usi delle acque irrigue e di bonifica, estendendo la necessità del concerto del Ministero della salute, in sede di emanazione del decreto di definizione dei parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica.

Il comma 4-*bis* all'art. 166 (Usi delle acque irrigue e di bonifica) del Codice dell'ambiente prevede l'adozione di un regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentiti i competenti istituti di ricerca, per la definizione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, dei parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 112 e dalla relativa disciplina di attuazione sui criteri e sulle norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, considerando anche gli *standard* di qualità relativi alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2009⁷², e gli esiti delle indagini e delle attività effettuate ai sensi del medesimo decreto legislativo. Con il medesimo regolamento si provvede, altresì, alla verifica ed, eventualmente, alla modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue di cui al decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185⁷³.

La **lettera b)**, aggiungendo un comma 6-*bis* all'articolo 256-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, esclude l'applicazione disposizioni dell'articolo 256-*bis* (riguardante la combustione illecita di rifiuti, reato doloso comune) e dell'articolo 256 (che prevede il reato di smaltimento illecito che si realizza nello smaltire rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione) al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Il nuovo comma 6-*bis* consente, quindi, la combustione di tale materiale in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri⁷⁴ per ettaro nelle aree, periodi e orari da individuare con

⁷² D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30, Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.

⁷³ D.M. 12 giugno 2003, n. 185, Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

⁷⁴ Unità di misura di volume usata per la legna da ardere e per il carbone, equivalente a 1 m3.dall'enciclopedia Treccani. www.treccani.it. Usato nella legislazione; si veda per tutti Ministero della agricoltura e foreste, D.M. 5-11-1970, Regolamento per l'applicazione delle norme contenute nel D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1191, sulla classificazione del legname grezzo.

ordinanza del Sindaco. Ribadisce, inoltre, che è vietata la combustione di residui vegetali agricoli e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni.

Secondo quanto riportato nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame, la modifica di cui alla lettera b) in commento, pone "fine ad un grave problema riscontratosi nell'applicazione pratica di tali disposizioni nel settore agricolo".

Si ricorda che l'articolo 256 del Codice dell'ambiente, prevede il reato di smaltimento illecito che si realizza nello smaltire rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione. Si tratta di un reato d'impresa, (essendo sanzionabili i soli titolari di imprese ed i responsabili di enti) punito in via contravvenzionale con la pena dell'arresto.

L'articolo 256-*bis* riguarda la combustione illecita di rifiuti, reato doloso comune (a differenza dello smaltimento illecito, può essere commesso "da chiunque") il cui elemento materiale consiste nell'appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate.

La pena prevista per i roghi illeciti è la reclusione, applicabile anche al reato preparatorio ovvero all'abbandono illecito di rifiuti (articolo 255, comma 1, del Codice) ove finalizzato alla loro combustione illecita. L'articolo 256-*bis* prevede tre circostanze aggravanti. Se la combustione illecita riguarda rifiuti pericolosi, avviene nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata, è commessa in territori che, al momento del reato e comunque nei 5 anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti.

Il comma 6 dell'articolo 256-*bis* prevede infine che - se ad essere bruciati illecitamente sono rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, come giardini, parchi e aree cimiteriali - si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 255 del Codice dell'Ambiente per l'abbandono di rifiuti.

Si ricorda che la legge n. 353 del 2000⁷⁵, Legge-quadro in materia di incendi boschivi, prevede l'approvazione da parte delle regioni di un piano per la prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi che, tra l'altro, individua i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti e gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica.

⁷⁵ L. 21 novembre 2000, n. 353, Legge-quadro in materia di incendi boschivi.

Articolo 15

(Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di infrazione 2013/2170)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente all'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;

b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) è abrogata;

c) all'articolo 6, comma 7, lettera c), dopo le parole: «nell'allegato IV;» è aggiunto il seguente periodo: «per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, per i profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero per lo sviluppo economico e, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare all'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 dei progetti di cui all'allegato IV sulla base dei criteri

stabiliti all'Allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le Regioni e le Province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V.»;

d) all'articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Fatto salvo quanto disposto dall'Allegato IV, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie dell'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto»;

e) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente sul sito web dell'autorità competente»;

f) all'articolo 17, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «La decisione finale è pubblicata sui siti *web* delle autorità interessate indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.»;

2) al secondo periodo la parola: «anche» è soppressa;

g) all'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso sul sito *web* dell'autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato, L'intero progetto preliminare, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito *web* dell'autorità competente»;

h) all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione ed una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni»;

i) all'articolo 32, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito *web* dell'autorità competente.»;

l) al punto 3) dell'Allegato II alla parte seconda è aggiunto dopo l'ultimo trattino il seguente:

« -- al trattamento ed allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli già individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20»;

m) il punto 7-ter) dell'Allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:

«7-ter) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio»;

n) al punto 10), terzo trattino, dell'Allegato II alla parte seconda la parola: «extraurbane» è soppressa;

o) il punto 17) dell'Allegato II è sostituito dal seguente:

«17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio»;

p) la lettera h) del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:

«h) costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri»;

q) la lettera o) del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:

«o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua»;
 r) la lettera n) del punto 8 dell'Allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:

«n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi».

2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i progetti elencati nell'allegato IV, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo.

4. Nei casi in cui debbano essere sottoposti a verifica di assoggettabilità postuma, anche a seguito di annullamento dell'autorizzazione in sede giurisdizionale, impianti già autorizzati e in esercizio per i quali tale procedura era stata a suo tempo ritenuta esclusa sulla base delle soglie individuate nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nella legislazione regionale di attuazione la procedura di verifica di assoggettabilità è svolta a norma dell'articolo 6, comma 7, lettera c), del predetto decreto legislativo, ferma restando la prosecuzione dell'attività fino all'adozione dell'atto definitivo da parte dell'autorità competente e, comunque non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.

L'**articolo 15**, modifica in più punti la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ed alla valutazione ambientale strategica (VAS), contenute nella parte seconda e nei relativi allegati del [decreto legislativo n. 152 del 2006](#) (cd. Codice dell'ambiente)⁷⁶, al fine di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086. Le modifiche alla disciplina vigente riguardano: la definizione di "progetto"; i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità alla VIA (*screening*); l'accesso alle informazioni ed alla partecipazione al pubblico ai processi decisionali in materia di VIA e VAS e il contenuto degli allegati del citato decreto legislativo.

Si segnala che un articolo analogo - il cui testo dopo le modifiche apportate nel corso dell'esame dalla camera dei deputati è ampiamente coincidente con quello dell'articolo in esame - è contenuto nel disegno di legge "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea -- Legge europea 2013-bis" (AS 1533), in corso di esame presso il Senato. Si tratta dell'articolo 22, recante ulteriori disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del Parlamento

⁷⁶ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale.

europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di infrazione n. 2009/2086 e n. 2013/2170.

Nuova definizione di progetto (lettere a) e b) del comma 1)

Il **comma 1, lettera a)**, novella, integrandola, la definizione di “progetto” contenuta nell’articolo 5, comma 1, lettere g) e h), del decreto legislativo n. 152 del 2006, trasponendo integralmente la definizione recata dall’art. 1, paragrafo 2, lett. a), della direttiva 2011/92/UE⁷⁷.

La nuova definizione di "progetto" fa riferimento alla realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.

Inoltre, riprendendo la vigente formulazione della norma, si precisa che gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti in conformità all’articolo 93, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006⁷⁸ (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);

Poiché la nuova definizione unifica le due precedenti definizioni di progetto preliminare e definitivo contenute nelle citate lettere g) ed h), la lettera b) del comma 1 dispone quindi l’abrogazione della lettera h) del comma 1 dell’articolo 5.

Progetti soggetti a verifica di assoggettabilità alla VIA (“screening”) (lettere c) e d) del comma 1; commi 2, 3 e 5)

Con le lettere c), d) ed e) del comma 1 vengono introdotte nuove disposizioni, sostitutive di quelle recentemente introdotte dall’articolo 23 della legge n. 97 del 2013⁷⁹, al fine di pervenire ad un recepimento della direttiva capace di superare in maniera definitiva le censure mosse dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione 2009/2086, avviata, principalmente, per non conformità delle norme nazionali che disciplinano la verifica di assoggettabilità a VIA (*screening*) con l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/92/UE.

Il paragrafo 2 dell’art. 4 della direttiva 2011/92/UE prevede che gli Stati membri debbano determinare se sottoporre o meno a VIA una serie di progetti (elencati nell’allegato II della direttiva) o conducendo un esame caso per caso oppure fissando delle soglie e/o dei criteri. Attraverso tali soglie o criteri gli Stati membri hanno la facoltà di definire quali progetti, rientranti nell’allegato II, debbano essere assoggettati a procedura di VIA.

⁷⁷ Dir. 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

⁷⁸ D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

⁷⁹ L. 6 agosto 2013, n. 97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013.

L'articolo 4, paragrafo 3, della citata direttiva stabilisce invece che, nel fissare le soglie, gli Stati devono tenere in considerazione i criteri dettati dall'allegato III della direttiva. Al riguardo la Commissione europea, nell'ambito della richiamata procedura d'infrazione, stigmatizza come la normativa italiana prenda in considerazione solo alcuni di tali criteri (in particolare la "dimensione del progetto" e le "zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri", v. *infra*) senza tenere conto di tutti i criteri elencati nell'allegato III della direttiva.

Con riferimento ai succitati criteri presi in considerazione dalla normativa italiana, l'esame delle vigenti disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 evidenzia che:

- i progetti sottoposti a *screening*, elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono grosso modo gli stessi previsti dall'allegato II della direttiva, ma, a differenza della direttiva, l'allegato IV contempla sovente delle soglie dimensionali minime per sottoporre il progetto a verifica di assoggettabilità;
- l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce che per i progetti di cui all'allegato IV relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge n. 394 del 1991, la fase di *screening* sia saltata e si proceda direttamente alla valutazione di impatto ambientale;
- l'articolo 6, comma 9, prevede, in capo alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, non l'obbligo ma solo la facoltà di modificare le soglie previste in sede statale e di fissare criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità, con la conseguenza che non sussiste garanzia che le soglie fissate dal decreto legislativo n. 152 del 2006, in maniera giudicata (dalla Commissione europea) non conforme al diritto dell'Unione, vengano modificate dalle regioni e dalle province autonome.

Al fine di superare le criticità sollevate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione, l'articolo 23 della legge n. 97 del 2013 ha introdotto nuove disposizioni, invece che novellare le disposizioni del Codice del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tali nuove disposizioni hanno previsto una procedura in due fasi per addivenire, da parte delle regioni, alla definizione di soglie e criteri per l'assoggettamento alla procedura di *screening*.

Le disposizioni dettate dalle lettere c), d) ed e) in commento sostituiscono la citata procedura con una procedura che prevede un'unica fase, delegificando l'individuazione delle soglie e dei criteri, che viene direttamente demandata ad un decreto ministeriale (il coinvolgimento delle regioni viene garantito prevedendo che in sede di emanazione del citato decreto venga acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni). Le disposizioni dettate dalle citate lettere novellano direttamente le disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La **lettera c)** del comma 1 integra, infatti, il disposto dell'articolo 6, comma 7, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo che, per i progetti elencati nell'allegato IV, siano emanate con decreto del Ministro dell' Ambiente - di concerto il Ministro dei beni e delle attività culturali e per i profili connessi ai

progetti di infrastrutture di rilevanza strategica con il Ministro delle infrastrutture, sentito il Ministro per lo sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, previo parere delle competenti commissioni parlamentari - disposizioni volte a definire i criteri e le soglie per ciascuna tipologia di progetto prevista nell'allegato IV per l'assoggettamento alla procedura di *screening*, sulla base dei criteri stabiliti nell'Allegato V. Si introduce, inoltre un periodo che stabilisce che il decreto deve anche dettare, alle regioni e alle province autonome, le modalità di adeguamento dei criteri e delle soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Inoltre si stabilisce che, in attesa dell'entrata in vigore del decreto, l'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti all'allegato V del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il **comma 2** dell'articolo in commento prevede che il citato D.M. sia emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La **lettera d)** del comma 1 riscrive il comma 9 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, stabilendo che le soglie fissate dal D.M. Ambiente, previsto dalla precedente lettera c), non sono da considerarsi sostitutive bensì integrative delle soglie attualmente previste dall'Allegato IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Un'ulteriore disposizione transitoria è contenuta nel **comma 3**, ai sensi del quale le disposizioni dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore del D.M. Ambiente previsto dalla precedente lettera c).

Il citato comma 8 prevede il dimezzamento delle soglie dimensionali, ove previste, per i progetti (di cui agli allegati III e IV) ricadenti all'interno di aree naturali protette. Lo stesso comma prevede che le medesime riduzioni si applichino anche per i progetti di cui all'allegato II, punti 4-*bis*) e 4-*ter*), relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale.

La cessazione dell'applicazione del citato comma 8 dopo l'entrata in vigore del previsto D.M. Ambiente si spiega in ragione del fatto che tale disposizione risulterebbe in contrasto con tale decreto che dovrà definire *ex-novo* i criteri e le soglie per ciascuna tipologia di progetto e non più limitatamente al solo criterio finalizzato alla tutela delle aree naturali protette.

Il **comma 5** dispone l'abrogazione dell'articolo 23 della legge n. 97 del 2013, la cui disciplina è sostituita da quella delineata dalle lettere c) e d) testé commentate.

***Pubblicità delle procedure di VIA e VAS
(lettere e), f), g), h) ed i) del comma 1)***

Le lettere da e) ad i) del comma 1 introducono modifiche agli articoli 12, 17, 20, 24 e 32 del decreto legislativo n.152 del 2006 relativamente all'accesso alle informazioni ed alla partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia di VIA e VAS. Si tratta di modifiche relative alla pubblicazione dell'avviso con cui viene data notizia della trasmissione all'autorità competente, da parte del proponente, del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale. Le modifiche apportate sono per lo più finalizzate ad eliminare gli obblighi di pubblicazione a mezzo stampa e ricondurre al solo canale *web*, tutte le forme di pubblicità dell'avviso citato. Si amplia inoltre la pubblicità, prevedendo la pubblicazione in formato digitale dell'intero progetto preliminare. Tale disposizione è però temperata da una norma che fa salvi eventuali dati coperti da segreto industriale. Nelle lettere g) ed h), inoltre, sono stati meglio specificati i contenuti dell'avviso in questione.

Più in particolare, la **lettera e)** riscrive il comma 5 dell'articolo 12 del citato decreto al fine di prevedere la pubblicazione integrale sul sito *web* dell'Autorità competente del risultato (comprensivo delle motivazioni) della verifica di assoggettabilità a VAS.

Il testo vigente si limita invece a prevedere che tale risultato (comprensivo delle motivazioni) deve essere reso pubblico.

La **lettera f)** riscrive il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 152 del 2006 precisando che la pubblicazione della decisione finale della procedura di VAS (nonché delle altre informazioni contemplate dall'articolo 17: parere dell'autorità competente; dichiarazione di sintesi; misure di monitoraggio) deve sempre essere effettuata sui siti *web* delle autorità interessate.

Il testo vigente prevede invece che la decisione finale sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione, mentre per le altre informazioni contemplate dall'articolo 17 la pubblicazione sui siti *web* delle autorità interessate è contemplata solamente come eventuale.

Con riferimento alle lettere e) e f) si ricorda che la disciplina europea in materia di VAS è contenuta nella direttiva 2001/42/CE e che tale direttiva non impone la pubblicazione tramite *internet*, ma demanda agli Stati membri la determinazione delle "specifiche modalità per l'informazione e la consultazione delle autorità e del pubblico" (art. 6, comma 5, della direttiva 2001/42/CE).

È pur vero che l'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE prevede, in materia di VIA, che il pubblico sia "informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata come i mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili".

La **lettera g)** riscrive il comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006 modificando le modalità di pubblicazione:

- della notizia dell'avvenuta trasmissione all'autorità competente, da parte del proponente, del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale dei progetti sottoposti a *screening* di VIA;
- nonché dei citati documenti progettuali.

Rispetto al testo previgente, che prevedeva la pubblicazione nella G.U. (per i progetti di competenza statale) o nel Bollettino Ufficiale della Regione (per i progetti di rispettiva competenza), nonché all'albo pretorio dei comuni interessati, il testo previsto dalla norma prevede la pubblicazione sul sito *web* dell'autorità competente.

Viene altresì disposto che la documentazione sia depositata su supporto informatico presso i Comuni ove il progetto è localizzato e, nel caso di progetti di competenza statale, anche presso la sede delle Regioni e delle Province autonome interessate.

Viene altresì stabilito che tale avviso dia conto della procedura e della data di avvio della medesima.

Queste ultime innovazioni in merito al formato e all'obbligo di informare sulla procedura e sulla data di avvio sono introdotte anche al comma 3 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (relativo alla procedura di consultazione in materia di VIA) ad opera della successiva **lettera h**).

Analoghi obblighi di pubblicità sui siti *web* è prevista per i progetti "transfrontalieri" (articolo 32, del decreto legislativo n. 152 del 2006). Infatti la **lettera i**) introduce, per le consultazioni transfrontaliere in materia di VIA-VAS, l'obbligo di dare evidenza pubblica alla notifica mediante pubblicazione sul sito *web* dell'autorità competente.

Si ricorda che il testo vigente dell'articolo 32 prevede, al comma 1, che in caso di piani, programmi, progetti e impianti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato così richieda, il Ministero dell'ambiente provveda alla notifica dei progetti e di tutta la documentazione concernente il piano, programma, progetto o impianto.

***Modifiche agli allegati
(lettere l), m), n), o), p), q) e r) del comma 1)***

Si ricorda che, ai sensi del punto 3 dell'allegato II, sono già sottoposti a VIA statale gli impianti destinati al trattamento di residui altamente radioattivi, nonché gli impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di dieci anni) di residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione.

Con la norma introdotta dalla **lettera l)** saranno assoggettati a VIA statale, qualora così disposto dalla fase di *screening*, per esempio, anche gli impianti di trattamento di residui non altamente radioattivi, nonché gli impianti ove avviene esclusivamente uno stoccaggio, per meno di dieci anni, di residui radioattivi.

La **lettera n)** modifica il punto 10), terzo trattino, dell'Allegato II (che elenca i progetti sottoposti a VIA statale) alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, eliminando l'aggettivo "extraurbane". In tal modo risultano sottoposte a VIA le opere relative a tutte le strade (non solo extraurbane, ma anche urbane) a quattro o più corsie, in linea con quanto previsto dall'Allegato I, n. 7), lettera c), della direttiva 2011/92/UE che fa riferimento generico alla costruzione di "nuove strade a quattro o più corsie".

Le **lettere m)** ed **o)** si limitano a meglio precisare le disposizioni di cui ai punti 7-ter) e 17) dell'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, relative ad opere connesse allo stoccaggio di CO₂, facendo rinvio alle pertinenti definizioni recate dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 162 del 2011⁸⁰ con cui è stata recepita la direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio (CO₂).

La **lettera p)**, infine, aggiunge la costruzione di strade urbane di quartiere tra le opere assoggettate a *screening* di VIA elencate nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La modifica non sembra presentare problemi di compatibilità con la direttiva, il cui allegato II, al numero 10), lettera e), fa generico riferimento alla "costruzione di strade".

La **lettera q)** modifica l'Allegato IV, che elenca i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità, operando una riscrittura della lettera o) del punto 7 relativa alle opere sui corsi d'acqua.

Rispetto al testo previgente, che assoggettava a *screening* le "opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale", il nuovo testo si limita a contemplare le opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua. Vengono quindi esclusi gli interventi di bonifica e quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale.

La **lettera r)** modifica l'Allegato IV che elenca i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità, sostituendo la lettera n) del punto 8, al fine di assoggettare allo *screening* - già previsto per i depositi di fanghi con capacità superiore ai 10.0000 metri cubi, che tuttavia non riguardassero quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152- anche i fanghi provenienti dal trattamento delle acque reflue urbane.

⁸⁰ D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 162, Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006.

Il **comma 4** dell'articolo 15 stabilisce che possono proseguire l'attività gli impianti - già autorizzati e in esercizio, per i quali era stata ritenuta esclusa la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica sulla base delle soglie individuate nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e nella legislazione regionale di attuazione - fino all'adozione dell'atto definitivo di autorizzazione ambientale e comunque per 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, nei casi in cui detti impianti debbano essere sottoposti a verifica di assoggettabilità postuma, anche a seguito di annullamento dell'autorizzazione in sede giurisdizionale. La procedura di verifica di assoggettabilità si svolge ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera c), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Si tratta della disposizione, che, novellata ad opera della lettera c) del comma 1 dell'articolo in esame, prevede che, per i progetti elencati nell'allegato IV, siano emanate con decreto del Ministro dell' Ambiente disposizioni volte a definire i criteri e le soglie dei progetti previsti nell'allegato IV per l'assoggettamento alla procedura di *screening*, sulla base dei criteri stabiliti nell'Allegato V.

Il problema della VAS postuma, ossia alla possibilità di sottoporre un progetto a VAS, oltre i termini e quello dell'analoga possibilità di sottoposizione a VIA, sempre oltre i termini, è stato affrontato dalla giurisprudenza amministrativa⁸¹ e anche dal giudice europeo⁸² anche sotto il profilo dell'ammissibilità di un procedimento di VIA tardivo nel caso di opere già realizzate o in fase di realizzazione. La normativa regionale ha, infatti in più casi previsto una "VIA postuma", cioè ha regolamentato l'ipotesi in cui la valutazione di impatto ambientale non sia necessaria quando venga rilasciata l'autorizzazione o la concessione per l'esercizio di un'attività, ma lo diventi al momento del rinnovo dell'autorizzazione o concessione.

La Corte costituzionale stessa⁸³ ha rilevato segnala che "né la direttiva n. 85/337/CEE, né il cosiddetto Codice dell'ambiente disciplinano espressamente l'ipotesi di rinnovo di autorizzazione o concessione riguardanti un'attività avviata in un momento in cui non era prescritto l'obbligo di sottoposizione a VIA. Pertanto, la giurisprudenza comunitaria e quella nazionale sono state chiamate a dare risposta al quesito se sia possibile – stante il carattere preventivo della VIA, riguardante piani e progetti – estendere l'obbligo di effettuarla ad opere per le quali tale valutazione non era necessaria al momento della loro realizzazione".

Procedure di contenzioso

⁸¹ Ad esempio, TAR Lazio, Sez. II, n. 11254/2003 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 237/2000, Cons. Stato, Ad. gen., 26 gennaio 2006, n. 2757, TAR Lombardia, Brescia, 22 luglio 2005, n. 782. In argomento v. altresì, Corte cost. 4 luglio 2011, n. 209.

⁸² Corte di giustizia, Sez. V, 7 gennaio 2004, c-201/02.

⁸³ Corte cost. 4 luglio 2011, n. 209

Il 27 febbraio 2012 la Commissione europea, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2009/2086, ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora complementare per la non conformità della normativa italiana alla direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA), come modificata dalle direttive [97/11/CE](#), [2003/35/CE](#) e [2009/31/UE](#), con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 - come modificato dal decreto legislativo n. 4 del 2008. Si segnala, inoltre che il 28 marzo 2014, la Commissione ha emesso nei confronti dell'Italia un parere motivato in relazione alla suddetta procedura di infrazione. La procedura di infrazione, era stata avviata il 14 aprile 2009 con l'invio all'Italia di una lettera di messa in mora, che considerava non correttamente recepite le disposizioni relative alla disciplina del c.d. *screening* o verifica di assoggettabilità a VIA come definita dall'articolo 4, paragrafi da 1 a 3 della direttiva, in combinato con gli allegati I e II (elenco dei progetti cui si applica la direttiva) e III (criteri di selezione dei progetti cui si applica la procedura di screening)⁸⁴.

L'articolo 4, della direttiva VIA prevede che:

paragrafo 1: i progetti elencati nell'allegato I siano sottoposti a valutazione d'impatto ambientale (VIA) a norma degli articoli da 5 a 10 della direttiva stessa;

paragrafo 2: per i progetti elencati nell'allegato II della direttiva gli Stati membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a VIA mediante a) un esame del progetto caso per caso; o b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri;

paragrafo 3: gli Stati membri tengono conto dei criteri di selezione riportati nell'allegato III nell'esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2.

Secondo la Commissione, la legislazione italiana⁸⁵ (allegati II, III, o IV del D.Lgs. 152/2006 modificato) fissa per i progetti cui si applica la direttiva, elencati all'allegato II, soglie dimensionali al di sotto delle quali si presuppone che i progetti siano tali da non avere in nessun caso impatti notevoli sull'ambiente.

Richiamando una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia europea, la Commissione sottolinea, al contrario, come gli Stati membri, anche nel caso in cui decidano di stabilire soglie per facilitare la determinazione dei progetti da assoggettare a VIA, hanno l'obbligo di prendere in considerazione tutti i criteri elencati nell'allegato III della direttiva (art 4, par. 3 della direttiva), che dunque non possono considerarsi automaticamente assorbiti dalla fissazione di soglie, determinate, peraltro, tenendo conto prevalentemente di soli criteri di tipo dimensionale.

In particolare, la Commissione ribadisce che uno Stato membro il quale, sulla base dell'articolo 4(2) della direttiva, stabilisce soglie e/o criteri che tengono

⁸⁴ La Commissione rileva profili di non conformità anche in relazione all'articolo 1, par. 2 (nozione di progetto) e all'articolo 6, paragrafo 2 (informazione del pubblico) della direttiva VIA.

⁸⁵ La Commissione rileva come la determinazione di assoggettabilità a VIA (art. 4 para. 2 e 3) sia regolata nell'ordinamento italiano dall'**articolo 6, commi 6,7,8,9** nonché dell'articolo 20 del D.Lgs 152/2006 modificato, **in collegamento con gli allegati II, III, IV e V** della sua parte seconda.

conto solo della dimensione dei progetti, senza prendere in considerazione gli altri criteri elencati nell'allegato III della direttiva, eccede i limiti della discrezionalità di cui dispone ai sensi degli articolo 2(1) e 4(2) della direttiva stessa.

Infine, la Commissione osserva come il D.Lgs. 152/2006 modificato, in riferimento alla trasposizione degli articoli 4, paragrafi 2 e 3 della direttiva, ha in sostanza mantenuto lo stesso approccio della legislazione da esso abrogata, e di cui la Commissione aveva già segnalato l'incompatibilità nell'ambito di una precedente procedura d'infrazione.

Lo scorso 7 novembre 2013, le autorità italiane hanno inviato alla Commissione europea le proposte di modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 che consentirebbero di superare i rilievi mossi largamente coincidenti con il contenuto dell'articolo 15 in esame.

Articolo 16

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione 2014/2006, Caso EU-Pilot 4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot 5391/13/EATVI Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea. Caso EU-Pilot 4467/13/EN VI)

1. Alla legge 11 gennaio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Non è consentita la cattura degli uccelli ai fini di richiamo, salvo nei casi previsti dall'articolo 19-bis.»;

b) all'articolo 4, il comma 4 è abrogato;

c) all'articolo 5, al comma 2, le parole: «di cattura» sono soppresse e le parole: «di cui all'articolo 4, comma 4», sono sostituite dalle seguenti: «allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio»

2. All'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere più di due cartucce.».

3. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera bb) le parole: «appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie:» sono sostituite dalle seguenti: «anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle seguenti:»;

b) alla lettera cc) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di specie di uccelli

viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea anche se importati dall'estero.».

4. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, lettera b), numero 2), dopo la parola: «terzi,» sono inserite le seguenti: «che possono accedere alla rete ai sensi dell'articolo 7 e»;

b) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) riguardano un territorio soggetto alla sovranità italiana»;

c) all'articolo 1, comma 5, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)»;

d) all'articolo 1, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente decreto si applica ai set di dati territoriali detenuti dai comuni o per conto di essi soltanto nei casi in cui l'obbligo di raccolta o di divulgazione da parte dei predetti enti è espressamente previsto dalle norme vigenti.»;

e) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) terzi: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un'autorità pubblica»;

f) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «i metadati» sono inserite le seguenti: «in

conformità con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo e»;
 g) il comma 4 dell'articolo 4 è abrogato;
 h) all'articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*l-bis.* I servizi di conversione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d*), sono combinati con gli altri servizi di cui al medesimo comma 1 in modo tale che tutti i servizi operino in conformità alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo.»;

i) all'articolo 6, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis.* Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Consulta nazionale per l'informazione territoriale e ambientale di cui all'articolo 11, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede affinché le informazioni, compresi i dati, i codici e le classificazioni tecniche, necessarie per garantire la conformità alle disposizioni di esecuzione di cui al comma 1, siano messe a disposizione delle autorità pubbliche o dei terzi a condizioni che non ne limitino l'uso a tal fine.»;

l) all'articolo 7, comma 4, le parole: «Il servizio» sono sostituite dalle seguenti: «Un servizio»;

m) all'articolo 7, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tale servizio sarà inoltre reso disponibile, su richiesta, ai terzi i cui *set* di dati territoriali e servizi ad essi relativi siano conformi alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo che definiscono, in particolare, gli obblighi in materia di metadati, servizi di rete e interoperabilità, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

n) all'articolo 8, comma 3, le parole da: «in coerenza con le regole tecniche» a:

«legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «, anche avvalendosi dell'ISPRA o di altra struttura tecnica dedicata, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, in coerenza con le regole tecniche definite dai decreti di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. In caso di disallineamento delle regole tecniche nazionali rispetto alle disposizioni di esecuzione europee si procede all'aggiornamento dei decreti, con le modalità di cui al medesimo articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005»;

o) all'articolo 9, comma 4, lettera *b*), le parole: «agli accordi o» sono sostituite dalla seguente: «alle»;

p) all'articolo 9, comma 5, dopo le parole: «la limitazione dell'accesso di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 3 e»;

q) all'articolo 9, comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in particolare quando sono coinvolte quantità particolarmente consistenti di dati frequentemente aggiornati»;

r) all'articolo 10, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le autorità pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), numeri 1) e 2), forniscono alle autorità pubbliche degli altri Stati membri e alle istituzioni e organismi europei l'accesso ai *set* di dati territoriali e servizi ad essi relativi a condizioni armonizzate secondo le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. I *set* di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtù della legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.»;

s) all'articolo 10, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le autorità pubbliche forniscono, su base reciproca e equivalente, agli organismi istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea o l'Italia sono parte, l'accesso ai *set* di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi. I *set* di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtù della legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.»;

t) all'articolo 12, comma 5, dopo le parole: «del pubblico» sono inserite le seguenti: «, in via permanente,»;

u) l'allegato IV è abrogato.

5. Sono sempre assicurati la partecipazione del pubblico nell'elaborazione e istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea e, in particolare, l'accesso con le modalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, ad ogni tipo di informazione ambientale.

L'**articolo 16**, con i commi da 1 a 3, interviene sulla legge n. 157 del 1992⁸⁶ in materia di prelievo venatorio, anche al fine di superare i rilievi della Commissione europea nell'ambito di procedure d'infrazione o procedure precontenziose, volte assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d'infrazione.

Il **comma 1, lettera a)**, più in particolare, con la interviene sull'articolo 4 della legge n. 157 del 1992, sostituendone il comma 3, che disciplina l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo. Il nuovo testo consente la cattura solo nei casi previsti dall'articolo 19-bis della medesima legge e cioè nel rispetto delle condizioni e delle modalità che definiscono l'attività di caccia in deroga. Come precisato nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame, l'intervento normativo è finalizzato a superare i rilievi della Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/2006 in materia di divieto delle attività di cattura di uccelli a fini di richiamo mediante reti.

Più in dettaglio l'articolo 4, comma 3, della legge n. 157 del 1992, nel testo previgente, prevede che l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo possa essere svolta esclusivamente da impianti delle province, gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'ISPRA, il quale svolge compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta.

Si segnala che il testo della lettera a) del comma 1 coincide sostanzialmente con il testo dell'articolo 20 del disegno di legge " Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione

⁸⁶ L. 11 febbraio 1992, n. 157, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

europea - Legge europea 2013-bis" (AS1533) in corso di esame presso il Senato.

La **lettera b)** abroga il comma 4 dell'articolo 4, ove si dispone che la cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle determinate, mentre gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.

Si rammenta che l'articolo disposizione richiamata è stata da ultimo modificata dall'articolo 26, comma 2, della legge n. 97 del 2013 (legge europea 2013)⁸⁷ al fine di adeguare la normativa italiana alla sentenza di condanna della Corte di giustizia europea del 15 luglio 2010 nella causa C/573/08 (procedura di infrazione 2006/2131).

Il comma 2, in particolare, ha sostituito l'articolo 19-*bis* della legge n. 157 del 1992, relativo all'attuazione del regime europeo della caccia in deroga, prevedendo che le deroghe siano adottate dalle regioni e dalle province autonome con provvedimento amministrativo, che le stesse siano giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni che ne giustificano l'adozione, dando conto dell'assenza di altre soluzioni soddisfacenti.

I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni le quali prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero dei capi autorizzato al prelievo. Le deroghe sono adottate sentito l'ISPRA e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in diminuzione. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dispone la ripartizione tra le regioni interessate del numero dei capi prelevabili per ciascuna specie. Il provvedimento di deroga è pubblicato e comunicato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; il Presidente del Consiglio dei Ministri ha la facoltà di diffidare la regione interessata ad adeguare i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della legge n. 157 del 1992 e della direttiva 2009/147/CE, pena l'annullamento. Le deroghe adottate ai fini di studio e di ripopolamento non necessitano della determinazione annuale da parte dell'ISPRA della piccola quantità, né della conseguente ripartizione fra le regioni da parte della Conferenza Stato-Regioni.

Le regioni hanno l'obbligo di attenersi alle linee guida emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e devono trasmettere, entro il 30 giugno, al Presidente del Consiglio e all'ISPRA una relazione sull'attuazione delle deroghe. Qualora dalla relazione risulti che una regione ha superato il numero massimo di capi prelevabili, la stessa non può essere ammessa al riparto nell'anno successivo.

⁸⁷ L. 6 agosto 2013, n. 97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013.

La **lettera c)** modifica il comma 2 dell'articolo 5, che, nell'ambito della disciplina dell'esercizio venatorio da posto fisso e richiami vivi, demanda alle Regioni la disciplina della la gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, soppresso dal decreto legge in esame. Coerentemente con le modifiche apportate dalle precedenti lettere a) e b), la lettera c), elimina il riferimento alla cattura, prevedendo che le regioni disciplinino la gestione del patrimonio di richiami vivi appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio.

Il **comma 2** modifica l'articolo 13, comma 1, della legge n. 157 del 1992, introducendo la limitazione a due cartucce per i caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia. Secondo quanto riportato nella relazione la modifica è finalizzata a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-Pilot 4634/13/ENVI⁸⁸.

In proposito si ricorda che la citata Direttiva 79/409/CEE (recepita in Italia con la legge n. 157 del 1992) si prefigge, all'articolo 1 la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Per quanto riguarda la caccia, vieta il ricorso a qualsiasi mezzo di uccisione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie. Prevede, inoltre che gli Stati membri vietino qualsiasi tipo di caccia alle condizioni indicati nell'allegato IV. In tale ALLEGATO IV, alla lettera a), si rinviene, tra l'altro la previsione di armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce.

L'articolo 13 della legge n. 157 del 1992, riguardante i mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria prevedeva la limitazione fino a due colpi solo per il fucile con canna ad anima liscia, a ripetizione e semiautomatico. Non prevedeva, quindi limiti ai colpi contenuti nel caricatore di un arma comune da sparo, per uso venatorio a canna rigata, essendo tale limitazione prevista solamente per le armi a canna liscia. Si evidenzia peraltro che il decreto legislativo n. 204 del 2010⁸⁹

⁸⁸ Il sistema EU PILOT (strumento informatico EU pilot - IT application) dal 2008 è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale - che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento Politiche UE della Presidenza del Consiglio -, trasmette le richieste di informazione agli Stati membri (tutti gli Stati membri hanno aderito a questo strumento di pre-contenzioso) al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d'infrazione. Il sistema viene utilizzato quando per la Commissione la conoscenza di una situazione di fatto o di diritto all'interno di uno Stato membro è insufficiente e non permette il formarsi di un'opinione chiara sulla corretta applicazione del diritto UE e in tutti i casi che potrebbero essere risolti senza dovere ricorrere all'apertura di una vera e propria procedura di infrazione.

⁸⁹ D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

(all'articolo 6, comma 6), emanato in attuazione della direttiva 2008/51/CE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, non si prevedono limitazioni di colpi per le carabine a canna rigata per uso venatorio. fucili ad anima liscia.

Il **comma 3**, che, come riportato nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame, che è volto a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'informazione EU-Pilot 5931/13/ENVI, modifica le lettere bb) e cc) del comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 157 del 1992 al fine di precisare che il divieto di commercializzazione riguarda le specie ornitiche oggetto di tutela ai sensi della direttiva 2009/147/CE, anche se provenienti dall'estero.

Si rammenta che, nel testo antecedente alle modifiche sopra evidenziate, alla lettera bb) si faceva divieto di vendere e acquistare uccelli vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica, che non appartenessero alle seguenti specie: germano reale (*anas platyrhynchos*); pernice rossa (*alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*alectoris barbara*); starna (*perdix perdix*); fagiano (*phasianus colchicus*); colombaccio (*columba palumbus*), mentre alla lettera cc) veniva vietato il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti.

Procedure di contenzioso

In relazione alle disposizioni che modificano la legge 157/1992, si segnala che in data 20 febbraio 2014, con lettera di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 258 TFUE, la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2014/2006, ex EU Pilot (1611/10/ENVI), con cui si richiede alle autorità italiane di fornire osservazioni circa l'applicazione in Italia della direttiva 2009/147/UE (conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli) in relazione alla cattura in cinque regioni italiane (Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Toscana e Veneto) di sette specie di uccelli (*Columba palumbus*, *Turdus pilaris*, *Turdus iliacus*, *Turdus merula*, *Vanellus vanellus*, *Alauda arvensis*).

In particolare, ad una prima lettera (25 novembre 2009) con la quale la Commissione chiedeva chiarimenti sui metodi di cattura utilizzati in Italia, le autorità nazionali indicavano al riguardo l'utilizzo delle reti, vietato dalla direttiva 2009/147/CE. Tuttavia, con lettera del 10 dicembre 2010, la Commissione ha sottolineato che le deroghe concesse dall'Italia, pure previste dalla direttiva, non sono tuttavia conformi alla disciplina della direttiva (articolo 9) che deve essere esplicitamente richiamata.

Si segnala che, a norma dell'art. 8 e dell'allegato IV, della direttiva Uccelli, la cattura degli uccelli mediante l'utilizzo di reti è vietata. Tuttavia, a norma dell'articolo 9 della direttiva medesima, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni dell'articolo 8 purché le deroghe soddisfino le condizioni stabilite dallo stesso articolo 9.

Quanto alle condizioni necessarie per la concessione della deroga, la Commissione ha ricordato che la Corte di giustizia (causa C-118/94) ha

identificato tre condizioni specifiche: mancanza di una soluzione alternativa soddisfacente; esistenza di almeno uno dei motivi tassativamente indicati medesimo e volti alla limitazione rigorosa dei casi di deroga. Il mancato rispetto anche di uno solo di tali motivi da parte di uno Stato membro comporta l'illegittimità della deroga concessa. Ad avviso della Commissione, le deroghe concesse dall'Italia sono illegittime in quanto non rispettano le prime due condizioni.

In particolare, la Commissione, con riferimento ai singoli motivi, precisa:

- mancanza di soluzioni alternative: il radicamento della caccia nella tradizione italiana non costituisce un motivo riconducibile a quelli elencati dalla direttiva. Inoltre, la cattura degli uccelli con le reti è finalizzata non alla caccia di tali uccelli ma all'utilizzo di questi come esca per gli uccelli migratori. Tale obiettivo, ad avviso della Commissione, potrebbe essere raggiunto con il sistema alternativo di un programma di allevamento in cattività degli uccelli in questione;
- sussistenza di uno dei motivi di deroga indicati dall'articolo 9 della direttiva: perché sia conforme a quanto disposto dall'articolo 9 della direttiva, la deroga deve riguardare impieghi misurati; deve riferirsi a piccole quantità; deve operare in condizioni rigidamente controllate; la cattura deve avvenire in modo rigidamente selettivo. Ad avviso della Commissione, le deroghe autorizzate dall'Italia non sono esercitate in condizioni rigidamente controllate⁹⁰ e non soddisfano il requisito del metodo selettivo⁹¹.

Sulla base di tali elementi, ad avviso della Commissione, l'Italia avrebbe violato l'articolo 9 della direttiva 2003/35/CE autorizzando la cattura delle sette specie di uccelli. Inoltre, sebbene la legge n. 157/1992 abbia attribuito all'ISPRA la responsabilità del controllo e della certificazione della cattura degli uccelli da richiamo nonché dei periodi di attività degli impianti di cattura, tale istituto, come risulta alla Commissione, non svolgerebbe da anni la certificazione dell'attività degli impianti e ha espresso parere negativo sui piani annuali di cattura delle regioni, ritenendoli non conformi all'articolo 9 della direttiva 2003/35/CE.

Pertanto, la Commissione ritiene necessario che l'Italia modifichi la legge n. 157/1992 in modo da chiarire che la cattura degli uccelli può essere autorizzata esclusivamente nel rispetto di tutti i requisiti di cui all'articolo 9 della direttiva.

Nella risposta inviata il 25 marzo 2011, le autorità italiane hanno, in primo luogo, sottolineato che il mancato riferimento testuale all'articolo 9 della direttiva costituisce un'omissione formale e non sostanziale dal momento che le regioni non hanno autorizzato deroghe per la cattura di uccelli da utilizzare come richiami vivi prive di riferimento, formale e sostanziale, a tale articolo. Quanto all'individuazione di soluzioni alternative, le autorità italiane segnalano di avere concordato con l'ISPRA un progressivo ampliamento dell'utilizzo di uccelli provenienti da allevamento. Per ciò che concerne il controllo delle condizioni

⁹⁰ La Commissione precisa che l'ISPRA non è a conoscenza del numero di richiami vivi in possesso dei cacciatori né è a conoscenza di banche dati che permettano di venirne a conoscenza.

⁹¹ I metodi utilizzati dai cacciatori non consentono la cattura di un'unica specie, selettivamente individuata in quella oggetto di deroga.

con cui le deroghe sono esercitate, le autorità italiane segnalano che alcune amministrazioni regionali si stanno attivando per marcare gli uccelli con anelli metallici e per alimentare apposite banche dati. Infine, le autorità italiane concordano con l'assenza di selettività dei sistemi di cattura adottati, auspicando l'adozione di metodi diversi⁹², segnalano l'attività di vigilanza degli impianti di cattura degli uccelli e la previsione della revoca della concessione, oltre alle sanzioni penali e amministrative a carico dei tenditori che non si attengono ai protocolli gestionali degli impianti o che catturano o detengono specie ornitiche vietate.

I **commi 4 e 5** contengono una serie di modifiche alla disciplina nazionale vigente riguardante l'istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'UE ([INSPIRE](#), acronimo di *Infrastructure for Spatial Information in Europe*) e finalizzata a consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati geografici e ambientali interoperabili e di servizi legati a tali dati, contenuta nel [decreto legislativo n. 32 del 2010](#)⁹³, di recepimento della [direttiva 2007/2/UE](#) (c.d. direttiva INSPIRE)⁹⁴, di seguito direttiva. Le modifiche proposte sono finalizzate a rispondere alle considerazioni e ai rilievi della Commissione europea che, con riferimento all'attuazione della [direttiva 2007/2/UE](#), ha avviato con lettera del 17 gennaio 2013, la procedura EU Pilot 4467/1/ENVI. Le modifiche alla disciplina investono profili di carattere formale e sostanziale e riguardano: l'ambito di applicazione; i metadati; il Geoportale nazionale; l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi; l'accesso al pubblico dei servizi di rete; la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le autorità pubbliche; l'attività di monitoraggio e di rendicontazione.

Si segnala che il testo dei commi 4 e 5 dell'articolo in esame coincide sostanzialmente con il testo dell'articolo 21, del disegno di legge " Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis" (AS1533) in corso di esame presso il Senato.

La direttiva *Inspire* (acronimo per *Infrastructure for Spatial Information in Europe* - Infrastruttura per l'Informazione Territoriale in Europa) reca le norme per l'istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea, con la finalità di consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati geografici e ambientali interoperabili e di servizi legati a tali dati. L'interesse principale della direttiva è, infatti, rivolto soprattutto alle politiche ambientali comunitarie e alle politiche o alle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente.

⁹² A tale proposito, tuttavia, la possibilità di catturare specie ulteriori è ridotta dalle dimensioni delle reti utilizzate e dalla competenza del personale dell'ISPRA che estrae gli animali dalle reti.

⁹³ D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32, Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).

⁹⁴ Dir. 14 marzo 2007, n. 2007/2/CE, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)

Inspire si fonda sulle infrastrutture per l'informazione territoriale create e gestite dagli Stati membri (art. 1). La direttiva è diretta soprattutto alle pubbliche amministrazioni che gestiscono la maggior parte dei dati territoriali. Si applica ai set di dati territoriali su cui uno Stato membro ha e/o esercita diritti giurisdizionali, che sono disponibili in formato elettronico, che sono detenuti da (o per conto di) un'autorità pubblica, oppure terzi (artt. 3 e 4). Gli Stati membri sono, inoltre, tenuti ad inviare alla Commissione una relazione sull'attuazione della direttiva comprendente, tra l'altro, anche un'analisi dei relativi costi/benefici, che deve essere aggiornata con cadenza triennale (art. 21). Anche la Commissione europea (art. 23) è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della direttiva entro il 15 maggio 2014 e successivamente ogni sei anni.

Per l'attuazione della direttiva, sono stati emanati il regolamento (CE) n. 1205/2008 (per quanto riguarda i metadati), la decisione 2009/442/CE (per quanto riguarda il monitoraggio e la rendicontazione), il regolamento (CE) n. 976/2009 (per quanto riguarda i servizi di rete), il regolamento (UE) n. 268/2010 (per quanto riguarda l'accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi degli Stati membri da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari in base a condizioni armonizzate) e il regolamento (UE) n. 1089/2010 (per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali).

Le modifiche al testo del decreto legislativo richiamato sono confrontate nel prosieguo della trattazione con la normativa vigente e con le prescrizioni della direttiva.

Finalità e ambito di applicazione **(lettere a) - d) del comma 4)**

Il **comma 4, lettere a)-d)**, reca modifiche all'articolo 1 sulle finalità e sull'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 32 del 2010 (di seguito decreto), in relazione ai set di dati territoriali e alle condizioni previste per l'applicazione delle norme del decreto medesimo. In particolare:

- la **lettera a)**, che modifica il comma 3, lettera b), numero 2, dell'articolo 1 del decreto, stabilisce che i set di dati territoriali⁹⁵ considerati per l'applicazione delle norme del decreto riguardano i dati detenuti da o per conto di terzi che possono accedere alla rete ai sensi dell'articolo 7 del decreto, in cui sono disciplinati i servizi di rete e la tipologia dei servizi offerti;
- la **lettera b)** inserisce al comma 3, con la nuova lettera *c-bis*), un'ulteriore condizione sui set di dati territoriali considerati, ai fini dell'applicazione del decreto. Si richiede, infatti, che i dati riguardino un territorio soggetto alla giurisdizione italiana, come indicato dalla direttiva;
- la **lettera c)**, che sostituisce al comma 5 il riferimento ai dati di cui alla lettera c) con quelli di cui alla lettera b), riguarda la possibilità dell'autorità pubblica di intervenire sui set di dati territoriali, detenuti da terzi in base a diritti di proprietà intellettuale, solo previa autorizzazione dei terzi medesimi, come previsto dalla direttiva;

⁹⁵ I dati territoriali sono dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o un'area geografica specifica, il set di dati territoriali è una collezione di dati territoriali identificabili (art. 2, definizioni del D.Lgs 32/2010).

- la **lettera d)** modifica il comma 7 e prevede l'applicazione del decreto ai set di dati territoriali detenuti da o per conto dei comuni, soltanto nei casi in cui l'obbligo di raccolta o divulgazione da parte di tali enti è espressamente previsto da norme vigenti, come indicato dalla direttiva.

Definizioni

(lettera e) del comma 4)

Il **comma 4, lettera e)** inserisce all'articolo 2, comma 1, la lettera *i-bis*) recante la definizione di "terzi", identica a quella prevista nella direttiva, ossia qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da una autorità pubblica.

Metadati e Geoportale nazionale

(lettere f), g), n) ed u) del comma 4)

Il **comma 4, lettera f)**, inserisce all'articolo 4, comma 1, la previsione che i metadati siano creati in conformità con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo.

L'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva definisce i metadati come le informazioni che descrivono i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali e che consentono di ricercare, repertoriare e utilizzare tali dati e servizi.

Conseguentemente:

- la **lettera g)** abroga il comma 4 dell'articolo 4 del decreto che detta una disciplina in fase di prima applicazione, che prevede l'emanazione di decreti ministeriali e, in attesa dei medesimi decreti, il recepimento delle norme di esecuzione europee nell'Allegato IV del decreto medesimo;

- la **lettera n)** modifica l'articolo 8, comma 3, relativo allo sviluppo del [Geoportale nazionale](#) da parte del Ministero dell'Ambiente, che dovrà essere aggiornato anche in conformità con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo;

- la **lettera u)** abroga l'Allegato IV recante le [Regole tecniche riguardanti i metadati](#).

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva è stato emanato il regolamento 1205 del 2008 a cui si è conformato il D.M. 10 novembre 2011 recante le regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso, emanato ai sensi dell'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005⁹⁶ (Codice dell'amministrazione digitale).

⁹⁶ D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.

Interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi (lettere h - i), l)-m) del comma 4)

Il **comma 4, lettera h)**, modifica l'articolo 6 inserendo il comma 1-*bis*, specificando che i servizi di conversione di cui al comma 1, lettera d), dell'articolo 7 sono combinati con gli altri servizi di cui al medesimo comma 1 in modo tale che tutti i servizi operino in conformità alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo, come dispone l'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva.

L'articolo 7 del decreto disciplina i Servizi di rete che a norma dell'articolo 3 del medesimo decreto costituiscono parte dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale. In particolare, il comma 1 elenca i servizi erogati per i set di dati territoriali e del monitoraggio ambientale, nonché per i servizi ad essi relativi per i quali sono stati creati metadati a norma del decreto tra i quali, alla lettera d), sono inclusi i servizi di conversione che consentano di trasformare i set di dati territoriali, onde conseguire l'interoperabilità. I suddetti servizi sono gli stessi indicati all'articolo 11 paragrafo 1 della direttiva.

Le disposizioni di esecuzione dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva stabiliscono modalità tecniche per l'interoperabilità e, se fattibile, l'armonizzazione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, intese a modificare elementi non essenziali della direttiva integrandola.

La **lettera i)**, aggiunge all'articolo 6 il comma 3-*bis* e dispone che il Ministero dell'ambiente provvede affinché le informazioni, inclusi i dati, i codici e le classificazioni tecniche, necessarie per garantire la conformità alle disposizioni di esecuzione europee siano messe a disposizione delle autorità pubbliche o dei terzi a condizioni che non ne limitino l'uso, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva.

Il Ministero dell'Ambiente provvede per quanto sopra disposto, sentita la Consulta nazionale per l'informazione territoriale e ambientale di cui all'articolo 11, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge 95 del 2012.

L'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, al fine di sostenere lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su dati geospaziali e per sviluppare le tecnologie dell'osservazione della terra anche a fini di tutela ambientale, di mitigazione dei rischi e per attività di ricerca scientifica, prevede che tutti i dati e le informazioni, acquisiti dal suolo, da aerei e da piattaforme satellitari nell'ambito di attività finanziate con risorse pubbliche, sono resi disponibili per tutti i potenziali utilizzatori nazionali, anche privati, nei limiti imposti da ragioni di tutela della sicurezza nazionale. La norma affida all'ISPRA la catalogazione e la raccolta dei dati geografici, territoriali ed ambientali generati da tutte le attività sostenute da risorse pubbliche. Con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base di una intesa tra Presidenza del Consiglio - Dipartimento della protezione civile, Ministero della difesa, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e regioni, adottata dalla Conferenza Stato-regioni sono definite le modalità per la gestione della piattaforma e per l'accesso, l'interoperatività e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni in essa conservati, e gli obblighi di comunicazione e

disponibilità dei dati acquisiti da parte di tutti i soggetti che svolgono tale attività con il sostegno pubblico, anche parziale.

Il **comma 4, lettere l) e m)**, interviene sull'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto, che prevedono l'erogazione di determinati servizi per i set di dati territoriali e del monitoraggio ambientale, e dei servizi relativi ai metadati (vedi *supra* comma 1 lett. h) e lett. u). In particolare, l'intervento della lettera m) all'articolo 7, comma 5 del decreto è volto a rendere disponibile a favore di terzi, su richiesta, il servizio svolto dall'ISPRA per la progressiva integrazione dei set di dati territoriali nell'ambito del Sistema informativo nazionale ambientale (S.I.N.A.) per il tramite della rete [SINAnet](#).

L'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva definisce il servizio a cui i terzi possono accedere come la possibilità tecnica per collegare i rispettivi set di dati territoriali e servizi ad essi relativi alla rete.

Accesso al pubblico dei servizi di rete (lettere o), p), e q) del comma 4)

Il **comma 4, lettera o)** modifica l'articolo 9, comma 4, lettera b), sulle limitazioni per l'accesso al pubblico dei servizi di rete, apportando correzioni di carattere formale.

La **lettera p)** modifica l'articolo 9, comma 5, sulla libertà di accesso del pubblico ai servizi di rete (vedi *supra* l'articolo 7 del decreto), inserendo nella disposizione il comma 3 dell'articolo 9, chiarendo in tal modo che il divieto di accesso ai servizi di rete, previsto in determinati casi, non è applicabile in caso di accesso alle informazioni sulle emissioni nell'ambiente.

Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto vieta l'accesso del pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi, qualora l'accesso a tali servizi possa recare pregiudizio alle relazioni internazionali, alla pubblica sicurezza o alla difesa nazionale.

Il **comma 4, lettera q)** modifica l'articolo 9, comma 8, primo periodo, in materia di applicazione di tariffe per i servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni per l'accesso al pubblico dei dati territoriali. In particolare, per l'applicazione delle suddette tariffe, è inserita una ulteriore condizione - oltre a quella relativa al mantenimento di set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi - quando sono coinvolte quantità particolarmente consistenti di dati frequentemente aggiornati.

L'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva prevede che gli Stati membri possono consentire ad un'autorità pubblica che fornisce un servizio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) di applicare tariffe quando tali tariffe garantiscono il mantenimento di set di dati territoriali e dei corrispondenti servizi ad essi relativi, in particolare quando sono coinvolte quantità particolarmente consistenti di dati frequentemente aggiornati.

***Condivisione e riutilizzo dei dati tra autorità pubbliche
(lettere r) ed s) del comma 4)***

Il **comma 4, lettere r) e s)**, interviene sull'articolo 10 del decreto, rispettivamente, per sostituire il comma 3 e aggiungere il comma 3-*bis*, in merito alla condivisione e al riutilizzo dei dati tra autorità pubbliche.

In particolare, come previsto dalla direttiva, il nuovo comma 3 stabilisce che i set di dati territoriali ed i servizi ad essi relativi siano forniti agli Stati membri e alle istituzioni e organismi europei (nella norma vigente sono forniti solo a quest'ultimi organi), anche ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente, e non solo al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtù della legislazione europea in materia ambientale, come previsto nella disposizione vigente.

Il comma 3-*bis* prevede, come stabilito dalla direttiva, che le autorità pubbliche forniscono, su base reciproca ed equivalente, agli organismi istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea e l'Italia sono parte, l'accesso ai set di dati territoriali ed ai servizi ad essi relativi. I set di dati territoriali ed i servizi ad essi relativi forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente che al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtù della legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.

L'articolo 3, numero 9, della direttiva, come l'articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 1) e 2) del decreto, definisce autorità pubblica:

- a) ogni governo o altra amministrazione pubblica, compresi gli organi consultivi pubblici a livello nazionale, regionale o locale;
- b) ogni persona fisica o giuridica svolgente funzioni di pubblica amministrazione ai sensi della legislazione nazionale, compresi incarichi, attività o servizi specifici connessi con l'ambiente.

***Monitoraggio e rendicontazione
(lettera t) del comma 4)***

Il **comma 4, lettera t)**, modifica l'articolo 12, comma 5, del decreto specificando che i risultati del monitoraggio e della rendicontazione sono messi a disposizione del pubblico - tramite il sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – in via permanente, come stabilito dalla direttiva.

Il **comma 5** prevede che deve sempre essere assicurata la partecipazione della cittadinanza nell'elaborazione e istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea e, in particolare, l'accesso dei cittadini ad ogni tipo di informazioni ambientali, con le modalità stabilite dal [decreto legislativo n.](#)

[195 del 2005](#)⁹⁷ (attuativo della [direttiva 2003/4/UE](#) sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale).

Procedure di contenzioso

Con riferimento alla disposizione che riguarda l'attuazione della direttiva [2007/2/CE](#) (che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea – INSPIRE), si segnala che è stata avviata dalla Commissione, con lettera del 17 gennaio 2013, la procedura EU Pilot 4467/13/ENVI.

In particolare, la Commissione europea ha richiesto chiarimenti all'autorità italiana in merito al mancato recepimento di alcune disposizioni della direttiva e l'incompleto o non corretto recepimento di altre.

Il successivo 28 marzo 2013, le autorità italiane hanno fornito elementi di risposta.

In particolare, le autorità italiane propongono, da un lato, modifiche formali alla normativa di recepimento (in particolare, nel decreto legislativo n. 32 del 2010 e nel decreto ministeriale dell'10 novembre 2011), dall'altro modifiche sostanziali, specificando, ad esempio, il ruolo del Geoportale nazionale; le modalità di scambio delle informazioni tra le istituzioni, nazionali e comunitarie; il raccordo tra la normativa nazionale e i regolamenti comunitari attuativi di INSPIRE; le condizioni di accesso ai set di dati territoriali ed ai servizi relativi el'attività di monitoraggio.

⁹⁷ D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

Articolo 17

(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino - Procedura d'infrazione 2013/2290 - Modifiche alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni - Procedura d'infrazione 2007/4680)

1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «siano posti in essere in modo coerente e coordinato presso l'intera regione o sottoregione» sono aggiunte le seguenti: «e siano tenuti presenti gli impatti e le caratteristiche transfrontaliere.»;

b) all'articolo 8, comma 3, lettera b), le parole: «la quale tenga conto» sono sostituite con le seguenti: «che comprenda gli aspetti qualitativi e quantitativi delle diverse pressioni e che tenga conto»;

c) all'articolo 9, comma 3, dopo le parole: «degli impatti di cui all'allegato III» sono aggiunte le seguenti: «e segnatamente delle caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di cui alle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III»;

d) all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «in modo compatibile e integrato con gli altri traguardi ambientali vigenti», sono aggiunte le seguenti: «e, per quanto possibile, tenuto anche conto degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri»;

e) all'articolo 11, comma 1, la parola: «definisce» è sostituita con le seguenti: «elabora ed attua»;

f) all'articolo 11, comma 4, la parola: «avvio» è sostituita con la seguente: «attuazione»;

g) all'articolo 12, comma 2, lettera a):

1) dopo le parole: «ricognizione dei programmi di misure,» sono aggiunte le seguenti: «tenendo conto delle pertinenti misure prescritte dalla legislazione dell'Unione europea, dalla normativa relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque adottata a livello comunitario o da accordi internazionali,»;

2) la parola: «aventi» è sostituita dalla seguente: «con»;

3) dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» sono aggiunte le seguenti: «nonché relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, prevista dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, e dalla normativa relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque o da accordi internazionali.».

2. All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'articolo 118 e i risultati dell'attività di monitoraggio condotta ai sensi dell'articolo 120 evidenzino impatti antropici significativi da fonti diffuse, le Autorità competenti individuano misure vincolanti di controllo dell'inquinamento. In tali casi i piani di gestione prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti nell'acqua o stabiliscono obblighi di autorizzazione preventiva o di

registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre.».

3. All'Allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e

successive modificazioni, alla lettera A.3.7 «Aree protette» del punto A.3 «Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali» le parole «fino al 22 dicembre 2013» sono soppresse.

L'articolo 17, al comma 1, prevede modifiche al decreto legislativo n. 190 del 2010⁹⁸. Secondo quanto riportato nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame, le modifiche sono finalizzate a superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, con lettera di messa in mora, prot. c (2014) 214, del 23 gennaio 2014, per non corretta trasposizione della direttiva 2008/56/CE⁹⁹, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, trasposta nell'ordinamento interno dal decreto da ultimo citato. Sempre secondo la relazione, la Commissione, pur prendendo atto delle osservazioni e dei chiarimenti forniti nell'ambito della procedura d'indagine EU-Pilot 3709/12/ENVI¹⁰⁰, non ha ritenuto i medesimi sufficienti a superare le eccezioni di un non corretto e incompleto recepimento della direttiva in questione.

Il **comma 1 lettera a)**, integra l'articolo 6, comma 1, ove si prevede che il Ministero dell'ambiente, individui le procedure per assicurare la cooperazione con gli Stati membri che hanno in comune con l'Italia una regione marina affinché gli adempimenti per la valutazione dell'ambiente marino siano posti in essere in modo coerente e coordinato presso l'intera regione o sottoregione - al fine di precisare che nella valutazione dell'ambiente debbano essere tenuti presenti gli impatti e le caratteristiche transfrontaliere. Secondo quanto riportato nella relazione, la modifica è volta a superare le censure della Commissione europea rispetto all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva; Commissione ha ritenuto che "il riferimento, nella norma italiana, ai fini della preparazione della valutazione iniziale, alla «cooperazione con gli Stati membri che hanno in comune con l'Italia una regione o sottoregione marina», alla «cooperazione

⁹⁸ D.Lgs. 13 ottobre 2010, n. 190, *Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino*.

⁹⁹ Dir. 17 giugno 2008, n. 2008/56/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).

¹⁰⁰ Il sistema EU PILOT (strumento informatico EU pilot - IT application) dal 2008 è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale - che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento Politiche UE della Presidenza del Consiglio -, trasmette le richieste di informazione agli Stati membri (tutti gli Stati membri hanno aderito a questo strumento di pre-contenzioso) al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d'infrazione. Il sistema viene utilizzato quando per la Commissione la conoscenza di una situazione di fatto o di diritto all'interno di uno Stato membro è insufficiente e non permette il formarsi di un'opinione chiara sulla corretta applicazione del diritto UE e in tutti i casi che potrebbero essere risolti senza dovere ricorrere all'apertura di una vera e propria procedura di infrazione.

regionale», alle «convenzioni marittime regionali» ed agli «accordi internazionali», non assorba e/o sostituisca l'obbligo di tener conto «degli impatti transfrontalieri sulle acque marine».

La **lettera b)** modifica l'articolo 8, comma 3, lettera b) - ove si richiede di inserire nella valutazione iniziale dello stato ambientale attuale e dell'impatto delle attività antropiche sull'ambiente marino un'analisi dei principali impatti e delle pressioni che influiscono sullo stato ambientale della regione- precisando che l'analisi deve comprendere anche gli aspetti qualitativi e quantitativi delle diverse pressioni . Secondo quanto riportato nella relazione, la modifica è volta a superare le censure della Commissione, la quale ha ritenuto che la prescrizione della direttiva non sia stata correttamente trasposta poiché la legislazione italiana non fa riferimento «agli aspetti qualitativi e quantitativi delle diverse pressioni».

La **lettera c)** integra l'articolo 9, comma 3 - riguardante la determinazione del buon stato ambientale per le acque marine da parte del Ministero dell'ambiente sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato I e tenuto conto delle pressioni e degli impatti di cui all'allegato III - specificando il contenuto di cui delle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III (caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia).

La **lettera d)** integra l'articolo 10, comma 2 - ove si prevede una ricognizione da parte del Ministero dell'ambiente dei traguardi ambientali definiti in relazione alle acque marine dai vigenti strumenti normativi o di pianificazione e di programmazione esistenti in modo compatibile e integrato con gli altri traguardi ambientali vigenti - al fine di meglio precisare che tali traguardi tengano conto «degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri sulle acque marine».

Le **lettere e) e f)** intervengono sull'articolo 11, che prevede l'adozione di programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine, in funzione dei traguardi ambientali che sono stati definiti. Le modifiche lessicali introdotte dalle lettere e) e f), che danno rilievo all'attuazione di tali programmi, secondo quanto evidenziato nella relazione, sono volte a superare le censure della Commissione europea, la quale ha ritenuto "che la direttiva sia stata incorrettamente trasposta poiché la legislazione italiana, all'articolo 11, commi 1 e 4, usando i termini «definisce» invece di «elabora ed attua» e limitandosi a prevedere «l'elaborazione e l'avvio dei programmi di monitoraggio», non stabilisce espressamente l'obbligo di attuare i medesimi programmi e, quindi, non assicura la loro piena funzionalità."

La **lettera g)** modifica all'articolo 12, comma 2, lettera a), ove si richiede che il Ministero dell'ambiente - nell'elaborazione di programmi finalizzati a conseguire un buon stato dell'ambiente marino- proceda ad una ricognizione dei programmi di misure, anche aventi finalità diverse da quelle ambientali, esistenti a livello

regionale, nazionale, comunitario o internazionale in relazione alle acque marine, nonché delle autorità competenti alla relativa elaborazione ed attuazione, tenendo conto, in particolare, degli strumenti di pianificazione e di programmazione aventi rilievo per le acque marine previsti dalla parte terza del decreto n. 152 del 2006. Mentre la modifica di cui al numero 2) sembra aver una portata meramente lessicale, le modifiche di cui al numero 1) e 3) sono volte a prevedere che, nella ricognizione dei programmi di misure si tenga conto:

- delle misure prescritte dalla legislazione dell'Unione europea, dalla normativa relativa a *standard* di qualità ambientale nel settore della politica delle acque adottata a livello comunitario o da accordi internazionali;
- delle norme sulla qualità delle acque di balneazione, prevista dal decreto legislativo, n. 116 del 2008¹⁰¹.

Il **commi 2 e 3 dell'articolo 17** novellano la Parte terza (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche) del decreto legislativo n. 152 del 2006¹⁰² per rispondere ai rilievi della Commissione europea con la procedura di infrazione 2007/4680 per il non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE¹⁰³ che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Si segnala che il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo in esame coincide sostanzialmente con il testo dell'articolo 24 del disegno di legge " Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis" (AS1533) in corso di esame presso il Senato.

Si rammenta che il 26 marzo 2012 la Commissione, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/4680, ha emesso nei confronti dell'Italia un parere motivato per la non conformità della Parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006 con la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

In particolare, alla lettera di messa in mora inviata all'Italia dalla Commissione il 7 maggio 2010, le autorità italiane, con successive comunicazioni (8, 12, 13 e 29 luglio 2010; 14 febbraio e 29 luglio 2011) hanno fatto pervenire le loro risposte che, tuttavia, non sono state ritenute sufficienti dalla Commissione a superare tutti i rilievi sollevati.

I profili di non conformità della normativa italiana riguardano i seguenti punti:

- registri delle aree protette per ciascun distretto idrografico: la Commissione rileva che la mancata esplicita previsione dell'aggiornamento regolare di tali registri non è conforme alla direttiva;

¹⁰¹ Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 (*Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE*)

¹⁰² Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (*Norme in materia ambientale*).

¹⁰³ Dir. 23 ottobre 2000 n. 2000/60/CE *Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.*

- requisiti minimi dei programmi di misure ed aggiornamento dei programmi: tali misure, previste dalla direttiva sotto forma di elenco, non risultano trasposte dal decreto legislativo ma risultano inserite, ma non integralmente, in diverse parti del decreto medesimo, in modo giudicato non conforme dalla Commissione (mancano, ad esempio, l'obbligo di compilare il registro delle estrazioni; il divieto della pratica del ravvenamento o dell'accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei; misure esplicite riguardanti il controllo da sostanze inquinanti diverse dai nitrati e dai prodotti fitosanitari). Infine, il decreto legislativo non contiene alcuna previsione di revisione periodica dei programmi di misure;
- piani di gestione dei bacini idrografici: contrariamente alla direttiva, l'obbligo di revisione periodica dei bacini idrografici previsto dal decreto legislativo è limitato ai piani di tutela delle acque adottati dalle regioni;
- ottimizzazione dei programmi di monitoraggio: la normativa italiana non mette correttamente in relazione i programmi di misure relativi a corpi che rischiano di non conseguire gli obiettivi di qualità ambientale con l'ottimizzazione della progettazione dei programmi di monitoraggio;
- caratterizzazione delle acque sotterranee: il mancato riferimento nel decreto legislativo al ravvenamento, quale una delle pressioni a cui possono essere sottoposte le acque sotterranee, non è conforme alla direttiva così come anche il rinvio generico alle misure di ripristino da adottare, laddove la direttiva fa riferimento ad un elenco specifico di misure;
- monitoraggio delle acque sotterranee: la Commissione ritiene non conformi alla direttiva le disposizioni in materia di intervalli spaziali tra i siti di monitoraggio; di frequenza temporale del monitoraggio; la mancata esplicitazione del divieto di scarichi diretti ed indiretti;
- interpretazione e presentazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee: il decreto legislativo non prevede l'obbligo di fornire mappe relative allo stato delle acque sotterranee con le caratteristiche cromatiche indicate dalla direttiva;
- mappe dello stato chimico delle acque sotterranee: il decreto legislativo non appare conforme alla direttiva con riferimento alle medie con cui calcolare la conformità al buono stato chimico e alle modalità di segnalazione sulle mappe delle tendenze delle concentrazioni di inquinanti.

Si rammenta che già con l'articolo 24 della legge n. 97 del 2013¹⁰⁴ sono state introdotte modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006, per il corretto recepimento della citata direttiva 2000/60/CE, per rispondere ai rilievi della procedura di infrazione 2007/4680.

Il **comma 2** aggiunge all'articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006 un comma *2-ter*, che prevede l'individuazione da parte delle Autorità competenti di misure vincolanti di controllo dell'inquinamento qualora si evidenzino impatti antropici significativi da fonti diffuse a seguito:

- del rilevamento effettuato a cura delle Regioni - ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - dei dati sulle caratteristiche del bacino idrografico per la valutazione dell'impatto antropico;

¹⁰⁴ L. 6 agosto 2013, n. 97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013.

- dei risultati dell'attività di monitoraggio condotta sempre dalle Regioni - ai sensi dell'articolo 120 del citato decreto legislativo - sulla stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico.

Si stabilisce, inoltre, che i piani di gestione prevedono misure - da aggiornare periodicamente - che vietino l'introduzione di inquinanti nell'acqua o stabiliscano obblighi di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti.

Il Capo I del Titolo IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 riguarda i Piani di gestione e piani di tutela delle acque. In tale contesto, l'articolo prevede che per ciascun distretto idrografico sia adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale che debbono essere sono riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre 2015 e, successivamente, ogni sei anni.

I successivi commi 3 e 3-*bis* riguardano l'istituzione di un registro delle aree protette di cui all'Allegato 9 alla parte terza del presente decreto, che deve essere tenuto aggiornato per ciascun distretto idrografico.

L'articolo 118 del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce che le regioni attuino appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché alla raccolta dei dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque. Le risultanze delle attività di cui sopra sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

L'articolo 120 del decreto legislativo n. 152 del 2006 riguarda il rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici e prevede che le regioni elaborino programmi per la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico.

Il **comma 3** interviene sull'Allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 (A.3.7 «Aree protette» del punto A.3 «Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali») nella parte in cui si prevede che, che per le aree protette, i programmi di monitoraggio esistenti per le acque a specifica destinazione, riguardanti il controllo delle acque per la vita dei pesci e dei molluschi, costituiscono fino al 22 dicembre 2013 parte integrante del monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee. Per effetto, quindi, delle modifica di cui al comma in esame, con cui si sopprime il termine del 22 dicembre 2013, nelle aree protette, i programmi di monitoraggio esistenti ai fini del controllo delle acque per la vita dei pesci e dei molluschi costituiscono parte integrante del monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, senza uno specifico limite temporale.

Si ricorda, infatti che le Regioni nell'ambito del proprio territorio definiscono per le acque superficiali e sotterranee un programma di monitoraggio - con valenza sessennale; il primo periodo sessennale è 2010-2015- un programma di

sorveglianza e un programma di monitoraggio operativo (A.3.1.1 dello stesso Allegato 1 alla parte terza).

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, quindi, con la modifica illustrata " i programmi di monitoraggio esistenti ai fini del controllo delle acque per la vita dei pesci e dei molluschi di cui all'articolo 79 del decreto legislativo n. 152 del 2006 costituiscono in via definitiva parte integrante del monitoraggio".

Si ricorda, più in dettaglio, che l'Allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, dal titolo " Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale", contiene le indicazioni sulla base delle quali debbono essere adottati da parte delle regioni i programmi per la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico. Il punto A.3. attiene al monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali, mentre la lettera A.3.7. stabilisce, come sopra ricordato, che per le aree protette, i programmi di monitoraggio esistenti ai fini del controllo delle acque per la vita dei pesci e dei molluschi di cui all'articolo 79 del presente decreto legislativo costituiscono fino al 22 dicembre 2013 parte integrante del monitoraggio di cui l'Allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Si ricorda che l'articolo 79 del decreto legislativo n. 152 del 2006 riguarda gli obiettivi di qualità per specifica destinazione delle acque. Stabilisce, quindi che, tra le altre sono a specifica destinazione funzionale le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci e le acque destinate alla vita dei molluschi (lettere c) e d) del comma 1). Il medesimo articolo 79 stabilisce che le regioni, al fine di un costante miglioramento dell'ambiente idrico, stabiliscono per le acque a specifica destinazione - delle quali è predisposto un elenco da aggiornare periodicamente- programmi, che vengono recepiti nel Piano di tutela, per mantenere o adeguare la qualità di tali acque all'obiettivo specifico.

Articolo 18

(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi)

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2015, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

2. Il credito d'imposta si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il credito d'imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta.

3. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro.

4. Il credito d'imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del periodo precedente sono stanziati su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate -- Fondi di bilancio.

5. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate

ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire del credito d'imposta solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

6. Il credito d'imposta è revocato:

a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;

b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

7. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma 6 è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al

recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica e, conseguentemente, il CIPE provvede alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.

L'**articolo 18** attribuisce - a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 30 giugno 2015 - ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO un credito d'imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in detti beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti.

Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro e va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo. La fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali; il beneficio è

altresì revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

Più in dettaglio, il **comma 1** dell'articolo 18 prevede che ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, sia attribuito un credito d'imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti; è data facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Rientrano nell'agevolazione i nuovi investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto) e fino al 30 giugno 2015.

Sono invece esclusi (ai sensi del **comma 3**) gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro.

Il credito d'imposta è altresì subordinato all'utilizzo del bene agevolato in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

La Relazione illustrativa evidenzia come l'agevolazione:

- riguarda tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza, nonché dall'adozione di particolari regimi d'imposta o contabili;
- si applica anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

La norma agevolativa si applica esclusivamente agli investimenti in beni strumentali nuovi inclusi nella divisione 28 della tabella ATECO.

Si ricorda che le tabelle ATECO, elaborate dall'ISTAT al fine di individuare un'unica classificazione di riferimento a livello mondiale definita in ambito ONU, contengono un elenco delle attività economiche ed attribuiscono a ciascuna di esse un codice a sei cifre. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007 ha adottato, con decorrenza 1° gennaio 2008¹⁰⁵, le predette tabelle ai fini fiscali, i cui codici devono essere utilizzati dal contribuente in ogni rapporto con l'Agenzia delle entrate.

In particolare, la divisione 28 – concernente le attività per le quali le prime due cifre del codice sono rappresentate dal numero 28 – riguarda la “fabbricazione di macchinari ed apparecchiature non classificate altrove¹⁰⁶”.

¹⁰⁵ Fino al 31 dicembre 2007 erano in vigore le tabelle ATECOFIN 2004

¹⁰⁶ Nello specifico, la divisione 28 include la fabbricazione di macchinari ed apparecchiature comprese le rispettive parti meccaniche che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione; include apparecchi fissi e mobili o portatili a prescindere dal fatto che siano stati progettati

Il **comma 2** disciplina i seguenti casi:

- per le imprese che hanno iniziato l'attività da meno di cinque anni rispetto all'entrata in vigore della disposizione, si prevede che la media degli investimenti nei predetti beni strumentali che rileva ai fini dell'agevolazione è quella risultante dagli investimenti realizzati in tutti i periodi di imposta precedenti a quello in corso o a quello successivo, fatta salva anche in tal caso la facoltà di escludere dal calcolo il valore più alto;
- per le imprese costituite dalla data di entrata in vigore del provvedimento sino al 30 giugno 2015, si prevede che il credito d'imposta si applichi con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta.

Ai sensi del **comma 4** il credito d'imposta:

- va ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari importo; la prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento¹⁰⁷;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato;
- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)¹⁰⁸, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR;

Si ricorda che l'articolo 61 del TUIR disciplina la percentuale di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa. Tale quota è pari al rapporto tra i ricavi e

per uso industriale, per l'edilizia e l'ingegneria civile, per uso agricolo o domestico; è inoltre inclusa in questa divisione la fabbricazione di alcune apparecchiature speciali, per trasporto di passeggeri o merci entro strutture delimitate. La divisione 28 opera una distinzione tra la fabbricazione di macchinari per usi speciali, ossia macchinari per uso esclusivo in una specifica attività economica o in piccoli raggruppamenti di attività economiche, e macchinari di impiego generale, ovvero macchinari utilizzabili in una vasta gamma di attività economiche previste nella classificazione Nace; include anche la fabbricazione di macchinari per usi speciali, non presenti altrove in questa classificazione, utilizzati o meno in un processo di fabbricazione, come le apparecchiature utilizzate nei parchi di divertimento, nelle piste automatiche da *bowling* eccetera. È esclusa la fabbricazione di prodotti in metallo per usi generali (divisione 25), apparecchi di controllo associati, strumenti computerizzati, strumenti di misurazione, apparati di distribuzione e controllo dell'energia elettrica (divisioni 26 e 27) e veicoli a motore per uso generico (divisioni 29 e 30).

¹⁰⁷ La norma precisa come i fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi di tale previsione sono stanziati su apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio".

¹⁰⁸ Il TUIR è stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

gli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

L'articolo 109, comma 5, del TUIR prevede che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, siano deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 96;

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettata dall'articolo 17 del [decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#);

Si ricorda in sintesi che ai sensi del citato articolo 17, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche dei redditi. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva;

- non è soggetto al limite annuale di 250.000 euro, previsto per l'utilizzo annuale dei crediti d'imposta ai sensi dell'articolo 1, comma 53, della [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#).

Ai sensi del **comma 5** la fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali di cui al [decreto legislativo n. 334 del 1999](#).

Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ha dato attuazione alla direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti connessi con determinate sostanze pericolose. Il provvedimento prevede che i titolari di attività industriali che implicano l'uso di determinate sostanze pericolose (indicate nell'Allegato I) redigano un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti (articolo 7), un rapporto di sicurezza (articolo 8) e un piano di emergenza interno (previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine) (articolo 11).

Il **comma 6** stabilisce che il beneficio è revocato:

- in caso di cessione dei beni oggetto dell'investimento ovvero di destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'acquisto;
- in caso di trasferimento dei beni oggetto degli investimenti in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto

beneficiario dell'agevolazione, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del [DPR 29 settembre 1973, n. 600](#)¹⁰⁹.

Si ricorda che l'articolo 43 citato dispone al comma 1 che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi.

In tali ipotesi il credito d'imposta indebitamente utilizzato deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si è verificata una delle due ipotesi sopra indicate (**comma 7**).

In caso di indebita fruizione del credito d'imposta (per il mancato rispetto delle condizioni richieste o per l'inammissibilità dei costi in base ai quali è stato determinato l'importo fruito), il **comma 8** demanda all'Agenzia delle entrate il recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Il **comma 9** quantifica gli oneri connessi all'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo in esame in 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto al monitoraggio di tali oneri.

La norma, inoltre, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, [legge n. 196 del 2009](#)), dispone una specifica clausola di salvaguardia, nelle ipotesi in cui gli effetti finanziari derivanti dalla norma risultassero superiori rispetto alla previsione di spesa.

In particolare, qualora si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, si stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda, con proprio decreto, alla riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato su tutti i saldi di finanza pubblica. In tale ipotesi il CIPE provvede di conseguenza alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul Fondo.

Si prevede, infine, che il Ministro dell'economia riferisca alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e alla adozione delle misure correttive.

In merito all'inserimento della clausola di salvaguardia finanziaria, si ricorda che l'articolo 17 della legge di contabilità stabilisce che ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri deve indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da

¹⁰⁹ *Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.*

redigere secondo i criteri definiti al comma 12, per la compensazione degli effetti che possano eccedano le previsioni medesime. In ogni caso, la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura.

Il comma 12 specifica che la clausola di salvaguardia deve essere effettiva e automatica e deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, adotta le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.

Articolo 19

(Modifiche alla disciplina ACE- aiuto crescita economica)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta è incrementata del 40 per cento. Per i periodi d'imposta successivi la variazione in aumento del capitale proprio è determinata senza tenere conto del suddetto incremento.»;

b) al comma 4, dopo le parole: «periodi d'imposta successivi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero si può fruire di un credito d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano alle società la cui ammissione alla quotazione avviene dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro nel 2017, 112,3 milioni di euro nel 2018, 140,7 milioni di euro nel 2019, 146,4 milioni di euro nel 2020 e 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede come segue:

a) mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'importo di 27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro nel 2017 e 112,3 milioni di euro nel 2018;

b) mediante aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, disposto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro il 30 novembre 2018, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021; il

provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.

L'**articolo 19** reca modifiche alla disciplina dell'aiuto alla crescita economica (ACE) introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, prevedendo anzitutto una maggiorazione del 40 per cento della variazione in aumento del capitale proprio per le società che vengono ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio Economico Europeo; la disciplina si applica per il periodo di imposta in cui avviene l'ammissione alla quotazione e per i due successivi.

Si attribuisce inoltre la facoltà, per i soggetti IRPEF e IRES, di usufruire di un credito di imposta commisurato all'eccedenza del rendimento nozionale non utilizzato nel periodo di imposta; il credito d'imposta va ripartito in 5 quote annuali in diminuzione dell'IRAP dovuta.

Più in dettaglio, il **comma 1** dell'articolo 19 novella l'articolo 1 del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#)¹¹⁰, con il quale, allo scopo di favorire il finanziamento delle imprese mediante capitale proprio, è stato istituito l'aiuto alla crescita economica – ACE, che consente alle imprese di dedurre dal reddito imponibile la componente derivante dal rendimento nozionale di nuovo capitale proprio.

Si ricorda che il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è dato dalla applicazione di un'aliquota percentuale, individuata dal comma 3 del richiamato articolo 1, alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

L'ACE riguarda le società di capitali residenti nel territorio dello Stato; gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, esercenti in via esclusiva o principale attività commerciali; le società e gli enti non residenti relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. Le norme si applicano anche ad alcuni soggetti IRPEF, e in particolare al reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, con le modalità di applicazione recate dal D.M. 14 marzo 2012, che ha attuato la disciplina primaria.

Si rammenta peraltro che la legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 137, della [legge n. 147 del 2013](#)) ha incrementato, per il triennio 2014 -2016, la quota di rendimento nozionale del nuovo capitale proprio deducibile dal reddito imponibile: l'aliquota è stato pertanto fissata *ex lege* per i primi sei periodi di imposta di applicazione dell'ACE, demandandone la fissazione con decreto ministeriale dal settimo periodo d'imposta di applicazione dell'agevolazione; in via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è stata fissata al 3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l'aliquota è stata fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento e al 4,75 per cento.

¹¹⁰ *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.*

La norma in esame (**comma 1, lettera a**)) inserisce all'articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011 un nuovo comma *2-bis*, diretto a prevedere una maggiorazione del 40 per cento della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio precedente per le società le cui azioni vengono ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio Economico Europeo.

Tale disciplina si applica per il periodo di imposta in cui avviene l'ammissione alla quotazione e per i due successivi e l'incremento del 40 per cento riguarda la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta. Per i periodi d'imposta successivi la variazione in aumento del capitale proprio è determinata senza tenere conto di tale incremento.

La Relazione illustrativa evidenzia come venga confermata l'applicazione dell'articolo 11 del D.M. 14 marzo 2012 (secondo cui in ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto, ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie) e che, pertanto, la verifica del limite del patrimonio netto andrebbe effettuata in raffronto alla variazione in aumento del capitale proprio, inclusa la maggiorazione calcolata per i periodi d'imposta agevolabili.

Ai sensi del **comma 2**, la misura si applica alle società la cui ammissione alla quotazione avviene dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia dal 25 giugno 2014); inoltre, si subordina l'efficacia della stessa alla preventiva autorizzazione della Commissione europea al fine di verificarne la compatibilità con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Si ricorda che l'articolo 108 TFUE attribuisce alla Commissione un ruolo di controllo sui regimi di aiuti esistenti presso gli Stati membri (paragrafo 1) nonché di verifica dei progetti di nuovi aiuti o di modifica degli aiuti esistenti (paragrafo 3). Allorché riscontri un'incompatibilità dell'aiuto, essa può adottare una decisione con cui viene ordinato allo Stato di sopprimere o modificare la misura. Nel caso in cui lo Stato non si conformi alla decisione, la Commissione ha la possibilità di adire direttamente la Corte di giustizia senza attivare la procedura pre-contenziosa di infrazione.

La **lettera b)** del comma 1 in esame modifica il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, in virtù del quale la parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato va computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.

La norma introduce in particolare la facoltà di fruire di un credito di imposta commisurato all'eccedenza del rendimento nozionale non utilizzato, applicando a tale eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del [D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#) (TUIR) previste per i soggetti IRPEF ed IRES.

Il credito d'imposta e' utilizzato in diminuzione dell'IRAP e viene ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

Ai sensi del comma 2, tale facoltà è prevista a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

Si ricorda che, in virtù del richiamo all'articolo 77 del TUIR, ai fini della determinazione della misura del credito d'imposta, i soggetti IRES devono applicare l'aliquota del 27,5 per cento all'eccedenza (per la quale rinunciano al riporto a nuovo optando per il regime del credito d'imposta). I soggetti IRPEF devono invece applicare le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito previste dall'articolo 11 del TUIR.

In sostanza - come evidenziato dalla Relazione - si tratterebbe di calcolare il credito d'imposta nello stesso modo in cui si determina l'IRPEF ai sensi dell'articolo 11 del TUIR, distribuendo le eccedenze ACE secondo gli scaglioni di reddito previsti ai fini del calcolo dell'imposta

Il **comma 3** quantifica gli oneri derivanti dall'articolo in commento in 27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro nel 2017, 112,3 milioni di euro nel 2018, 140,7 milioni di euro nel 2019, 146,4 milioni di euro nel 2020 e 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.

A tali oneri si provvede:

- riducendo la quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, per l'importo di 27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro nel 2017 e 112,3 milioni di euro nel 2018;
- aumentando, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante (allegato I del [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#) - testo unico accise).

Tale incremento di aliquote, disposto con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro il 30 novembre 2018 ed efficace dalla data di pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia, dovrà determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Articolo 20, comma 1
(*Modifiche al D.Lgs. n. 58 del 1998 - TUF*)

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *w-quater*, è inserita la seguente: «*w-quater.1* "PMI": fermo quanto previsto da altre disposizione di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, un fatturato fino a 300 milioni di euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari, consecutivi.»;

b) all'articolo 104-*bis*, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I diritti di voto assegnati ai sensi dell'articolo 127-*quinqüies* non si computano nell'assemblea convocata per deliberare su eventuali misure di difesa.»; nel comma 3 dell'articolo 104-*bis*, dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente: «*b-bis*) le maggiorazioni di voto spettanti ai sensi dell'articolo 127-*quinqüies*»;

c) all'articolo 105, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero nelle ipotesi in cui lo statuto preveda la maggiorazione del diritto di voto.»;

d) all'articolo 106, il comma 1 è sostituito dal seguente: «*1*. Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta

per cento dei medesimi promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso.»;

e) all'articolo 106, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «*1-bis*. Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venti per cento né superiore al quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-*bis*, 2437-*ter* e 2437-*quater* del codice civile.»;

f) al comma 2 dell'articolo 106 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il medesimo prezzo si applica, in mancanza di acquisti a un prezzo più elevato, in caso di superamento della soglia relativa ai diritti di voto per effetto della maggiorazione ai sensi dell'articolo 127-*quinqüies*.»;

g) nei commi 3, lettere *a*) e *b*), *3-bis*, 4, 5 e 6, dell'articolo 106, le parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1 e *1-bis*»;

h) nel comma 3, lettera *a*), dell'articolo 106 dopo le parole: «l'acquisto di partecipazioni» sono aggiunte le seguenti: «o la maggiorazione dei diritti di voto.»;

i) nel comma 3, lettera *b*), dell'articolo 106, dopo le parole: «al cinque per cento» sono inserite le seguenti: «o alla maggiorazione dei diritti di voto in misura superiore al cinque per cento dei

medesimi,»;

l) dopo il comma 3-ter dell'articolo 106 è inserito il seguente: «3-quater. L'obbligo di offerta previsto dal comma 3, lettera b), non si applica alle PMI, a condizione che ciò sia previsto dallo statuto, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione.»;

m) la lettera d), comma 5, dell'articolo 106 è sostituita dalla seguente:

«d) operazioni ovvero superamenti della soglia di carattere temporaneo;»;

n) all'articolo 109, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I medesimi obblighi sussistono in capo a coloro che agiscono di concerto, a seguito di maggiorazione, anche a favore di uno solo di essi, dei diritti di voto, qualora essi vengano a disporre di diritti di voto in misura superiore alle percentuali indicate nell'articolo 106.»;

o) nel comma 2 dell'articolo 109, dopo le parole: «Il comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, primo periodo,»;

p) all'articolo 113-ter, comma 3, e all'articolo 114, comma 1, le parole: «ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali» sono soppresse;

q) all'articolo 120, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto.»;

r) all'articolo 120, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia è pari al cinque per cento.»;

s) all'articolo 120, comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente

detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio nonché a quelle di maggiorazione dei diritti di voto;»;

t) all'articolo 121, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Il limite richiamato nel comma 1 è elevato al cinque per cento, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 120, comma 2, secondo periodo, al dieci per cento, a condizione che il superamento della soglia da parte di entrambe le società abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate.»;

u) all'articolo 121, comma 3, le parole: «superiore al due per cento del capitale» sono sostituite dalle seguenti: «in misura superiore alla soglia indicata nel comma 2»;

v) all'articolo 122, comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) pubblicati per estratto sul sito *Internet* della società con azioni quotate;

c) comunicati anche per estratto alla società con azioni quotate;»;

z) all'articolo 125-bis, comma 1, le parole: «ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani» sono soppresse;

aa) dopo l'articolo 127-quater è inserito il seguente:

«Articolo 127-quinquies. - (Maggiorazione del voto). -- 1. In deroga all'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2. In tal caso, gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto

maggiorato.

2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

a) viene meno in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2;

b) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

c) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Lo statuto

può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dal comma 1 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

6. La deliberazione di modifica dello statuto con cui viene prevista la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dal comma 1 sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.»;

bb) l'articolo 134, comma 1, è soppresso.

L'articolo 20 al comma 1 reca una serie di modifiche e integrazioni al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#) (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF), finalizzate a favorire e semplificare l'accesso al mercato dei capitali di rischio delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie.

Più in dettaglio, la **lettera a)** del **comma 1** interviene all'articolo 1, comma 1, del TUF, al fine di introdurre nel Testo unico la definizione di piccole e medie imprese con azioni quotate («PMI»).

Tale definizione si rende necessaria ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni introdotte nello stesso TUF dal testo in esame (su cui vedi *infra*) dirette a prevedere un regime agevolato per dette società di minori dimensioni.

Le PMI con azioni quotate vengono individuate (articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*.1) in base ai seguenti parametri dimensionali (in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni):

- un fatturato fino a 300 milioni di euro;
- ovvero una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare inferiore ai 500 milioni di euro.

Come evidenziato anche dalla Relazione illustrativa, il parametro del fatturato va considerato alternativo a quello della capitalizzazione di mercato in quanto più stabile nel tempo (è soggetto a variazioni rilevabili con frequenza almeno annuale) e conosciuto con assoluta certezza dalle società prima dell'inizio della procedura di ammissione a quotazione.

Non sono più considerate PMI le imprese emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti dimensionali per tre esercizi consecutivi.

Le **lettere b) e c)** del comma 1 dell'articolo in esame recano disposizioni di coordinamento con le modifiche apportate dalla successiva lettera aa) (a cui si fa rinvio).

Le successive **lettere da d) ad m)** recano una serie di modifiche all'articolo 106 del TUF, dedicato all'offerta pubblica di acquisto totalitaria: in particolare, al fine di incentivare la quotazione delle piccole e medie imprese, si prevede per le PMI la possibilità di modificare in via statutaria, entro un intervallo prestabilito, la soglia rilevante per le offerte pubbliche di acquisto (OPA) obbligatorie.

Si ricorda che il previgente comma 1 dell'articolo 106 del TUF prevede che chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del 30 per cento promuove un'OPA rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso. L'obbligo di OPA, pertanto, consegue al superamento della soglia fissa del 30 per cento con riferimento a tutte le società quotate indipendentemente dalla loro dimensione.

In tale quadro interviene la **lettera e)** del testo in esame che, inserendo all'articolo 106 del TUF un nuovo comma *1-bis*, consente alle società che rientrano nella definizione di PMI di individuare, con apposita clausola statutaria,

una soglia più adeguata alle proprie caratteristiche, comunque compresa in un intervallo prestabilito (tra il 20 per cento e il 40 per cento).

Qualora la modifica statutaria con cui viene introdotta una nuova soglia OPA intervenga quando i titoli della PMI siano già quotati, a tutela delle minoranze azionarie è previsto, per i soci che non abbiano concorso all'adozione della relativa deliberazione, il diritto di recesso (in relazione a tutti o parte dei loro titoli).

Come evidenziato dalla relazione, il previgente sistema a soglia unica per tutte le società irrigidirebbe, in taluni casi, gli assetti proprietari ripercuotendosi sulle politiche di investimento. La modifica apportata consentirebbe invece alle singole PMI di diminuire/aumentare la loro contendibilità, in funzione delle specifiche esigenze; ad esempio, le PMI potrebbero tutelarsi maggiormente contro il rischio di perdita del controllo prevedendo una soglia più bassa, ovvero individuare una soglia più alta per favorire l'ingresso nel capitale di altri soggetti.

Mentre la **lettera g)** reca una serie di modifiche di coordinamento rese necessarie a seguito dell'introduzione all'articolo 106 del nuovo comma 1-*bis*, la **lettera l)** inserisce all'articolo 106 del TUF un nuovo comma 3-*quater* intervenendo sulla disciplina dell'OPA da consolidamento delle PMI.

Si ricorda al riguardo che il previgente articolo 106, comma 3, lettera b), del TUF (e la regolamentazione di attuazione dettata dalla Consob) prevede un obbligo di offerta per i soggetti che, detenendo una partecipazione superiore alla soglia del 30 per cento, acquistino più del 5 per cento senza detenere la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria¹¹¹.

Con la modifica apportata dal testo in esame (nuovo comma 3-*quater* dell'articolo 106) si prevede che le PMI possono prevedere nei propri statuti che nei primi cinque anni dall'inizio della quotazione non sia applicabile la disciplina dell'OPA da consolidamento di cui al comma 3, lettera b).

Al riguardo, la Relazione evidenzia come in tal modo gli azionisti di controllo possano, in fase di offerta pubblica iniziale (IPO), collocare più del 50 per cento del capitale sul mercato (e aumentare pertanto la liquidità delle azioni), mantenendo allo stesso tempo la possibilità di riacquistare la quota di controllo nel quinquennio successivo alla quotazione senza incorrere nell'obbligo di OPA.

Mentre le **lettere n) ed o)** del comma 1 dell'articolo in esame modificano l'articolo 109 del TUF a fini di coordinamento con le modifiche apportate dalla successiva lettera aa) (a cui si fa rinvio), la **lettera p)** novella gli articoli 113-*ter*

¹¹¹ Come evidenziato dalla Relazione, si tratterebbe di un istituto che, ancorché non previsto dalla direttiva comunitaria sulle OPA 2004/25/CE, sarebbe presente in diversi ordinamenti, peraltro con regimi fortemente differenziati; la sua finalità consisterebbe nel garantire un diritto di *exit* agli azionisti di minoranza, in presenza del rafforzamento dell'influenza esercitata sulla quotata dal socio di controllo che accresce la propria partecipazione, passando da un controllo di fatto ad un controllo di diritto.

e 114 del TUF (recanti, rispettivamente, disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate e comunicazioni al pubblico), al fine di ridurre gli oneri per le società quotate connessi all'adempimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni regolamentate sulla stampa quotidiana.

Si interviene pertanto al comma 3 dell'articolo 113-*ter* ed al comma 1 dell'articolo 114 del TUF sopprimendo la previsione ivi contenuta della necessità di pubblicazione delle informazioni tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali.

Nella stessa direzione vanno le modifiche apportate dalla **lettera v)** all'articolo 122 del TUF e dalla **lettera z)** all'articolo 125-*bis* del TUF.

La nuova formulazione del comma 122, dedicato ai patti parasociali, prevede in particolare che i patti aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società quotate e nelle società che le controllano devono essere, oltre che comunicati alla Consob, pubblicati per estratto sul sito *internet* della società con azioni quotate (anziché sulla stampa quotidiana) e comunicati anche per estratto alla società con azioni quotate.

Quanto all'articolo 125-*bis* del TUF, dedicato alla convocazione dell'assemblea, viene soppressa la previsione concernente la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani dell'avviso di convocazione

La Relazione evidenzia come la pubblicazione sulla stampa, oltre a costituire un costo per le società quotate, non garantirebbe quella diffusione dell'informazione attualmente assicurata, in attuazione della normativa europea, dalla immediata pubblicazione nel sito *internet* della quotata, oltre che dalla trasmissione al sistema di diffusione delle informazioni regolamentate («SDIR»), e al meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob, che ne garantirebbe la memoria storica.

Le **lettere q), r) ed s)** del comma 1 dell'articolo in esame apportano modifiche all'articolo 120 del TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti.

In particolare, mentre le modifiche recate dalle **lettere q) ed s)** hanno essenzialmente fini di coordinamento con le modifiche apportate dalla successiva lettera aa) (a cui si fa rinvio), la **lettera r)** interviene sul comma 2 dell'articolo 120, che prevede per coloro che partecipano in un'emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al due per cento del capitale l'obbligo di darne comunicazione alla società partecipata e alla Consob. Per effetto della modifica apportata la soglia delle partecipazioni rilevanti da comunicare alla Consob e alla società partecipata viene elevata dal 2 per cento al 5 per cento qualora l'emittente sia una PMI

Secondo la Relazione tale misura potrebbe costituire un incentivo all'ingresso nel capitale delle PMI quotate da parte degli investitori professionali, soprattutto esteri.

Le **lettere t) ed u)** del comma 1 dell'articolo in esame recano modifiche all'articolo 121 del TUF, in cui sono disciplinate le partecipazioni reciproche. Viene in particolare modificata la disciplina dei limiti alle partecipazioni reciproche prevista per le società con azioni quotate.

Si ricorda che l'articolo 121 del TUF (così come l'articolo 2359-*bis* del [codice civile](#)¹¹²) prevede una serie di limiti in materia di incroci azionari, con la finalità di prevenire possibili abusi derivanti dagli incroci azionari.

Il comma 2 dell'articolo 121 in particolare prevede, nella formulazione previgente, che il limite per le partecipazioni reciproche del 2 per cento è elevato al cinque per cento qualora il superamento del due per cento da parte di entrambe le società abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate¹¹³.

Per effetto della modifica apportata si prevede che detta soglia, a seguito di accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate, sia innalzata al 10 per cento, nei casi previsti dal nuovo comma 2, secondo periodo, dell'articolo 120 del TUF (*cf. supra*) cioè qualora l'emittente sia una PMI.

La **lettera aa)** del comma 1 dell'articolo in esame introduce nel TUF un nuovo articolo 127-*quinquies*, rubricato "*Maggiorazione del voto*", con il quale, in estrema sintesi, si rimette all'autonomia statutaria delle società la possibilità di prevedere azioni a voto maggiorato a beneficio degli azionisti di lungo periodo.

La Relazione evidenzia come l'uso di diverse classi di azioni con diritti di voto differenziati e di meccanismi di incremento del diritto di voto per gli azionisti stabili sarebbe prassi comune in Paesi come Francia, Olanda, Paesi nordici europei e Stati Uniti.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 2351 del codice civile, dopo aver previsto che ogni azione attribuisce il diritto di voto, consente all'autonomia statutaria di prevedere la creazione di categorie di azioni senza diritto di voto, con voto limitato a particolari argomenti, con voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative; il valore di tali azioni non può comunque complessivamente superare la metà del capitale sociale. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disporre scaglionamenti. Resta comunque vietata l'emissione di azioni con voto plurimo.

¹¹² In particolare il comma 1 dell'articolo 2359-*bis* prevede che la società controllata non possa acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea.

¹¹³ Al riguardo, la Relazione evidenzia come il limite del 2 per cento attualmente previsto in Italia per le quotate è il più basso tra quelli previsti negli Stati europei dotati di una specifica disciplina.

Si ricorda altresì che l'articolo 127-*quater* del TUF (aggiunto dall'articolo 3, comma 10, del D.Lgs. n. 27 del 2010), al fine di incentivare gli investitori di lungo periodo, ha previsto - in estrema sintesi - che gli statuti delle società quotate possano prevedere un dividendo maggiorato, non superiore al 10 per cento del dividendo ordinario, a beneficio degli azionisti, diversi dai soci di controllo, che abbiano detenuto in modo continuativo le azioni per un periodo individuato dagli stessi statuti, non inferiore ad un anno; gli statuti possono peraltro subordinare l'assegnazione della maggiorazione a condizioni ulteriori.

Più in dettaglio, il nuovo articolo 127-quinquies del TUF prevede, al comma 1 che - in deroga all'articolo 2351, comma quarto, del codice civile (che, come detto, vieta l'emissione di azioni a voto plurimo) - gli statuti delle società quotate e quotate possano prevedere l'attribuzione di un diritto di voto maggiorato, fino ad un massimo di due voti, per le azioni detenute da uno stesso azionista per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi dall'iscrizione in un apposito elenco, la cui tenuta è disciplinata dallo statuto.

Ai sensi del comma 2, lo statuto deve individuare le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti, mentre si rimette alla Consob la regolamentazione attuativa della disciplina in esame, finalizzata ad assicurare la trasparenza delle partecipazioni rilevanti e l'osservanza della disciplina in materia di OPA.

Le azioni a voto maggiorato non costituiscono una categoria speciale di azioni (comma 5) e in caso di successivo trasferimento delle stesse la maggiorazione del voto si estingue (comma 3).

Lo stesso comma 3 prevede altresì che, se lo statuto non dispone diversamente:

- in caso di trasferimento del controllo di società che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alle soglie delle partecipazioni rilevanti, viene meno il diritto di voto maggiorato;
- in caso di trasferimenti delle azioni per successione *mortis causa* o in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni, il voto maggiorato viene conservato;
- in caso di aumento di capitale a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile, il diritto di voto maggiorato si estende alle azioni di nuova emissione.

Ai sensi del comma 4 lo statuto può prevedere che anche in caso di aumenti di capitale mediante nuovi conferimenti la maggiorazione del voto si estenda alle azioni emesse in esecuzione di tali aumenti; analogamente, il progetto di fusione o di scissione di una società che prevede il voto maggiorato può stabilire che ai titolari del voto maggiorato siano assegnate in concambio azioni con lo stesso voto maggiorato.

Si stabilisce che la delibera di modifica statutaria con cui viene introdotto il voto maggiorato non attribuisce il diritto di recesso (comma 6); inoltre, per le società che non siano già quotate ma che abbiano avviato un procedimento di ammissione a quotazione (non derivante dalla fusione con una società già quotata) si prevede la possibilità di computare il periodo anteriore all'iscrizione

nel già citato elenco, ai fini del possesso continuativo di almeno ventiquattro mesi (comma 7).

Si prevede infine che - se non diversamente disposto dallo statuto - si tiene conto anche della maggiorazione del voto ai fini del computo dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote di capitale; la maggiorazione del voto non ha invece effetto ai fini dell'esercizio dei diritti, diversi dal voto, attribuiti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale (comma 8).

Con l'introduzione del voto maggiorato sono altresì apportate - come già anticipato - a fini di coordinamento, una serie di modifiche al TUF. In particolare:

- la **lettera b)** del comma 1 del testo in esame novella il comma 2 dell'articolo 104-*bis* (concernente la regola di neutralizzazione);
- la **lettera c)** novella il comma 3 dell'articolo 105 (concernente disposizioni generali in materia di OPA obbligatorie);
- le **lettere d), f), h) ed i)** novellano l'articolo 106 (concernente l'OPA totalitaria);
- le **lettere n) ed o)** novellano l'articolo 109 (concernente l'acquisto di concerto);
- le **lettere q) ed s)** novellano l'articolo 120 (concernente gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti).

Da ultimo, la **lettera bb)** del comma 1 dell'articolo in esame interviene sopprimendo il comma 1 dell'articolo 134 del TUF, dedicato agli aumenti di capitale. Tale disposizione prevede in particolare che, per le società con azioni quotate, il termine previsto dall'articolo 2441, secondo comma, del codice civile sia ridotto alla metà.

Si ricorda che l'articolo 2441 del codice civile, dedicato al diritto di opzione, prevede che - salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società con azioni quotate in mercati regolamentati - per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.

Tale soppressione si coordina con la modifica apportata al secondo comma dell'articolo 2441 del codice civile dall'articolo 20, comma 6, del testo in esame, alla cui scheda *infra* si fa rinvio.

Articolo 20, comma 2

(Modifiche al D.Lgs. n. 38 del 2005 in materia di principi contabili internazionali)

2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 6, le parole: «a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia» sono soppresse;

b) dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguenti:

«Articolo 9-bis. - (Ruolo e funzioni dell' Organismo Italiano di Contabilità).
-- 1. L'organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili:

a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;

b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;

c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'*International Accounting Standards Board* (IASB), con l'*European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi.

Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organismo Italiano di Contabilità persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e

adeguа il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.

Articolo 9-ter. - (Finanziamento dell'Organismo Italiano di Contabilità). -

- 1. Al finanziamento dell'Organismo italiano di contabilità, fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. Il Collegio dei fondatori dell'Organismo Italiano di Contabilità stabilisce annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'Organismo Italiano Contabilità nonché le quote di finanziamento di cui al comma 1 da destinare all'*International Accounting Standards Board* (IASB) e all'*European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG).

3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con decreto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a definire la misura della maggiorazione di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'Organismo Italiano Contabilità. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di corresponsione delle relative somme all'Organismo Italiano Contabilità tramite il sistema

camerale.»; della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
c) i commi 86, 87 e 88 dell'articolo 2 sono abrogati.

L'**articolo 20 al comma 2** reca una serie di modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, in materia di principi contabili internazionali, dirette, da un lato, a semplificare l'utilizzo degli IAS/IFRS (*International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards*) da parte delle c.d. società chiuse e, dall'altro, a definire il ruolo e le funzioni svolte dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Più in dettaglio, la **lettera a)** del **comma 2** dell'articolo 20 in esame modifica dell'articolo 4, comma 6, del [decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38](#)¹¹⁴, con il quale sono recate disposizioni per l'applicazione dei principi contabili internazionali nella redazione dei bilanci annuali o consolidati.

Si ricorda che i principi contabili internazionali, denominati "IAS/IFRS" (*International Accounting Standards/ International Financial Reporting Standards*), sono principi contabili approvati dall'*International Accounting Standards Board* (IASB) adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

L'applicazione dei principi contabili internazionali in ambito europeo è diretta ad armonizzare l'informazione finanziaria presentata dalle società, a garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci e a garantire un efficiente funzionamento del mercato comunitario dei capitali e del mercato interno. Nel corso degli anni, con successivi Regolamenti della Commissione europea, sono stati approvati i criteri da applicare per la valutazione delle voci da iscrivere in bilancio. L'applicazione degli IAS è obbligatoria per alcuni soggetti (società quotate diverse dalle compagnie di assicurazione e società appartenenti a gruppi bancari) ed è opzionale per gli altri soggetti.

Con il D.Lgs. n. 38 del 2005, emanato in attuazione del regolamento CE n. 1606/2002, sono state introdotte disposizioni dirette ad armonizzare l'applicazione dei principi contabili internazionali con la normativa fiscale nazionale in materia di reddito d'impresa.

Il provvedimento ha in particolare distinto tra soggetti obbligati a redigere il bilancio d'esercizio e consolidato sulla base dei principi contabili internazionali e soggetti cui è attribuita la facoltà di applicare tali principi per la redazione del bilancio.

Ai sensi dell'articolo 4 del citato D.Lgs. n. 38 del 2005, sono tenute a redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'UE, le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, le banche italiane, le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le capogruppo dei gruppi SIM, le società di gestione del risparmio, le società

¹¹⁴ *Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali.*

finanziarie iscritte all'albo di cui all'articolo 107 del TUB, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del TUB e le imprese di assicurazione e di riassicurazione che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'UE.

Hanno invece facoltà di adottare i principi contabili internazionali le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società obbligate ad applicare detti principi, le società diverse da quelle precedenti e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata che redigono il bilancio consolidato, nonché le società incluse nel medesimo bilancio consolidato.

Per le società diverse da quelle precedentemente indicate e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata è prevista infine la facoltà di redigere il bilancio d'esercizio in conformità ai principi contabili internazionali a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia (comma 6 dell'articolo).

La mancata emanazione di tale decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia - come evidenziato dalla Relazione illustrativa - non ha consentito, fino ad oggi, il ricorso a tale facoltà. La norma in esame pertanto, eliminando per le società sopra ricordate il riferimento al predetto decreto interministeriale, consente loro di redigere il bilancio d'esercizio in conformità ai principi contabili internazionali.

La Relazione sottolinea come la previsione della facoltà per le c.d. società chiuse di utilizzare gli IAS/IFRS favorirebbe il percorso di conoscibilità e visibilità internazionale delle società che intendano, o anche solo non escludano, accedere al mercato dei capitali di rischio, e il loro graduale adeguamento allo *status* di emittente quotato.

La **lettera b)** del comma 2 in esame inserisce nel decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, gli articoli 9-bis e 9-ter dedicati, rispettivamente, al ruolo e alle funzioni e al finanziamento dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Si ricorda che l'Organismo Italiano di Contabilità è una fondazione costituita il 27 novembre 2001, la cui struttura è formata da un collegio dei fondatori, un consiglio di sorveglianza, un consiglio di gestione, un comitato tecnico-scientifico e un collegio dei revisori. Alla stipula dell'atto costitutivo hanno partecipato, in qualità di fondatori, le organizzazioni rappresentative delle principali categorie di soggetti privati interessate alla materia. In particolare, gli attuali soci fondatori sono: per la professione contabile, l'Assirevi, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e il Consiglio nazionale dei ragionieri; per i *preparers*, l'Abi, l'Andaf, l'Ania, l'Assilea, l'Assonime, la Confagricoltura, la Confapi, la Confcommercio, la Confcooperative, la Confindustria e la Lega delle cooperative; per gli users, l'Aiaf, l'Assogestioni e la Centrale bilanci; per i mercati mobiliari, la Borsa italiana.

Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, il patrimonio della fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori o da terzi;

- dai beni che potranno pervenire alla fondazione per testamento, donazione o ad altro titolo nonché da contributi da parte di privati, enti, istituzioni italiane, estere o sovranazionali, espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- dagli avanzi della gestione annuale riportati a nuovo.

L'articolo 5 dello Statuto stabilisce che il fondo di gestione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da contributi derivanti da disposizioni di legge;
- da eventuali contributi attribuiti da parte di privati, enti (pubblici e privati), istituzioni italiane, estere o sovranazionali, senza espressa destinazione al patrimonio;
- dai contributi dei fondatori e degli aderenti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Nello svolgimento della sua attività l'OIC provvede a:

- emanare i principi contabili per la redazione dei bilanci per i quali non è prevista l'applicazione dei principi contabili internazionali (settore privato, pubblico e non *profit*);
- partecipare all'attività di elaborazione dei principi contabili internazionali, fornendo supporto tecnico agli organismi internazionali competenti e coordinando i propri lavori con le attività degli altri standard setter europei;
- coadiuvare il legislatore nell'emanazione della normativa in materia contabile e connessa;
- promuovere la cultura contabile.

Si ricorda inoltre che i commi 86, 87 e 88 dell'articolo 2 della [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) (legge finanziaria 2008) hanno recato disposizioni in materia di finanziamento dell'OIC.

In particolare, ai sensi del comma 86, il finanziamento deve essere effettuato mediante un incremento dei diritti di segreteria versati dalle imprese per il deposito del bilancio presso il registro delle imprese tenuto nelle Camere di commercio.

Il comma 87 dispone che il collegio dei fondatori dell'OIC deve stabilire annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'Organismo e le quote dello stesso da destinare all'*International Accounting Standards Board* (IASB¹¹⁵) e all'*European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG¹¹⁶).

Ai sensi del comma 88, il fabbisogno individuato dal collegio dei fondatori è comunicato al Ministro dello sviluppo economico il quale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce la misura della maggiorazione del diritto camerale e individua le modalità di corresponsione delle relative somme all'OIC.

¹¹⁵ L'*International Accounting Standards Board* (IASB) è l'organismo responsabile dell'emanazione dei principi contabili internazionali.

¹¹⁶ L'*European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG) è un organismo tecnico di riferimento dell'Unione europea e ad esso l'Unione fa riferimento per valutare la capacità dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) di rappresentare «in modo veritiero e corretto» la situazione aziendale delle società europee, e contestualmente, di tutelare l'«interesse pubblico europeo» come specificato nell'articolo 3 del Regolamento 1606/2002.

La legge finanziaria 2008, dettando norme per suo finanziamento, ha riconosciuto solo implicitamente l'OIC quale soggetto legittimato a rappresentare istituzionalmente le istanze italiane nel processo di formazione dei principi contabili e nella definizione delle regole di *governance* degli organismi a ciò preposti.

La disposizione in esame intende pertanto riconoscere esplicitamente all'OIC tale ruolo.

Secondo la Relazione tale riconoscimento potrebbe conferire all'Organismo una posizione di maggiore influenza nei tavoli negoziali ove sono trattate le diverse questioni, con particolare riferimento alla collaborazione con IASB e EFRAG.

Nello specifico, il nuovo articolo 9-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, individua ruolo e funzioni dell'OIC.

L'OIC pertanto, coordinandosi con le autorità nazionali competenti in materia contabile:

- emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
- fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli organi governativi in materia di normativa contabile;
- partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali.

L'OIC, che persegue finalità di interesse pubblico ed agisce in modo indipendente, deve riferire annualmente sull'attività svolta al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il nuovo articolo 9-ter disciplina invece il finanziamento dell'OIC ricalcando quanto già previsto dai commi 86, 87 e 88 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008, che vengono pertanto abrogati dalla **lettera c)** del comma 2 in esame¹¹⁷.

Si prevede pertanto:

- che al finanziamento dell'OIC concorrano le imprese attraverso contributi derivanti da una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio;
- che il collegio dei fondatori dell'OIC stabilisca annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'Organismo nonché le quote di finanziamento da destinare allo IASB e all'EFRAG;
- che con decreto interministeriale venga definita la misura della succitata maggiorazione dei diritti di segreteria camerali sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'OIC, nonché la modalità di corresponsione di tali somme all'Organismo.

¹¹⁷ Si evidenzia che poiché il comma 2 in esame prevede modifiche al D.Lgs. n. 38 del 2005, le abrogazioni apportate alla legge finanziaria 2008 dovrebbero essere individuate con un comma autonomo (e non dalla lettera c) del comma 2).

Articolo 20, commi 3-8

(Modifiche al Libro V, Titolo V, del Codice civile)

3. All'articolo 2437-*ter*, terzo comma, del codice civile la parola: «esclusivamente» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Lo statuto delle società con azioni quotate in mercati regolamentati può prevedere che il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri indicati dai commi 2 e 4 del presente articolo, fermo restando che in ogni caso tale valore non può essere inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del criterio indicato dal primo periodo del presente comma.».

4. Al secondo comma dell'articolo 2343-*bis* del codice civile, dopo le parole: «di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società», sono aggiunte le seguenti: «ovvero la documentazione di cui all'articolo 2343-*ter* primo e secondo comma»; al terzo comma dell'articolo 2343-*bis* del codice civile dopo le parole «dell'esperto designato dal tribunale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-*ter*».

5. Il secondo comma dell'articolo 2500-*ter* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 ovvero

dalla documentazione di cui all'articolo 2343-*ter* ovvero, infine, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'articolo 2465. Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343 ovvero, nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2343-*ter*, il terzo comma del medesimo articolo.».

6. Il secondo comma dell'articolo 2441 del codice civile, è sostituito dal seguente:

«L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta».

7. All'articolo 2327 del codice civile la parola: «centoventimila» è sostituita dalla seguente: «cinquantamila».

8. All'articolo 2477 del codice civile il secondo comma è abrogato; nel terzo comma la parola: «altresì» è soppressa e nel sesto comma le parole: «secondo e» sono soppresse.

L'articolo 20 ai commi da 3 ad 8 reca una serie di modifiche al Libro V, Titolo V "Delle società", del Codice civile, in materia di recesso dalle società quotate, procedure semplificate di conferimento di beni in natura o crediti, esercizio del diritto di opzione, riduzione del capitale minimo delle società per azioni e nomina dell'organo di controllo nelle società a responsabilità limitata.

Più in dettaglio, il **comma 3** dell'articolo 20 novella l'articolo 2437-ter, terzo comma, del [codice civile](#), con il quale vengono disciplinati i criteri di determinazione del valore delle azioni delle società quotate in caso di recesso.

Si ricorda che il terzo comma dell'articolo 2437-ter dispone, nel testo previgente, che il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati va determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

Tale disposizione viene modificata:

- eliminando il riferimento all'utilizzo esclusivo del criterio della media aritmetica dei prezzi di chiusura di mercato nei sei mesi precedenti la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea;
- stabilendo contestualmente che gli statuti possano prevedere una diversa modalità di determinazione del valore di liquidazione (in base ai criteri indicati dai commi 2 e 4 dello stesso articolo 2437-ter) purché tale valore non sia inferiore a quello che sarebbe dovuto in applicazione del criterio della media aritmetica.

Si ricorda al riguardo che l'articolo 2437-ter prevede altresì:

- che il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni (comma 2);
- che lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati, unitamente ai criteri di rettifica (comma 4).

Secondo la Relazione illustrativa l'esclusivo criterio della media aritmetica non sarebbe sempre idoneo al fine di una corretta determinazione del valore delle azioni quotate, necessaria per garantire un equo trattamento ai soci titolari del diritto di recesso. L'introduzione di un criterio di maggiore flessibilità, purché più vantaggioso per il socio recedente, potrebbe consentire un maggiore sviluppo degli investimenti a beneficio delle quotate, favorendo in particolare l'ingresso di investitori nelle c.d. *Special Purpose Acquisition Companies* (SPACs), veicoli societari che avviano la propria quotazione per reperire risorse dal mercato da investire in PMI prima ancora di aver concretamente individuato il preciso settore di attività su cui le risorse raccolte saranno investite e che, una volta acquisite le società *target*, sono solite procedere alla fusione per incorporazione. I soci investitori - prosegue la Relazione - potranno così o rimanere soci della società risultante della fusione o recedere ad un prezzo equo.

I **commi 4 e 5** recano modifiche, rispettivamente, all'articolo 2343-bis (*Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori*) ed all'articolo 2500-ter (*Trasformazione di società di persone*) del codice civile, al fine di prevedere,

anche in tali fattispecie, la possibilità di applicare la procedura semplificata prevista dall'articolo 2343-*ter* del codice civile nell'ipotesi del conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima, qualora sussistano i presupposti ivi indicati.

Si ricorda che l'articolo 2343-*ter* del codice civile, dedicato al conferimento di beni di natura o crediti senza relazione di stima, prevede che nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non è richiesta la relazione giurata (ex articolo 2343 c.c.), se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento; non è altresì richiesta la relazione qualora il valore attribuito ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore a soglie prestabilite (quali, ad esempio, il *fair value* iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento).

In particolare il **comma 4** novella l'articolo 2343-*bis*, dedicato all'acquisto della società da parte di promotori, fondatori, soci e amministratori, prevedendo che in tale ipotesi l'alienante può presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale ovvero (a seguito della modifica apportata) la documentazione di cui al citato articolo 2343-*ter* primo e secondo comma contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato.

Con finalità analoghe il **comma 5** novella il secondo comma dell'articolo 2500-*ter* del codice civile, dedicato alla trasformazione delle società di persone in società di capitali, stabilendo che il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima giurata ovvero (a seguito della modifica apportata) dalla documentazione di cui all'articolo 2343-*ter*.

Il **comma 6** dell'articolo in esame novella il secondo comma dell'articolo 2441 del codice civile, dedicato al diritto di opzione, che - nella sua formulazione previgente - prevede che l'offerta di opzione debba essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese, e concede un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta per l'esercizio del diritto di opzione (fatto salvo quanto previsto per le società quotate dalle leggi speciali).

Tale disposizione viene così modificata dalla norma in commento:

- si introduce la pubblicazione nel sito *internet* della società (con modalità tali da garantire sicurezza, autenticità e certezza di dati e documenti) di un avviso sull'offerta in opzione ovvero, in alternativa, il deposito dell'avviso presso la sede sociale;

- si riduce la durata minima del termine previsto per l'esercizio del diritto di opzione da trenta a quindici giorni.

Con tale modifica viene pertanto equiparata la disciplina prevista per le società non quotate a quella già vigente per le società quotate.

A tale proposito, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera bb), del testo in esame, che abroga il comma 1 dell'articolo 134 del TUF.

Si ricorda che il citato comma 1 dell'articolo 134 del TUF prevede - come norma speciale - il dimezzamento del termine previsto dall'articolo 2441, secondo comma, del codice civile per le società con azioni quotate, disposizione evidentemente superata per effetto della modifica in commento.

La Relazione evidenzia come il dimezzamento dei termini per l'esercizio del diritto di opzione potrebbe consentire alle società non quotate di raccogliere nuovi capitali più rapidamente, soprattutto in occasione di aumenti di capitale conseguenti all'erosione del capitale per perdite e in connessione con operazioni di ristrutturazione dell'indebitamento.

Il **comma 7** modifica l'articolo 2327 del codice civile, al fine di ridurre il capitale minimo richiesto per la costituzione di una società per azioni da 120.000 euro a 50.000 euro.

Si ricorda al riguardo che la disciplina europea in materia (direttiva 25 ottobre 2012, n. 2012/30/UE¹¹⁸) prevede all'articolo 6 che per la costituzione della società o per il conseguimento dell'autorizzazione a iniziare la propria attività, le legislazioni degli Stati membri devono prescrivere un capitale minimo di importo non inferiore a 25.000 EUR

Secondo la Relazione (l'elevato) ammontare minimo del capitale sociale per la costituzione di una società per azioni costituirebbe uno dei motivi per cui le imprese in fase di avviamento privilegiano il ricorso al tipo della società a responsabilità limitata piuttosto che alla società per azioni, modello di riferimento per accedere al mercato dei capitali di rischio e di debito.

Il **comma 8** dell'articolo 20 novella, infine, l'articolo 2477 del codice civile, dedicato al sindaco e alla revisione legale dei conti nelle società a responsabilità limitata.

In particolare ne viene abrogato il secondo comma, che impone alle società a responsabilità limitata con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni di nominare un organo di controllo o un revisore unico.

¹¹⁸ *Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (rifusione).*

La nomina dell'organo di controllo o del revisore resta pertanto obbligatoria solo se la società a responsabilità limitata:

- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-*bis* (ossia: totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità).

Articolo 21

(Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie)

1. Al comma 1, dell'articolo 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, dopo le parole: «sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società diverse dalle prime,» sono aggiunte le seguenti: «o, qualora tali obbligazioni e titoli simili e cambiali finanziarie non siano negoziate, detenuti da uno o più investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

2. Il comma 9-*bis* dell'articolo 32 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente:

«9-*bis*. La ritenuta di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica agli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli simili e delle cambiali finanziarie

corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea, il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in tali titoli e le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La composizione del patrimonio e la tipologia di investitori deve risultare dal regolamento dell'organismo. La medesima ritenuta non si applica agli interessi e altri proventi corrisposti a società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, emittenti titoli detenuti dai predetti investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in tali obbligazioni, titoli simili o cambiali finanziarie.».

L'**articolo 21** al **comma 1** estende il regime dell'imposta sostitutiva previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 239 del 1996 anche agli interessi e agli altri proventi delle obbligazioni e titoli simili e alle cambiali finanziarie non negoziati, detenuti da uno o più investitori qualificati.

Il **comma 2** modifica la disposizione che disciplina l'esclusione dall'applicazione della ritenuta prevista dall'articolo 26, comma 1 del DPR n. 600 del 1973, che viene estesa anche ai proventi corrisposti a società per la cartolarizzazione dei crediti emittenti titoli detenuti da investitori qualificati.

Più in dettaglio, il **comma 1** dell'articolo 21 novella il comma 1 dell'articolo 1 del [decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239](#)¹¹⁹, con il quale è stata disposta la soppressione della ritenuta alla fonte per talune obbligazioni e titoli simili.

¹¹⁹ *Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili, pubblici e privati.*

Il previgente articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 239 del 1996 prevede in sintesi un regime di esenzione dalla ritenuta del 20 per cento¹²⁰ di cui al comma 1 dell'articolo 26 del [DPR n. 600 del 1973](#) per le obbligazioni e titoli simili emessi dai c.d. "grandi emittenti", ossia banche e società quotate, nonché per le obbligazioni e le cambiali finanziarie negoziate nei mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione anche nel caso di emittenti non quotati.

Per effetto della modifica apportata, si prevede che il regime di esenzione in parola sia esteso anche agli interessi ed altri proventi di obbligazioni e titoli simili e cambiali finanziarie che, qualora non siano negoziati, siano detenuti da uno o più investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del [decreto legislativo n. 58 del 1998](#) (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF).

Si ricorda che ai sensi del citato articolo 100, comma 1, lettera a) del TUF, gli investitori qualificati sono definiti dalla Consob con regolamento in base ai criteri fissati dalle disposizioni comunitarie.

Secondo quanto riportato dalla relazione governativa, l'intervento mirerebbe a rimuovere le incongruenze normative che penalizzano le c.d. operazioni di *private placement*, diffuse sui mercati internazionali e idonee a consentire la provvista a favore delle imprese italiane anche da parte di soggetti finanziatori che investono unicamente in strumenti finanziari negoziabili.

Il **comma 2** sostituisce il comma 9-*bis* dell'articolo 32 del [decreto-legge n. 83 del 2012](#)¹²¹, concernente il regime fiscale delle obbligazioni, dei titoli simili e delle cambiali finanziarie e diretto ad agevolare l'investimento dei soggetti qualificati nei predetti strumenti finanziari.

Si ricorda che il previgente comma 9-*bis* del citato articolo 32 (inserito dall'articolo 12, comma 5, del [decreto-legge n. 145 del 2013](#)¹²²) ha escluso l'applicazione della ritenuta (che nel testo della norma è del 20 per cento) prevista dall'articolo 26, comma 1, del DPR n. 600 del 1973 agli interessi e ai proventi delle obbligazioni e titoli simili e delle cambiali finanziarie, corrisposti a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli o cambiali finanziarie.

Per effetto delle modifiche apportate si esclude l'applicazione della suddetta ritenuta:

¹²⁰ Aliquota innalzata al 26 per cento per effetto dell'articolo 3, comma 7, lettera *b*) del D.L. n. 66 del 2014 a decorrere dal 1° luglio 2014.

¹²¹ *Misure urgenti per la crescita del Paese.*

¹²² *Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.*

- agli interessi e ai proventi delle obbligazioni e titoli simili e delle cambiali finanziarie corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), istituiti in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea, le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in tali titoli;
- agli interessi e ai proventi corrisposti a società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla [legge 30 aprile 1999, n. 130](#)¹²³, emittenti titoli detenuti da investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in tali titoli.

In relazione agli OICR, la norma precisa altresì come la composizione del patrimonio e la tipologia di investitori debba risultare dal regolamento dell'organismo.

¹²³ *Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti.*

Articolo 22, comma 1

(Regime di esenzione da ritenuta alla fonte sugli interessi)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente:

«5-bis. La ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi di investimento collettivo del

risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»

L'**articolo 22** al **comma 1** estende anche agli enti creditizi, alle imprese di assicurazione e agli organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria, costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati dello spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, il regime di esenzione da ritenuta alla fonte sugli interessi.

Più in dettaglio, il **comma 1** novella l'articolo 26 del [DPR n. 600 del 1973](#)¹²⁴, recante disposizioni in materia di ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale, con l'aggiunta di un comma 5-bis diretto a prevedere un regime di esenzione della ritenuta prevista dallo stesso articolo 26 sui proventi di titoli obbligazionari, titoli similari e cambiali finanziarie.

Si ricorda, in estrema sintesi, che l'articolo 26 citato prevede una serie di ritenute sugli interessi e sui redditi da capitale; il comma 5 in particolare prevede una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti

¹²⁴ *Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.*

all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso.

Si ricorda altresì che, a decorrere dal 1° luglio 2014, per le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento l'aliquota è stata innalzata al 26 per cento per effetto dell'articolo 3, comma 7, lettera b) del [decreto-legge n. 66 del 2014](#).

Nel quadro delineato dall'articolo 26 la norma in esame inserisce un nuovo comma 5-*bis*, diretto a prevedere la disapplicazione della ritenuta di cui al comma 5 agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da:

- enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea;
- imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'UE;
- organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del TUIR - ossia gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, inclusi nell'elenco attualmente contenuto nel D.M. 4 settembre 1996 (c.d. paesi *white list*).

Secondo quanto evidenziato dalla Relazione la disposizione in esame mirerebbe ad eliminare il rischio di doppia imposizione giuridica, che economicamente risulta di norma traslato sul debitore, al fine di favorire l'accesso delle imprese italiane a costi competitivi anche a fonti di finanziamento estere (tra cui i c.d. «fondi di credito», che disporrebbero di ampie riserve di liquidità). Con riferimento agli OICR, viene peraltro precisato di aver inteso limitare il beneficio ai fondi che non fanno ricorso alla leva finanziaria, che presenterebbero un rischio sistemico molto contenuto.

Articolo 22, comma 2

(Regime sostitutivo sui finanziamenti a medio e lungo termine)

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 15, dopo le parole: «le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti,» sono inserite le seguenti: «nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi»;

b) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. - *(Altre operazioni ammesse a fruire dell'agevolazione)*. -- 1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano altresì alle operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi poste

in essere dalle società di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, nonché da imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi di investimento collettivo del risparmio costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

L'**articolo 22 al comma 2** reca modifiche al DPR 29 settembre 1973, n. 601, dirette ad ampliare l'ambito di applicazione del regime sostitutivo delle imposte gravanti sui finanziamenti a medio e lungo termine.

Più in dettaglio, la **lettera a)** del **comma 2** del testo in esame novella il primo comma dell'articolo 15 del [DPR 29 settembre 1973, n. 601](#)¹²⁵, con il quale sono state esentate dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine, per le quali è stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al successivo articolo 17.

Per effetto della modifica apportata si prevede che ricadano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva, oltre che le cessioni di credito stipulate in

¹²⁵ *Disciplina delle agevolazioni tributarie.*

relazione ai finanziamenti che beneficiano del regime, anche le successive cessioni dei relativi contratti o crediti nonché i trasferimenti delle garanzie ad essi relativi.

La **lettera b)** del comma 2 inserisce nel DPR 29 settembre 1973, n. 601, un nuovo articolo 17-*bis*, rubricato "Altre operazioni ammesse a fruire dell'agevolazione", diretto ad ampliare l'ambito dei soggetti ammessi a fruire del regime sostitutivo previsto sui finanziamenti a medio e lungo termine.

Il nuovo articolo 17-*bis* prevede pertanto che le disposizioni recate dagli articoli precedenti (*che parrebbe preferibile individuare con specifico riferimento al titolo IV - Agevolazioni per il settore del credito*) si applicano altresì alle operazioni di finanziamento di durata superiore a diciotto mesi realizzate da:

- società di cartolarizzazione di cui alla [legge 30 aprile 1999, n. 130](#)¹²⁶;
- imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'UE;
- organismi di investimento collettivo del risparmio costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati dello spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*, comma 1, del TUIR - ossia gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, inclusi nell'elenco attualmente contenuto nel D.M. 4 settembre 1996 (c.d. paesi *white list*).

¹²⁶ *Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti.*

Articolo 22, commi 3-7

(Misure a favore del credito alle imprese)

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Non configura esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma l'operatività, diversa dal rilascio di garanzie, effettuata esclusivamente nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, da parte di imprese di assicurazione italiane e di Sace entro i limiti stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla presente legge, e dalle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS. I soggetti di cui al comma 2-*bis* inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, e partecipano alla centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.»

4. L'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: «derivati» sono inserite le seguenti: «e finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone

fisiche e dalle microimprese, l'IVASS stabilisce condizioni e limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri:

a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

b) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattienga un significativo interesse economico nell'operazione fino alla scadenza dell'operazione;

c) il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi;

d) l'impresa sia dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione.»

5. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera k), dopo la parola: «crediti» sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'OICR,»;

b) all'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Gli OICR che investono in crediti partecipano alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.»

6. Alla legge del 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

«1-*ter*. Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono concedere finanziamenti nei

confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, i quali possono svolgere altresì i compiti indicati all'articolo 2, comma 3, lettera *c*);

b) i titoli emessi dalle stesse per finanziare l'erogazione dei finanziamenti siano destinati ad investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera *a)* trattienga un significativo interesse economico nell'operazione, nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.»;

b) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «I crediti relativi a ciascuna operazione» sono inserite le seguenti: «(per tali intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del debitore o dei debitori ceduti, sia ogni altro credito maturato dalla società di cui al comma 1 nel contesto dell'operazione), i relativi incassi e le attività finanziarie acquistate con i medesimi»;

c) all'articolo 3, il comma *2-bis* è sostituito dal seguente:

«*2-bis.* Non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 sui conti delle società di cui al comma 1 aperti presso la banca depositaria ovvero presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *c*), dove vengono accreditate le somme corrisposte dai debitori ceduti nonché ogni altra somma pagata o comunque di spettanza

della società ai sensi delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti dell'operazione. Tali somme possono essere utilizzate dalle società di cui al comma 1 esclusivamente per il soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti di cui al comma 2 e dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nonché per il pagamento degli altri costi dell'operazione. In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui al titolo IV del testo unico bancario, nonché di procedure concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle affluite in corso di procedura non sono soggette a sospensione dei pagamenti e vengono immediatamente e integralmente restituite alla società senza la necessità di deposito di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani di riparto o di restituzione di somme.»;

d) all'articolo 3, il comma *2-ter* è sostituito dal seguente:

«*2-ter.* Sui conti correnti dove vengono accreditate le somme incassate per conto delle società di cui al comma 1 corrisposte dai debitori ceduti -- aperti dai soggetti che svolgono nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, anche su delega dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera *c*), non sono ammesse azioni da parte dei creditori di tali soggetti se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute alle società di cui al comma 1. In caso di avvio nei confronti di tali soggetti di procedimenti concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle affluite in corso di procedura, per un importo pari alle somme incassate e dovute alle società di cui al comma 1, vengono

immediatamente e integralmente restituite alle società di cui al comma 1 senza la necessità di deposito di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani riparto o di restituzione di somme.»;

e) all'articolo 5, comma 2-*bis*, le parole: «comma 1-*bis*,» sono soppresse;

f) all'articolo 7, dopo il comma 2-*ter* sono inseriti i seguenti:

«2-*quater*. La presente legge si applica altresì alle operazioni di cartolarizzazione di crediti sorti dalla concessione di uno o più finanziamenti da parte della società emittente i titoli. Nel caso di operazioni realizzate mediante concessione di finanziamenti, i richiami al cedente e al cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore e i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti ai soggetti finanziati. A tali operazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7.

2-*quinquies*. Dalla data certa

dell'avvenuta erogazione, anche in parte, del finanziamento relativo alle operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 2-*quater*, sui crediti sorti e sulle somme corrisposte dai debitori sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

2-*sexies*. Nelle operazioni di cui al comma 2-*quater* i titoli emessi dalle società per finanziare l'erogazione dei finanziamenti o l'acquisto dei crediti sono destinati ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2-*septies*. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, in aggiunta agli altri obblighi previsti dalla presente legge, verificano la correttezza delle operazioni poste in essere ai sensi del comma 2-*quater* e la conformità delle stesse alla normativa applicabile.».

7. L'articolo 11, comma 3-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è abrogato.

Il **comma 3** sottrae determinate attività delle imprese di assicurazione all'obbligo, previsto dal combinato disposto dell'articolo 106 e 114 comma 1 del TUB (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), di sottoporsi all'autorizzazione in caso di esercizio "nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma" (con conseguente obbligo di iscrizione in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia). Si prevede, infatti, che non configura l'esercizio in questione "l'operatività, diversa dal rilascio di garanzie". Essa però va effettuata :

- esclusivamente nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003 (una microimpresa è ivi definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro);
- da parte di imprese di assicurazione¹²⁷ e di Sace (la Sace S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero S.p.A., è una agenzia di credito

¹²⁷ Circa le caratteristiche dimensionali di questo mercato, la [prima relazione presentata il 26 giugno 2013 dall'IVASS al Parlamento](#) dichiara che "al 31 dicembre 2012 le imprese autorizzate a esercitare

all'esportazione, ed assume in assicurazione e in riassicurazione i rischi a cui sono esposti le aziende italiane nelle loro transazioni internazionali e negli investimenti all'estero);

- entro i limiti stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 "come modificato dalla presente legge"¹²⁸, e dalle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS.

Da quest'ultimo requisito si può apprezzare che la nuova disciplina non liberalizza l'attività di concessione diretta di finanziamenti - che per la relazione governativa "è volta a consentire a tali soggetti, che possono svolgere un importante ruolo di investitori di lungo periodo, l'accesso diretto al mercato del credito" - ma semplicemente prevede che le assicurazioni e la SACE seguano una diversa (e più snella) linea procedurale, rispetto a quella del Testo unico bancario (TUB): essi dovranno inviare alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche (per la relazione governativa "ci si riferisce, segnatamente, alle c.d. segnalazioni statistiche") nonché ogni altro dato e documento richiesto, e partecipano alla centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

Il **comma 4** novella in conseguenza il codice di settore (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), con la previsione espressa secondo cui l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) stabilirà le condizioni e i limiti operativi per la concessione dei finanziamenti, prevedendo in particolare che i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario

l'attività assicurativa e riassicurativa in Italia e sottoposte alla vigilanza dell'IVASS erano 137 (144 nel 2011), di cui 135 nazionali e 2 rappresentanze di imprese con sede legale in un Paese non appartenente all'UE". Vi si legge anche che "nel 2012 l'indice di concentrazione per gruppi (calcolato sulla base dei premi raccolti) ha mostrato, complessivamente per imprese vita e danni, un incremento del rapporto di concentrazione dei primi 5 gruppi pari al 61,4% del mercato (53,5% nel 2011) e dei primi 10 pari all'80,2% (76,7% nel 2011). Nel settore vita la quota detenuta dai primi 5 gruppi è passata dal 62,6% del 2011 al 66,1% del 2012, mentre per i primi 10 la quota è stata dell'84,3% (80,2% nel 2011). Nel settore danni le quote di mercato registrate dai gruppi assicurativi sono aumentate sia per quanto riguarda i primi 5 gruppi (73% nel 2012, 68,8% nel 2011) che per i primi 10 gruppi dove la concentrazione ha raggiunto quota 87,4% (85,3% nel 2011). Restano sostanzialmente invariati i dati relativi alla raccolta premi; le prime 10 imprese vita hanno raccolto il 66,6% dei premi; mentre la porzione detenuta dalle principali 10 imprese del mercato danni è stata pari al 67,6% circa".

¹²⁸ La circolare dei Presidenti delle Camere 20 aprile 2001, recante *Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi*, al capitolo 3 lettera *d*) prescrive: "Occorre inserire correttamente eventuali termini per l'adozione di atti previsti da una «novella»: infatti l'espressione «dalla data di entrata in vigore della presente legge (o del presente decreto)», inserita nella «novella», comporta la decorrenza dalla data di entrata in vigore dell'atto modificato. Pertanto, ove si intenda far decorrere il termine dalla data di entrata in vigore dell'atto modificante, occorre inserirlo in autonoma disposizione posta fuori della «novella».» Pertanto, quando di parla in "novella" di "presente legge", si ripropone il problema delle decorrenze di cui sopra, affrontato nella medesima guisa anche nel § 3.1 della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2001 (Circolare n.1/1.1.26/10888/9.92, recante "Guida alla redazione dei testi normativi", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2001, S.O. n. 105), che sul punto era riprodotto degli atti precedentemente emanati in materia di *drafting* legislativo (v. la parte seconda, § 13 delle circolari delle Presidenze delle Camere del 28 febbraio 1986 e di quella in identico testo della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 1986, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 1986, S.O. n. 40).

finanziario iscritto all'albo previsto dall'art. 106 del Testo Unico Bancario, che dovranno trattenere un significativo interesse economico nell'operazione di finanziamento fino alla sua scadenza. Nel caso di finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, l'IVASS stabilisce condizioni e limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri: a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto; b) la banca o l'intermediario finanziario predetto trattenga un significativo interesse economico nell'operazione fino alla scadenza dell'operazione; c) il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi; d) l'impresa sia dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione.

Il **comma 5** introduce la possibilità anche per le società di cartolarizzazione di concedere finanziamenti alle imprese, nel rispetto di condizioni analoghe a quanto previsto per le compagnie di assicurazione. Nella relazione governativa si ravvisa una continuità tra l'apertura ai veicoli di cartolarizzazione e "l'apertura data dal nostro ordinamento agli investitori istituzionali esteri e all'investimento di capitali di credito tramite lo strumento della cartolarizzazione. La legge 130 del 1999 ha mostrato grande flessibilità operativa, coniugando le esigenze di flessibilità degli investitori con la necessaria presenza di una banca o di un intermediario vigilato che – svolgendo il ruolo di soggetto incaricato dei servizi di cassa e pagamento (c.d. servicer) – assicura un presidio pubblico e di trasparenza in ottica di riduzione dei rischi sistemici". Pertanto nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) sono innovate in conseguenza le competenze degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), i quali ora possono investire in crediti partecipano alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

Il **comma 6** incide, con lo stesso scopo, sulla legge del 30 aprile 1999, n. 130, prevedendo anzitutto (lettera *a*)) che le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono concedere finanziamenti (sempre nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese), nel rispetto delle seguenti condizioni: i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo; i titoli emessi in conseguenza siano destinati ad investitori qualificati; la banca o l'intermediario finanziario trattenga un significativo interesse economico nell'operazione, nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.

Il medesimo comma alla lettera *b*) chiarisce che rientrano nel patrimonio separato di ciascuna operazione di cartolarizzazione (e, pertanto, non assoggettabili ad azioni da parte di terzi diversi dai portatori dei titoli), oltre ai crediti vantati nei confronti dei debitori ceduti, qualsiasi credito maturato dalla società di cartolarizzazione in relazione alla specifica operazione di cartolarizzazione, nonché la cassa generata dagli incassi dei crediti ceduti e le attività finanziarie acquistate dalla società di cartolarizzazione nel contesto della medesima operazione. Secondo la relazione governativa "queste misure mirano a fugare

possibili incertezze interpretative e a irrobustire la struttura delle operazioni estendendo il regime della segregazione anche a eventuali investimenti realizzati con i proventi dell'incasso dei crediti, in modo da agevolare una migliore e più efficiente gestione della cassa".

Alla lettera *c)* si salvaguardano i pagamenti previsti in un'operazione di cartolarizzazione, garantendo la libera e immediata disponibilità degli incassi generati nell'ambito dell'operazione medesima: a tal fine viene stabilito che i conti correnti - utilizzati nel contesto di una operazione di cartolarizzazione - non sono assoggettabili ad azioni da parte di soggetti diversi dai portatori dei titoli della specifica operazione; l'eventuale apertura di una procedura concorsuale nei confronti del depositario non comporta, poi, la sospensione dei pagamenti a valere sulle somme accreditate sui conti aperti presso lo stesso depositario, anche in relazione a somme che vengano depositate su tali conti nel corso della procedura.

Alla lettera *d)* viene stabilito che i conti correnti - utilizzati dai soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento di un'operazione di cartolarizzazione - non sono assoggettabili ad azioni da parte di creditori degli stessi, se non nei limiti di eventuali somme depositate in eccesso rispetto a quanto dovuto alla società di cartolarizzazione. Inoltre, in linea con quanto previsto dalla lettera *b)*, viene stabilito che le somme depositate su tali conti correnti siano immediatamente disponibili - per essere trasferite alla società di cartolarizzazione - anche nell'ipotesi di apertura di una procedura concorsuale, senza necessità di specifiche domande agli organi della procedura.

La lettera *e)* mira ad ampliare l'ambito di applicazione della norma, consentendo alle imprese di assicurazione l'utilizzo di qualsiasi titolo emesso nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione quale attivo ammesso a copertura di riserve tecniche: per la relazione governativa "tale modifica dovrebbe aumentare l'interesse da parte delle imprese di assicurazione all'acquisto di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione". La lettera *f)* attribuisce alle società disciplinate dalla legge n. 130 del 1999 la possibilità di concedere credito anche sotto forma di finanziamento: ciò le rende, secondo la relazione governativa "un punto di collegamento tra le imprese finanziate e gli investitori istituzionali", consentendo la concessione di finanziamenti e l'emissione di titoli a fronte dei finanziamenti concessi; la medesima relazione precisa che "in ottica di tutela degli investitori, della riserva di attività bancaria e di riduzione dei rischi sistemici, i titoli emessi a fronte delle operazioni realizzate tramite la concessione di un finanziamento possono essere acquistati solo da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del TUF.

Il **comma 7** abroga la norma di interpretazione autentica dell'art. 111 l. fall., in cui erano considerati prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo con riserva, ma solo a condizione: che la proposta, il piano e la documentazione richiesta fossero presentati entro il termine eventualmente prorogato dal giudice; che la procedura di concordato

preventiva seguisse senza soluzione di continuità la presentazione della domanda di ammissione al concordato con riserva. Si tratta di una previsione che, secondo il Governo, sarebbe "in netto contrasto con gli interventi di riforma della disciplina del concordato preventivo che si sono susseguiti a partire dal 2005", atta a pregiudicare l'obiettivo "di rendere la procedura di concordato preventivo più efficiente al fine di pervenire alla risoluzione delle crisi d'impresa in maniera più celere e, soprattutto, di favorire il risanamento dell'impresa in crisi attraverso la prosecuzione dell'attività aziendale".

In ordine alla norma abrogata (articolo 11, comma 3-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9), si desumono interessanti elementi - sui "sintomi diffusi di cattiva funzionalità delle nostre istituzioni" denunciati da un'autorevole dottrina¹²⁹ - dalla relazione governativa: vi si apprende che già il 5 febbraio 2014 - quando la disposizione, introdotta dalla competente Commissione della Camera dei deputati in sede referente, era ancora in prima lettura - un parere del Ministero della Giustizia (ancor prima dell'esame in Assemblea alla Camera) recava «osservazioni critiche (...) e, in particolare, i dubbi sulla legittimità costituzionale della norma (retroattività della norma; assenza di significativo contrasto interpretativo della norma interpretata) nonché gli effetti negativi che dalla stessa potrebbero discendere (lesione dell'affidamento delle controparti del debitore in concordato; incerto rilievo della norma in caso di deposito di domanda di omologazione degli accordi *ex art. 182-bis*; mancato coordinamento con esenzione da revocatoria). Tra questi, occorre evidenziare il pregiudizio che ne potrebbe derivare alla continuità aziendale del debitore durante la procedura di "pre-concordato" e più in generale l'effetto disincentivante sull'utilizzo del concordato preventivo da parte delle aziende stante l'incertezza nei rapporti con i terzi. Infatti, poiché ai terzi non si garantisce più che, in caso di inadempimento, il debito contratto dal debitore in concordato sarà trattato come prededucibile in un successivo fallimento, tali terzi saranno restii a proseguire o avviare rapporti commerciali con il debitore, se non a condizioni particolarmente gravose per quest'ultimo. Ciò con pregiudizio, dunque, della continuità aziendale che la disciplina del concordato, specie dopo la riforma del 2012, intende favorire. Più in generale, stante l'incertezza che deriva dalla norma in questione (peraltro in contrasto sistematico con altre norme, si veda oltre), lo strumento del concordato preventivo rischia di diventare un'opzione poco praticabile soprattutto per le aziende che abbiano serie prospettive di risanamento e rapporti con i terzi da preservare. Il concordato preventivo tornerebbe dunque a essere relegato a soluzione di ultima istanza per società decotte, sostanzialmente un'anticamera del fallimento. Degli effetti di cui sopra si ha già evidenza pratica in alcune situazioni concrete, stante il clima di incertezza creato dalla norma in questione, clima destinato a diffondersi mano a mano che gli operatori acquistano consapevolezza degli effetti derivanti dalla norma. Infine, si rileva che la norma di interpretazione autentica è intervenuta sull'art. 111 e non sull'art. 161, comma 7, l. fall. Quest'ultima norma espressamente dispone che i crediti sorti

¹²⁹ U. De Siervo, *Attenti a leggere le sentenze della Corte*, *La Stampa*, 20 marzo 2014, p. 27 ha preso spunto da una recente censura di costituzionalità: agendo "a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare" si disattende l'esigenza di mantenere "entro la cornice costituzionale i rapporti istituzionali tra Governo, Parlamento e Presidente della Repubblica nello svolgimento della funzione legislativa" (C. Cost. sentenza n. 32 del 2014).

durante il concordato per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore sono assistiti dal beneficio della prededuzione (indipendentemente dalla successiva ammissione del debitore alla procedura). Conseguentemente, non è chiaro in che modo la norma di interpretazione autentica abbia inciso sull'applicazione dell'art. 161, comma 7, l. fall. né in che rapporto si ponga ora l'art. 161, comma 7, l. fall. rispetto all'art. 111 l. fall. La conseguente incertezza pregiudica la comprensibilità della complessiva disciplina della prededuzione, esattamente al contrario di ciò cui dovrebbe tendere una norma di interpretazione autentica».

Si tratta di considerazioni che riecheggiavano anche negli atti di documentazione, messi a disposizione del ramo del Parlamento competente in seconda lettura: "Le condizioni di appetibilità del cosiddetto concordato «in bianco» - di cui all'art. 161, comma 6, della legge fallimentare, secondo cui all'azienda in difficoltà basta la presentazione di una domanda di concordato per avere protezione immediata da tutte le pretese dei creditori, ottenendo sei mesi di tempo per depositare il piano di concordato e potendo continuare intanto la gestione ordinaria - riposavano sul fatto che chi aiuta l'azienda in crisi a garantire la sua sopravvivenza vedeva riconosciuti i propri crediti come pre-deducibili, cioè rimborsabili *in toto* sotto forma di un vero e proprio "privilegio" di fatto conferito ad alcuni creditori prima degli altri. È ben vero che tale strumento poteva prestarsi anche ad un utilizzo improprio («sterilizzare» le richieste dei creditori per sei mesi, creando effetti negativi a catena); ma la formula interpretativa autentica contenuta nel comma in commento (che potrebbe quindi essere applicata retroattivamente)¹³⁰ accresce l'effetto di rimozione delle condizioni di appetibilità, che erano all'origine della previsione dell'articolo 161 citato"¹³¹.

¹³⁰ Così F. Manacorda, *Il salvataggio dell'Aeroporto di Rimini rischia di affossare la riforma della legge fallimentare*, in *La Stampa*, 9 febbraio 2014, pagina 26.

¹³¹ Senato della Repubblica, Dossier del Servizio Studi n. 106 del febbraio 2014, pagina 225 (sull'A.S. n. 1299 XVII legislatura: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015").

Articolo 23

(Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione)

1. Al fine di pervenire a una più equa distribuzione degli oneri tariffari fra le diverse categorie di consumatori elettrici, i minori oneri per l'utenza derivanti dagli articoli da 24 a 30 del presente decreto-legge, laddove abbiano effetti su specifiche componenti tariffarie, sono destinati alla riduzione delle tariffe elettriche dei clienti di energia elettrica in media tensione e di quelli in bassa tensione con potenza impegnata non inferiore a 16,5 kW, diversi dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica.

2. Alla stessa finalità sono destinati i minori oneri tariffari conseguenti dall'attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, in

legge 21 febbraio 2014 n. 9.

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, garantendo che i medesimi benefici siano ripartiti in modo proporzionale tra i soggetti che ne hanno diritto e assicurando che i benefici previsti agli stessi commi 1 e 2 non siano cumulabili a regime con le agevolazioni in materia di oneri generali di sistema, di cui all'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Ai sensi del **comma 1** i risparmi conseguenti alla riduzione di taluni oneri che gravano sulle bollette elettriche, derivanti dall'applicazione degli articoli da 24 a 30 del decreto-legge in commento¹³², vengono destinati ai consumatori di energia elettrica dotati di connessioni a media e bassa tensione per utenze diverse dal residenziale e dall'illuminazione pubblica, con potenza impegnata non inferiore a 16,5 kW per la bassa tensione e con potenza impegnata qualsiasi per la media

¹³² Per la relazione governativa si tratta di interventi molteplici e diversificati, di natura legislativa ed amministrativa, da realizzare in maniera simultanea e i cui effetti, di breve e medio periodo, si manifesteranno già alla fine di quest'anno attraverso positive ricadute a favore dei consumatori finali. Le misure sono di ampio respiro e riguardano l'intero bilancio energetico, esse operano attraverso la rimodulazione degli incentivi, la revisione dei trasferimenti in favore di alcuni produttori di energia (in particolare l'eliminazione di alcune forme di sussidio alle fonti fossili), il riesame delle agevolazioni per specifiche categorie di consumatori e la riduzione dei costi di sistema, anche con riguardo alla tariffa del gas. Si prevede anche la rimodulazione dell'erogazione degli incentivi destinati ai produttori di energia fotovoltaica con impianti di potenza superiore ai 200 kW, che rappresentano il 4% degli operatori del settore e beneficiano del 60% della spesa annua per incentivo. Saranno, inoltre, verificati, adeguati ed eventualmente eliminati alcuni servizi o agevolazioni che appaiono oggi meno necessarie che nel passato. Tale processo di verifica riguarda, per esempio, il servizio di interrompibilità dei grandi consumatori industriali, il regime speciale per il trasporto ferroviario, limitando le agevolazioni al solo servizio universale, le riserve di capacità garantite agli Stati esteri, i benefici per i sistemi semplici di produzione e consumo, l'integrazione dei ricavi per lo sconto dipendenti del settore elettrico, le modalità di ricupero dei costi sostenuti dalle imprese elettriche minori.

tensione. Le misure – aventi l'obiettivo di pervenire a regime a un risparmio in bolletta pari a circa il 10 per cento del costo attuale – operano a beneficio delle piccole e medie imprese, per le quali il costo dell'energia è mediamente più elevato del 30% rispetto ai prezzi praticati alle imprese in altri Paesi dell'Unione europea: si inciderebbe così in un ambito altamente competitivo, i cui attori operano anche sui mercati esteri, contribuendo a generare una parte importante del Pil del Paese.

La relazione governativa ricorda, in proposito, che il costo dell'energia è una delle principali voci del bilancio delle imprese e delle famiglie ed è considerato come un importante fattore di competitività per il sistema Paese. Per questi motivi è ormai un'esigenza prioritaria avviare un ampio processo di revisione della bolletta energetica, elettrica e del gas, con ricadute nel futuro immediato e prossimo ed avente il duplice obiettivo di rilanciare l'economia, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese che costituiscono la struttura portante del sistema economico Italiano, e di garantire l'equità tariffaria del settore elettrico, riequilibrando gli oneri tra le diverse categorie di consumatori e riducendo le forme di prelievo eccessive o ingiustificate. L'azione da porre in essere, dunque, risponde ad un disegno unitario che è idoneo ad incidere su singole voci tariffarie e componenti strutturali del sistema energetico.

Dal **comma 2** è esteso il medesimo meccanismo di destinazione dei risparmi anche a quelli conseguenti dall'attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014 n. 9. Già il decreto Destinazione Italia aveva individuato nel cd. "spalma-incentivi volontario" per tutti i produttori di energia da fonti rinnovabili un prezioso strumento per ridurre il costo dell'energia a favore dei consumatori, considerato che, secondo i dati dell'Autorità di settore¹³³, gli oneri di sistema rappresentano attualmente circa il 20% della bolletta elettrica di una famiglia-tipo (e ammontano in media a circa 100 euro annui) e la componente A3 (incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate) pesa per circa il 93% degli oneri di sistema, ovvero incide per oltre 90 euro annui sulla famiglia media. In particolare, ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili - titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe omnicomprendenti ovvero tariffe premio - in quel decreto del governo Letta era offerta la possibilità di scegliere tra due opzioni: continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica; ovvero optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, consistente nella fruizione di un incentivo ridotto a fronte di una proroga di 7 anni del periodo di incentivazione. La riduzione dell'incentivo veniva differenziata in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo di fonte rinnovabile e dell'istituto incentivante, ed era

¹³³ http://www.autorita.energia.it/it/consumatori/bollettatrasp_ele.htm.

determinata tenendo conto dei costi indotti dall'operazione di rimodulazione degli incentivi, incluso un premio adeguatamente maggiorato per gli impianti per i quali non sono previsti, per il periodo successivo a quello di diritto al regime incentivante, incentivi diversi dallo scambio sul posto e dal ritiro dedicato per interventi realizzati sullo stesso sito.

Dal **comma 3** è attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico il compito di assicurare che, a regime, la riduzione della bolletta elettrica non sia cumulata con le agevolazioni di cui godono le imprese ad alta intensità energetica e che i benefici siano ripartiti in modo proporzionale tra gli aventi diritto. L'azione delle autorità di regolazione e controllo è già impegnata dall'adeguamento dei regolamenti di mercato (nell'ambito della remunerazione delle reti, del regolamento della borsa elettrica con la previsione di prezzi "negativi", dell'intensificazione dei controlli su eventuali abusi di posizione dominante e sui beneficiari degli incentivi), ma questo tipo di nuova incombenza tende non solo a difendere la *par condicio* dei destinatari (mediante l'evocato principio di proporzionalità), ma anche a delimitare il possibile cumulo a regime alle sole agevolazioni in materia di oneri generali di sistema, di cui all'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In riferimento al riconoscimento dei regimi tariffari speciali di cui all'articolo 39 citato, il documento 24 luglio 2013 di indirizzi del Ministero dello sviluppo economico - in replica alla richiesta dell'Autorità di settore per una "ridefinizione dei criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari della misura nel senso di una maggiore selettività, rappresentando un'entità complessiva della misura di 780 milioni di euro, superiore quindi alla somma stimata da questo Ministero (600 milioni di euro)" - aveva ricordato che "già il decreto 5 aprile 2013 del Ministro dell'economia e della finanze apre la strada ad una possibile rimodulazione differenziata per settori e considerata l'esigenza prioritaria ed urgente di sostenere la competitività delle imprese più esposte alla concorrenza internazionale, si ritiene che la misura di rideterminazione degli oneri generali di sistema di cui agli indirizzi del 24 aprile 2013 vada riferita alle attività produttive, identificate tramite l'utilizzo dei codici Ateco, che individuano il settore manifatturiero. Allo scopo inoltre di conferire maggiore incisività alla manovra e in coerenza con la motivazione esposta, si ritiene opportuno che la misura sia limitata ai consumi in media e alta tensione, con esclusione dei consumi in bassa tensione, riducendo in modo significativo anche gli adempimenti amministrativi di attuazione della misura stessa".

Articolo 24

(Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell' articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

2. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, per i sistemi di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, nonché per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.

3. Per i sistemi efficienti di utenza, di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1,

limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.

4. Al fine di non ridurre l'entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le quote di cui al comma 3 possono essere aggiornate, con decreti del Ministro dello sviluppo economico.

5. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 2 e 3, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari alla misurazione dell'energia consumata e non prelevata dalla rete.

6. In via transitoria, per l'anno 2015, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce, per le reti e i sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile misurare l'energia consumata e non prelevata dalla rete, un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente a quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3.

7. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in attuazione dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, per le parti compatibili con le disposizioni dei precedenti commi.

Il **comma 1** stabilisce che, dall'anno prossimo, i corrispettivi tariffari per la copertura degli oneri di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, salvo le esenzioni disposte - nel prosieguo dell'articolo - per consumatori connessi ai cosiddetti sistemi semplici di produzione e consumo - le reti interne di utenza (RIU), i sistemi efficienti di utenza (SEU) e i sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza (SESEU): la relativa disciplina comunque innova rispetto alla situazione vigente, che prevede, ad oggi, la loro completa esenzione dal pagamento degli oneri di sistema per la parte di energia autoprodotta o per le forniture gestite nell'ambito di questi sistemi.

Si tratta di un quadro normativo, del quale la deliberazione 12 dicembre 2013 578/2013/R/EEL (regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di sistemi semplici di produzione e consumo) - approvata dall'allora Autorità per l'energia elettrica e il gas nella riunione del 12 dicembre 2013- dichiarava che "è stato soggetto a continue innovazioni e cambiamenti ed appare ancora oggi piuttosto articolato e frammentario"¹³⁴. La

¹³⁴ Così veniva descritta la parte pertinente della legge 99/09:

a) all'articolo 33, comma 5, prevede che "[...] a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema [...] sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali.";

b) all'articolo 33, comma 6, prevede che "Limitatamente alle RIU [Reti Interne d'Utenza, NdR] di cui al comma 1, i corrispettivi tariffari di cui al comma 5 si applicano esclusivamente all'energia elettrica prelevata nei punti di connessione.";

c) all'articolo 33, comma 7, prevede che "Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegua le proprie determinazioni tariffarie per dare attuazione a quanto disposto dai commi 5 e 6 del presente articolo.";

d) all'articolo 30, comma 27, prevede che "Al fine di garantire e migliorare la qualità del servizio elettrico ai clienti finali collegati, attraverso reti private con eventuale produzione interna, al sistema elettrico nazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il Ministero dello sviluppo economico determina, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi criteri per la definizione dei rapporti intercorrenti fra il gestore della rete, le società di distribuzione in concessione, il proprietario delle reti private ed il cliente finale collegato a tali reti. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è incaricata dell'attuazione dei suddetti criteri al fine del contenimento e della salvaguardia dei diritti acquisiti, anche con riferimento alla necessità di un razionale utilizzo delle risorse esistenti."

Quanto al decreto ministeriale 10 dicembre 2010, emanato al fine di dare attuazione all'articolo 30, comma 27, della legge 99/09, così era illustrato:

a) in relazione alle RIU, all'articolo 7, comma 4, prevede che "L'Autorità per l'energia elettrica e il gas individua apposite misure per monitorare l'aggiornamento dei soggetti appartenenti ad una Rete interna di utenza, prevedendo opportuni accorgimenti atti a contenere l'estensione territoriale di tali reti.";

b) in relazione alle reti private, all'articolo 4, comma 2, prevede che "L'Autorità per l'energia elettrica e il gas individua le modalità per l'esercizio del diritto di libero accesso al sistema elettrico da parte dei soggetti connessi alle reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico.";

c) in relazione alle reti private, ivi incluse le RIU, all'articolo 5 prevede:

situazione di criticità normativa era già stata parzialmente segnalata al Governo e al Parlamento con la “*Segnalazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas sullo stato e le criticità dei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale. Proposte per lo sviluppo concorrenziale dei mercati dell’energia elettrica e del gas e per la tutela dei consumatori*” dell’11 ottobre 2012, 410/2012/I/com; è stata poi ripresa, con maggiori dettagli, nella “*Segnalazione al Parlamento ed al Governo sull’assetto dei mercati energetici venutosi a determinare a seguito del recepimento delle direttive europee del cd. Terzo pacchetto Energia - Proposte di miglioramento normativo*” dell’8 novembre 2012, 461/2012/I/com; infine è stata ulteriormente ribadita nella “*Indagine conoscitiva sui prezzi dell’energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese*” dell’8 luglio 2013, 298/2013/I/com.

In particolare, il **comma 2** si riferisce alla Rete interna di utenza (RIU), che è una rete elettrica il cui assetto è conforme a particolari condizioni (tra cui le seguenti: connette unità di consumo industriali alimentate da fonti rinnovabili; è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV); una disciplina connessa è quella che prevede la possibilità di migliorare la qualità del servizio elettrico ai clienti finali collegati attraverso reti private, con eventuale produzione interna, al sistema elettrico nazionale¹³⁵. Anche tali consumatori contribuiranno agli oneri generali di sistema, chiarendosi che il regime di esenzione si applica non a tutta ma una parte dell’energia consumata e non prelevata dalla rete (ovvero a quella quota di energia consumata proveniente da autoproduzione). Più precisamente, si stabilisce che ai predetti sistemi entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014 i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema si applicano sull’energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull’energia prelevata dalla rete.

Tale disciplina vale anche per i sistemi efficienti di utenza, di cui al comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive

al comma 1 che “L’Autorità per l’energia elettrica e il gas determina i criteri e le condizioni in base ai quali un gestore di rete titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione dell’energia elettrica può disporre delle infrastrutture di un gestore di rete sottoposto all’obbligo di libero accesso al sistema elettrico, per l’esecuzione di attività legate all’erogazione del servizio di distribuzione o di trasmissione, ivi inclusa l’erogazione del servizio di connessione.”;

al comma 2 che, al fine di disciplinare il caso di cui al precedente alinea, l’Autorità definisce disposizioni volte a disciplinare “[...] i rapporti, ivi incluse le condizioni economiche, tra un gestore di rete sottoposto all’obbligo di libero accesso al sistema e il gestore titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione dell’energia elettrica, con l’obiettivo di garantire condizioni efficienti per l’accesso alla rete pubblica da parte dei soggetti che ne fanno richiesta, siano essi già connessi ad un rete privata ovvero richiedenti una nuova connessione.”;

Infine, si notava che il decreto legislativo 93/11, all’articolo 38, comma 5, ha previsto che “Ferma restando la disciplina relativa ai sistemi efficienti di utenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 115 del 2008, i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d’utenza così come definite dall’articolo 33 della legge 23 luglio 2009, 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell’articolo 30, comma 27, della legge 99 del 2009, cui si applica l’articolo 33, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

¹³⁵ I criteri per la definizione dei rapporti intercorrenti fra il gestore della rete, le società di distribuzione in concessione, il proprietario delle reti private ed il cliente finale collegato a tali reti sono disciplinati con il D.M. 10 dicembre 2010.

modificazioni, se entrati in esercizio entro la predetta data. Si definisce sistema efficiente di utenza un sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente. Se però essi sono entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, per il **comma 3** i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.

In ogni caso, per il **comma 4** il Ministro dello sviluppo economico può variare con proprio decreto le percentuali citate al comma 3, tenendo conto dell'esigenza di non ridurre la base di consumi cui si applicano gli oneri. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta anche, ai sensi del **comma 5**, i provvedimenti necessari alla misurazione dell'energia consumata e non prelevata dalla rete.

È prevista, al **comma 6**, una disciplina transitoria per l'anno 2015 al fine di consentire l'applicazione della norma anche alle reti e ai sistemi per i quali non sia possibile misurare l'energia consumata e non prelevata dalla rete. In tali casi l'Autorità può definire un sistema di maggiorazione delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema in modo da ottenere un effetto stimato equivalente a quello previsto dall'applicazione delle percentuali fissate ai commi 2 e 3.

Il **comma 7** reca una clausola di salvaguardia dei provvedimenti adottati dall'Autorità di settore in attuazione dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, per le parti compatibili con le disposizioni dei precedenti commi.

Deve ritenersi che tale previsione si applichi anche alla deliberazione 12 dicembre 2013 578/2013/R/EEL (regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di sistemi semplici di produzione e consumo) approvata dall'allora Autorità per l'energia elettrica e il gas nella riunione del 12 dicembre 2013 e recante in allegato il "*Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo*". La premessa della deliberazione dichiara che la piena applicazione del frammentario quadro normativo sulle reti private "è stata possibile solo a seguito della sentenza 6407/2012 del TAR Lazio del 13 luglio 2012, che ha consentito di chiarire la portata del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 da cui non era possibile prescindere ai fini del completamento del quadro regolatorio".

Si prosegue affermando che "con i documenti per la consultazione 183/2013/R/eel e 209/2013/R/eel, l'Autorità ha presentato i propri orientamenti finali in relazione ai Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC), di cui le RIU sono un sottoinsieme, e ai Sistemi

Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), di cui i SEU sono un sottoinsieme. Tali documenti hanno sostituito il precedente DCO 33/11, pubblicato nel 2011 sulle medesime tematiche, proprio al fine di tenere conto della sopravvenuta evoluzione del quadro normativo, incisa sia dal citato contenzioso promosso contro il decreto ministeriale 10 dicembre 2010, sia dal recepimento della direttiva 2009/72/CE, mediante l'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11, in tema di sistemi di distribuzione chiusi; nella parte introduttiva dei documenti per la consultazione 183/2013/R/eel e 209/2013/R/eel l'Autorità ha altresì evidenziato:

- che la normativa primaria prevede benefici tariffari per i SEU, i sistemi ad essi equiparati (SESEU) e le RIU, correlati alle configurazioni di rete adottate e agli assetti societari. Pertanto, tali benefici non consentono un'applicazione selettiva che tenga conto delle diverse tipologie di attività produttive svolte dai beneficiari. In più, a parità di oneri complessivi, la presenza di esoneri tariffari comporta l'aumento del valore medio unitario delle componenti tariffarie per gli utenti che non rientrano nei regimi agevolati;
- la necessità che il Governo e il Parlamento valutino l'opportunità di introdurre modifiche normative che consentano di superare le criticità sopra descritte;
- l'intenzione di orientare la propria regolazione, per quanto possibile compatibilmente con le normative vigenti, a un principio di non discriminazione, con riguardo all'erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nonché all'applicazione degli oneri generali di sistema nel caso dei SSPC e nel caso di reti in assetto di SDC".

Nel rimandare, per il dettaglio delle criticità normative, alla parte introduttiva dei documenti per la consultazione 183/2013/R/eel e 209/2013/R/eel, con i medesimi documenti per la consultazione l'Autorità ha presentato:

- gli orientamenti finali per il completamento del quadro definitorio in materia di Reti Elettriche Pubbliche, reti in assetto di SDC e SSPC a seguito delle recenti modifiche normative e dei pronunciamenti della giustizia amministrativa (documento per la consultazione 183/2013/R/eel);
- gli orientamenti finali per il completamento del quadro regolatorio in materia di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso dei SSPC (documento per la consultazione 209/2013/R/eel).

Articolo 25

(Modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.)

1. Gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso.
2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, e successivamente ogni tre anni, il GSE propone al Ministro dello sviluppo economico l'entità delle tariffe per le attività di cui al comma 1 da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015 e valide per un triennio. Le tariffe sono definite dal GSE sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle medesime attività. La proposta include le modalità di pagamento delle tariffe.
3. La proposta di tariffe di cui al comma 2 è approvata dal Ministro dello sviluppo economico con decreto da adottare entro 60 giorni dalla comunicazione.
4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede alle compensazioni ove necessario.

Ai sensi del **comma 1** si tende a garantire che, per il futuro, il funzionamento del Gestore sia posto a carico dei fruitori dei servizi mediante tariffa specifica. Gli oneri per lo svolgimento dell'attività del Gestore dei servizi energetici (GSE)¹³⁶, previsti dalla norma, sono quelli inerenti i meccanismi di incentivazione e sostegno alle imprese in materia di rinnovabili ed efficienza energetica.

¹³⁶ GSE S.p.A., Gestore dei servizi elettrici. Il GSE promuove la sostenibilità ambientale attraverso l'incentivazione e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile in Italia. Le attività mirano a garantire agli operatori il sostegno economico per l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. Inoltre svolge un'intensa attività dedicata ai rapporti internazionali, collaborando con i principali enti, istituzioni e associazioni di settore. Opera in base agli indirizzi strategici emanati dal Ministero dello sviluppo economico e alle disposizioni attuative dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas, e ha il compito di seguire tutte le attività relative alle fonti di energia rinnovabile (successivamente gli è stato affidato il compito di seguire altre attività, come la cogenerazione e i rapporti con alcune istituzioni estere). Il Gestore dei servizi energetici ha in particolare i seguenti compiti: qualificare, prima dell'inizio dell'attività, gli impianti a fonte rinnovabile, una volta autorizzati dagli enti territoriali, realizzati e collegati alla rete. Una volta qualificati gli impianti per la produzione sono dichiarati destinatari degli incentivi e, eventualmente, del ritiro di energia prodotta, se così richiesto dal produttore. Successivamente quest'energia viene collocata in borsa e produce il ricavo che la borsa riconosce. Oltre a queste attività, il GSE gestisce gli impianti e ne segue la produzione giornaliera. Nel tempo, al Gestore dei servizi energetici sono stati affidati molti altri compiti. Rappresenta l'Italia in alcuni consessi internazionali, all'Agenzia internazionale dell'energia e alle sue ramificazioni. In base alla legge n. 99 del 2009, cosiddetta Legge Sviluppo, ha anche il compito di fornire consulenza in materia energetica, ove richiesto, alle amministrazioni pubbliche. È stato affidato al GSE (decreto legislativo n. 28 del 2011) anche il compito di produrre relazioni e studi sulle possibili ricadute sul sistema produttivo nazionale nella materia delle energie rinnovabili.

In effetti, nel documento conclusivo approvato dalla Commissione X della Camera dei deputati il **22 gennaio 2013** il GSE è citato - nella classificazione è contenuta nella relazione presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze *pro tempore* Tommaso Padoa Schioppa in un'audizione presso la V Commissione (Programmazione economica e Bilancio) e la VI Commissione (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica - nella prima categoria di società a partecipazione pubblica¹³⁷, che si basa sul criterio dell'attività concretamente svolta e comprende le società svolgenti attività prevalentemente pubblicistiche (tra gli esempi concreti della categoria sono stati individuati: GSE, Consap, Consip, Italia Lavoro e Sviluppo Italia). Secondo la relazione ministeriale per queste società - senza mettere in discussione né la forma giuridica, né la partecipazione dello Stato - sarebbe necessario il miglioramento della funzioni svolte "e delle condizioni economico-finanziarie" (v. **Camera, XVI legislatura, Bollettino delle Commissioni, 22 gennaio 2013, Indagine conoscitiva sulle caratteristiche attuali dello sviluppo del sistema industriale e il ruolo delle imprese partecipate dallo Stato, con particolare riferimento al settore energetico**, pp. 9-10). Nel medesimo documento si dà conto dell'audizione del presidente ed amministratore delegato di GSE - Gestione servizi energetici, del precedente 19 settembre, in cui il dottor Nando Pasquali ha evidenziato come l'esercizio delle funzioni attribuite al Gestore¹³⁸ è oggetto di automonitoraggio - ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2011 - in ordine alle

¹³⁷ In effetti, il Gestore dei servizi energetici è una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il GSE, in qualità di unico azionista, è capogruppo di altre tre società: Acquirente Unico Spa che acquista energia con aste alle migliori condizioni sul mercato per i clienti che non hanno scelto di passare al mercato libero; il Gestore dei mercati energetici - GME Spa, responsabile delle piattaforme su cui si scambia energia tra produttori e richiedenti; Ricerca sul Sistema Energetico Spa - RSE Spa, che segue il settore relativo a studi e ricerche nel campo di base per il settore energetico. Circa 1.100 persone sono direttamente impiegate nelle le aziende che lavorano per il GSE.

¹³⁸ La principale attività del GSE è promuovere e incentivare le fonti rinnovabili e la cogenerazione nel settore elettrico, gestendo poi in Borsa l'energia incentivata. Fino al 2011 sono stati qualificati circa 4.600 impianti a fonti rinnovabili, tra cui idroelettrico, biomasse, geotermico ed eolico; di questi, 3.200 erano già in esercizio. Più in dettaglio il GSE gestisce il processo di incentivazione degli impianti fotovoltaici attraverso il conto energia che, ad oggi, ha consentito l'entrata in esercizio di circa 440.000 impianti. Parallelamente a queste attività, il GSE ha condotto un intenso programma di verifiche e controlli sugli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili su tutto il territorio nazionale che, nel solo 2011, ha permesso di effettuare oltre 2.400 ispezioni in loco sugli impianti portando a termine circa 170.000 controlli documentali. Grazie a tutte queste attività, alla fine del 2011 risultavano installati nel nostro Paese impianti a fonti rinnovabili per una potenza di 41.000 MW, con una produzione di 83 miliardi di kWh, corrispondenti a circa il 24 per cento dell'intero consumo elettrico nazionale. Complessivamente, nel 2011, dal GSE sono stati erogati più di 11 miliardi di euro per incentivi e servizi che hanno comportato un onere netto, sulla componente A3 della bolletta elettrica, di circa 8 miliardi di euro. Si tratta di valori economici molto importanti che, oltre a comportare una notevole complessità gestionale ed operativa per il GSE, contribuiscono a fornire un significativo impulso allo sviluppo del Paese anche in termini di ricadute industriali e occupazionali. Si evidenzia inoltre che il GSE, in base a quanto previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2011, dovrà gestire, molto probabilmente a partire dal 2013, anche la promozione e l'incentivazione dell'efficienza energetica e delle cosiddette rinnovabili termiche. È utile, a tale proposito, richiamare alcuni obiettivi fondamentali contenuti nella prima stesura della Strategia Energetica Nazionale (SEN) che prevede, tra i suoi punti principali, lo sviluppo sostenibile delle rinnovabili (elettriche e termiche) e soprattutto la promozione dell'efficienza energetica, in modo da poter ridurre sia le emissioni clima alteranti sia la dipendenza energetica dell'Italia dall'estero. Tenuto conto di quanto sopra delineato per la SEN, risulta abbastanza evidente che il GSE, occupandosi della gestione dell'incentivazione delle FER (fonti di energia rinnovabile) elettriche e dovendosi interessare anche della

ricadute industriali ed occupazionali connesse alla diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica¹³⁹: egli ha potuto sostenere, in via di prima approssimazione, che "restano innegabili, in ogni caso, i vantaggi che lo sviluppo dell'efficienza energetica comporterà per il sistema Paese, in termini di benefici ambientali e di riduzione della bolletta energetica. Infine, visto l'oggetto dell'indagine, occorre anche aggiungere che il GSE si è attivato per avviare diversi progetti mirati a concorrere alla crescita e allo sviluppo del settore. In particolare, si è ritenuto importante sostenere la filiera delle rinnovabili attraverso la costituzione di un portale chiamato «Corrente», una rete ad adesione volontaria tra imprese di settore, che oggi conta oltre 1.600 iscritti, che sono supportati nella ricerca di opportunità di business in Italia e, soprattutto, all'estero, quest'ultimo un mercato con grandi potenzialità di sviluppo per il comparto delle fonti rinnovabili. Il risparmio energetico rappresenta oggi una realtà molto interessante in Italia, in cui operano molte aziende valide che possono continuare ad offrire un contributo su scala nazionale allo sviluppo di questo settore. Grazie al Portale è stato possibile mettere in contatto le aziende tra loro e condividere con esse tutte le iniziative nel mondo cui il GSE partecipa seguendo il Ministero dello sviluppo economico nelle missioni all'estero, così come il Ministero degli affari esteri. Dai dati fin qui esposti emerge tutto il potenziale di un settore destinato a crescere sotto l'aspetto sia dell'innovazione tecnologica, sia economico-occupazionale, entrambi trainati dalla necessità di rispettare impegni ed obiettivi adottati in ambito europeo" (pp. 40-42).

Gli oneri saranno posti entro 60 giorni a carico dei beneficiari dell'attività della medesima società: ai sensi del **comma 2** le relative tariffe, proposte dal GSE sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle attività, sono approvate dal Ministro dello sviluppo economico e aggiornate ogni tre anni.

La proposta di tariffe ai sensi del **comma 3** è approvata dal Ministro dello sviluppo economico con decreto da adottare entro 60 giorni dalla comunicazione. Per il **comma 4** l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede alle compensazioni ove necessario. In effetti, collocando l'energia in borsa, il GSE è responsabile anche dei cosiddetti oneri di sbilanciamento.

gestione degli incentivi per l'efficienza energetica e le rinnovabili termiche, risulta di fatto coinvolto, in modo significativo, all'attuazione operativa dei principali punti strategici della SEN stessa.

¹³⁹ Dalle prime analisi effettuate dal GSE sugli studi pubblicati da importanti soggetti e/o società di ricerca risulta che, nel 2011, gli occupati del settore delle energie rinnovabili, diretti e indiretti, risulterebbero compresi tra 80.000 e 120.000 unità. Per quanto riguarda l'efficienza energetica, comparto che potrà garantire un importante sostegno al rilancio dell'economia italiana, il GSE ha analizzato diversi studi sulle ricadute del settore.

Articolo 26

(Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici)

1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011 sono erogate secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui al comma 1, con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le modalità operative sono definite dal GSE entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW è rimodulata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto ed è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti.

4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, le riduzioni di cui all'allegato 2 al presente decreto si

applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto.

5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4 può accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4. Tali finanziamenti possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L'esposizione di Cdp è garantita dallo Stato ai sensi del articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Le Regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte di competenza, alla durata dell'incentivo come rimodulata ai sensi dei commi 3 e 4 la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 non trovano applicazione in ipotesi in cui i titolari degli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW optino per una riduzione di una quota

pari all'8 per cento dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per la durata residua del periodo di incentivazione. L'opzione deve essere esercitata e

comunicata al GSE SpA entro il 30 novembre 2014 e la riduzione dell'incentivo decorre dal 1° gennaio 2015.

Il **comma 1** enuncia la finalità della disposizione, che è quella di rimodulare modalità e tempistiche di erogazione degli incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili¹⁴⁰, purché solari fotovoltaici¹⁴¹, con particolare riferimento a quelli di potenza superiore a 200 kW.

Il “Conto energia” costituisce lo strumento di disciplina generale delle modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica da fonte solare. Questo strumento di disciplina della incentivazione è stato introdotto per la prima volta nell’ordinamento con il decreto 28 luglio 2005 del Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), in coerenza con le

¹⁴⁰ In Italia convivono molteplici meccanismi di incentivazione per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. In particolare si riscontrano:

- tariffe incentivanti onnicomprensive (*feed in tariff*) CIP 6 per l’energia elettrica immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili o assimilate che hanno ottenuto tale diritto;
- sistema dei certificati verdi (CV) per l’energia elettrica netta prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2012 (decreto interministeriale 18 dicembre 2008);
- tariffe incentivanti onnicomprensive (*feed in tariff*) per l’energia elettrica immessa in rete da impianti alimentati da fonte rinnovabile, ad esclusione degli impianti alimentati da fonte solare, di potenza fino a 1 MW (200 kW per l’eolico) entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2012 (DM 18 dicembre 2008);
- tariffe incentivanti per l’energia elettrica netta immessa in rete da impianti alimentati da fonte rinnovabile, ad esclusione degli impianti alimentati da fonte solare, entrati in esercizio dall’1 gennaio 2013: tali tariffe incentivanti trovano applicazione in modalità *feed in tariff* nel caso di impianti di potenza fino a 1 MW e in modalità *feed in premium* nel caso degli altri impianti (DM 6 luglio 2012);
- sistema di conto energia (*feed in premium*) per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici entrati in esercizio fino al 26 agosto 2012 (D.M. 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011);
- tariffe incentivanti per l’energia elettrica netta immessa in rete da impianti fotovoltaici entrati in esercizio dal 27 agosto 2012: tali tariffe incentivanti trovano applicazione in modalità *feed in tariff* nel caso di impianti di potenza fino a 1 MW e in modalità *feed in premium* nel caso degli altri impianti (DM 5 luglio 2012);
- sistema di conto energia (*feed in premium*) per l’energia elettrica prodotta da impianti solari termodinamici (D.M. 11 aprile 2008).

¹⁴¹ Per gli incentivi a fonti rinnovabili non fotovoltaiche, si ricorda che il DM 6 luglio 2012 stabilisce le nuove modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella solare fotovoltaica, con potenza non inferiore a 1 kW. Gli incentivi previsti dal decreto si applicano agli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o di rifacimento, che entrano in esercizio dal 1° gennaio 2013. Per tutelare gli investimenti in via di completamento, l’articolo 30 del decreto prevede che gli impianti dotati di titolo autorizzativo antecedente all’11 luglio 2012 (data di entrata in vigore del dm) che entrano in esercizio entro il 30 aprile 2013 e i soli impianti alimentati da rifiuti di cui all’art. 8, comma 4, lettera c) che entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013, possono richiedere l’accesso agli incentivi con le modalità e le condizioni stabilite dal precedente DM 18 dicembre 2008. A tali impianti sono applicate decurtazioni sulla tariffa onnicomprensiva o sui coefficienti moltiplicativi per i certificati verdi.

disposizioni della direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo n. 387/2003.

Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, "*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*", con il quale si è provveduto al recepimento della direttiva 2001/77/CE concernente la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all'art. 7 comma 1, ha previsto l'adozione di uno o più decreti con i quali definire i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare e al comma 2, lett. d) ha previsto una specifica tariffa incentivante per l'energia prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio. Al Primo Conto energia (DM 28 luglio 2005, modificato dal DM 6 febbraio 2006) hanno poi fatto seguito i DM 19 febbraio 2007 e 6 agosto 2010 relativi, rispettivamente, al Secondo e al Terzo Conto energia. Il Quarto Conto energia (DM 5 maggio 2011) è stato adottato in attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; infine, il vigente Quinto Conto energia dipende dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, il cui articolo 1, comma 4, lettera c) reca incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici. L'intento principale del provvedimento è di programmare una crescita dell'energia rinnovabile equilibrata che, oltre a garantire il superamento degli obiettivi comunitari al 2020 (dal 26 per cento a circa il 35 per cento nel settore elettrico), consenta di stabilizzare l'incidenza degli incentivi sulla bolletta elettrica. A questo proposito, sono stati introdotti tetti massimi di spesa annua di incentivazione, differenziati, rispettivamente, per fotovoltaico e altre fonti rinnovabili elettriche. Il tetto di spesa per il fotovoltaico, pari a 6,7 miliardi, è stato raggiunto il 6 giugno 2013 e, in accordo alle previsioni del D.M. 5 luglio 2012, il Conto Energia ha cessato di applicarsi il 6 luglio 2013, fatta eccezione per taluni impianti da ubicare in alcune zone dell'Italia settentrionale colpite dal terremoto.

In particolare, il **comma 2** ridefinisce le modalità con cui il Gestore dei Servizi Energetici SPA provvede all'erogazione degli incentivi prevedendo la corresponsione di un acconto, con rate mensili costanti, su base annua, pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto e un conguaglio riconosciuto entro il 30 giugno dell'anno successivo in relazione alla produzione effettiva. Tale modalità, secondo la relazione governativa, intende evitare che l'erogazione degli incentivi sia basata esclusivamente sulla produzione presunta.

Il **comma 3** prevede, per i soli impianti di potenza maggiore di 200 kW, una rimodulazione degli incentivi, che vengono "spalmati" su un periodo di 24 anni, rispetto all'attuale durata ventennale, con conseguente riduzione delle tariffe incentivanti spettanti (l'allegato - cui rinvia il **comma 4** - contempla anche il caso delle tariffe onnicomprensive). Per tali impianti, ai sensi del **comma 5** è prevista la possibilità di accedere a finanziamenti bancari, per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario di

provvista dedicata e di garanzia concessa, cumulativamente o alternativamente, dalla Cassa depositi e prestiti SpA.

È previsto, al **comma 6**, che le Regioni e gli enti locali adeguino i permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici, alla nuova durata dell'incentivo.

Si prevede, infine, al **comma 7** che il produttore possa optare, in alternativa al predetto allungamento a 24 anni, per una riduzione volontaria di una quota pari all'8% dell'entità residua dell'incentivo di spettanza, alla data di entrata in vigore del decreto in commento; l'esercizio dell'opzione va effettuato entro il prossimo 30 novembre e l'effetto consegue dal successivo primo gennaio 2015. Intorno a questa tempistica si sono appuntate le critiche del settore perché c'è chi ritiene¹⁴² che l'effetto combinato dell'autoriduzione dell'8%, a cui si aggiunge il 10% di trattenuta da parte del GSE, produrrà un 18% in meno di flusso di cassa già a partire dal prossimo capodanno.

¹⁴² S. Ferraris, *Fotovoltaico: la vera speculazione arriva adesso ...*, in www.m.qualenergia.it, 20 giugno 2014.

Articolo 27

(Rimodulazione del sistema tariffario dei dipendenti del settore elettrico)

1. A decorrere dal 1° luglio 2014, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas esclude dall'applicazione dei corrispettivi tariffari gli oneri per lo sconto dipendenti previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore elettrico.

Il **comma 1** norma dispone l'esclusione dagli oneri tariffari, a decorrere dal 1 luglio 2014, dello sconto attualmente previsto dai CCNL per i dipendenti del settore elettrico assunti dal 1979 al 1996. L'agevolazione contrattuale per la riduzione delle tariffe di vendita dell'energia elettrica ai dipendenti è stata superata dal 1 luglio 1996 e confermata per il personale in servizio a tale data. Eppure ancora nel 2011 all'ENEL, su circa 36.900 dipendenti del gruppo, 8.100 usufruivano di uno sconto fino a 7.000 KWh/anno, 19.100 usufruivano di uno sconto fino a 2.500 KWh/anno e 9.700 (un quarto) non avevano alcuna agevolazione tariffaria.

Dinanzi al graduale superamento del “mercato della maggior tutela” verso il progressivo ampliamento e sviluppo del “mercato libero”, l'agevolazione tariffaria per i dipendenti elettrici aveva perso di sistematicità, essendo riconosciuta all'interno del “mercato della maggior tutela”, per cui i relativi costi sono caricati sulle tariffe della generalità della clientela del suddetto mercato e i ricavi sono destinati a favore delle aziende distributrici elettriche, in maniera decrescente negli anni, in previsione, appunto, del riassorbimento di tali agevolazioni.

La stessa Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, sin dalla Delibera n° 348 del 29 dicembre 2007, era intervenuta sul punto, ritenendo necessario “incentivare il riassorbimento degli sconti sui consumi elettrici riconosciuti ai dipendenti del settore assunti prima del 1 luglio 1996 (inclusi quelli in pensione e in reversibilità) al fine di evitare distorsioni del segnale del prezzo percepito per tali consumatori domestici, e di ridurre i rischi di un uso inefficiente dell'energia elettrica e le complicazioni amministrative in capo al distributore e al venditore”.

Articolo 28

(Riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori non interconnesse)

1. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-*octies*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2014, n. 9, con riferimento alla progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto -- legge, adotta una

revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n.10, che sia basata esclusivamente su criteri di costi efficienti e che sia di stimolo all'efficienza energetica nelle attività di distribuzione e consumo finale di energia, anche valutando soluzioni alternative alle esistenti che migliorino la sostenibilità economica ed ambientale del servizio.

Ai sensi del **comma 1**, con riferimento alla progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro 60 giorni, adotterà una revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, volto a garantire un gettito che coprisse gli extracosti presenti nelle località isolate.

Si tratta un'antica richiesta dell'Autorità di settore, che, già con deliberazione n. 208/06, associò - nel procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 - la richiesta di una più generale revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari, che prevedesse adeguati incentivi al recupero di efficienza e garantisse il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della direttiva 2003/54/CE. La norma ora prevede che la revisione "sia basata esclusivamente su criteri di costi efficienti e che sia di stimolo all'efficienza energetica nelle attività di distribuzione e consumo finale di energia, anche valutando soluzioni alternative alle esistenti che migliorino la sostenibilità economica ed ambientale del servizio".

Ciò però deve avvenire "nelle more" dell'attuazione della diversa disciplina di cui dall'articolo 1, comma 6-*octies*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2014, n. 9, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità, individua le disposizioni per un processo di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse: ciò doveva avvenire attraverso energia da fonti rinnovabili, individuando altresì gli obiettivi temporali e le modalità di sostegno degli

investimenti, anche attraverso la componente tariffaria UC4. Si tratta di una componente a carico di tutti i clienti finali, che fu introdotta per garantire il servizio universale (pari trattamento per i consumatori) che nelle isole minori, senza collegamento con il sistema elettrico nazionale, presenta costi mediamente più alti di quelli sostenuti per lo stesso servizio nell'area continentale (centrali più piccole, a combustibile più caro, gestione più onerosa).

Articolo 29

(Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato)

1. Il regime tariffario speciale al consumo di RFI -- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, è applicato a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai soli consumi di energia elettrica impiegati per i trasporti rientranti nel servizio universale. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto -- legge, sentite l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici e l'Autorità per i trasporti, sono definite le modalità di individuazione dei consumi rilevanti ai fini dell'attuazione del regime. Il decreto viene aggiornato con cadenza biennale, seguendo le medesime modalità previste per la sua adozione.

2. Fino all'entrata in operatività delle modalità di individuazione dei consumi di cui al comma 1, la componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale di cui al medesimo comma 1, è ridotta sulla parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh di un importo di 120 milioni di euro.

3. È fatto divieto di traslare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione sui prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale. L'Autorità per i trasporti vigila sull'osservanza della disposizione di cui al primo periodo, anche mediante accertamenti a campione, e vigila altresì sulla corretta applicazione della norma sul mercato.

Il comma 1 limita, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'applicazione del regime tariffario speciale al consumo di RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di cui al DPR 730/1963) ai soli consumi di energia elettrica impiegati per i trasporti rientranti nel servizio universale. Un decreto del Ministero dello sviluppo economico:

- da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge;
- sentite:
 - l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici;
 - l'Autorità per i trasporti (*rectius* *Autorità di regolazione dei trasporti*);
- definisce le modalità di individuazione dei consumi rilevanti ai fini dell'attuazione del regime tariffario predetto.

Il decreto viene aggiornato con cadenza biennale, seguendo le medesime modalità previste per la sua adozione.

Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare di riferire al Ministro, anziché al Ministero dello sviluppo economico, il compito di adottare il decreto; ovvero potrebbe essere opportuno individuare esplicitamente l'unità organizzativa ministeriale competente.

Il DPR [730/1963](#)¹⁴³ individua i complessi dei beni mobili ed immobili, destinati alla produzione di energia elettrica, esercitati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, da trasferire all'ENEL ai sensi della legge [1643/1962](#)¹⁴⁴ sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica. L'articolo 4 del DPR dispone che la fornitura dell'energia elettrica occorrente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il proprio fabbisogno è assicurata alle condizioni che sono stabilite in apposita convenzione, da stipularsi fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e l'ENEL.

Per individuare i trasporti rientranti nel servizio universale a cui si applica il predetto regime tariffario, si potrebbe fare riferimento agli obblighi di servizio pubblico, disciplinati dal Regolamento (CE) 1370/2007¹⁴⁵; si tratta degli obblighi che l'impresa di trasporto, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura, né alle stesse condizioni:

- obbligo di esercizio: l'impresa è obbligata a adottare tutte le misure atte a garantire un servizio conforme a determinate norme di continuità, regolarità e capacità;
- obbligo di trasporto: l'impresa è obbligata ad accettare ed effettuare qualsiasi trasporto di persone o di merci a prezzi e condizioni determinati;
- obbligo tariffario: l'impresa è obbligata ad applicare i prezzi stabiliti od omologati dalle pubbliche autorità, in contrasto con il proprio interesse commerciale.

Gli obblighi di servizio pubblico sono inseriti in contratti di servizio pubblico e per il loro adempimento sono previste corrispondenti compensazioni. Le Regioni stipulano i contratti di servizio pubblico per il territorio di riferimento. Il diritto comunitario non considera aiuti di Stato le compensazioni a condizione che la loro misura sia stabilita in modo obiettivo e trasparente, evitando una compensazione eccessiva.

La disciplina nazionale è contenuta nel decreto legislativo [188/2003](#)¹⁴⁶ in base al quale (articolo 14) i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e lo Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da un contratto di programma; in quest'ultimo può essere prevista la concessione di un indennizzo al gestore dell'infrastruttura ferroviaria per le perdite finanziarie conseguenti alla assegnazione di capacità di infrastruttura ferroviaria per la prestazione dei servizi nell'interesse della collettività ovvero conseguenti alla assegnazione di capacità di infrastruttura ferroviaria specificamente finalizzata a favorire lo sviluppo dei trasporti ferroviari delle merci.

Per converso, nel medesimo decreto legislativo, all'articolo 17, che disciplina il canone dovuto dalle imprese ferroviarie per l'utilizzo dell'infrastruttura, si fa riferimento al servizio universale; fra i parametri utilizzati per determinare il canone (comma 5, lettera e) c'è il consumo energetico per la corrente di trazione, il cui prezzo (comma 11-*bis*) è determinato applicando le condizioni di approvvigionamento a minor costo ai servizi

¹⁴³ Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730 "Norme relative al trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate direttamente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed alla fornitura dell'energia alla stessa Amministrazione".

¹⁴⁴ Legge 6 dicembre 1962, n. 1643 "Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche".

¹⁴⁵ Regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007, che disciplina i servizi pubblici di trasporto nazionali e internazionali di passeggeri, su strada e per ferrovia.

¹⁴⁶ Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 "Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria".

oggetto di contratti di servizio pubblico, al fine di minimizzare il costo del servizio universale.

Il comma 2 contiene una norma di carattere transitorio, fino all'entrata in operatività delle modalità di individuazione dei consumi di cui al comma 1; in tale periodo la componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale di cui al medesimo comma 1, è ridotta sulla parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh di un importo di 120 milioni di euro.

Il comma 3 vieta di traslare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione sui prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale. L'Autorità per i trasporti (*rectius* *Autorità di regolazione dei trasporti*) vigila sull'osservanza della disposizione di cui al primo periodo, anche mediante accertamenti a campione, e vigila altresì sulla corretta applicazione della norma sul mercato.

L'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 201/2011¹⁴⁷, è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori. In dettaglio l'Autorità:

- garantisce condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano, anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;
- definisce, se necessario, i criteri per la fissazione di tariffe, canoni e pedaggi;
- verifica la corretta applicazione, da parte dei soggetti interessati, dei criteri come sopra fissati;
- stabilisce le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico;
- definisce il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto;
- definisce gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni, da inserire nei capitolati delle medesime gare, e stabilisce i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici;
- verifica, in particolare, che nei bandi di gara per il trasporto ferroviario regionale, non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso a concorrenti potenziali, con particolare riferimento al requisito della disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara;
- nel settore del trasporto ferroviario, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e gli enti locali interessati, definisce gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento. L'Autorità, dopo un congruo periodo di osservazione, analizza l'efficienza dei diversi gradi di separazione tra

¹⁴⁷ D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante, “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*”.

l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell'UE e all'esigenza di tutelare l'utenza pendolare. In esito all'analisi, predisponde, entro il 30 giugno 2013, una relazione da trasmettere al Governo e al Parlamento;

- svolge le funzioni di organismo di regolazione per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria, definendo i criteri per la determinazione dei pedaggi e per l'assegnazione delle tracce e della capacità e vigilando sulla loro corretta applicazione;
- nel settore autostradale, stabilisce, per le nuove concessioni, sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del *price cap*, con revisione quinquennale. Definisce gli schemi di concessione, da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione, gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni e gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali;
- svolge le funzioni di Autorità di vigilanza in materia di diritti aeroportuali, approvando i sistemi di tariffazione e l'ammontare dei suddetti diritti;
- monitora e verifica la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle relative prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti. Comuni e regioni, previo parere dell'Autorità, provvedono ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei principi dettati dalla legge. L'Autorità può ricorrere al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

L'Autorità riferisce annualmente alle Camere, evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire.

Articolo 30

(Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili)

1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - *(Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili)*. -- 1. Dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11 dell'articolo 6, viene effettuata utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA. Con riferimento alle comunicazioni di competenza del Comune, di cui agli articoli 6, comma 11, e 7, commi 1, 2 e 5, il modulo contiene esclusivamente:

a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per presentare la comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e la descrizione sommaria dell'intervento;

b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore.

2. Le dichiarazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorità competenti effettuano i controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni, applicando le sanzioni

previste dall'articolo 76 del medesimo decreto.

3. Nei casi in cui sia necessario acquisire atti amministrativi di assenso, comunque denominati, l'interessato può:

a) allegarli alla comunicazione di cui al comma 1, ovvero:

b) richiedere allo sportello unico per l'edilizia di acquisirli d'ufficio, allegando la documentazione strettamente necessaria allo scopo. In tale caso, il Comune provvede entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della comunicazione, decorsi inutilmente i quali si applica l'articolo 20, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'inizio dei lavori è sospeso fino all'acquisizione dei medesimi atti. Lo sportello unico per l'edilizia comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso.

4. I soggetti destinatari della comunicazione resa con il modello unico di cui al comma 8 non possono richiedere documentazione aggiuntiva.

5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici non ricadenti fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non è subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati.».

2. Dopo l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011 è inserito il

seguinte:

«Art. 8-bis. - (Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano). -- 1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sul gas naturale, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture connesse, si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6. A tali fini si utilizza:

a) la procedura abilitativa semplificata per i nuovi impianti di capacità produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21, comma 2, non superiore a 100 standard metri cubi/ora, nonché per le opere di modifica e per gli

interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, che non comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso;

b) l'autorizzazione unica nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).

2. Nel comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, dopo la parola "biomassa", sono inserite le seguenti: ", ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione,".

Il **comma 1** introduce una serie di semplificazioni amministrative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di piccoli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare solare fotovoltaico: ciò avviene inserendo un articolo 7-bis nel decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2011/77/CE e 2003/30/CE*). In particolare, si precisano i contenuti degli interventi già realizzabili con semplice comunicazione, prevedendo un modello unico approvato dal MISE, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA. Con riferimento alle comunicazioni di competenza del Comune, il modulo contiene esclusivamente: a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per presentare la comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e la descrizione sommaria dell'intervento; b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore. Tali dichiarazioni ricadono tutte sotto l'ambito di operatività della disciplina cosiddetta autocertificatoria (articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), prevedendosi altresì che il Comune e le altre autorità competenti effettuano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, applicando le sanzioni previste dall'articolo 76 del medesimo decreto. Si stabiliscono, inoltre, modalità semplificate per l'acquisizione degli atti di assenso eventualmente necessari, consentendo agli interessati di allegarli alla comunicazione predetta, ovvero di richiedere allo sportello unico per l'edilizia di acquisirli d'ufficio, allegando la documentazione strettamente necessaria allo scopo. In tale caso, il Comune provvede entro il termine di quarantacinque giorni

dalla presentazione della comunicazione, decorsi inutilmente i quali il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento. L'inizio dei lavori è sospeso fino all'acquisizione dei medesimi atti. Lo sportello unico per l'edilizia comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso.

Tale disposizione consente, una riduzione degli oneri per le pratiche di realizzazione di piccoli impianti fotovoltaici collocati sugli edifici e, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, sottrae all'acquisizione di atti amministrativi di assenso l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici non ricadenti fra quelli vincolati.

Sono, altresì, introdotte al **comma 2** - mercé l'inserimento di un articolo *8-bis* nel medesimo decreto legislativo - ulteriori misure di semplificazione per la realizzazione di impianti di produzione di biometano e la conversione a biometano di impianti di produzione di energia elettrica da biogas, che consentono una diminuzione degli oneri economici gravanti sulle bollette elettriche, riducendo l'uso di biocarburanti diversi dal biometano, prevalentemente di importazione. Anche qui restano ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sul gas naturale; indi si prevede che, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture connesse, si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6 del decreto citato. A tali fini si utilizza l'autorizzazione unica, a meno che non si ricada nell'obbligo di procedura abilitativa semplificata: esso vige per i nuovi impianti di capacità produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21, comma 2, non superiore a 100 standard metri cubi/ora, nonché per le opere di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di scarico, gas residuati dai processi di depurazione, che non comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso.

Infine, nel comma *4-bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, dopo la parola "biomassa, sono inserite le seguenti: ", ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione". Si segnala che l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 disciplina le procedure autorizzative per l'apertura dell'impianto e seleziona gli interessi che in tale fase possono assumere rilievo. Nella sentenza 11/06/2014 n. 166 la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (*Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni*

inquinanti e in materia ambientale) - nonché, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, della legge della Regione Puglia n. 31 del 2008 - ha in proposito sostenuto: "Una volta che l'opera sia stata realizzata, non è certamente escluso che vengano introdotti incentivi affinché, unitamente alla produzione dell'energia pulita, essa serva a valorizzare l'agricoltura locale; ed, anzi, l'art. 26, comma 4-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 novembre 2007, n. 222, lo prevede espressamente, al pari dell'art. 8 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012 (Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici). Si tratta, tuttavia, di profili che assumono rilievo nella sola fase posteriore alla localizzazione dell'opera, e che in nessun caso ne condizionano l'avvio, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003".

Articolo 31

(Modifiche all'articolo 120 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi)

1. Il comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«2 Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell'anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre».

2. Fino all'entrata in vigore della delibera del CICR prevista dal comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, continua ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio 2000, recante «Modalità e criteri

per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2, del Testo unico bancario, come modificato dall'art. 25 del d.lgs. 342/99)», fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo.

3. La periodicità di cui al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica comunque ai contratti conclusi dopo che sono decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli conclusi nei due mesi successivi sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'introduzione di clausole conformi alla predetta periodicità, ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'**articolo 31** modifica l'articolo 120 del [D.Lgs. n. 385 del 1993](#) (TUB) in materia di decorrenza delle valute e calcolo degli interessi, demandando al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) la determinazione di modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni in conto corrente o di pagamento.

Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 120 del TUB, come modificato dall'articolo 1, comma 629, della [legge n. 147 del 2013](#) (legge di stabilità 2014), sancisce che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), nello stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, deve prevedere:

- che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

- che gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori, i quali, nelle successive operazioni di capitalizzazione, andranno calcolati esclusivamente sulla quota capitale.

Secondo quanto evidenziato dalla Relazione, la disposizione come novellata dalla legge di stabilità 2014 avrebbe posto problemi interpretativi, in quanto da una parte sembrerebbe ammettere la capitalizzazione («gli interessi periodicamente capitalizzati...») e, dall'altra, stabilirebbe che gli interessi non producono interessi ulteriori (laddove l'effetto della capitalizzazione sarebbe proprio quello di passare a sorte capitale e, dunque, produrre interessi). Detti problemi interpretativi creerebbero - secondo la Relazione - incertezze tra gli operatori, tali da consigliare la modifica dell'articolo 120, comma 2, del TUB, riproponendo (con alcune modifiche) l'impianto della disposizione vigente fino al 2013.

Prima della modifica apportata dalla legge di stabilità 2014, si ricorda che il comma 2 dell'articolo 120 del TUB demandava al CICR di fissare modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo comunque che nelle operazioni in conto corrente fosse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.

Si rammenta, infine, che in attuazione di tale norma, la materia era stata disciplinata dal CICR (con [delibera del 9 febbraio 2000](#), recante "*Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria*"). La delibera, che all'articolo 1 stabilisce che nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito di banche e intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi, negli articoli successivi disciplina alcune di tali ipotesi (in deroga a quanto a quanto dall'articolo 1283 del codice civile, in materia di divieto di anatocismo¹⁴⁸) concernenti il conto corrente, i finanziamenti con piano di rimborso rateale e le operazioni di raccolta.

Su tale quadro, pertanto, interviene la norma in esame prevedendo al **comma 1** che:

- il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo¹⁴⁹;
- nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento va assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto.

¹⁴⁸ Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza del 2 dicembre 2010, n. 24418, dopo aver affermato l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi (articolo 1283 c.c.), hanno stabilito che né la banca, né il giudice possono applicare una capitalizzazione con una diversa periodicità.

¹⁴⁹ Si tratta del Titolo VI del TUB, dedicato alla "*Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti*", che si applica a banche e intermediari finanziari.

La Relazione evidenzia come tale formulazione, prevedendo espressamente che la produzione di interessi sugli interessi avviene annualmente, eviterebbe, in caso di operazioni di apertura di credito, la capitalizzazione trimestrale; farebbe chiarezza altresì circa la sua applicabilità anche a soggetti diversi dalle banche (ad esempio, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 o istituti di pagamento).

Il **comma 2** dell'articolo 31 in esame prevede che - fino all'entrata in vigore della nuova delibera CICR prevista dal comma 2 dell'articolo 120 del TUB - continua ad applicarsi la citata delibera del CICR del 9 febbraio 2000, fermo restando quanto previsto dal comma successivo.

Ai sensi del **comma 3**:

- la periodicità nella produzione di interessi come prevista dal nuovo comma 2 dell'articolo 120 del TUB si applica comunque ai contratti conclusi dopo che sono decorsi due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto;
- gli altri contratti sono adeguati entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, con l'introduzione di clausole conformi alla predetta periodicità ai sensi dell'articolo 118 del TUB.

Si ricorda che l'articolo 118 del TUB, dedicato alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, prevede in sintesi che nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo, mentre negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.

Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Articolo 32

(Garanzia dello Stato in favore di SACE per operazioni non di mercato)

1. Al fine di rafforzare il supporto all'export e all'internazionalizzazione delle imprese, nonché di assicurare certezza e trasparenza al rapporto tra lo Stato e Sace S.p.A. in materia di assicurazione e garanzia dei rischi non di mercato, all'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

«9-bis. La garanzia dello Stato per rischi non di mercato può altresì operare in favore di Sace S.p.A. rispetto ad operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese, che sono in grado di determinare in capo a Sace S.p.A. elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione. In tal caso, la garanzia opera a copertura di eventuali perdite eccedenti determinate soglie e fino ad un ammontare massimo di capacità, compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia. Tale garanzia è rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su Sace S.p.A., è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di Sace S.p.a., la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto della dotazione del fondo, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di

un elevato rischio di concentrazione e alla congruità del premio riconosciuto allo Stato; il parere dell'Ivass è espresso entro 15 giorni dalla relativa richiesta. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi della presente disposizione, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Tale fondo è ulteriormente alimentato con i premi corrisposti da Sace S.p.A., che a tal fine sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è definito l'ambito di applicazione della presente disposizione.

9-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, stipula con Sace S.p.A. uno schema di convenzione che disciplina lo svolgimento dell'attività assicurativa per rischi non di mercato di cui ai commi 9 e 9-bis, e specificamente il funzionamento della garanzia di cui al comma 9-bis, ivi inclusi i parametri per la determinazione della concentrazione del rischio, la ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri di quantificazione del premio riconosciuto allo Stato, nonché il livello minimo di patrimonializzazione che Sace S.p.A. è

tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione. La convenzione ha una durata di dieci anni. Lo schema di convenzione è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini della predisposizione dello schema di convenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare a società di

provata esperienza e capacità operativa nazionali ed estere un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza operativa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

3. Lo schema di convenzione di cui all'articolo 9-ter) della legge 24 novembre 2003, n.326, è approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 1** istituisce un Fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2014 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a copertura delle garanzie dello Stato per rischi non di mercato operate in favore di Sace S.p.A.¹⁵⁰ ed estende le operazioni per le quali la garanzia dello Stato può essere richiesta.¹⁵¹

Secondo informazioni rinvenibili da organi di stampa¹⁵², tale norma ha una duplice finalità. Da un lato, favorire la strada per la quotazione in borsa della società Sace stessa attraverso la concessione della garanzia dello Stato su operazioni "*non-marketable*" regolate da accordi internazionali uniformandosi così a quanto avviene nei paesi OCSE, dall'altro, incrementare la capacità operativa di Sace a favore di Fincantieri e della industria crocieristica nella quale è concentrato il 10,6 per cento dell'esposizione della compagnia a fine 2013.

Il meccanismo fa sì che la garanzia - collegata a un fondo *ad hoc* con una dotazione iniziale di 100 milioni per il 2014 - non opera sull'intera operazione ma a copertura di eventuali perdite eccedenti le soglie (cosiddette soglie di attivazione e di disattivazione) e fino a un ammontare massimo di capacità, compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia.

L'onere per l'istituzione del Fondo di 100 milioni per il 2014 è coperto attraverso corrispondente riduzione del Fondo di 1 miliardo di euro - recentemente istituito con il decreto-legge n. 66 - finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato.

¹⁵⁰ SACE offre servizi di *export credit*, assicurazione del credito, protezione degli investimenti all'estero, garanzie finanziarie, cauzioni e factoring. Nel 2012 è stata ceduta dallo Stato al Gruppo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.. A fine 2013, ha conseguito un utile netto di 345 milioni a fronte di un patrimonio netto e di riserve tecniche di ammontare complessivo pari a circa 7,8 miliardi di euro. La società alla fine del 2013 aveva 717 dipendenti.

¹⁵¹ Si tratta - a norma del comma 1 - di operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese, che sono in grado di determinare in capo a Sace S.p.A. elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione. In tal caso, la garanzia opera a copertura di eventuali perdite eccedenti determinate soglie e fino ad un ammontare massimo di capacità, compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia.

¹⁵² Il Sole 24 Ore del 19 giugno scorso.

La garanzia e' rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su Sace S.p.A.. Essa e' onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di Sace S.p.a., la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto della dotazione del fondo, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass).

Entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge il Ministero dell'economia e delle finanze stipula una convenzione con Sace per disciplinare lo svolgimento dell'attività assicurativa per rischi non di mercato e il funzionamento della garanzia. Lo schema di convenzione è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge. Ai fini della predisposizione dello schema di convenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare a società di provata esperienza e capacità operativa nazionali ed estere un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza operativa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Potrebbe osservarsi che, mentre le garanzie dello Stato per rischi non di mercato operate in favore di Sace S.p.A. sembrano avere un profilo pluriennale, il Fondo di 100 milioni di euro a copertura di tali garanzie è previsto soltanto per l'anno 2014.

Articolo 33

(Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti)

1. All'articolo 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.»

2. Al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 2, le parole «Ogni sei mesi» sono sostituite dalla parola «annualmente» e le parole «nel semestre» sono sostituite dalle parole «nell'anno»;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul sistema dei controlli interni, adottata sulla base delle linee guida

deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno.»;

3) al comma 12 è aggiunto il seguente periodo: «Avverso le delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma, è ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;

b) all'articolo 6, comma 4, le parole da: «In presenza» fino a: «delle norme» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi».

3. All'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) del comma 6 è aggiunto il seguente periodo: «gli obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;»;

b) al comma 7, dopo la parola: «liste», sono aggiunte le seguenti: «per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.».

4. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 2014, n. 20, sono inviati dalle amministrazioni contestualmente agli Uffici di controllo, per l'effettuazione del controllo preventivo di regolarità

contabile, e agli uffici della Corte dei conti competenti per l'effettuazione del controllo di legittimità. Gli atti soggetti al controllo preventivo di cui al comma 2, lettere *b), c), d), e), f), g)* e *g-bis*), sono

inviati agli Uffici di controllo per il controllo di regolarità amministrativa e contabile.»

L'articolo reca disposizioni in materia di controllo della Corte dei conti, novellando quattro fonti legislative (il decreto legislativo n. 267 del 2000, ossia il testo unico dell'ordinamento degli enti locali; il decreto-legge n. 174 del 2012; la legge n. 96 del 2012; il decreto legislativo n. 123 del 2011).

Il **comma 1** rende annuale (anziché semestrale, com'è attualmente) il controllo preventivo delle sezioni regionali della Corte dei conti - nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni - quale verifica del funzionamento dei controlli interni onde siano rispettati le regole contabili e l'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale.

Del pari annuale (anziché semestrale) diviene l'obbligo (in capo al sindaco, per Comuni sopra 15.000 abitanti, o al presidente della Provincia) di trasmissione (alla volta della sezione regionale della Corte dei conti) di un referto sul sistema dei controlli interni.

Siffatta semplificazione - ossia il mutamento in annuale della verifica sui controlli interni - è introdotta mediante novella all'articolo 148 del testo unico degli enti locali, il quale fu riscritto dal decreto-legge n. 174 del 2012 (suo articolo 3, comma 1, lettera *e*)) appunto inserendovi la previsione della verifica sui controlli interni, con la cadenza semestrale che ora viene resa annuale.

Il **comma 2** reca due lettere, *a)* e *b)*, le quali novellano il citato decreto-legge n. 174 del 2012.

Della **lettera a)**, il **numero 1** rende annuale (anziché semestrale) la trasmissione ai consigli regionali - da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - della relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno (anziché semestre) precedente nonché sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

Il **numero 2** sopprime l'invio al presidente del consiglio regionale, della relazione che il presidente della Regione è tenuto a trasmettere annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, circa la regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni.

Il **numero 3** ha per oggetto i *gruppi consiliari*. O più esattamente, introduce previsione relativa all'impugnazione della decisione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, la quale riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a suo corredo non siano conformi alla normativa e che non sia intervenuta, dopo la contestazione di ciò, debita regolarizzazione.

Tale decisione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti ha come effetto, per il gruppo consiliare, di dover restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate.

Su tale impianto normativo (dettato dall'articolo 1, comma 11 e 12 del decreto-legge n. 174 del 2012, come 'rivisitato' dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014) la novella ora disposta viene ad aggiungere, per il gruppo consiliare, l'impugnabilità della decisione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

L'impugnazione (entro trenta giorni) è presso le Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, che si pronunciano nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica.

Quanto alla **lettera b)**, essa prevede che la Sezione autonomie della Corte dei conti emetta la sua "delibera di orientamento" per le sezioni regionali di controllo della medesima Corte, al fine di *prevenire* o risolvere contrasti interpretativi (laddove la dicitura attuale recita: "in presenza di interpretazioni discordanti").

Si tratta, va da sé, di attività interpretativa attinente l'attività di controllo o consultiva (ma anche per la risoluzione di questioni di particolare rilevanza), che la novella mira a far svolgere anche prima dell'insorgere della questione, a fini 'preventivi'.

Il **comma 3** novella la legge n. 96 del 2012, la quale ha ridisegnato il finanziamento dei partiti.

La novella riguarda un profilo particolare ossia i *limiti massimi delle spese elettorali per le elezioni comunali*.

La novella è duplice.

Modifica in 30.000 abitanti (anziché 15.000 abitanti) la soglia di popolazione del Comuni, a partire dalla quale si abbia sottoposizione al vaglio della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, in ordine alla spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati nell'elezione comunale (lettera a)).

E del pari modifica in 30.000 abitanti la soglia di popolazione dei Comuni, per i quali - in caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste - il collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applichi la sanzione amministrativa pecuniaria (da 50.000 a 500.000 euro). Così la lettera b).

Il **comma 4** prevede la contestualità, per gli atti delle amministrazioni statali che siano sottoposti ad entrambi, del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile da un lato, del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti dall'altro - secondo scansione che diviene bipartizione di tipologie di controlli.

Contestualità in questo senso, che l'invio della documentazione da parte delle amministrazioni interessate muova in simultanea alla volta dei due controllori, e che i due controlli agiscano in parallelo non già in sequenza.

Si specifica peraltro che gli atti per i quali non sia previsto il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, l'altro controllo sia necessariamente di regolarità amministrativa e contabile, dunque sia vaglio così del profilo di contabilità come di quello di regolarità amministrativa.

Sono i seguenti tipi di atti:

- ✓ decreti di approvazione di contratti o atti aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti di riconoscimento di debito;
- ✓ provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo;
- ✓ atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale statale in servizio;
- ✓ accordi in materia di contrattazione integrativa, di qualunque livello, intervenuti ai sensi della vigente normativa legislativa e contrattuale. Gli accordi locali stipulati dalle articolazioni centrali e periferiche dei Ministeri sono sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio centrale del bilancio;
- ✓ atti e provvedimenti comportanti trasferimenti di somme dal bilancio dello Stato ad altri enti o organismi;
- ✓ atti e provvedimenti di gestione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, nonché del conto del patrimonio;
- ✓ contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione dell'Unione europea, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Articolo 34

(Abrogazioni ed invarianza finanziaria)

1. Con decorrenza 1 gennaio 2015 sono abrogati:

a) Il comma 6 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni;

b) il primo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni;

c) i commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012;

d) i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 21 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.159 del 10 luglio 2012;

e) il secondo periodo del comma 5-*sexies* dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;

f) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2014;

g) l'articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013.

2. Dall'applicazione degli articoli da 23 a 30 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 1** abroga a decorre dal 1 gennaio 2015 una serie di disposizioni concernenti la determinazione di alcune tariffe energetiche. Si tratta dell'abrogazione:

- del comma 6 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, secondo cui i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione della Rete interna di utenza si applicano esclusivamente all'energia elettrica prelevata nei punti di connessione;
- del primo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 che pone a capo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas la potestà di emanare atti regolatori affinché la regolazione dell'accesso al sistema elettrico sia effettuata in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione siano applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione;
- dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, recante norme per la gestione del sistema di incentivazione da fonte fotovoltaica;
- dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, recante norme per la gestione del sistema di incentivazione da fonte rinnovabile non fotovoltaica;

- del secondo periodo del comma 5-*sexies* dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 secondo cui gli oneri gestionali degli incentivi in materia di biocarburanti sono posti a carico dei soggetti obbligati e con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ne è determinata l'entità in funzione delle Giga-calorie di biocarburante da immettere in consumo e le relative modalità di versamento al Gestore dei servizi energetici S.p.A.
- del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2013, recante oneri gestionali e relative modalità di versamento al Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l'effettuazione delle competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 33, comma 5 - *sexies* , del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- dell'articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività connesse all'incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.

Il **comma 2** contiene poi una clausola di invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato per gli articoli da 23 a 30 stabilendo al contempo che le Amministrazioni interessate provvedono ad eventuali nuovi o maggiori oneri con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>140</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1430, con gli emendamenti approvati dalla 7ª Commissione "Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico"
<u>141</u>	Dossier	Dossier del Servizio del Bilancio e del Servizio Studi del Senato e del Servizio del Bilancio dello Stato della Camera " Le previsioni di primavera della Commissione europea: profili macroeconomici e di finanza pubblica"
<u>142</u>	Dossier	Testo a fronte delle disposizioni del Testo unificato adottato dalla Commissione Giustizia per i disegni di legge nn. 19, 657, 711, 846, 847, 851, 868, in data 14 maggio 2014, con le corrispondenti disposizioni vigenti
<u>143</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1479 "Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche"
<u>144</u>	Dossier	Sintesi delle disposizioni del Testo unificato adottato dalla Commissione Giustizia per i disegni di legge nn. 19, 657, 711, 846, 847, 851, 868, in data 14 maggio 2014
<u>145</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1465 "Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" Sintesi degli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite - <i>Ed. provvisoria</i>
<u>146</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1479 "Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere Pubbliche" Sintesi degli emendamenti approvati nelle Commissioni riunite
<u>147</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1504 "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi"
<u>148</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1518 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali"
<u>149</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1519 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre"
<u>150</u>	Testo a fronte	La Costituzione del Belgio dopo la sesta riforma dello Stato
<u>151</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1533 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it